L'UNITÀ CATTOLICA

E

NAPOLEONE III

INNANZI

ALLA CORTE DI CASSAZIONE di Torino

OSSIA

IL PAPATO, L'IMPERO FRANCESE, I DIRITTI DELLA STORIA E LA LIBERTÀ DELLA STAMPA

PER

l'Avvocato CAUCINO ANTONIO

TORINO,
TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP.
1867.

All'Eccell.ma Corte di Cassazione

DI TORINO

Baudi Bernardino *fu* Domenico, *nato e dimorante a Torino, gerente del Giornale l'*Unità Cattolica, *in persona dell' Avvocato* Caucino Antonio *suo difensore espone quanto segue:*

Il Procuratore Generale del Re appo la Corte d'Appello di Torino in data 2 dicembre 1866 *scriveva al Procuratore del Re appo il Tribunale Civile e Correzionale di questa Città:*

« Il Giornale l'*Unità Cattolica* contiene nel N. **273**, in data del **23** dello scorso novembre, un articolo intitolato: *La caduta del primo e secondo Impero*, NEL QUALE il Governo di Francia ravvisò un'offesa all'Imperatore Napoleone III.

« Avendo quindi lo stesso Governo *fatto istanza che si proceda per* TALE REATO contro il detto Giornale, siccome mi venne partecipato dal Ministro della Giustizia con dispaccio del 28 novembre, ne rendo informato il sig. Procuratore del Re presso il Tribunale, al quale trasmetto un esemplare del foglio incriminato sottoscritto dal Gerente, affinchè si compiaccia d'iniziare tantosto l'occorrente procedimento a senso dell'art. 25 della legge sulla Stampa e della successiva legge del 26 febbraio 1852, e voglia a suo tempo ragguagliarmi dell'esito che avrà sortito ».

Per il Procuratore Generale
ROSSI.

Il 10 *dicembre* 1866 il sig. Giudice Istruttore appo il Tribunale civile e correzionale di Torino (Avv. Federico Scarrone) ordinava il sequestro del numero **287** dell'*Unità Cattolica* in data 11 *dicembre* 1866, e ciò in seguito d'istanza del Procuratore del Re che dice così:

« Visto il N. 287 del Giornale l'*Unità Cattolica* in data 11 dicembre corrente;

« Osservato che nell'articolo intitolato: *La nostra festa dell'*11 *dicembre* in detto periodico inserito si leggono espressioni offensive per l'augusta Persona dell'Imperatore dei Francesi, *delle quali l'interesse pubblico richiede sia impedita la diffusione.*

« Visti perciò gli art. 25 e 58 della legge sulla Stampa;

« Il Procuratore del Re *mentre si riserva di promuovere il* RELATIVO *procedimento* contro il Gerente del citato Giornale, fa istanza che si ordini il sequestro del suindicato numero dell'*Unità Cattolica* e di tutti gli esemplari del medesimo ».

Torino, 10 dicembre 1866.

Per il Procuratore del Re
SERRA.

Il Verbale di sequestro porta la data delle ore 7 e 1/2 del mattino dell'11 dicembre 1866, e fu notificato il giorno stesso al Gerente dell'*Unità Cattolica.*

Il giorno stesso 11 dicembre 1866 il Procuratore del Re, — visti i numeri **273** e **287** dell'*Unità Cattolica*; fatto riflesso che in detti fogli si contiene un'offesa per l'augusta persona dell'Imperatore dei Francesi, e che a termini di legge il Gerente del Giornale è risponsabile — faceva istanza (o requisitoria) al Presidente della Sezione correzionale del Tribunale di voler fissare una delle prossime udienze per la citazione di Bernardino Baudi, perchè possa difendersi dall'imputazione di offesa a S. M. Napoleone III, *ripetutamente* commessa col mezzo della stampa in *due distinti* articoli inserti nei N. 273 e 287 dell'*Unità Cattolica...*

Il signor Presidente della Sezione correzionale (il cav. Riccati) rilasciava decreto di citazione in data 14 dicembre 1866.

Il 17 dicembre Bernardino Baudi era citato a comparire pel giorno 29 dicembre 1866 innanzi al Tribunale correzionale di Torino, quale

IMPUTATO

di offesa a Sua Maestà Napoleone III Imperatore dei Francesi, ripetutamente commessa col mezzo della Stampa in due distinti articoli inserti nei numeri 273 e 287 del Giornale l'*Unità Cattolica*, pubblicati in Torino e contenenti il primo, cioè il numero 273 in data 23 novembre 1866, un articolo intitolato: *La caduta del primo e del secondo Impero*, incipiente colle parole: *Poichè i giornali di Parigi possono liberamente occuparsi della caduta del Papa-Re*, e finiente con quelle: *Esortiamo tutti costoro a conservare negli archivi questo numero dell'*Unità Cattolica, *perchè a suo tempo possa rileggersi, e si vegga se noi avevamo ragione;* — ed il secondo, cioè il numero 287 — in data 11 dicembre 1866, un articolo intitolato:

« *La nostra festa dell'undici dicembre*, avente principio colle parole: *Perchè oggidì l'*Unità Cattolica *si veste a festa ed inghirlanda il suo foglio?* E finisce colle parole: *Il giorno della pace e della tranquillità finalmente ottenuta dal Sovrano Pontefice, epperò inghirlandiamo il nostro foglio cantando: Hæc dies quam fecit Dominus exultemus et lætemur in ea*, il quale presenta una continuazione ed ampliazione del primo articolo; — ed ambi nell'integrale loro complesso col far comparire l'Imperatore Napoleone III quale uomo senza fede, quale mancatore a'suoi doveri di Sovrano cattolico verso il Capo della Chiesa, come individuo che indietreggia e si ritira in faccia al pericolo, e quale tenentesi in modo da causare la rovina dell'Impero francese, ed infine apostrofandolo in altre guise consimili, offendono la dignità e la maestà del prelodato augusto Sovrano.

« Reato previsto dall'articolo 25 della legge sulla Stampa, 26 marzo 1848 ».

Il giorno 29 dicembre 1866 il Gerente dell'*Unità Cattolica* si presentò al Tribunale Correzionale, espose le sue difese e domandò d'essere dimesso dal giudizio senza costo di spesa.

Il Ministero Pubblico chiedeva innanzi tutto atto della dichiarazione che quivi faceva d'essere cioè munito dell'occorrente richiesta onde procedere anche sull'articolo inserto nel N. 287 dell'*Unità Cattolica;* poi conchiudeva per la condanna dell'imputato a tre mesi di carcere e lire cinquecento di multa.

L'imputato replicava: Perchè l'*Italia e Popolo*, accusata di aver fatta l'apologia dell'attentato di Pianori, fu nel 1855 assolta in Genova, e nel 1866 si vuole in Torino la condanna dell'*Unità Cattolica* per aver esposto una pagina di storia contemporanea? Perchè l'*Espero*, Giornale della sera, la *Gazzetta delle Alpi* di Cuneo, la *Voce della Libertà*, l'*Opinione*, il *Diritto* del 1855 ed il *Diritto* del 1864, la *Luce* di Catania e l'*Unità Italiana* di Milano imputati di atroci ingiurie all'Imperatore d'Austria, alla Regina di Spagna, al terzo Napoleone, all'Imperatrice Eugenia, non vennero condannati che a sei od a 15 giorni di carcere, e si domanda oggidì la condanna dell'*Unità Cattolica* a *tre* mesi di carcere e lire 500 di multa, per aver denunziato che Napoleone III abbandonò Pio IX?

Il Tribunale condannò Bernardino Baudi nella pena del carcere per un mese e nella multa di lire seicento.

La sentenza del Tribunale venne dal Baudi denunciata alla Corte d'Appello di Torino, come nulla, ingiusta e gravatoria.

Nulla: 1° Perchè il Verbale del dibattimento 29 dicembre 1866 non era un verbale;

2° Perchè il Tribunale non aveva dato risposta ad alcuna fra le varie eccezioni e questioni di diritto affacciate dalla difesa, il che costituisce un diniego di giustizia.

3° Perchè il Tribunale non ragionò sulle questioni di diritto sottoposte alla sua decisione.

4° Perchè l'articolo pubblicato dall'*Unità Cattolica* il giorno 11 dicembre 1866 col titolo *La nostra Festa dell'11 dicembre* 1866, non poteva essere incriminato, in quanto mancava la speciale richiesta del Governo Francese acciò si procedesse contro il medesimo.

5° Perchè non fu osservato il disposto dell'art. 57 della legge sulla stampa relativo alla specificazione.

Ingiusta e gravatoria

6° Perchè l'art. 25 della Legge sulla stampa punisce gli oltraggi fatti alla *persona* dei Sovrani esteri, ma non toglie ai giornalisti il diritto di apprezzare e discutere gli atti politici dei Sovrani stessi.

7° Perchè il Tribunale ritenne che l'articolo dell'11 dicembre 1866 costituiva una continuazione del reato esistente nell'articolo del 23 novembre 1866.

8° Perchè l'art. 25 della legge sulla stampa non ha voluto diminuire i diritti della storia e le guarentigie degli scrittori.

9° Perchè non sussiste in modo alcuno abbia l'*Unità Cattolica* qualificato Napoleone III per uomo senza fede.

10° Perchè l'accusa d'aver denunciato Napoleone III come mancatore ai suoi doveri di Sovrano Cattolico verso il Capo della Chiesa, era tolta di mezzo dall'*exceptio veritatis.*

11° Perchè l'aver detto di Napoleone III che si ritirava in faccia ai pericoli, non costituisce un'offesa a Napoleone III.

12° Perchè quando l'*Unità Cattolica* accennò alla decadenza del secondo Impero, emise un presagio il quale può essere fallace, ma non è assurdo e tanto meno colpevole.

13° Perchè la frase: — *per Napoleone III si fa notte innanzi sera* — è troppo poetica per costituire una offesa a Napoleone III.

14° Perchè l'*Unità Cattolica* era provocata, e non fece che usare d'un suo diritto difendendosi con energia e vivacità.

A questi motivi d'appello il Baudi aggiunse successivamente un nuovo mezzo di difesa derivato dal Reale Decreto 31 gennaio 1867, num. 3494, secondo cui fu abolita l'azione penale, per i *reati politici* commessi nel Regno sino all'attuazione del Decreto stesso.

Il dibattimento innanzi alla Corte d'Appello di Torino ebbe luogo il 28 marzo 1867.

La difesa invocando in via pregiudiciale il Regio Decreto di amnistia 31 gennaio 1867, ed accennando l'applicazione fattane al Giornale il *Genova* dai Tribunali di Genova, chiese dichiararsi estinta l'azione penale pel reato addebitato a Bernardino Baudi.

La Corte pronunciava Sentenza colla quale, ritenuto che il reato per cui il Baudi venne condannato non veste punto il *carattere politico*, nè sarebbe tampoco d'azione pubblica, ma sibbene vestirebbe carattere di reato d'offesa ad un Sovrano estero d'azione privata, dichiarò non essere compresa nel Regio Decreto d'amnistia 31 gennaio 1867 l'azione penale stata promossa contro il Baudi per la pubblicazione degli articoli incriminati, e mandava proseguire il giudizio.

La difesa protestando di voler ricorrere immediatamente in Cassazione contro l'anzidetta Sentenza, come quella che versava sull'*esistenza* del reato, instò perchè si sospendesse a tal effetto la trattazione della causa in merito, sin visto l'esito del giudizio di Cassazione.

La Corte « Attesochè la dichiarazione fatta dalla difesa, se poteva giusta il disposto dell'art. 392 del cessato Codice di proce-

dura penale aver per effetto di ottenere la sospensione del giudizio sin visto l'esito della sentenza in Cassazione, non così è sotto l'impero del vigente Codice di procedura il quale in nessuna sua disposizione ammette siffatta sospensione » — reietta la fatta istanza mandò proceder oltre alla spedizione della causa.

La difesa chiese atto della riserva di portare in Cassazione anche l'anzidetta Ordinanza della Corte d'Appello.

Dopo di ciò si fece a svolgere i motivi di nullità e di gravame enunciati nell'atto d'appello contro la Sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino, e conchiuse perchè in annullamento o riparazione di essa si pronunciasse: Non essersi fatto e non farsi luogo a procedimento contro il Baudi Bernardino; con mandarsi restituire al medesimo tutti gli esemplari sequestrati del numero 287 dell'*Unità Cattolica*, senza costo di spesa.

La Corte d'Appello di Torino con Sentenza 28 marzo 1867 trovò di mantenere la condanna stata pronunciata dal Tribunale correzionale di Torino contro il Gerente dell'*Unità Cattolica.*

Contro le prenarrate quattro Sentenze, cioè:

1° Quella 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino che condannò il Baudi nella pena del carcere per un mese, e lire seicento di multa.

2° Quella 28 marzo 1867 della Corte d'Appello di Torino, che dichiarò non compresa nel Decreto Regio d'amnistia 31 gennaio 1867 l'azione penale promossa contro il Baudi.

3° Quella 28 marzo 1867 della stessa Corte, che reietta l'istanza della sospensione del giudizio, mandò proceder oltre alla spedizione della causa.

4° Quella 28 marzo 1867 della Corte d'Appello di Torino che confermò la Sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino,

Si richiama ora Bernardino Baudi Gerente dell'*Unità Cattolica,* all'Eccellentissima Corte di Cassazione di Torino, chiedendo il loro annullamento per violazione o falsa applicazione:

Delle Leggi 18 Digest. *De Injuriis et famosis libellis,* e 18 Digest. *De Pœnis*;

Degli articoli 8 e 28 dello Statuto fondamentale del Regno 4 marzo 1848;

Degli art. 1, 4, 12, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 56, 57 e 91 della Legge sulla stampa 26 marzo 1848;

Dell'articolo unico della legge 26 febbraio 1852;

Dell'art. 1 del Decreto Reale 31 gennaio 1867, num. 3494;
Dell'art. 4 delle Disposizioni preliminari del Codice civile del Regno d'Italia.
Degli art. 1, 131, 136, 579, e 585 del Codice penale;
Degli art. 1, 2, 3, 4, 104, 109, 281, 282, 316, 317, 320, 323, 339, 343, 353, 373, 387, 393, 400, 515, 638, 640, 645, 647, 655, 656 e 830 del Codice di procedura penale.

PRIMO MEZZO.

(Amnistia).

Violazione dell'art. 1° del Decreto Reale d'amnistia 31 gennaio 1867; dell'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno; degli art. 34 e 91 della legge sulla stampa; degli art. 131 e 136 del Codice penale; degli art. 1, 2, 3, 4, 343, 393, 515, e 830 del Codice di procedura penale.

Tutti questi articoli di legge furono violati da quella prima Sentenza della Corte d'Appello di Torino, che dichiarò non compresa nel Regio Decreto d'amnistia 31 gennaio 1867 l'azione penale stata promossa contro il Gerente dell'*Unità Cattolica* per la pubblicazione dei due articoli incriminati.

Ed invero coll'accennato Sovrano provvedimento fu dichiarata abolita l'azione penale per i *reati politici* commessi nel Regno sino all'attuazione del Decreto stesso.

Tutta la questione sta quindi nell'esaminare se il reato d'offesa a Napoleone III che si vuole commesso dall'*Unità Cattolica*, sia o no un *reato politico* commesso nel Regno d'Italia.

La Corte d'Appello di Torino si pronunziò per la negativa perchè a suo dire il reato stesso non veste punto il *carattere politico*, e perchè non sarebbe tampoco d'azione pubblica, mentre vestirebbe il carattere di reato d'offesa ad un Sovrano estero d'azione privata.

Il giudizio portato dalla Corte d'Appello, per quanto sia sintetico, non potrebbe essere più erroneo.

Vediamolo:

Reato politico è quello commesso in materia politica. Quali sono le materie politiche?

Secondo la Legislazione francese i Giornali e Scritti periodici consecrati alla trattazione di *materie politiche* o d'economia sociale, sono sottoposti alla prestazione d'una cauzione (legge 9 giugno 1819, art. 1; legge 18 luglio 1828 art. 2 e 3; legge 14 dicembre 1830 art. 1; legge 8 aprile 1831 art. 1; Decreto organico 17 febbraio 1852 art. 3).

Non avendo la legge definito le *materie politiche*, per l'intelligenza di quest'espressione conviene consultare le decisioni dell'Autorità giudiziaria.

Or bene la Corte di Cassazione francese ha pronunciato che:

« Les termes de la loi doivent être compris dans leur sens le plus large et le plus absolu, en y faisant rentrer tout ce qui, sous quelque forme que ce soit, touche aux théories gouvernementales, administratives ou économiques, ainsi qu'aux faits et documents qui y sont relatifs;

« Les expressions *matières politiques* doivent s'entendre de tout ce qui a trait au gouvernement et à l'administration des villes et des États;

« Par ces mots il faut entendre non seulement les nouvelles et les discussions politiques, mais aussi la polémique sur les actes de l'autorité publique.

« Ces expressions comprennent nécessairement toutes les discussions qui ont pour objet la critique ou la censure des actes de l'administration soit générale, soit locale ». — Sentenze 29 dicembre 1831 aff. Barthélemy, Direttore del Giornale la *Némésis*; 6 giugno 1840 aff. Pomiés gerente della *Chronique de l'Aude*: 3 luglio 1840, aff. Guérin, gerente della *Vigie du Morbihan*; 2 settembre 1841, aff. Strouault; 21 settembre 1844, aff. Soullier, gerente dell'*Indicateur*; 11 luglio 1851, aff. Bareste, direttore della *République*: 1 luglio 1854, aff. Castillon gerente della *Gazette des affaires industrielles*; 31 gennaio 1855, aff. Dupin, gerente dell'*Agent dramatique* (1); 9 maggio 1856, aff. Goudard, gerente del Giornale letterario ed artistico intitolato le *Coin du Feu*; 11 agosto 1860

(1) In questa sentenza si legge: " Attendu que Dupin a fait des observations et dirigé des critiques sur le choix des directeurs des Théâtres; *que par là il a traité de matières politiques!* »

aff. Chevalier gerente del *Journal de Die et de l'arrondissement*; 3 dicembre 1863, *Journal l'Avenir de Tarbes*; 13 maggio 1864, aff. Grange gerente del *Commerce de la Côte-d'Or*; 20 febbraio 1865, Journal *La Voix de Toulose* (*Journal du Palais, Recueil de Jurisprudence française*, 1831-32, pag. 506; — Dalloz, *Recueil de Jurisprudence* 1841, 1 pag. 436; 1845, 1 pag. 65; 1851, 1 pag. 231; 1854, 1 pag. 289; 1855, 1 pag. 89; 1856, 1 pagina 372; 1860, 1 pag. 420; 1864, 1 pag. 145 e 393; 1865, 1 pag. 318) (1).

Coi Magistrati concordano i Trattatisti: « Parler de tous les événements politiques contemporains, les critiquer, les juger, quel que soit le langage qu'on emprunte, c'est traiter des matières politiques. (Dalloz, *Répertoire de législation* voc. *Presse - outrage* N. 272; Chassan, *Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse,* tom. 1, N. 825 e seg.; Grattier, *Comment. sur les lois de la presse,* tom. 2, pag. 137 e seg.; Parant, *Lois de la presse,* pag. 438; Pégat, *Code de la presse* N. 14).

E quando vi fosse dubbio, l'interpretazione favorevole al reo dovrebbe prevalere: « Il suffit qu'il y ait quelques légers doutes sur le point de savoir si un journal traite ou non de matières politiques, pour qu'on doive l'interpréter en faveur du prévenu. » — Corte di Digione 13 maggio 1831 aff. Dejussieu, editore del Giornale l'*Indicateur* (Journal du Palais, *Jurisprud.* 1830-31, pagina 1578).

Pertanto tutto ciò che tocca al Governo ed all'Amministrazione delle Città, dello Stato e degli Stati è materia politica; materia politica la trattazione delle teorie governative ed amministrative, materia politica la polemica sugli atti dell'Autorità pubblica; ed i Giornali che parlano degli avvenimenti politici contemporanei, li apprezzano, li giudicano qualunque sia il linguaggio da essi adoperato, trattano materie politiche.

Ciò premesso è ovvia la definizione dei reati politici: « On nomme délit politique tout crime, dont la politique est le but et le mobile. » (Dalloz, *Répert.* voc. *Délit politique*).

(1) In una sola udienza tenuta li 27 novembre 1867 il Tribunale correzionale dolla Senna ordinò la soppressione di due giornali, il *Corsaire* e la *Lune*, e condannò i redattori e stampatori dei medesimi alla multa di alcune migliaia di franchi ed al carcere, per aver trattato di *materie politiche* senz'autorizzazione.

E siccome i reati di stampa, reati d'opinione sono subordinati alle circostanze di tempo, di luogo, di persona, ed agli avvenimenti politici, così è impossibile non riconoscere in via di massima che i reati stessi hanno un carattere essenzialmente politico. (Vedi Chassan, *Délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse*, tom. 2, N. 1350, 2ª ediz.; Grattier, *Lois de la presse*, tom. 2, pag. 218; Parant, *Lois de la presse*, pag. 247 e seg.; Serrigny, *Droit public français*; Morin, *Dictionnaire*, voc. *Délits politiques*; Schuermans, *Code de la presse en Belgique, ecc.*).

In Francia i delitti politici furono definiti nell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1830. — Martignac relatore del progetto di legge si esprimeva così: « Votre Commission a recherché dans notre législation criminelle les délits qui pourraient être classés par la loi comme politiques. Ils lui ont paru peu nombreux, car ils se rencontrent presque tous *dans les lois sur la presse* » (Vedi *Moniteur* del 28 settembre 1830, 1° Supplemento).

Li signori Chauveau ed Hélie nella loro *Théorie du Code Pénal* (Ediz. di Bruxelles 1845) al N. 966 commentando la legge 8 ottobre 1830, osservano che ai delitti politici enumerati nell'art. 7 di detta legge: « *Il faut ajouter les délits commis par la voie de la presse et les autres moyens de publication* ». — Ed al N. 970 soggiungono: « *Le véritable esprit de loi se trouve dans les paroles de Martignac* ».

Ed i Tribunali francesi hanno sempre interpretato largamente la legge 8 ottobre 1830.

Giuseppe Bœuf tradotto avanti la Corte d'Assisie del Rodano per avere stampato un libello famoso contro la persona di Luigi Filippo, pronunciò per sua difesa un discorso scritto, nel quale riprodusse tutte le proposizioni incriminate, sostenendo che erano l'espressione della verità. Il Ministero pubblico avendo fatto delle riserve, l'accusato dopo d'essere stato assolto dai Giurati, dovette ancora rispondere innanzi alla Corte sull'imputazione di aver rinnovato nella sua difesa il reato d'offesa al Re.

La Corte d'Assisie diede sentenza il 18 giugno 1832 nella quale ritenne per *delitto politico* il reato commesso dal Bœuf *all'udienza della Corte stessa* (Vedi Journal du Palais, *Jurisprud.* 1831-32, pag. 1177).

E nel senso stesso si era già pronunciata la Corte di Cassazione francese con sentenza 27 febbraio 1832 sul ricorso Raspail e Blanqui (Journal du Palais, *Jurisprud.* 1831-32, pag. 780).

La legislazione del Regno d'Italia non ha una legge analoga a quella francese dell'8 ottobre 1830, ma da ciò non ne viene la conseguenza che i reati di stampa non abbiano presso di noi il carattere che hanno in Francia, nel Belgio, in Inghilterra ed appo tutti i popoli liberi.

Se Re Carlo Alberto avesse considerato i reati di stampa come reati *comuni* non avrebbe statuito all'art. 34 dell'Editto sulla Stampa 26 marzo 1848, che « il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da quest'Editto sarà sempre distinto da quello stabilito *pei delinquenti per reati comuni* ». — E non avrebbe coll'art. 91 dell'Editto stesso derogato a qualunque disposizione al medesimo contraria.

Si aggiunga che i Magistrati hanno sempre deciso che le offese, diffamazioni od ingiurie commesse col mezzo della stampa costituivano reato di stampa, non *reato comune*. — Cassaz. di Torino, 13 maggio 1851 sul ric. Allegranza, Gerente dell'*Imparziale* di Domodossola, e 3 febbraio 1852 sul ric. Rovida; Cassazione di Napoli, 23 settembre 1864 sul ric. del M. P.; Cassazione di Milano, 29 aprile 1863 sul ric. Mori, Gerente dell'*Osservatore Lombardo*, e 11 gennaio 1865 sul ric. Burri, Gerente della *Gazzetta di Milano* (*Bettini*, Giurisprudenza, anno 1851, 1 pagina 522; 1852, 1 pag. 105; 1864, 1 pag. 918; 1865, 1 pag. 87. — *La Legge, Monitore giudiziario* 1863, pag. 562; 1865, pag. 80 e 163).

Ora se i reati di stampa non sono reati comuni, quali reati saranno?

Ed in specie come negare il carattere *politico* al reato che possa commettere un Giornalista nel discutere la condotta *politica* di un Sovrano estero?

Se Napoleone Bonaparte, il marito di Giuseppina Beauharnais, non fosse divenuto quel Grande che vinse in cento battaglie, che passeggiò i suoi eserciti dal Manzanare al Reno, al Danubio, ed al Volga, che cinse le corone di Francia e d'Italia, ed impalmò la figlia dei Cesari, ma fosse rimasto un semplice soldato di Corsica; se Luigi Napoleone invece d'essere Imperatore dei Francesi e come tale moderatore dei destini della Francia e di altre Nazioni, fosse ancora il prigioniero di Ham, od un *constable* speciale di Londra, od anche un deputato al Corpo legislativo, com'era un dì membro dell'Assemblea nazionale francese, l'*Unità Cattolica* avrebbe stampato all'indirizzo del I° e del III° Napoleone gli articoli sulla *caduta del 1° e del 2° Impero?*

Se Napoleone III come Imperatore non avesse fatto tante promesse d'aiuto e d'assistenza al Santo Padre Pio IX, per poi lasciargli togliere le Romagne, le Marche e l'Umbria; se Napoleone III non avesse, dopo il 1859, rinnegato rimpetto a Roma la politica da lui prima professata, l'*Unità Cattolica* avrebbe accusato Napoleone III come mancatore ai suoi doveri di Sovrano cattolico?

Accusare un Sovrano cattolico, il figlio primogenito della Chiesa, il capo della Nazione cristianissima, di mancare ai doveri di Sovrano cattolico, non è fare un'accusa politica, e quindi commettere un fatto che se è reato non può essere che reato politico?

È vero sì o no che il carattere essenziale del reato politico sta nello scopo propostosi da chi lo commette, di attuare o sostenere un nuovo ordine di cose, o di abbattere o menomare le resistenze che vi si oppongono? — Cassazione di Torino, 29 novembre 1849 sui ricorsi Rossetti e Navone, e 10 luglio 1851 sul ricorso Capurro; Cassaz. di Milano, 11 febbraio e 4 marzo 1863 sul ricorso Campanella ed altri; Cassaz. di Napoli, 16 giugno 1864, sul ricorso Quintiliani — (Vedi *Bettini* 1849, 1 pag. 787; 1851, 1 pagina 781; 1863, 1 pag. 223 e 228; 1865, 1 pag. 960; — La Legge, *Monitore Giudiziario*, anno 1863, pag. 370).

Nella peggiore delle ipotesi quale altro scopo si potrebbe attribuire ai due articoli dell'*Unità Cattolica*, tranne quello di attuare o sostenere un nuovo ordine di cose in Francia?

Pertanto il reato addebitato al Gerente dell'*Unità Cattolica* non potendo essere qualificato che reato politico, l'azione penale per esso rimase estinta dal Decreto d'amnistia 31 gennaio 1867.

Nè si faccia distinzione tra reati d'azione *pubblica* e reati d'azione *privata*. Se Re Vittorio Emanuele avesse voluta questa distinzione, invece di decretare: — È abolita l'azione penale pei *reati politici* commessi nel Regno d'Italia, — avrebbe statuito come statuì in altri provvedimenti sovrani, che era abolita l'azione penale per i reati *politici* d'azione *pubblica*.

Appena poi occorre avvertire che l'azione *penale* è sempre *pubblica*, e che l'effetto dell'amnistia quello è di estinguere l'azione penale, lasciando intatta l'azione *civile* per il risarcimento dei danni (Cod. penale, art. 131 e 136; Codice di proc. penale, articoli 1, 2, 3, 4 e 830).

In Francia ogni qualvolta si trattò d'applicare l'amnistia accordata pei *reati politici*, si compresero sempre in essa i *reati di*

stampa e l'amnistia pei reati di stampa fu estesa alle offese d'*azione privata*, salva ai danneggiati l'azione civile.

Con Ordinanza 8 maggio 1837 Re Luigi Filippo accordò amnistia a tutti gl'individui stati condannati per *crimini o delitti politici*. Il Ministro di grazia e giustizia spiegava con Circolare 8 maggio 1837 l'Ordinanza predetta, dicendo: « L'amnistie est accordée aux crimes et délits *politiques*; elle ne l'est pas aux crimes et délits d'un autre ordre. *Les délits de la presse*, lorsqu'ils ont été commis contre les particuliers, ne sauraient y être compris ». (Dalloz, *Répert.* voc. *Amnistie*, N. 59).

Dunque tutti i reati di stampa, ad eccezione di quelli contro *les particuliers*, erano considerati come reati politici, e come tali compresi nell'amnistia.

Ma Napoleone III, l'Imperatore dei Francesi, è forse *un particulier?*

Se fosse *un particulier*, per reprimere l'offesa che si vuole commessa a lui dall'*Unità Cattolica* colla pubblicazione dei due articoli, invece d'invocare ed applicare contro Bernardino Baudi l'articolo 25 della legge sulla stampa (che sta sotto il capo V intitolato: *Offese* PUBBLICHE *contro il Senato o la Camera dei deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri*), si sarebbero dovuti invocare ed applicare gli articoli 27 e 28 della legge stessa, scritti per le offese fatte ad *alcuno*, cioè ai privati.

Ma ammettendo anche per un istante che il reato d'offesa a Napoleone III, di cui si dà carico all'*Unità Cattolica*, sia un reato *contro un privato*, Bernardino Baudi si affretta ad osservare che la distinzione propugnata dal Ministro Guardasigilli francese nella Circolare 9 maggio 1837 fra i diversi reati di stampa, nel senso di escludere dall'amnistia le offese contro i privati, non prevalse appo i Magistrati di quella Nazione.

I Tribunali francesi hanno deciso che i decreti d'amnistia per reati di stampa comprendevano anche i reati d'offesa ai privati, e così i reati di stampa d'azione privata.

Giraudeau, proprietario della *Tribune Dramatique*, fu condannato dalla Corte d'Appello di Parigi a mille franchi d'indennità come complice di diffamazione commessa verso la damigella Delfina Marquet, artista drammatica. Giraudeau ricorse in Cassazione invocando il Decreto del Governo provvisorio 29 febbraio 1848, mercè cui erano state soppresse tutte le condanne per reati di stampa.

La Cassazione pronunciava il 19 maggio 1848 che « les actes d'amnistiè anéantissent *l'action publique* résultant des crimes ou délits auxquels ils s'appliquent, et laissent subsister de plein droit *l'action civile* des parties lésées, quand ils ne déclarent pas formellement le contraire (1) (Journal du Palais, *Jurisprud.* 1848, tom. 2, pag. 222; Dalloz, *Jurisprud.* 1848, 1, pag. 102) ».

L'istessa massima fu sanzionata dalla Corte di Cassazione il 9 febbraio 1849 sul ricorso Léoutre (Dalloz, *Jurisprud.* 1849, I, pag. 125).

Il *Diogène*, Giornale di Parigi, nel suo numero del 6 ottobre 1860 aveva pubblicato un articolo ingiurioso per la persona di Dunan-Mousseux, il quale diede querela. L'autore dell'articolo Kœning e lo stampatore del giornale Bourdin invocarono il Decreto Imperiale 19 dicembre 1860, per cui erano state rimesse le condanne per reati di stampa periodica e soppressa l'azione penale per le infrazioni della natura stessa.

E il Tribunale della Senna con sentenza 20 febbraio 1861 pronunciò che l'amnistia accordata per *delitti di stampa,* si applicava eziandio a quelli fra i reati di stampa i quali oltre all'offesa che recano all'ordine pubblico, costituiscono un'offesa verso i privati.

Il Dalloz riportando nel suo *Recueil de Jurisprud.*, anno 1862, parte 3, pag. 7, la sentenza del Tribunale della Senna, soggiunge: *cela ne saurait être mis en doute dans une législation qui a pris soin d'indiquer avec précision tous les cas où la partie lésée pourrait, par son action ou son abstention*, *exercer quelque influence sur le sort de l'action publique.*

Non potendo Napoleone III esercitare influenza sulla sorte dell'azione pubblica stata promossa contro il Baudi, il Decreto Reale d'amnistia 31 gennaio 1867 lasciò a lui salva l'azion civile, ma l'azion penale è tolta di mezzo.

Che se Napoleone ha potute in febbraio 1867 rimettere in Francia la pena, a cui il gerente e il redattore capo del *Mémorial diplomatique* erano stati condannati per offesa al Re di Prussia, ben

(1) Secondo questa sentenza pare che il Legislatore potrebbe legalmente con una disposizione formale, estendere anche all'azione ed agli interessi civili il beneficio dell'amnistia. E tale è pure l'opinione di Legraverand, *Législation criminelle*, tom. 2, pag. 761 e seg.

poteva Re Vittorio Emanuele in gennaio 1867 dare l'amnistia in Italia ai giornalisti che aveano offeso il Sire de' Francesi (1).

Al postutto, quando pure vi fosse dubbio, il che non è, intorno alla locuzione adoperata nel Decreto Reale 31 gennaio 1867, questo dubbio dovrebbe sempre venir risolto in favore di chi invoca il Decreto stesso.

È incontestabile che il diritto non solo d'applicare ma d'interpretare le amnistie, è devoluto ai Tribunali.

« Il est certain que le droit d'appliquer les amnisties est dévolu à l'autorité judiciaire, que même le droit de les interpréter appartient à celle-ci, et que par suite, en cas de débat élevé sur le sens et la portée d'un acte d'amnistie, les Tribunaux sont tenus de les rechercher eux-mêmes comme s'il s'agissait d'interpréter une loi ordinaire. » — (Dalloz, *Rép.*, voc. *Amnistie*, n. 37) (2).

Ma come vogliono essere interpretati gli atti d'amnistia?

Già il giureconsulto Giavoleno insegnava che « beneficium Imperatoris, quod a *divina* scilicet ejus indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus. » (Leg. 3, Digest. *De Constitutionibus Principum*).

« Un principe doit servir de guide dans l'interprétation des actes d'amnistie, c'est que l'amnistie doit être expliquée dans le sens le plus favorable à ceux qui l'invoquent, que les doutes doivent se résoudre en leur faveur, et qu'il faut rechercher non s'ils y sont compris, mais s'ils en sont exclus. » (Mangin, *Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle*, N. 448).

« En thèse générale, on doit interpréter une amnistie dans *le sens le plus large*. Il faut toujours présumer que le Souverain a entendu couvrir de son pardon tous ceux qui sont coupables de dé-

(1) *La Liberté* d'Emilio Girardin nel suo numero del 3 marzo 1867 ed altri giornali di Parigi annunziarono che: « L'Empereur a fait remise de leur peine au rédacteur en chef et au gérant du *Mémorial diplomatique*, condamné à un mois d'emprisonnement par la 6e Chambre correctionnelle pour offense envers le Roi de Prusse ».

(2) Intorno al diritto della Corona di far grazie ed amnistie, veggasi la dotta scrittura mandata al pallio il 15 maggio 1856 dagli Avvocati Mancini, Cassinis, Brofferio, Galvagno, Pescatore, Cadorna, Sineo, Conforti, Sulis e Tecchio, e stampata nel giornale il *Diritto* anno 1856, N° 114, e nella *Rivista Amministrativa del Regno*, anno 1856, pag. 415.

lits de la nature de ceux indiqués dans l'acte, par lequel il manifeste sa clémence. » (Dalloz, *Jurisp.*, 1853, 2, pag. 239 in nota).

« L'amnistie doit être interprétée dans un sens favorable à celui qui l'invoque » — Corte Imperiale di Rouen, 24 aprile 1853, aff. Bouvet-Rondet (Dalloz, *Jurisprud.*, 1853, 2, pag. 108).

« S'il y a doute sur un acte d'amnistie, on doit se décider en faveur des condamnés et les déclarer compris dans l'amnistie; il faudrait qu'il résultât bien évidemment de la teneur de cet acte que le Souverain a voulu les exclure, pour que l'amnistie ne fût pas applicable » (Dalloz, *Répert.*, voc. *Amnistie*, N. 128).

« Lungi sia l'inclemente, per non dire atroce argomentare di coloro, che all'indulto del Principe vogliono applicar la regola, che i privilegi debbano interpretarsi strettamente e non mai ampliarsi. » (Niccola Nicolini, *Della Giurisprudenza penale;* Procedura penale, parte prima, N. 937).

« Quando si tratta dell'applicazione degli atti emanati dalla Sovrana clemenza, non è conforme ai principii di giustizia restringerne nel dubbio con severa interpretazione i beneficii ». — Corte d'Assisie di Bologna, 23 giugno 1862, nel procedimento contro Brasini gerente dell'*Eco delle Romagne* (*La Legge*, 1862, pag. 741).

« L'amnistia s'interpreta nel senso il più favorevole a chi l'invoca; i dubbi si risolvono a suo favore; non si ricerca se vi sia compreso, ma se non sia escluso ». — Corte d'Appello di Genova, 20 luglio 1863, ric. Odero (Bettini, 1863, 2, pag. 5).

« I decreti d'amnistia, quali atti di grazia eminentemente favorevoli per le note massime di giurisprudenza, devonsi interpretare in senso largo e benigno, e quindi estendersi a tutti gli atti e fatti antecedenti che abbiano coi fatti amnistiati una necessaria relazione ». — Cassazione di Milano 4 marzo 1863 sul ricorso Campanella, Mosto e Savio; 29 maggio 1863 sul ricorso Risso, gerente del *Movimento* di Genova (Bettini, 1863, 1, pag. 228 e 537; *La Legge*, 1863, pag. 370 e 808).

Riassumendo:

L'amnistia ha per effetto principale di produrre l'obblio dei fatti che hanno determinato questo grande atto della Sovranità; essa porta con sè l'abolizione dei reati che ne sono l'oggetto, dei procedimenti iniziati o da iniziarsi, delle condanne pronunciate o da pronunciarsi in guisa che tali reati, coperti dal velo della legge, sono in cospetto ai Tribunali — salvi i diritti dei terzi per riparazione dei danni in via civile — come se non fossero

mai stati commessi. — In una parola colla proclamazione dell'amnistia l'azione pubblica si trova incatenata, e tutti i risultati ai quali quest'azione può aver dato luogo (pene afflittive od infamanti, multe, spese dovute all'erario) sono parimenti estinti. — Epperciò fu deciso non solo che l'amnistia come misura d'ordine pubblico doveva essere applicata d'ufficio, ma ancora che non poteva essere rifiutata, e che la medesima profittava anche a chi espressamente vi rinunciasse. — Coccejus *De postliminio in pace et amnestia;* Merlin, *Questions de droit,* voc. *Amnistie;* Peyronnet, *Pensées d'un prisonnier,* Cap. 14; Le-Seyller, *Traité de droit criminel,* Tom. 5; Morin, *Répertoire du droit criminel,* voc. *Amnistie;* Rauter, *Traité théorique du droit criminel,* N° 866. Tielemans e Broukère, *Répertoire de l'Administration,* voc. *Amnistie.* — Cassaz. francese, 11 giugno 1825, aff. Clemencey; 19 luglio 1839, aff. Charasson; 7 marzo 1844, aff. Considéré. —

Cassaz. di Torino, 21 febbr. 1850, ric. Omodeo; 7 agosto 1850, ric. Martini; 1° aprile 1854, ric. Carbone; 23 marzo 1859, ric. Canaveri. — Corte d'Assisie di Firenze, ric. Parmini — Corte d'Assisie di Palermo, 3 gennaio 1863. — Cassaz. di Firenze, 16 marzo 1864, ric. Palmerini. (*Bettini* 1850, 1 pag. 125 e 625; 1854, 1 pag. 564; 1859, 1 pagina 606; 1863, 2 pag. 4 e 5; 1864, 1 pag. 421 — *Gazzetta dei Tribunali di Napoli* 1863, N. 1587, pag. 211).

Sussistendo quindi la violazione per parte della Corte d'Appello di Torino, dell'articolo 1° del Decreto Reale d'amnistia 31 gennaio 1867, non che degli altri sovracitati articoli di legge, che riconoscono all'amnistia l'effetto d'abolire di pien diritto l'azione penale, Bernardino Baudi chiede venga a lui dall'Ecc.ma Corte di Cassazione applicato il beneficio di quell'Atto Sovrano, che da altri Tribunali dello Stato fu applicato ad altri Giornalisti sottoposti parimenti a procedimento per offesa a Napoleone III (1).

(1) Sulla richiesta di Napoleone III fu incriminato il *Genova* per una *predica* intitolata *Due dicembre*, pubblicata nel numero del 2 dicembre 1866 in onore dell'anniversario del 2 dicembre 1851. I peccati che v'erano dentro la predica erano molti e tutti capitali, secondo il Pubblico Ministero, per cui richiedeva una competente penitenza.

Il gerente del *Genova* invocò il Decreto reale 31 gennaio 1867.

Il Tribunale correzionale di Genova il 20 febbraio 1867 emanava la seguente sentenza:

« Attesochè dalla lettura della predica incriminata, intitolata il *Due di-*

SECONDO MEZZO.

(Sentenze interlocutorie).

Violazione e falsa applicazione degli articoli 353, 400, 638, 640, 645, 655 e 656 del Codice di procedura penale, e dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile italiano.

Tutti questi articoli di legge furono violati o falsamente applicati dalla seconda Sentenza od Ordinanza della Corte d'Appello di Torino, che — rigettata l'istanza fatta dalla difesa perchè si sospendesse la trattazione della causa in merito, sin visto l'esito del giudizio di cassazione contro l'anteriore sentenza che rifiutò al Baudi l'applicazione dell'amnistia, — mandò procedersi oltre alla spedizione della causa.

La Corte d'Appello ha detto che se la dichiarazione fatta dalla difesa di voler ricorrere in cassazione contro l'ordinanza che re-

cembre, chiaramente si rileva che lo scrittore di quell'articolo alludeva al fatto politico del 2 dicembre 1851, verificatosi in Francia per opera di Luigi Bonaparte, alla mutazione cioè del Governo repubblicano in quello dell'attuale Imperatore dei Francesi Luigi Napoleone III;

« Attesochè, se egli è vero che con troppo foschi colori poetici, e con impeto ognor crescente di malaugurata rettorica, siasi voluto procacciare all'imputato Luigi Parodi un numero maggiore di uditori alla sua predica, e di lettori del suo giornale, dimenticando le convenienze internazionali, disconoscendo le cause moltiformi che diedero luogo a quella necessità di nuovo Governo in Francia, si fece lecito di stigmatizzare l'autore con modi assai disdicevoli ed offensivi al capo di un Governo straniero; non è men vero che in detto scritto si ravvisa una discussione ed un ritorno a quei fatti che accompagnarono in Parigi l'elevazione al trono dell'attuale Imperatore Luigi Napoleone, e con ciò egli è certo che lo scritto incriminato riveste la qualità di scritto politico, declamatoriamente politico è vero, ma tale che nel suo insieme, e specialmente nelle parti e frasi segnalate dal requisitorio del Pubblico Ministero riveste la natura di *quei reati politici colla stampa a cui puossi a buon diritto estendere il primo articolo del regio Decreto 31 gennaio 1867*, col quale veniva abolita l'azione penale pei reati politici commessi nel Regno, fino all'attuazione dello stesso Decreto pubblicato col foglio ufficiale il 1° febbraio 1867, N. 32.

« Nè si dica che l'amnistia suddetta applicata a questa specie di reati

spinse l'eccezione d'amnistia, poteva giusta il disposto dell'articolo 392 del cessato Codice di procedura penale aver per effetto di ottenere la sospensione del giudizio sin visto l'esito della sentenza in cassazione, non era così sotto l'impero del vigente Codice di procedura, il quale in nessuna sua disposizione ammette siffatta sospensione.

È agevole dimostrare che la Corte d'Appello ha grandemente equivocato, e che il vigente Codice di procedura penale ammette la sospensione instata dalla difesa del Baudi.

L'articolo 400 del Codice di procedura penale vigente non ha riprodotto l'alinea 1° dell'art. 392 del Codice di procedura penale anteriore. Mantiene la distinzione fra le sentenze preparatorie e quelle interlocutorie, come la mantiene l'art. 353, ma non autorizza più l'*appello* immediato dalle sentenze sulla competenza e da quelle che inferivano un gravame irreparabile in definitiva.

L'articolo poi 647 del Codice di procedura del 1866 ha riprodotto l'art. 633 del Codice di procedura del 1860, il quale era stato modellato sull'articolo 416 del Codice d'Istruzione criminale francese.

politici colla stampa verrebbe a rendere illusorio il diritto accordato ai Sovrani e capi dei Governi stranieri dall'articolo 25 della legge sulla stampa, di una richiesta cioè di procedimento, perchè siffatto diritto non può estendersi a tanto che il Re d'Italia non possa in tutta la sua ampiezza, ed a favore di qualsiasi persona, esercitare il più bello dei suoi attributi, il diritto di grazia, anche a fronte di un Principe straniero;

« Per questi motivi il Tribunale dichiara il reato tenorizzato dal requisitorio del Pubblico Ministero a carico di Luigi Parodi, compreso nell'amnistia Sovrana in data 31 gennaio 1867, e non farsi quindi luogo a procedimento contro il gerente del giornale *Genova*, Luigi Parodi, rimandandolo assolto senza costo di spesa » —.

Chi vuol aver un saggio del modo di scrivere di coloro che scrivono il *Genova*, legga il numero delli 20 ottobre 1867: « L'Italia affretta coi voti l'arrivo delle aquile imperiali francesi per salutarle . . . a colpi di cannone e di baionetta! Aquile bastarde, venite pure; le aquile latine sono pronte ad accoglierv e festeggiarvi colle ali di Cesare, cogli artigli di Camillo e col pugnale di Giovanni da Procida. Figli dei nostri vinti e dei vassalli nostri, figli di Brenno e di Vercingetorige, venite pure, l'Italia vi conosce e vi aspetta, l'Italia è sempre stata la tomba dei Francesi, e le vostre invasioni hanno sempre durato meno dello squagliar della neve, meno del verde dell'alloro delle facili vittorie vostre ».

Ma dal confronto dell'art. 647 cogli articoli 353, 400, 655 e 656 del Codice attuale, emerge sempre la ripartizione e distinzione delle sentenze in preparatorie o d'istruzione, in interlocutorie ed in definitive.

Ora l'articolo 647 non ammette il ricorso immediato in cassazione contro le sentenze preparatorie o d'istruzione inappellabili, ma lo ammette contro le sentenze interlocutorie.

Ciò che la legge non vieta, ammette. Il divieto di ricorrere immediatamente in cassazione contro le sentenze preparatorie o di istruzione, non può essere esteso alle sentenze *interlocutorie.* Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi (Disposizioni preliminari del Cod. Civ. italiano, art. 4).

La Corte d'Appello di Torino ha argomentato dal Codice di procedura penale anteriore ed in specie dall'art. 392. Ma l'articolo 392 ed anche l'art. 347 di detto Codice, come gli art. 353 e 400 del Codice di procedura penale vigente, sono scritti in tema d'*appello* dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali correzionali. E fa meravig'ia che le disposizioni di legge scritte *pei casi in cui si può appellare* sieno trasportate *pei casi in cui si può ricorrere in cassazione*, e che questo trasporto si sia fatto non per favorire, ma per nuocere all'imputato (1).

E nemmeno sarebbe lecito argomentare dall'art. 510 del Codice di procedura penale vigente, corrispondente all'art. 496 del Codice procedura penale anteriore, secondo cui « principiati i dibattimenti, debbono sotto pena di nullità, essere continuati, sin dopo la deliberazione dei giurati ». Ciò che è scritto per i dibattimenti innanzi alle Corti d'Assisie, non può trovare applicazione nei Giudizi correzionali; la ragione della legge è diversa nell'uno e nell'altro caso.

Epperò tuttavolta che si trattò di sentenza interlocutoria inappellabile fu ammesso il ricorso immediato in Cassazione tanto sotto

(1) Il Procuratore generale Dupin nelle sue Requisitorie che precedettero la Sentenza emanata il 29 dicembre 1831 dalla Corte di Cassazione francese nell'affare Barthélemy, direttore della *Némésis*, esclamava: « En matière pénale il faut regarder *comme un sacrilége* d'étendre le sens des lois au préjudice d'un accusé » (*Journal du palais, Jurisprud.* 1831-32, pagina 506).

l'impero del Codice di Proc. Pen. del 1860 quanto sotto l'impero del Cod. di Proc. Pen. vigente. Tale è pure la dottrina professata dagli Scrittori e la giurisprudenza abbracciata dalle Corti di Cassazione d'Italia e di Francia, specialmente nei procedimenti pei reati di stampa, com'è comprovato dalle decisioni che qui si riferiscono:

« La sentenza che respinge l'eccezione di prescrizione dell'azione penale, non può classificarsi tra le preparatorie o di istruttoria, e per conseguenza la dichiarazione di ricorrere in Cassazione contro la stessa deve essere fatta nel termine prescritto dagli art. 634 e 635 del Cod. di Proc. penale.

« L'errore in cui fosse caduta la Corte d'Appello nel ritenere tale sentenza soggetta non alla *regola generale*, ma all'*eccezione* di cui nell'art. 633, per avere con altra successiva ordinanza mandato procedere oltre il dibattimento, rigettando la domanda di rinvio, non iscuserebbe, nè impedirebbe la decadenza ». — Cassazione di Milano, 10 aprile 1861. Ric. Ferraris (*Bettini* 1861, 1, p. 457)

E ritengasi che nella specie decisa trattavasi di giudizio di diffamazione e d'ingiurie fatte colla stampa.

« La sentenza che giudica in merito circa l'*esistenza* od i caratteri o la gravità d'un reato, non è semplicemente una sentenza d'istruzione o preparatoria » — Cassaz. di Milano, 9 marzo 1864 sui ricorsi Enrici e Clara gerenti del *Diritto* e dell'*Armonia* (Bettini, 1864, 1, pag. 407).

L'eccezione d'amnistia è un'eccezione circa l'esistenza del reato.

« Non si può comprendere fra le semplicemente preparatorie o d'istruzione accennate nell'art. 633 del Cod. di Proc. pen. del 1860, ma presenta tutti i caratteri di vera interlocutoria quella sentenza, con cui si statuì sull'ammessibilità o non di certi generi di prova, si risolvettero vere questioni di diritto in modo da arrecare un gravame non più altrimenti riparabile che col mezzo del ricorso in Cassazione. Conseguentemente è ricevibile il ricorso in Cassazione contro la sentenza stessa » — Cassaz. di Milano, 31 marzo 1864, sui ricorsi Türr e Krivacsy. (Bettini, 1864, 1, pag. 435).

« L'eccezione consistente nel sostenere che non vi sia luogo a procedere in mancanza della richiesta del Governo estero voluta dall'art. 56 della legge sulla stampa, intacca il procedimento fin dal suo nascere, e perciò deve essere risolta prima di entrare nel merito della questione » — Cassaz. di Milano, 25 maggio 1864 sul ricorso Piazzi gerente dell'*Unità Italiana* (Bettini, 1864, 1, p. 844).

E Bernardino Baudi, oltre l'eccezione d'amnistia, aveva pure

proposta quella del difetto della *richiesta speciale* del Governo Francese.

« Non è preparatoria quella sentenza colla quale si dichiara esistere un ostacolo di diritto per questione da doversi decidere dal Magistrato Superiore — Una sentenza definitiva che dà o toglie un diritto che impedisce il corso rituale della causa, non può essere sottratta all'esame della Corte di Cassazione per vedersi se viola oppur no la legge — Contro le sentenze vere preparatorie, il ricorso in Cassazione si unisce a quello contro la sentenza definitiva; contro le altre è ammessibile immediatamente » — Cassazione di Napoli, 3 settembre 1866, Fazzari imputato (Bettini, 1866, I, pag. 806).

L'articolo 416 del Codice d'Istruzione criminale francese, dice che: « Le recours en Cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif..... La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ».

Ora quale interpretazione ha ricevuto quest'articolo di legge, corrispondente all'art. 647 del Codice di Procedura Penale del Regno d'Italia?

« C'est un principe de droit commun que les recours peuvent être exercés, sitôt que les jugements sont rendus, si la loi ne le prohibe pas à peine de déchéance. Mais il en est autrement des jugements et arrêts, qui, *sans vider le fond de l'affaire*, ni épuiser la jurisdiction du Tribunal, contiennent néanmoins un décision définitive, irrévocable sur un incident. Tels sont ceux qui statuent sur la compétence. *Ils doivent être attaqués immédiatement, à peine de déchéance.* Et tels sont encore les jugements qui rejettent un moyen tiré de la prescription, de l'*amnistie*, de la maxime *non bis in idem*, ainsi que ceux qui statuent sur des *questions préjudicielles*..... Tels sont enfin les jugements interlocutoires qui préjugent le fond en mettant telle ou telle preuve à la charge de l'une des parties, en ordonnant ou refusant d'ordonner telle ou telle mesure. Ces principes ne sont pas douteux..... » (Pascal Bonnin, *Commento* all'art. 417 del Cod. d'Istruzione Criminale francese.

Veggasi nello stesso senso il Dalloz nel *Répert.* ai voc. *Cassation*, numeri 140 e seg., e *Jugements d'avant dire droit*, num. 36 e seguenti).

« L'arrêt qui admet la preuve de la vérité de faits diffamatoires

ne constitue pas une décision purement préparatoire et d'instruction, mais préjuge le fond, et peut être dès lors frappé de pourvoi en cassation avant l'arrêt définitif. » — Cassaz. franc., 9 marzo 1850 sul ricorso Tessier de Lamotte (Dalloz, *Jurisprud.* 1850, 1, pag. 140).

« Le jugement qui avant l'examen du fond, rejette un moyen de défense de nature à faire tomber la prévention s'il était admis (e tale è il mezzo dell'amnistia) n'est pas un simple préparatoire, mais un jugement interlocutoire. Par suite le recours qui en est interjeté oblige le juge à surseoir à l'examen du fond, jusqu'à la décision du Tribunal supérieur ». — Cassaz. Francese, 11 marzo 1854, H. contro Minist. Pub. (Dalloz. 1854, 1, pag. 200).

Ed in senso più esplicito ancora:

« Le jugement qui, avant l'examen du fond, rejette définitivement un moyen de défense de nature à faire tomber la prévention s'il était admis (il mezzo rigettato era l'eccezione di prescrizione) n'est pas un simple préparatoire ni un interlocutoire, *mais un véritable jugement définitif*, dont l'appel oblige le juge à surseoir à l'examen du fond jusqu'à la décision du Tribunal supérieur » — Corte d'App. di Metz, 1 marzo 1866, Jacquemin, contro Min. Pubbl. (Dalloz, 1866, 2, pag. 54).

Che più? Sebbene nell'art. 400 del Cod. di Proc. penale vigente sia scritto, che l'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie potrà interporsi soltanto dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa, pure fu deciso non essere applicabile il disposto di detto articolo a quelle sentenze preparatorie od interlocutorie le quali *sono da assimilarsi alle definitive*, inquantochè *indipendentemente dal merito* hanno pronunziato sopra capi ed articoli di per sè stanti — Cassaz. di Firenze, 27 agosto 1866 sul ricorso Romagnini (Bettini, 1866, 1, pag. 766).

Adunque se non è ammesso l'*appello* immediato contro le sentenze interlocutorie, è certamente ammesso il *ricorso immediato in cassazione* contro le sentenze interlocutorie inappellabili.

La questione si riduce quindi a vedere se la sentenza colla quale la Corte d'Appello dichiarò non compresa nel Decreto d'amnistia 31 gennaio 1867 l'azione penale promossa contro il Baudi, sia o non una vera sentenza interlocutoria. Ora siffatta questione basta enunciarla perchè sia tosto risolta. Negare il carattere d'interlocutoria alla sentenza che pronuncia sull'*esistenza del reato*, in quanto che l'amnistia estingue l'azione penale e toglie di mezzo il giudizio, è

negare che vi siano sentenze interlocutorie. Negativa impotente perchè il Codice di Proc. Penale, come quello di Procedura Civ., distinguono le sentenze in tre categorie: preparatorie, interlocutorie e definitive.

Anzi meglio che interlocutoria la sentenza che pronunciò sull'applicabilità d'un Decreto d'amnistia, è definitiva.

E ben vale la pena che la quistione pregiudiziale d'amnistia sia decisa definitivamente dal Tribunale Supremo di Giustizia prima della trattazione della causa in merito, perchè deciso in favore dell'imputato che l'atto di clemenza Sovrana è applicabile, non occorre più trattare il merito, e può essere stato un inconveniente l'averlo trattato.

A fronte pertanto delle invocate massime di giurisprudenza, è ovvio lo scorgere che la Corte d'Appello di Torino, la quale respinta l'instanza di sospensione fatta dalla difesa, mandò procedersi oltre alla spedizione della causa nel merito, ha violato i diritti della difesa stessa, ha violato la legge; e la nullità di questa sua sentenza od ordinanza trae alla nullità di tutto il dibattimento, e della sentenza di conferma di quella del Tribunale correzionale di Torino (1).

(1) Pronunziata la nullità di una sentenza, si ha pure dichiarata la nullità delle sentenze e degli atti posteriori ai quali la sentenza annullata ha servito di base. — Così decideva la Corte di Cassazione di Torino l'11 aprile 1866 nella causa Siccardi contro Cerutti (Bettini, 1866, 1, pag. 220).

TERZO MEZZO.

(Verbale d'udienza).

Violazione degli art. 281, 316 e 317 del Codice di Proc. pen., perchè il Verbale del dibattimento seguito il 29 dicembre 1866 innanzi al Tribunale correzionale di Torino, non è un verbale, ed indebitamente venne come tale ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino.

I verbali d'udienza si fanno e sono dalla legge destinati per constatare quanto si opera in occasione delle pronunciate sentenze. In ispecie i verbali devono contenere le istanze della difesa.

Dal verbale che precede la sentenza del Tribunale non risulta che cosa abbia detto o fatto la difesa; da esso non apparisce, che l'imputato abbia proposto una sola delle molte eccezioni da lui sollevate, e sulle quali il Tribunale era chiamato a pronunciare.

Come potrà l'imputato esercitare i diritti inerenti alla difesa, come potrà lagnarsi di denegata giustizia, come potrà impugnare l'emanata sentenza per avere il Tribunale ommesso o ricusato di statuire sopra qualche sua istanza, se il verbale è muto affatto intorno alla discussione che ha preceduto la sentenza, intorno alle eccezioni messe innanzi dall'imputato stesso? Si comprende che nei giudizi criminali e nei giudizi correzionali in appello i verbali d'udienza siano laconici; inquantochè le enunciazioni non richieste mancano affatto di utilità e di scopo, per trattarsi di giudizi irrevocabili quanto al merito delle prove, e nei quali voglionsi queste desumere dalla discussione orale. Ma ciò non si comprende e non può essere nei giudizi che seguono per citazione diretta, come per citazione diretta seguì il giudizio promosso contro il Baudi. Allora l'istruttoria del processo si fa all'udienza; il verbale d'udienza deve perciò contenere tutto ciò che in essi avrebbe consegnato il Giudice Istruttore, se il giudizio fosse stato instituito in via ordinaria a senso degli art. 81 e seguenti del Codice di Procedura penale.

Ora il verbale del dibattimento 29 dicembre 1866 che è muto affatto intorno alla discussione che ha preceduto la sentenza, in quanto non accenna ad un solo dei mezzi di difesa fatti valere dall'imputato, è un verbale che pregiudica ai diritti della difesa;

ed un verbale che pregiudica ai diritti della difesa non può ritenersi quale un vero verbale compilato a senso di legge.

La Corte d'Appello ha detto che il tenore del verbale ed i motivi che precedono la sentenza 29 dicembre 1866 attestano come nessuna delle allegate eccezioni siasi sollevata dalla difesa, e che d'altronde il contenuto nel verbale non potrebbe essere impugnato che mediante una formale iscrizione in falso.

Ma il *silenzio* del verbale e della sentenza sulle eccezioni sollevate dalla difesa non *attesta* contro l'esistenza delle eccezioni stesse, le quali vennero poi di fatto riproposte alla Corte d'Appello. Se dalla circostanza che il verbale e la sentenza hanno passato sotto silenzio alcune eccezioni affacciate dalla difesa, si potesse dedurre come inevitabile la conseguenza che le eccezioni stesse *non furono proposte*, avrebbe il Codice di Procedura civile commesso un'assurdità quando sottopose a nullità le sentenze che avessero ommesso di pronunciare sovra qualcheduno dei capi della domanda o dell'eccezione.

Non è poi il caso d'iscrizione in falso contro il verbale, perchè il Baudi non impugna il *contenuto* del verbale. Egli si lagna di ciò che il verbale *non contiene* e che doveva contenere, se doveva essere un verbale di dibattimento.

Nè si dica che sarebbe stato a carico della difesa il far richieste perchè si consegnassero nel verbale quelle istanze ed eccezioni che essa credesse tornar utili al suo intento, poichè il verbale d'udienza essendo destinato ad accertare la regolarità del procedimento e del giudizio, deve contenere per se stesso la menzione delle cose sostanziali e di fatto che possono dar luogo a fondare un'azione. La legge cioè non ha inteso mai di prescrivere che il verbale contenga l'intiera relazione del dibattimento, ma volle che presentasse la menzione di tutto ciò la cui omissione potrebbe od invalidare il dibattimento stesso od *apportare irregolarità pregiudicevoli alle parti*, salvo a queste il diritto di richiedere la menzione espressa d'altre circostanze nel loro interesse (Cassaz. di Torino, 8 febbraio 1856 sul celebre ricorso dei coniugi Alessio, riferita nel *Bettini*, 1856, 1, pag. 155).

Se il difensore di Bernardino Baudi avesse potuto prevedere che il dibattimento 29 dicembre 1866 non avrebbe avuto verbale, egli avrebbe provveduto a tale mancanza. Ma il silenzio per eminente buona fede conservato dalla difesa non può essere invocato contro di lei, e non può dispensare dall'osservanza d'una formalità prescritta dalla legge in modo impreteribile.

E siccome i verbali si confondono e fanno una sola cosa, un sol tutto colle sentenze che li seguono, così la nullità del verbale ridetto trae seco la nullità della sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino (Cassaz. di Torino, 4 dicembre 1848, sul ricorso Coppola; 28 dicembre 1849, sui ricorsi Falicon e Mari, riferite nel *Bettini*, 1848-49, 1, pag. 158 e 810).

E siccome ancora questa nullità sebbene proposta innanzi alla Corte d'Appello non fu da questa riparata, così anche la sentenza della Corte d'Appello è infetta di nullità.

QUARTO MEZZO.

(Diniego di giustizia).

Violazione degli articoli 281, 282, 316, 320, 323, 640, e 645 del Codice di Procedura penale.

La sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino, e specialmente la sentenza 28 marzo 1867 della Corte d'Appello che ha confermato quella del Tribunale, sono nulle per denegata giustizia, in quanto che il Tribunale e la Corte sovratutto non avrebbero dato risposta ad alcuna fra le quattordici questioni ed eccezioni affacciate dalla difesa per togliere di mezzo l'accusa.

La Corte di Cassazione di Firenze decise il 12 marzo 1864 sui ricorsi Gianotti e Jacopi, ed il 2 marzo 1867 sul ric. Rossi, ed il 27 marzo 1867 sul ric. Pucci, essere evidente il vizio di denegata giustizia in quella sentenza, che non dava congrua risposta ad *una* questione posta dalla difesa (*Bettini*, 1864, 1, pag. 416; 1867, 1, pag. 204 e 216).

Ciò vuol dire che il vizio di denegata giustizia nelle sentenze denunziate in Cassazione dal Baudi è evidentissimo, dal momento che il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino non solo tralasciarono di dare congrua risposta ad una questione posta dalla difesa, ma passarono addirittura sotto silenzio più eccezioni pregiudiciali sollevate dall'imputato, come se le eccezioni stesse non fossero state proposte.

Quindi è che mentre le sentenze 29 dicembre 1866 e 28 marzo 1867 sono nulle per denegata giustizia, sono anche più direttamente

nulle per avere i signori Giusdicenti ommesso di pronunciare sovra tutte le istanze ed eccezioni fatte dall'accusato, sebbene tutte influenti al merito, tralasciando in specie d'interloquire sulla nona, decima, undecima, duodecima, decimaterza, e decimaquarta.

È lecito sempre dire la verità ai Re ed ai Popoli?

Riandare i fatti storici della vita di Napoleone III ed apprezzare la sua condotta politica rimpetto alla Francia, all'Italia, all'Europa ed al mondo, può costituire un reato? Aveva l'*Unità Cattolica* diritto di stampare che Napoleone III mancò ai suoi doveri di Sovrano cattolico? Quest'accusa fu da lei giustificata? È violazione di legge penale scrivere che l'astro di Napoleone III tramonta? Ha detto cosa men vera l'articolista scrivendo che Napoleone si ritirò dal Messico, dalla Polonia, dalla Germania, da Roma? L'*Unità Cattolica* non fu provocata, e colla pubblicazione degli articoli incriminati ha ecceduto nella difesa?

Erano e sono queste eccezioni e questioni abbastanza gravi da meritare esame e risoluzione ponderata, perchè dal loro scioglimento dipendeva l'assolutoria o la condanna dell'imputato.

Forse si dirà che non hanno i Giudici obbligo nelle loro sentenze di confutare distintamente tutte e singole le questioni che piaccia alla difesa di sollevare.

Ma a quest'opinione si contrappone l'autorità della Corte di Cassazione di Torino, la quale il 7 agosto 1850 sul ricorso Martini decise: che se i motivi d'una sentenza riflettevano solo ad alcuno dei diversi mezzi di difesa e tacevano degli altri, essa non era motivata (*Bettini*, 1850, 1, pag. 625).

Ed il 24 luglio 1852 sul ricorso Bianchini, pronunciò: che se i Tribunali d'appello non avevano obbligo di rispondere nella motivazione a tutti e singoli gli *argomenti* della difesa, dovevano però a pena della nullità della sentenza farsi carico di tutti i motivi di gravame (*Bettini*, 1852, 1, pag. 709).

Ed il 27 luglio 1865 la Corte di Cassazione di Milano nella causa della Compagnia dell'Assicurazione Generale in Venezia contro Dondi, e dopo di lei la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 15 febbraio 1867 nella causa Debenedetti contro Cavestri decisero: « Se è vero che i Giudici non sono tenuti a seguire le parti nelle singole argomentazioni da esse messe in campo, va per altro soggetta ad annullamento per difetto di motivazione quella sentenza, che non tenga conto di eccezioni e di elementi specifici, i quali varrebbero a spiegare un'influenza diretta nella decisione

della controversia (*La Giurisprudenza*, Collezione di Sentenze, anno 1865, pag. 309; 1867, pag, 519; *Bettini*, 1865, 1, pag. 598).

In una parola la Suprema Corte regolatrice fece luogo fra *eccezioni* ed *argomenti* alla distinzione in forza della quale non sarebbe necessario dare speciale risposta nella motivazione delle sentenze ai secondi, mentre sarebbe necessario confutare le prime.

Tale distinzione fu pure ammessa da altri Magistrati Supremi, ed in specie dalla Cassazione di Firenze, con sentenza 8 gennaio 1850, e dalla Cassazione di Napoli con sentenze 12 febbraio 1850 sul ricorso Cosentini, 1° maggio, 26 giugno, 8 e 13 luglio, 3 agosto 1850 (Vedi *Bettini*, 1852, 1, pag. 13 in nota).

Ed a sua volta la Cassazione Francese con decisione 31 luglio 1850, e sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, annullava una sentenza per difetto di motivazione, perchè motivando le ragioni sul merito aveva taciuto sull'inammessibilità d'azione, rigettandola implicitamente.

Sta' quindi che il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino per aver tralasciato di occuparsi nelle sentenze che hanno pronunciato contro il Gerente dell'*Unità Cattolica*, di alcuna fra le eccezioni di diritto da questo sollevate, hanno manomesso la di lui difesa, hanno commesso una nullità, hanno violato i sovr'enunziati articoli di legge.

QUINTO MEZZO.

(Difetto di motivazione).

Violazione dell'articolo 323, alinea 3 del Codice di procedura penale.

Il precetto della motivazione delle sentenze è una guarentigia assai importante della rettitudine dei giudicati. Questo precetto non è soddisfatto quando mancano le ragioni decisive del giudizio. — Cassaz. di Torino 26 gennaio 1866, Pennetta e Virgili ricorrenti (*Bettini* 1866, 1, pag. 62).

Mancando nella sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino, e nelle tre sentenze 28 marzo 1867 della

Corte d'Appello le ragioni decisive del giudizio, il precetto della motivazione imposto a pena di nullità non è soddisfatto.

Mancano poi le ragioni decisive perchè i Giudici di prima e di seconda instanza non ragionarono sulle questioni di diritto sottoposte alla loro risoluzione.

Ed in realtà le laconiche loro argomentazioni danno tutte luogo alla petizione di principio.

Era questione quando vi fosse offesa ai Sovrani esteri in senso dell'art. 25 della legge sulla stampa. Ed il Tribunale ha risposto che vi era il *reato d'offesa* ai Sovrani esteri ogni qualvolta si *offendeva* la maestà e la persona dei Sovrani stessi.

Era questione se l'art. 25, il quale punisce gli oltraggi fatti alla *persona* dei Sovrani esteri, togliesse ai giornali il diritto di discutere ed apprezzare la *condotta politica* dei Sovrani medesimi. Ed il Tribunale ha risposto che non occorreva distinguere fra vita pubblica e vita privata, e che bastava offesa vi fosse, perchè dovesse la relativa sanzione penale essere applicata.

Era questione se il reato addebitato al Gerente dell'*Unità Cattolica*, d'aver offeso Napoleone III, fosse un reato *politico*. E la Corte d'Appello ha considerato che non era reato politico perchè non vestiva punto il *carattere politico!*

Era questione se l'art. 647 del Codice proc. penale acconsentisse il ricorso immediato in Cassazione contro una sentenza interlocutoria; e la Corte d'Appello ha osservato che il Codice di procedura penale in niuna disposizione ammette la sospensione del dibattimento.

Era questione sull'*epoca* in cui doveva esistere la speciale richiesta del Governo francese perchè si procedesse contro l'*Unità Cattolica*, sull'*epoca* in cui il Ministero Pubblico avrebbe dovuto *dichiarare* l'esistenza della richiesta stessa, e se non fosse, come è, tardiva la dichiarazione fatta soltanto all'udienza del Tribunale. E la Corte d'Appello ha scritto nella sua sentenza, che fuor di proposito la difesa aveva invocato a mezzo di nullità la mancanza di speciale richiesta del Governo francese. — Ma la difesa non faceva consistere direttamente la nullità in ciò, che al giorno 29 dicembre 1866 mancasse la speciale richiesta. La nullità stava nella tardiva dichiarazione del Ministero Pubblico, la quale faceva presumere che la richiesta era postuma, e che se esisteva invece di *precedere* aveva *susseguito* l'esercizio dell'azione penale. Di questa questione la Corte non si volle preoccupare, ed invece

di pronunciare sul punto di controversia — se la dichiarazione fatta dal Ministero Pubblico solamente il 29 dicembre 1866 poteva retroagire all'11 dicembre, giorno in cui l'azione penale fu posta in moto, — decise invece ciò che non era il caso fosse deciso, perchè non era in contestazione.

Era questione se il Ministero Pubblico avesse sufficientemente ottemperato al disposto dell'art. 57 della legge sulla stampa, che vuole a pena di nullità la *specificazione* delle offese, che dànno luogo all'instanza per il procedimento. E la Corte si limitò a dire che al voto della legge aveva sufficientemente soddisfatto il Pubblico Ministero.

Era questione per ultimo se dicendo in un paese libero la verità storica ai Sovrani esteri, s'incappava in un procedimento penale, e se l'*Unità Cattolica* avesse alterato la storia del terzo Napoleone. E la Corte ha risposto che la legge volle mettere i Sovrani al coperto d'ogni qualunque attacco, che tendesse a scemare il rispetto che loro è dovuto.

In una parola, i primi ed i secondi Giudici hanno risolto la questione per la questione.

Ora con siffatto modo d'argomentare è impossibile sostenere che i Giudici abbiano soddisfatto all'obbligo, che avevano di spiegare i motivi sui quali le loro sentenze erano fondate, obbligo che loro incumbeva a pena di nullità (Còd. proc. penale art. 323).

Ancor recentemente la Corte di Cassazione di Torino pronunciava che le petizioni di principio non erano mai state sicure e tranquillanti ragioni del giudicare, che il motivo il quale non era che una petizione di principio e scioglieva la questione per la questione non serviva al precetto della legge, e che la sentenza così motivata doveva annullarsi (V. Sentenze 24 marzo 1866 nella causa Ghigliotti contro Stella; 2 maggio 1867 nella causa dell'Ospedale Oftalmico di Torino contro Boglietti, e 13 giugno 1867 Comerro contro Goggia — riferite nel *Bettini* 1866, 1 pag. 155, e nella *Giurisprud.*, 1866 pag. 154; 1867, pag. 355 e 466).

Del resto è incontestabile la massima secondo cui tanto in materia penale che in materia civile, i motivi insufficienti in una decisione equivalgono ad una mancanza assoluta di motivazione, ed i Magistrati hanno sempre giudicato che l'obbligo della motivazione non era soddisfatto, se non in quanto i motivi della Sentenza rispondessero a ciascuna delle conclusioni ed a ciascuna delle eccezioni porte dalla difesa (Cassaz. francese 12 febbraio 1843,

ric. Houdon; 28 dicembre 1848, ric. Guenon; 9 febbraio 1849 ric. Hubert).

Ora l'insufficienza di motivazione essendo vizio comune a tutte quattro le Sentenze denunciate dal Baudi al Supremo Magistrato di Cassazione, tutte quattro vogliono essere annullate.

SESTO MEZZO.

(Mancanza di azione per difetto di Richiesta).

Violazione dell'art. 56 della Legge sulla Stampa, e falsa applicazione dell'articolo unico della Legge 26 febbraio 1852, così concepiti:

Art. 56. « L'azione penale pei reati di stampa sarà esercitata d'uffizio colle avvertenze seguenti:... 2° Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che *in seguito a richiesta* per parte dei Sovrani o dei Capi degli Stessi Governi. »

Articolo unico. « *Per esercitare* l'azione penale pei reati previsti dall'art. 25 della legge sulla stampa (offesa contro i Sovrani) non meno che per qualunque procedimento basterà al Pubblico Ministero di *dichiarare l'esistenza* della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'art. 56 della legge sulla stampa, senza essere tenuto d'esibirla. »

L'art. 56 della legge sulla stampa fu violato, e l'articolo unico della legge 26 febbraio 1852 fu falsamente applicato, in quanto che l'articolo pubblicato dall'*Unità Cattolica* il giorno 11 dicembre 1866 col titolo *La nostra festa dell'*11 *dicembre* non poteva essere incriminato, perchè mancava la speciale richiesta del Governo francese acciò si procedesse contro il medesimo.

La lettera 2 dicembre 1866 del Procuratore Generale appo la Corte d'Appello di Torino stata indirizzata al Procuratore del Re appo il Tribunale civile e correzionale di questa città, fa fede che nell'articolo pubblicato nel N. 273 dell'*Unità Cattolica*, in data 23 novembre 1866, intitolato *La caduta del primo e del secondo Im-*

pero, il Governo di Francia aveva ravvisato un'offesa all'Imperatore Napoleone III, e che lo stesso Governo *aveva fatto istanza che si procedesse per* TALE REATO contro il detto Giornale.

L'instanza del Governo francese era ristretta ad un articolo, quello contenuto nel numero 273 dell'*Unità Cattolica* intitolato *La caduta del primo e del secondo Impero.*

Richiese il Governo francese che si procedesse contro tale articolo, nel quale si ravvisava un'offesa a Napoleone III, ma non fece richiesta *a priori* che si procedesse contro tutti gli altri articoli futuri dell'*Unità Cattolica*, nei quali si potesse scorgere una nuova offesa a Napoleone III. Che se una tale richiesta fosse stata fatta non avrebbe avuto valore, ed il Governo Italiano l'avrebbe respinta.

Ora come avvenne che mentre il Governo francese domandò il processo contro *un* articolo, il Ministero Pubblico appo il Tribunale correzionale di Torino iniziò processo, e chiese ed ottenne condanna per *due* articoli dell' *Unità Cattolica* pubblicati a due settimane di distanza l'uno dall'altro? Come si spiega questo che il principe di Talleyrand chiamerebbe troppo zelo ?

Si spiega che nell'articolo pubblicato nel N. 287 dell'*Unità Cattolica*, in data 11 dicembre 1866, col titolo *La nostra festa dell'*11 *dicembre*, il P. M. ravvisò per proprio conto delle espressioni offensive per l'augusta persona dell'Imperatore dei Francesi; e siccome di *dette espressioni l'*INTERESSE PUBBLICO *richiedeva fosse impedita la diffusione*, così il M. P. richiese per proprio conto sin *dal* 10 *dicembre* 1866 il sequestro del numero dell'*Unità Cattolica* che porta la data *dell'*11 *dicembre* 1866, colla riserva di promuovere il *relativo* procedimento (1).

Ed a detta riserva il M. P. dava seguito sin dall'11 dicembre, facendo requisitoria il giorno stesso al sig. Presidente del Tribunale correzionale perchè fissasse una prossima udienza per la citazione del gerente dell'*Unità Cattolica*, perchè potesse difendersi

(1) Si abusa troppo della parola *interesse pubblico* — Quando si ritiene che l'*Unità Cattolica* dell'11 dicembre fu sequestrata in prevenzione sin dal giorno prima; quando letto l'articolo *la nostra festa dell'11 dicembre*, si riconosce il linguaggio ed il sentimento di moderazione in cui è scritto, non si diviene autorizzato a dire che l'articolo medesimo pubblicato il giorno, in cui le aquile francesi abbandonarono Roma, sarebbe stato sequestrato quand'anche avesse parlato dell'igname patata e fosse stampato in lingua chinese?

dall'imputazione di offesa a Napoleone III *ripetutamente* commessa in *due distinti* articoli.

Ma era lecito al M. P. supplire al silenzio di Napoleone III ed interpretare con grande pericolo di sbaglio l'intenzione di Napoleone III ? Era lecito al M. P. costituirsi tutore della riputazione dell'Imperatore dei Francesi, scorgendo un'offesa là ove questi non l'aveva ancora trovata, e dove forse non l'avrebbe trovata ?

Il Tribunale e dopo di lui la Corte d'Appello hanno detto nella rispettiva sentenza, che attesa la dichiarazione fatta dal rappresentante il P. M. all'*udienza* del 29 dicembre 1866 dell'esistenza di richiesta per il procedimento penale anche in ordine all'articolo pubblicato l'11 dicembre 1866, ed a fronte del chiaro disposto della legge 26 febbraio 1852, non reggeva l'eccezione della difesa appoggiata alla presunta mancanza in ordine a detto secondo articolo della richiesta prescritta dall'art. 56 della legge sulla stampa.

Ma è ovvio rispondere che la *dichiarazione* dell'esistenza della richiesta fatta dal M. P. soltanto all'udienza del Tribunale, è tardiva, perchè la richiesta era *necessaria* per mettere in moto l'azione penale, perchè l'azione penale non potendo esser esercitata che *in seguito a richiesta*, la richiesta medesima era necessaria il giorno in cui il P. M. aveva fatto la sua requisitoria per la citazione contro il gerente dell'*Unità Cattolica*, e così il giorno 11 dicembre 1866. E dal momento che la richiesta *doveva precedere l'esercizio dell'azione penale* (l'azione penale per offesa ai Sovrani NON *verrà esercitata che in seguito a richiesta* per parte dei Sovrani stessi, dice l'art. 56 della legge sulla stampa), il M. P. PER POTER ESERCITARE l'azione penale *doveva dichiarare* l'esistenza della richiesta stessa (Legge, 26 febbraio 1852, art. unico).

L'imputato aveva diritto di conoscere prima di presentarsi al dibattimento tutti gli elementi dell'accusa, altrimenti è rotta la parità di condizione fra l'accusatore e l'accusato.

Tant'è vero poi che la legge non è chiara nel senso in cui l'interpretarono il Tribunale correzionale e la Corte d'Appello di Torino colle loro sentenze del 29 dicembre 1866 e del 28 marzo 1867, che le Corti di Cassazione del Regno l'hanno sempre interpretata nel senso inverso, nel senso cioè, che se la *dichiarazione dell'esistenza* della richiesta per parte del Governo estero non era necessario precedesse l'atto di sequestro delle copie del giornale, *per la legalità dell'azione penale era mestieri* che venisse fatta

NELL'ATTO *in cui si prendeva ad esercitare* l'azione stessa contro i trasgressori, e che di essa risultasse dagli atti della causa.

Ed in realtà nella sentenza emanata dalla Corte di Cassazione di Torino il 22 luglio 1858 sul ricorso Calvi e Belgrano, direttore l'uno gerente l'altro del *Pensiero* di Oneglia, ed accusati eglino pure d'offesa a Napoleone III, si leggono le seguenti considerazioni:

« Atteso in fatto che il P. M. dichiarò l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'art. 56 della legge sulla stampa, non già *soltanto ai pubblici dibattimenti*, siccome allegasi erroneamente nel proposto mezzo, ma bensì nell'*atto stesso* per cui venne iniziato il procedimento contro Calvi e Belgrano, dipendente dal reato di stampa ad essi ascritto, e dal sequestro delle copie del N. 17 del giornale il *Pensiero*, contenente l'articolo incriminato;

« Che questo sequestro essendo meramente conservatorio e preliminare, che non radica giurisdizione, ed ha soltanto luogo sopra le cose che ne fanno l'oggetto, non era punto necessaria l'anzidetta dichiarazione prima di far procedere a quell'atto, e *bastava per la legalità dell'azione penale, che venisse, come venne fatta quella* PREVIA *dichiarazione* NELL'ATTO, *con cui si prese ad esercitare quell'azione contro i trasgressori.* » — (*Bettini*, 1858, 1, pagina 677).

Questa sentenza pare fatta a bella posta per Bernardino Baudi. Per parte del gerente del *Pensiero* d'Oneglia era allegazione erronea quella che il P. M. avesse dichiarato l'esistenza della richiesta *soltanto ai pubblici dibattimenti*, mentre gli atti della causa giustificavano che il M. P. *aveva fatto la dichiarazione* dell'esistenza della richiesta nell'*atto stesso* per cui veniva *iniziato* il procedimento. — Invece per parte del gerente dell'*Unità Cattolica* è *verità* che il M. P. dichiarò soltanto al pubblico dibattimento del 29 dicembre 1866 l'esistenza della richiesta del Governo francese, e questa verità è comprovata dal verbale del dibattimento, dalla sentenza del Tribunale correzionale e da quella della Corte d'Appello di Torino. Or bene, la Suprema Corte ha deciso che la dichiarazione dell'esistenza della richiesta fatta soltanto al pubblico dibattimento, è tardiva, e che per la *legalità dell'azione penale* è mestieri venga tale *previa* dichiarazione fatta dal M. P. *nell'atto* in cui s'*inizia* il procedimento.

Dunque non è *legale* l'azione promossa contro il gerente della

Unità Cattolica, perchè il M. P. ha aspettato il 29 dicembre 1866 a fare quella dichiarazione che era necessaria sin dall'11 dicembre 1866.

Carmelo Polari, gerente del giornale *La Luce*, con sentenza 15 settembre 1864 della Corte d'Appello di Catania fu condannato a sei giorni di carcere ed alla multa per offesa a Napoleone III.

Egli ricorse alla Corte di Cassazione di Palermo. Ma questa con sentenza 25 novembre 1864:

« Osservato, che allorquando trattasi di offesa ai Sovrani o Capi dei Governi esteri basta al Pubblico Ministero per la regolarità del giudizio istituito, il *dichiarare* NELLA SUA REQUISITORIA *la esistenza della richiesta* per parte dei Sovrani offesi onde si proceda — Che dalle *requisitorie del P. M.* ESISTENTI IN CAUSA risultando dell'esistenza della richiesta stata fatta per parte dell'Imperatore dei Francesi, con ciò trovasi bastevolmente compiuto il voto della legge in ordine alla regolarità del giudizio » — rigettava la domanda. (V. *La Legge, Monitore giudiziario*, Anno 1865, pag. 422.)

Piazzi Giacinto gerente del giornale l'*Unità Italiana*, condannato egli ancora per offesa all'Imperatore dei Francesi, si richiamava alla Corte di Cassazione di Milano e questa in sentenza 19 luglio 1865 (Presidente Bonacci, relatore Pasella e Bettoni sost. Procur. gen.) ragionava così:

« Attesochè la legge sulla stampa nell'art. 56 ordina che l'azione penale pei reati da essa contemplati sia esercitata d'ufficio colle avvertenze, vale a dire colle norme ivi indicate, le quali dimostrano la forma che è spediente ad eccitare l'azione pubblica, sia che si tratti della Camera dei Deputati e del Senato, o di Magistrati o Tribunali; sia che si tratti di Sovrani o di Governi esteri; *nei quali casi tutti all'esercizio dell'azione pubblica* DEVE PRECEDERE *l'autorizzazione o la deliberazione* rispettiva di quegli enti morali, o *la* RICHIESTA *per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi*, ed egualmente nell'ultimo caso preveduto in esso articolo, che riguarda gli agenti diplomatici stranieri ed i privati, l'azione pubblica *è subordinata* alla querela delle parti;

« Attesochè quando non è al tutto libera ed assoluta l'azione del P. M., come nei casi dell'art. 56 della legge sulla stampa, se si eccita e *non può esercitarsi se non* IN SEGUITO a quelle *autorizzazioni, deliberazioni* o RICHIESTE o querele, si arresta eziandio e si perime per l'effetto dell'art. 116 e seguenti del Codice di Procedura penale... » (V. *La Legge*, 1865, pag. 894).

Se l'azione del M. P. non è libera nei reati di stampa contro i Sovrani esteri, se l'azione pubblica *è subordinata* alla richiesta dei Sovrani stessi, se l'azione penale *non può esercitarsi* che IN SEGUITO alla richiesta dei Sovrani offesi, come poteva il M. P. appo il Tribunale correzionale di Torino di propria iniziativa, *senza* PREVIA *richiesta* di Napoleone III, eccitare un procedimento contro l'*Unità Cattolica* per offesa a Napoleone III?

Pertanto non avendo il Governo Francese fatto richiesta alcuna per sottoporre a procedimento l'articolo pubblicato dall'*Unità Cattolica* dell'11 dicembre 1866 col titolo *La nostra festa dell'11 dicembre*, essendo anzi troppo inverosimile, anzi impossibile, che la richiesta stessa potesse essere fatta a Torino il giorno 11 dicembre 1866, giorno in cui fu pubblicato l'articolo, giorno in cui il P. M. ha fatto le sue requisitorie per il procedimento e per la citazione (1), e la dichiarazione emessa dal M. P. all'udienza del 29 dicembre 1866 essendo *tardiva*, l'articolo che è intitolato *La nostra festa dell'11 dicembre* inserto nel N. 287 del Giornale, non poteva formare oggetto d'accusa, e l'accusa e la discussione voleva essere ristretta all'articolo del 23 novembre 1866 sulla *Caduta del primo e del secondo Impero.*

Da ciò la conseguenza che la sentenza 28 marzo 1867 della Corte d'Appello, quella 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale, non che il giudicio che loro precedette, sono infetti di nullità, in quanto il procedimento fu viziato sin dalla sua origine (Codice di Procedura penale, art. 849).

« Dans le cas d'offense contre la personne des Souverains et celle des Chefs des Gouvernements étrangers, la poursuite *n'aura lieu* que sur la plainte ou *à la requête* du Souverain, ou du Chef du Gouvernement qui se croira offensé. » Così dispone l'art. 3 della Legge Francese 26 maggio 1819, e così fu ripetuto nell'art. 17 della Legge 25 marzo 1822.

Il Guardasigilli De Serre esponendo i motivi di questa disposizione legislativa diceva: « Nul sans son consentement ne doit être

(1) Torino dista sempre da Parigi oltre cinquecento miglia, ed i giornali non camminano per via telegrafica. L'*Unità Cattolica* pubblicata a Torino l'11 dicembre 1866 non poteva giungere a Parigi l'11 dicembre 1866; e se il Governo Francese poteva fare la richiesta del procedimento con un telegramma, il telegramma non poteva arrivare a Torino od a Firenze prima che l'*Unità Cattolica* giungesse a Parigi, o a Saint-Cloud, od a Compiègne.

engagé dans des débats où la justice même et *le triomphe ne sont pas toujours exempts d'inconvénients,* et si le maintien de la paix publique semble demander qu'aucun délit ne reste impuni, cette paix gagne aussi à ce qu'on laisse se guérir d'elles-mêmes les blessures *qui s'enveniment dès qu'on les touche.* »

Ed il Faustin Hélie nella sua *Théorie du Code d'Instruction criminelle,* tom. 1, pag. 442, N. 1055, commentando le parole del Ministro, osserva: « Ces motifs indiquent que la condition de la plainte en matière d'offenses et des diffamations, a un double objet: elle laisse aux parties offensées la faculté d'apprécier elles-mêmes dans quelles circonstances la poursuite est nécessaire à leur honneur et à leur considération; elle est destinée ensuite à servir de frein aux poursuites légères et téméraires qui compromettraient la dignité des autorités publiques, limiteraient arbitrairement *le droit d'examen* que les citoyens peuvent exercer sur leurs actes et tendraient sans cesse à transformer en délits des faits qui ne sont que l'exercice d'un droit. Le législateur a craint que l'action publique, *trop facilement mise en mouvement par les passions politiques,* ne devînt à raison des attaques dont les Pouvoirs publics peuvent être l'objet, *un instrument d'oppression.* L'intervention nécessaire des parties offensées est, dans l'intention de la loi, une sorte de pouvoir modérateur, dont la mission est de n'autoriser les poursuites que lorsque de graves intérêts sont blessés. »

Nel caso di Bernardino Baudi manca quella richiesta del Governo Francese che era il preliminare indispensabile al procedimento. Tutt'al più v'ha una presunzione di richiesta, « mais il a été reconnu que des présomptions de plainte — ou de requête, — ne peuvent suppléer à une plainte régulière » (Hélie, luogo cit., N. 1002).

E se *la plainte ou la requête* è irregolare, il procedimento è nullo. « La plainte est le principe de toute la procédure; il faut donc qu'elle soit régulière, il faut que sa régularité soit démontrée. Supposons en effet, qu'elle laisse planer des doutes sur la volonté du plaignant, qu'elle ne la constate pas d'une manière certaine, comment la procédure pourrait-elle subsister? L'action n'a pas d'autre base, elle émane toute entière de la plainte, elle n'existe que par la volonté du plaignant; elle s'écroule nécessairement si cette volonté n'est pas constatée, *s'il n'est pas certain que la poursuite à été provoquée,* si la plainte, en un mot, n'existe pas. Or, comment prouver l'existence de la plainte, comment con-

stater la provocation et la ferme volonté du plaignant, si ce n'est par l'accomplissement des formes prescrites par la loi? Est-ce donc que la loi en traçant ces formes, n'a voulu établir que des règles vaines? Peut-il être permis de les éluder quand leur application est nécessaire? C'est la rédaction de la plainte qui témoigne de la volonté de la partie, c'est son envoi à l'officier compétent qui constitue la provocation à la poursuite criminelle. Ces deux formalités sont donc les deux conditions de la régularité de l'action. L'omission de l'une ou de l'autre *doit l'entacher de nullité.* » — (Hélie, *luogo citato*, N. 1000).

« Les nullités de forme de la plainte suffisent à faire renvoyer les prévenus dans le cas où l'action publique doit être provoquée par la plainte de la partie civile » (Pascal Bonnin, *Commentaire du Code d'Instruction criminelle*, pag. 92, N. 192).

Nel Codice Giustiniano al titolo *Si quis Imperatori maledixerit*, si legge: « Si quis modestiæ nescius et pudoris ignarus, improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum pœnæ nolumus subjugari, neque durum aliquid, nec asperum volumus sustinere: quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum, si ab injuria remittendum. »

Il che Metastasio imitò ponendo elegantemente nella bocca di Tito

. . . . . Se il mosse
Debolezza, no 'l curo;
Se ragione gli sono grato;
Se follia lo compiango, e se in lui sono
Impeti di malizia, io gli perdono.

Chi promosse il giudizio contro l'*Unità Cattolica* non s'ispirò certamente da Giustiniano, sebbene questi fosse Imperatore, nè da Metastasio, sebbene fosse poeta Cesareo. Ma se egli era libero di invocare l'applicazione dell'art. 25 della legge sulla stampa, doveva eziandio uniformarsi nel promuovere l'azione penale al disposto dall'art. 56 della legge stessa, ed all'articolo unico della legge 25 gennaio 1852.

La richiesta del procedimento contro l'*Unità Cattolica* essendo irregolare, anzi illegale, il giudizio che ne segue è *entaché de nullité.*

SETTIMO MEZZO.

(Reato successivo e non continuato).

Violazione dell'art. 1° del Codice Penale, degli art. 1, 104 e 109 del Codice di procedura penale, degli art. 4, 12 e 56 della Legge sulla stampa.

Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno detto, che l'articolo pubblicato dall'*Unità Cattolica* il giorno 11 dicembre 1866 non era che una parziale ripetizione od anche ampliazione dell'articolo precedente, e costituiva quindi una continuazione del reato d'offesa a Napoleone III in quello esistente.

Ma questo ragionamento fatto allo scopo di conchiudere, che la richiesta fatta dal Governo Francese perchè si procedesse contro il *primo* articolo dell'*Unità Cattolica* serviva anche per incriminare il *secondo* articolo pubblicato alla distanza di venti giorni, è essenzialmente erroneo.

La pubblicazione d'un Giornale non è un delitto unico, ma una serie di reati successivi che si rinnovano a ciascuna pubblicazione. Il Giornale di domani è un fatto *diverso* e distinto dal Giornale d'oggi. Ciascun numero di Giornale, e ciascun articolo sta da sè; l'articolo di domani non può essere incriminato perchè fu incriminato quello d'oggi, e la querela, istanza, richiesta o denuncia perchè si proceda contro l'articolo d'oggi, non serve per procedere contro l'articolo di domani. Finchè il Giornale non è pubblicato, il reato non esiste, e non si concepisce la denunzia in prevenzione ed *a priori* d'un reato futuro. L'azione penale può forse essere posta in moto *prima* che il reato esista?

« Les divers faits de publication d'un journal constituent non un seul délit successif, mais autant de délits de publication distincts, devant chacun être apprecié séparément et pouvant seul devenir la base de l'application de la loi pénale dans la limite tracée par les lois relativement aux délits réitérés.» — Cassaz. franc., 3 settembre 1835 e 23 gennaio 1836, a classi riunite sul ricorso del M. P. contro Wlderkehr, gerente del Giornale quotidiano e politico *La Justice* (*Journal du Palais*, *Jurisprud.* 1835-36 pagina 617 e 985).

« Attendu que la publication d'un journal n'est pas un délit unique, mais une série de délits successifs qui se renouvellent à chaque publication; que le journal du lendemain est un fait différent du journal de la veille. » — Corte d'Appello di Tolosa, 14 aprile 1842, sul ric. Raulet gerente dell'*Emancipation* (*Journal du Palais*, *Jurisprud.* 1842, tom. 2, pag. 109).

Coi Magistrati concordano i Trattatisti (Chassan, tom. 1 pag. 175; Grattier, tom. 2, pag. 16; Hautefeuille, *Traité de Procédure criminelle*, pag. 173 e 176).

La circostanza che l'articolo pubblicato nell'*Unità Cattolica* del 23 novembre possa essere offensivo a Napoleone III, non autorizza a dire che anche l'articolo pubblicato l'11 dicembre nel Giornale stesso, costituisca una continuazione dell'offesa a Napoleone III, per ciò solo che in quest'ultimo articolo si discute ancora la politica di Napoleone III.

Forse che gli articoli dell'*Unità Cattolica* portano con loro la presunzione *juris et de jure* che vi sia il reato d'offesa a Napoleone III, ogni qualvolta si legga in essi il nome di Bonaparte?

Ma se il dibattimento per l'articolo del 23 novembre avesse avuto luogo il 1, il 6 e il 10 dicembre 1866, la richiesta *unica* del Governo francese avrebbe bastato per intraprendere un *secondo* procedimento contro l'*Unità Cattolica* per l'articolo dell'11 dicembre?

Ma se ciò fosse possibile, perchè non affermare a dirittura che la richiesta fatta nel 1860 perchè si procedesse contro il celebre articolo delle *Tredici coscienze di Napoleone III*, pubblicato dall'*Armonia* nel suo numero del 20 settembre 1860, serve per tutti gli articoli che lo stesso Giornale pubblicherà in avvenire contro il Sire de' Francesi?

Per non cadere in assurdo conviene quindi dire che se l'articolo dell'11 dicembre 1866 può contenere una *nuova* offesa a Napoleone III, e così un *nuovo* reato, non costituisce però una continuazione del reato d'offesa che si vuole scorgere nell'articolo pubblicato il 23 novembre 1866. E siccome l'azione penale per il *primo* articolo non poteva venir esercitata, e non venne esercitata che *in seguito* a speciale richiesta del Governo francese, così una *nuova* speciale richiesta era necessaria per poter procedere contro il *secondo* articolo; ed il difetto di quest'altra successiva richiesta e della dichiarazione dell'esistenza di essa per parte del Pubblico Ministero, fa cadere il procedimento.

OTTAVO MEZZO.

(Difetto di specificazione).

Violazione dell'art. 57 della Legge sulla Stampa, secondo cui: « Il Ministero Pubblico nelle sue requisitorie, quando esercita l'azione penale d'ufficio, od il querelante nella sua querela, *sono tenuti di specificare* le provocazioni, gl'insulti, *offese*, oltraggi, fatti diffamatori od ingiurie, che danno luogo all'istanza o querela, *sotto pena di nullità* ».

E violazione ancora dell'art. 373 al. 4 del Codice di Procedura penale, secondo cui « l'atto di citazione deve contenere *a pena di nullità l'enunciazione sommaria* del fatto imputato ».

Nè Napoleone III, nè il Marchese di Moustier suo ministro degli esteri, nè il signor Baroche suo ministro guardasigilli, nè il Barone di Malaret ambasciatore francese a Firenze, nè il Conte di Sartiges ambasciatore francese a Roma, nè il generale Fleury inviato straordinario dell'Imperatore dei Francesi appo il Governo italiano (all'epoca della scadenza della Convezione 15 settembre 1864), nè il nostro Ministro di grazia e giustizia, nè il Procuratore generale appo la Corte d'Appello di Torino, nè il Procuratore del Re appo il Tribunale civile e correzionale di Torino, hanno saputo indicare i periodi e le frasi dei *due* articoli incriminati, nei quali si voglia contenuta l'offesa all'Imperatore dei Francesi.

E siccome questa designazione o specificazione era condizione necessaria acciò l'imputato Baudi si trovasse in grado di difendersi, il difetto di essa colpisce di nullità il giudizio intrapreso contro l'*Unità Cattolica.*

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino hanno detto nella rispettiva sentenza, che trattandosi di articoli in un giornale periodico, ed i quali sono incriminati non solo per determinate frasi, ma anche nel loro complessivo contesto, sarebbonsi colle designazioni e specificazioni espresse nel capo di imputazione sufficientemente specificati i fatti costituenti il reato che forma l'oggetto del procedimento; che in ogni caso dopo la lettura datasi al dibattimento degli articoli incriminati non poteva cadere errore nè incertezza sugli elementi di fatto, dai quali vuolsi desunta l'imputazione.

A parte il riflesso che il capo d'imputazione non contiene specificazione alcuna, in quanto che indica solo genericamente i due articoli incriminati, chi non vede che specificare un reato non è specificare gli *elementi* del reato stesso? Specificare un reato di stampa *per offesa* a Napoleone III, non è designare le *frasi ed i periodi* nei quali possa contenersi l'offesa stessa.

L'articolo 57 della legge sulla stampa il quale è applicabile non solo agli stampati in genere, ma eziandio alle pubblicazioni periodiche, ha ormai una giurisprudenza fissa.

La Corte d'Appello di Genova con sentenza 26 giugno 1855 sul ricorso Moretti aveva pronunciato, che se il P. M. nelle sue requisitorie non specificava i fatti e le provocazioni contenute nello scritto incriminato, ma si limitava a dire che lo stesso dalla prima all'ultima linea glorificava un crimine e provocava a commetterlo, l'azione fiscale era nulla a termini dell'art. 57 della Legge sulla Stampa (*Bettini* 1855, 2 pag. 764).

Contro questa sentenza ricorse il P. M. alla Corte di Cassazione, la quale rigettò il ricorso con giudicato 28 marzo 1856, nel quale si legge:

« Attesochè scopo dell'art. 57 della Legge sulla Stampa quello è non solo di far noto all'imputato quale sia lo scritto su cui cade l'accusa, *ma quai siano pur anco le parti o periodi di esso, quale il testo che costituiscano* il reato; che questa *precisa* designazione o specificazione è necessaria, perchè l'imputazione e gli elementi di fatto su cui è fondata *siano certi e fissi*, e perchè l'imputato e la difesa non debbano vagar dubbiosi, e talora errando, a rinvenirli in uno scritto più o meno lungo, e da cui più o meno chiaramente risultino..» (*Bettini*, 1856, 1, pag. 340).

« In tema di reati di stampa sono nulle la querela e le requisitorie fiscali, in cui non sia stata fatta la *specificazione* prescritta dall'art. 57 della Legge sulla Stampa, e l'*enunciazione sommaria* del fatto o dei fatti imputati a termini dell'art. 365 N. 4 del Codice di procedura penale del 1860 (corrispondente all'art. 373 al. 4 del Codice di procedura penale vigente). — L'indicazione generica che un articolo d'un giornale contiene una diffamazione, non è e non può essere la *specificazione* prescritta dalla legge ». — Corte di Genova, 26 gennaio 1864, P. M. contro Gaudino gerente della *Rivista* di Millesimo. (*Bettini*, 1864, 2 pag. 784).

« Non è violato l'art. 57 della Legge sulla Stampa tuttavolta che nell'atto di citazione siansi designate le *parti principali* dell'arti-

colo incriminato, indicandole colle parole con cui cominciano e con quelle con cui finiscono; e ciò in modo atto a porre l'imputato in grado di difendersi ». — Cassazione di Torino, 27 marzo 1858, sul ricorso Bianchi-Giovini, Direttore dell'*Unione*; Cassazione di Milano, 25 maggio 1864, sul ric. Piazzi, gerente dell'*Unità italiana*. (*Bettini*, 1856, 1 pag. 265; 1864, 1 pag. 784).

La Suprema Corte regolatrice non ha detto che bastava indicare il numero del Giornale, riferendo le prime ed ultime parole dell'*articolo* incriminato; ha detto che bastava designare le *parti principali* dell'articolo incriminato, indicando le parti stesse colle parole con cui cominciano e con quelle con cui finiscono.

In una parola ha detto che bastava designare i *periodi* dell'articolo incriminato.

Ed è ciò che non ha fatto il P. M. riguardo al gerente dell'*Unità Cattolica*. Il P. M. si è limitato a dire che in ambidue gli articoli sottoposti a procedimento, si leggevano espressioni offensive per l'augusta persona dell'Imperatore dei Francesi.

Or bene se bastasse accennare genericamente, che uno stampato per tutto il suo complesso, e dalla prima all'ultima linea contiene un determinato reato, quale è quello di offesa a Napoleone III, l'articolo 57 della Legge sulla Stampa sarebbe paralizzato e distrutto. Non bastava quindi al P. M. indicare, che ambidue gli articoli incriminati offendevano Napoleone III con farlo comparire nell'integrale loro complesso come uomo senza fede, quale mancatore ai suoi doveri di Sovrano cattolico verso il Capo della Chiesa, ma era mestieri designare le parti dell'uno e dell'altro articolo, nelle quali sta scritta l'offesa a Napoleone III.

Senonchè era ed è malagevole trovare nell'uno o nell'altro dei due articoli un periodo, nel quale Napoleone III sia denunziato come uomo senza fede.

Non è poi possibile riscontrare nell'articolo dell'11 dicembre gli estremi d'un reato qualsiasi.

È vero che al dibattimento fu data lettura dei due articoli, ma egli è nelle requisitorie che il Ministero Pubblico doveva specificare l'offesa, e la difesa aveva diritto prima di presentarsi al dibattimento, di conoscere i periodi dell'uno e dell'altro articolo, nei quali si vuol leggere l'offesa a Napoleone III.

Sebbene i Giornalisti imputati di offesa a Napoleone III si trovino in condizione speciale, non si possono obbligare ad improvvisare la loro difesa all'udienza del Tribunale, appena seguita la lettura degli articoli incriminati.

Il difetto pertanto di specificazione fa sì, che la Sentenza del Tribunale, quella della Corte d'Appello, ed il relativo giudizio, siano nulli.

NONO MEZZO.

(La libertà di stampa e Napoleone III).

Falsa applicazione dell'art. 25 della legge sulla stampa.

Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno scritto nelle loro sentenze, che non giovava all'imputato l'essenziale argomento, che nei due articoli incriminati si discutevano gli *atti politici* dell'Imperatore, ma non si assaliva la di lui persona nella vita privata, perchè l'art. 25 della legge sulla stampa contemplando le offese ai Sovrani esteri senza distinzione di sorta, basta che offesa vi sia perchè debba la relativa sanzione penale essere applicata.

Ma la genesi del citato art. 25, le discussioni che precedettero l'adozione della legge 26 febbraio 1852, la dottrina degli Scrittori e la giurisprudenza dei Magistrati, protestano contro la interpretazione data, nel caso attuale, al ridetto articolo di legge, il quale, se reprime gli oltraggi diretti contro la *persona e la vita privata* dei Sovrani stranieri, lascia libera la discussione e l'apprezzamento dei loro *atti politici*.

L'art. 25 della legge sulla stampa dice: « Le *offese* contro i Sovrani ed i Capi dei Governi stranieri, saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da L. 100 a 1000. »

La genesi di questa disposizione legislativa sta nell'art. 12 della legge francese 17 maggio 1819: « L'offense par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er *envers la personne* des Souverains, ou envers celle des Chefs des Gouvernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs. »

Nella seduta 19 aprile 1819 della Camera dei Deputati francesi quando si discuteva il progetto di legge del 1819, Beniamino Constant rivendicò i diritti della stampa. « Il se pourrait, disse egli, que dans un avenir très-lointain notre prospérité même, notre amour pour notre gouvernement constitutionnel excitassent des jalousies. Que si

alors quelque Souverain étranger, chargeait son envoyé de faire renaître des discordes et des défiances..., faudrait-il ôter à nos écrivains la faculté d'attirer au moins l'attention publique sur ces atteintes portées à l'indépendance française? Les lois doivent tout prévoir. Encore une fois, nous ne voulons pas qu'on puisse blesser les Souverains étrangers; mais nous croyons qu'il faut nous conserver le droit de dire notre pensée sur les actes des Gouvernements étrangers, *comme ils exercent ce droit à notre égard*, et la loi doit être assez claire et assez préservatrice pour que tout écrivain, sans être menacé d'accusations vagues, puisse souhaiter aux Rois la sagesse et aux Peuples le bonheur. »

Rispondeva il signor De Serre, ministro guardasigilli: « M. Benjamin Constant a fait ressortir un danger qui pourrait être réel, ce serait que les Tribunaux, dans l'application de la loi, ne confondissent la critique des actes des Gouvernements étrangers, *critique qui doit être entière et libre*, avec les offenses aux personnes des Souverains eux-mêmes... Mais ce que nous voulons réprimer c'est uniquement l'offense personnelle et non pas la critique, et encore moins la discussion des actes des Souverains étrangers, critique qu'il convient de laisser parfaitement libre..... On *suppose l'absurde* lorsqu'on prétend qu'il sera fait usage de la loi pour réprimer la simple discussion, la simple critique, l'appréciation *plus ou moins sévère* des actes d'un Gouvernement étranger... On peut donc discuter ou *apprécier le fondement ou l'origine de l'autorité des Souverains étrangers*... La critique des actes du Gouvernement, l'appréciation DES CHANGEMENTS QUE SUBISSENT LES EMPIRES et des altérations qu'on apporte aux institutions, tout cela reste en dehors de la loi... »

Sebbene nell'art. 25 della nostra legge non si riscontrino le parole « *contro la persona dei Sovrani* », non v'ha però dubbio che il senso e la portata del medesimo, non può essere diverso da quello che il signor De Serre attribuiva all'articolo della legge francese; e di questo ce ne fanno ampia testimonianza le discussioni che precedettero l'adozione della legge 26 febbraio 1852.

Il deputato Pescatore interpellava il Governo se con quel progetto di legge intendesse frenare la stampa nelle sue discussioni sulla condotta dei Governi stranieri, in modo che questi avessero a dichiararsi pienamente soddisfatti, oppure se bastasse al Governo di contenerla in limiti tali da essere salvi ad un tempo la giustizia, la convenienza politica, ed il sentimento dell'indipendenza del paese — ed il Ministro delle finanze, il conte Camillo Cavour,

assicurava la Camera che nel presentare la proposta di legge il Governo non era animato da pensieri retrivi, ma dal solo desiderio di mantenere illese le nostre libertà, le nostre istituzioni.

I deputati Rattazzi e Borella manifestano il loro timore, che il progetto fosse per toccare allo Statuto ed alla libertà della stampa dal medesimo guarentita.

Sorge il Ministro guardasigilli e proclama che l'unico scopo della proposta era quello di facilitare l'esercizio dell'azione penale per i reati d'offesa contro i Sovrani esteri, ed assicurare maggiormente la punizione de' reati, e ciò per impedire che detti Sovrani fossero dilaniati con *offese personali* e con indecenti caricature.

Menabrea riconosce che il fine della legge è sol di reprimere le discussioni che degenerano in *personalità* e che attaccano i Governi esteri. — Ed il Ministro delle finanze fu più esplicito; non solo contestò che la proposta legge violasse direttamente od indirettamente il principio di libertà della stampa consecrato dallo Statuto, ma dichiarò altamente che se il Governo avesse avuto in animo una minima intenzione ostile alla libertà, non avrebbe presentato quel progetto, bensì avrebbe preso altri provvedimenti.

(V. *Atti della Camera dei Deputati Subalpini* — Seduta delli 3, 4, 5 e seguenti, febbraio 1852).

La genesi pertanto dell'art. 25 della nostra legge sulla stampa ci rivela, che se con esso si vollero punire gli oltraggi diretti alla *persona* dei Sovrani esteri, non si volle certamente togliere ai giornalisti il diritto di apprezzare e discutere anche severamente, *lodare* o biasimare gli atti politici dei Sovrani stessi.

Il quale diritto non può essere diminuito per ciò che il legislatore abbia adoperato una parola elastica.

Nel 1866 fu mandato al pallio un eccellente lavoro col titolo: *Dell'Ingiuria, Saggio teorico-pratico*, per l'avv. Bartolomeo Gianolio. L'autore, commentando la nostra legge sulla stampa, osserva: « E poichè in alcuni articoli della legge sulla stampa è adoperata una parola che esce dal novero di quelle che corrono nel comune linguaggio a proposito delle lesioni fatte all'onore ed alla reputazione altrui, converrà innanzi tutto che su questa voce io mi fermi alquanto. Parlando del Re e della Famiglia Reale la legge sulla stampa (art. 19) usa la semplice parola *offesa*, espressione vaga, indeterminata, generica, la quale potrebbe aprir l'adito a molti arbitrii fiscali ove tra i rappresentanti del Pubblico Ministero si trovassero uomini dello stampo di quello che accenna Beniamino Con-

stant, il quale parlando de' suoi colleghi, gli Avvocati del Re, confessava, forse con troppa ingenuità, *que la liberté de la presse ne fait pas l'objet principal des études de ces magistrats* . . . . . . A me sembra che là sola parola *offesa* non possa guari servire a darci l'idea precisa d'un reato. Supporre un delitto senza una vittima, — individuo o società — è uno sconvolgere ogni idea d'imputabilità... Le parole *ingiuria*, *oltraggio*, *diffamazione*, *contumelia* importano un'idea a tutti nota, il vocabolo *offesa* nulla determina, nulla definisce...

« La parola *offesa* la vediamo pure usata nell'intitolazione del Capo V della legge sulla stampa, ma nell'art. 21 si è meglio chiarita la natura di queste offese.

« Per contro di *offese* e nulla più parla l'art. 25 della stessa legge. Qui tornano utili le osservazioni che ho testè fatte, e si avverta *che lo sconcio è in questa parte più grave* essendosi tali reati sottratti alla coscienza del giurì ed affidati alla magistratura permanente. » (Legge 26 febbraio 1852, articolo unico; Cod. di procedura penale, art. 9).

Ed egli è per evitare tale sconcio che l'esimio autore ha posto nettamente la distinzione fra la vita privata e la vita pubblica:

« La vita d'un uomo, specialmente nei paesi dove i privati pigliano parte al reggimento della cosa pubblica, si può scindere in due: vita pubblica e vita privata.

« La vita pubblica appartiene al pubblico. Depositario di una parte dell'autorità sociale, voi potete indagare in qual modo altri adempia al mandato che gli fu conferito; e se tradisce la fiducia in lui riposta, se non cura quegli interessi sociali che gli furono affidati, voi avete il diritto, voi da buon cittadino avete il dovere di rivelare al pubblico il mal uso che egli fa del poter suo. Gridate per le piazze, proclamate pei giornali il fallo in cui è caduto, *la legge non vi deve punire*, perchè in quest'ordine d'idee nel campo giuridico è repressa la calunnia, *non la maldicenza*... »

Ed altrove: « Quando un cittadino esce dalla cerchia della vita privata e prende parte al maneggio della cosa pubblica, egli può acquistare una riputazione maggiore o minore secondo il suo ingegno, la sua perizia nel maneggio degli affari, la sua onestà, il suo disinteresse. Questa riputazione politica è un bene per colui che l'ha ottenuta, ma è un bene *la cui origine*, *il cui valore*, *la cui consistenza può liberamente essere discussa*, e questa libertà di discussione incontra dei limiti solo quando si voglia offendere

la probità, *quando non si mira più all'uomo politico, ma all'uomo privato.* » (*Luogo citato,* pag. 14, 19, 33, 137 e 138).

Dunque è libera ai giornalisti la discussione degli uomini politici, e non possono essere tradotti innanzi ai Tribunali e condannati al carcere ed alla multa per i loro articoli di maldicenza della condotta politica dei Capi degli Stati e delle Nazioni.

In tale senso si pronunciava la Corte d'Appello di Torino sin dal 20 dicembre 1853 sul ricorso Risaia, gerente del giornale *La Voce della libertà* (che aveva per direttore Angelo Brofferio).

E nel senso medesimo si è manifestata costantemente, ed ancora nel 1867 la giurisprudenza francese.

Ollivry, gerente del giornale *Le Mémorial diplomatique*, e Boutet segretario della redazione, dietro querela portata dal Conte di Goltz, ambasciatore di Prussia a Parigi, erano stati dal Tribunale correzionale della Senna condannati ad un mese di carcere e lire cento di multa, per offesa verso la persona del Re di Prussia.

Ollivry e Boutet appellarono.

La Corte d'Appello di Parigi, dopo aver udito Dufaure per gli imputati e Lachaud per il Conte di Goltz, emanava il 5 gennaio 1867, la seguente sentenza:

« Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article incriminé que le rédacteur de cet article n'a pas eu pour but de se livrer à la discussion, au contrôle, à la critique, ou au blâme des actes du Gouvernement prussien; mais qu'il a eu l'intention de diriger *une attaque personnelle* contre S. M. le roi de Prusse;

« Qu'en effet, l'enlèvement des moutons du Prince de Lobkowitz, qui est qualifié vol, est présenté comme étant l'œuvre de la volonté personnelle du roi de Prusse; qu'une imputation semblable porte atteinte au caractère, à la moralité et à la dignité du Souverain et constitue une offense envers sa personne;...

« Ordonne que le jugement sortira son plein effet. »

Si ritenga quindi che la discussione, la censura ed il biasimo degli atti dei Governi esteri sono liberi e leciti, tanto più riguardo a Napoleone III, il quale è il più *discutibile* di tutti i Sovrani d'Europa, perchè *direttamente* risponsabile verso il suo popolo.

La Costituzione 14-22 gennaio 1852 porta all'art. 2, che il Governo della Repubblica Francese era confidato per dieci anni al Principe Luigi Napoleone; ed all'art. 5 che « Le Président de la République est *responsable* devant le peuple français... »

Ed il Principe Presidente nell'annunziare al popolo francese la

nuova Costituzione, diceva: « ..... Dans ce pays de centralisation l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au Chef du gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tête d'une Charte que *ce Chef est irresponsable*, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une fiction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions.

« La constitution actuelle proclame, au contraire, que *le Chef* que vous avez élu *est responsable devant vous*; qu'il a toujours droit de faire appel à votre jugement souverain, à fin que dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance.

« *Étant responsable*, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des Ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée, *mais qui ne forment plus un Conseil responsable*, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du Chef de l'État, expression d'une politique émanée des Chambres, et par là même exposée à des changements fréquents, qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier. »

Il Presidente decennale della Repubblica Francese è diventato Imperatore. I Senatusconsulti ed i Plebisciti si susseguirono e si rassomigliarono, ma l'art. 5 della Costituzione del gennaio 1852 fu mantenuto. E lo stesso Napoleone III si compiace di ripetere di frequente alla Francia la sua responsabilità personale.

Il 22 marzo 1866 nel ricevere la Deputazione del Corpo legislativo, rispondeva all'Indirizzo che questa gli presentava: «... Sopporterei io da diciotto anni il peso del Governo, le sollecitudini di tutti i momenti (*les préoccupations de tous les instants*), e questa grave responsabilità davanti a Dio e davanti la nazione (*cette lourde responsabilité devant Dieu comme devant la nation*), se non trovassi in me la forza che nasce dal sentimento del dovere e della coscienza d'un'*utile missione* da compiere? »

Il *Moniteur* del 20 gennaio 1867, mentre annunciava le nuove riforme costituzionali, rinnovava la dichiarazione che la responsabilità rimaneva sempre nell'Imperatore, e non passava nei suoi Ministri, come è proprio del reggimento parlamentare.

Nella seduta 16 marzo 1867 del Corpo Legislativo di Francia mentre era all'ordine del giorno l'interpellanza di Adolfo Thiers sulla politica francese rimpetto all'Italia ed alla Prussia, Giulio Favre prese a commentare quelle parole dette da Napoleone III

nel suo discorso d'apertura della Sessione: « Nous avons assisté, avec impartialité à la lutte qui s'est engagée de l'autre côté du Rhin... »

Gli apprezzamenti di Favre sollevarono vivi richiami, ed allora seguì fra lui, il Presidente Walewski e la Camera il seguente dialogo:

Il *Presidente*. « Je pense qu'il n'y a pas lieu de discuter ici le discours de l'Empereur, en ce moment au moins ».

Favre. « Nous recherchons quelle est la politique de la France à l'extérieur; ce ne peut être que la politique de l'Empereur. Ne pas parler du discours de l'Empereur, ce serait supprimer l'élément le plus considérable de la question, et je croirais manquer de respect au Chef de l'État... *(Bruit et murmures)*. Quant à moi, mon respect se traduit par la discussion; il en est d'autres chez qui il se traduit par le silence. Je laisse à chacun son choix; mais je garde le mien *(Nouveau bruit)*. Messieurs, permettez-moi de vous dire que lorsque les majorités prétendent étouffer la voix des minorités, elles sont bien près d'être tyranniques et de disparaître ».....

Il *Presidente*. « Si M. Favre n'oublie pas qu'il doit rester dans les convenances les plus strictes, il peut continuer. »

Favre. « Les convenances ne peuvent être au-dessus de la Constitution. La Constitution établit que l'*Empereur est responsable de sa politique devant le pays*, et la Constitution ne serait plus qu'un vain mot si nous n'avions pas *le droit de discuter les opinions et la politique de l'Empereur (Nouvelle interruption)* ».

Thiers. « Le Président a raison et la Constitution a tort ».

Favre. « Je reprends donc, et je continue dans le même esprit et avec *le même droit...* »

Il diritto di discutere Napoleone III rivendicato da Giulio Favre per i Rappresentanti della Francia, appartiene tanto più al giornalismo europeo, e può essere esercitato in Italia nel modo stesso che è esercitato nel Belgio, in Olanda, Svizzera, Prussia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Russia, Principati Danubiani, Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo ed Inghilterra; e ciò che è lecito all'*Indépendance Belge*, al *Nord*, al *Journal de Bruxelles*, alla *Gazette de Liége*, al *Bien public de Gand*, alla *Dyle de Malines*, all'*Echo du Parlement*, al *Journal d'Anvers*; al *Tyd* d'Amsterdam; al *Journal de Genève*, al *Bund*, alla *Gazette de Lausanne*, alla *Gazzetta Ticinese*, all'*Ami du Peuple*; alla *Gazzetta dell'Alemagna del Nord*,

alla *Stampa dell'Alemagna del Sud*, alla *Gazzetta Nazionale*, alla *Gazzetta del Popolo di Berlino*, alla *Volkblatt*, alla *Gazzetta Crociata*, alla *Gazzetta di Colonia*, alla *Gazzetta Renana*, all'*Europe* di Francoforte; alla *Gazzetta universale d'Augusta*, alla *Gazzetta di Lipsia*, al *Giornale di Dresda*; alla *Presse*, alla *Nuova Stampa Libera di Vienna*, al *Vaterland*, al *Wanderer*, al *Morgen Post*, alla *Debatte*, al *Fremdenblatt*, alla *Volkfreund*; all'*Osservatore Triestino;* alla *Magiarorszag*, al *Pesti Naplo*, al *Pest Lloyd*, all'*Idök Tanuja*, all'*Hon*, alla *Nodrani Listy*; alla *Srbske Novine*, al *Vidovan*; alla *Berlinsgke Tidende*, al *Dagbladet*; allo *Czas* di Cracovia, alla *Gazzetta Nazionale di Lemberg*; alla *Gazzetta di Mosca* del signor Katkoff, al *Giornale di Pietroburgo*, all'*Invalido Russo*, alla *Corrispondenza Russa*, alla *Gazzetta della Borsa*, al *Golos;* al *Romanul;* alla *Turchia*, al *Corriere d'Oriente*, al *Levant Herald;* al *Commercio di Lisbona*, alla *Nacion*; all'*Espana*, alla *Correspondencia*, al *Pensamiento Espanôl*, al *Diario Espanôl*, all'*Epoca* di Madrid, alla *Regeneracion*; al *Times* di Londra, al *Morning Post*, *Morning Advertiser*, *Evening Star*, *Morning Herald*, *Daily News*, *Daily Telegraph*, *Globe*, *Weecly-Register*, *Standard*, *Freeman*, *Tablet*, *Sun*, *International*, *Press*, *Express*, *Spectator*, *Examiner*, ecc., ecc.; dev'essere pur lecito all'*Unità Cattolica* di Torino.

Adunque se è lecito discutere lo Czar di tutte le Russie, il quale non vuole rilevare che da Dio; se è lecito discutere la Regina Vittoria d'Inghilterra, la Regina Isabella di Spagna, il Re del Belgio, e Vittorio Emanuele II, i quali secondo la Carta sono tutti sacri ed inviolabili, perchè hanno Ministri responsabili, deve essere tanto più lecito discutere Napoleone III, che è direttamente risponsabile del suo modo di governo e che copre personalmente gli atti de' suoi Ministri (1).

(1) Nella seduta del 29 gennaio 1863 il signor Thouvenel Ministro dimissionario diceva al Senato Imperiale: « Le temps n'est plus, où les Ministres, en sortant du pouvoir, avaient à rendre compte du mandat qu'ils tenaient d'une double confiance. Appelés aujourd'hui aux affaires par la volonté unique du Souverain, ils ne dependent aussi que d'elle seule... N'étant responsable que devant l'Empereur seul, l'*Empereur, par une conséquence logique de nos principes constitutionnels, couvre à son tour les actes accomplis*, par mon intervention tant que j'aie été honoré de sa confiance. »

È vero che come mancava sotto la Francia Costituzionale la legge sulla

L'*Unità Cattolica* non avendo fatto altro che apprezzare la condotta politica di Napoleone III rimpetto alla Santa Sede, lasciando in disparte la *persona* e gli atti della *vita privata* di Napoleone III, non ha potuto commettere il reato d'offesa contemplato dall'art. 25 della legge sulla stampa.

E quando pure sorgesse dubbio se l'*Unità Cattolica* abbia coi due articoli incriminati trasceso i limiti imposti dalla legge alla libertà della stampa, questo dubbio dovrebbe sempre venir risolto in favore della libertà che è la regola generale ed il diritto comune.

« N'oublions pas que la liberté de la presse c'est une de nos plus importantes libertés, que cette liberté est le droit commun, et que les restrictions, les gênes, les pénalités sont autant d'exceptions, qui par leur nature, ne sont pas susceptibles d'extension. » — Così scriveva il signor Dupin procuratore generale nelle

responsabilità dei Ministri, manca oggidì la legge sulla responsabilità dell'Imperatore!

« La personne des rois était inviolable, d'après les Chartes de 1814 e 1830; la Constitution actuelle déclare, au contraire, *que le Chef de l'État est responsable.* A la verité la responsabilité de l'Empereur n'ayant été déterminée par aucune loi, il en résulte qu'il n'existe ni jurisdiction compétente pour le juger, ni peine à lui appliquer. » (Batbie, *Traité théorique et pratique de droit public et administratif*, Tom. I, pag. 55; Tom. III, pag. 466).

Ma da ciò non è lecito conchiudere che la condizione di Napoleone III sia scevra da pericoli.

Il *Nord*, *Journal international* di Bruxelles, nel suo numero dell' 8 novembre 1859 pubblicava un articolo sulla *Responsabilità del Potere in Francia*, e dopo avere analizzato la Costituzione del 14 gennaio 1852 soggiungeva: « On conclut de là, que l'Empereur seul responsable, serait seul mis en discussion si la liberté pleine et entière de discussion était rendue à la Tribune et à la presse. On en conclut que l'Empereur serait le point de mire de toutes les attaques, le bouc émissaire de toutes les fautes de ses agents et que, si bien intentionné, si sage, si fidèle à tous ses devoirs, si ardent défenseur de tous les intérêts et de tous les droits qu'il fût, il ne résisterait pas à toutes les attaques et à cette action permanente de la discussion dont aucunes dispositions légales ne pourraient à la longue garantir sa popularité et son pouvoir.... »

Del resto è pregio dell'opera il notare che la frase *La libertà come in Austria!* non può più oggidì venir adoperata in senso ironico, perchè l'Austria costituzionale è il primo paese costituzionale, in cui sia stata sancita una legge, una buona legge sulla *Risponsabilità dei Ministri.*

sue requisitorie, che precedettero la sentenza emanata dalla Cassazione francese li 29 dicembre 1831 nell'affare Barthélemy direttore della *Némésis*.

« Dans les matières de presse, où plus qu'en toute autre les franchises sont de droit commun, où tout ce qui n'est pas défendu est permis, et où l'interprétation présente des nuances si délicates, la jurisprudence a cru devoir rappeler expressément que dans le doute, le juge doit acquitter. » Così il Tribunale correzionale di Digione con sentenza 26 dicembre 1863, e la Corte d'Appello di Digione con sentenza 27 gennaio 1864 nell'affare Grange gerente del Giornale *Le Commerce de la Côte d'or*.

DECIMO MEZZO

(I Diritti della Storia e Napoleone III).

Violazione dell'articolo 28 dello Statuto, degli articoli 1, 29, 30, 31, 35 della Legge sulla Stampa, e degli articoli 579 e 585 del Codice penale; e falsa applicazione dell'art. 25 della Legge sulla Stampa.

La stampa è libera; la verità è un diritto ed un dovere; gli Scrittori giudicano con piena libertà gli uomini e le cose, gli amministratori e gli amministrati, i Popoli ed i Re; i Giornalisti sono collaboratori degli Storici in quanto preparano la materia prima della Storia; l'articolo 25 della Legge sulla Stampa non ha voluto diminuire i diritti, le franchigie e le immunità della Storia.

L'*Unità Cattolica* ha giudicato l'Imperatore dei Francesi secondo le sue parole e le sue opere, ed i due articoli incriminati non sono che altrettanti brani di storia del primo e del terzo Napoleone. L'*Unità Cattolica* non ha assalito la persona del Sire dei Francesi, non ha lanciato contro di lui alcuna contumelia, ma gli indirizzò due articoli intessuti per intiero di documenti autentici,

ed assumendo per così dire a collaboratore il primo ed il terzo Napoleone. E ciò facendo avrà commesso un reato?

Il Tribunale ha detto nella sua sentenza che gli articoli incriminati erano stati architettati da abile penna (1), e coloriti col pretesto di riferire storia e di dedurre dal passato pronostici per l'avvenire.

(1) " *L'Unità Cattolica* de Turin est le plus ancien et l'un de plus vaillants organes du parti clérical en Italie, et semblait partager avec l'*Unità Italiana* de Mazzini, il y a quelques années, le privilége des condamnations pour injures à l'Empereur des Français. Directeur de l'*Unità Cattolica* c'est don Margotto, ce vrai Veuillot Italien! A la bonne heure! Voilà un incomparable écrivain, un polémiste de premier ordre. Toujours sur la brêche, depuis vingt ans de lutte, don Margotto qui sait tout, hommes et choses, connaît les défauts de la cuirasse de tous ses adversaires; et lorsque sa prose étincelante fond sur l'ennemi, on est certain d'avance qu'elle ne s'arrêtera pas à fleur de peau. Don Margotto — singulier nom, et que bien peu de personnes connaissent en France —, oui don Margotto est tout simplement le premier polémiste de l'Italie...„ — Così *La Revue libérale politique*, N. 5, 10 juin 1867, pag. 131 e seg.

" Je lis tous les matins avec un vif plaisir l'*Unità Cattolica*; c'est un journal instructif, on y voit clairement les sentimens qu'on appelle religieux et catholiques en Italie...

" Du reste, *comme presque tous les Italiens*, il est catholique et croyant, blâme le *Diritto*, journal jacobin et excessif...„ — Così H. Taine, l'*Italie et la vie Italienne*, chap. V e VI.

Giulio Simon non intendeva certo alludere agli Scrittori dell'*Unità Cattolica* quando scriveva:

" Quiconque a touché de près ou de loin à la publicité pour en exercer ou pour en subir la puissance, a une expérience faite à cet égard, et nous n'avons plus rien à nous apprendre les uns aux autres, ni sur les écrivains de hasard, qui parlent de tout, ne savent rien, courent après un bon mot, n'ont ni convictions, ni idées, ni probité; ni sur ces nomades qui sortent aujourd'hui d'un journal de l'opposition pour aller demain, dans un journal du gouvernement, injurier et dénoncer leurs anciens amis, affichant ainsi avec leur propre immoralité la profonde dégradation d'un siècle qui souffre de tels scandales; ni sur ces apologies et sur ces critiques de commande, qui ne sont pas même des œuvres de parti, mais des œuvres de coterie et qui sous prétexte d'impartialité, mais en réalité pour venger quelque injure personnelle ou pour acheter un place ou un compliment, déchirent les plus grands défenseurs de leur cause, et encensent lâchement ses plus grands ennemis „. (*La Liberté*, vol. 2°, pag. 280-81).

E la Corte d'Appello ha soggiunto, che la narrazione dei fatti istorici e l'apprezzamento di atti politici d'un Sovrano che sono nel dominio della Storia, non cade certamente nella sanzione penale della legge, ma che sotto il velo di fatti storici e di apprezzamenti politici con allusioni disonorevoli, e con insinuazioni odiose si era gettato il discredito sulla persona di Napoleone III, e si era offesa la di lui Maestà.

Ma al Tribunale, ma alla Corte non era lecito penetrare nell'animo dello scrittore; dovevano prendere le frasi tali quali sono scritte. I tempi dei processi alle intenzioni devono essere passati per tutti.

Qui si presenta adunque la grande questione della missione della stampa, e dei

DIRITTI DELLA STORIA.

Giulio Simon ha scritto una pagina sublime intorno alla missione degli Scrittori.

« Autant est criminel celui qui, sans études sérieuses, sans garanties à offrir, prenant des espérances vagues pour des théories utiles et réalisables, se jette dans la rue, ébranle l'ordre qui subsiste, répand le sang, conquiert le pouvoir, et ne sait plus s'en servir quand il l'a dans la main, autant est digne de respect l'écrivain qui, se mettant lui-même à l'écart, ajournant, s'il le faut, les réformes, donnant son temps et son intelligence à la cause sacrée du bonheur commun, sonde les institutions de son pays, en raconte l'origine, en montre les conséquences, en prouve l'inutilité ou les dangers, discute, avec science et bonne foi les réformes proposées, apporte à son tour son système après l'avoir profondément mûri, *dit la vérité aux gouvernants et aux gouvernés* avec courage, également dédaigneux des faveurs que vendent les princes, et de celles que donnent les peuples, pourvu qu'il ait le témoignage de sa conscience et qu'il obéisse à la loi de Dieu...» (*La Liberté*, tom. II, troisième partie, chap. 2, pag. 279-80, Paris 1859).

Ora vediamo quali sono i diritti, le franchigie, l'immunità della Storia.

Il Chassan nel suo *Traité des délits et contraventions de la parole* al N. 478 del volume 1° così scrive:

« Le principe que *la vie privée* n'appartient pas à la presse, « s'applique-t-il aux faits de l'histoire contemporaine? *La prohibi-* « *tion de la loi n'a aucun rapport avec les faits historiques, qui* « *concernent un fonctionnaire, un député.*

« À l'égard de cet ordre de faits et de cette nature de per- « sonnes, les seules limites, qui soient imposées à l'historien, sont « la convenance dans l'expression, et la vérité dans l'exposition « des faits; il ne saurait y avoir délit dans l'expression des sen- « timens de l'historien, qui rapporte des faits vrais, ou du moins « constatés par des documens soit officiels, soit publics, sans au- « cun esprit de haine et de méchanceté, et dans le seul but d'é- « clairer ses concitoyens.....

« Les faits se rattachant à l'histoire politique du pays emprun- « tent par cela même à cette circonstance un caractère public, « et sont dès lors acquis à la publicité de la presse, et à l'ap- « préciation de l'historien ».

Al N. 479 prosegue:

« Il a même été jugé, qu'on a le droit de *rechercher et de rap-* « *peler les antécédents historiques d'une personne, qui prétend de* « *diriger l'opinion publique, et que l'intention de soumettre les* « *antécédents à l'épreuve de la polémique, et non de s'en servir* « *contre le caractère privé de cette personne,* NE CONSTITUE PAS « UN FAIT PUNISSABLE, pourvu que ce droit se trouve exercé « dans des conditions de mesure et de dignité, dont l'absence peut « donner lieu à une peine pour injures ».

Col Chassan concorda il Batbie nel suo *Traité Théorique et pratique de droit public et administratif*, Tom. 2, pag. 443 e seguenti:

« Nous n'apercevons pas pour quelle raison la question des droits de l'historien est posée spécialement au sujet de la mémoire des morts. Les faits *contemporains* peuvent aussi appartenir à l'histoire, et ceux qui ne défendent les prérogatives des écrivains qu'à l'occasion des personnes décédées, semblent reconnaître que si les personnages historiques étaient encore vivants, la presse ne pourrait pas parler. Leur argument prouve trop, et s'il est favorable à ceux qui racontent l'histoire ancienne, une conséquence logique conduirait à supprimer l'histoire contemporaine.

« Le système de la loi de 1819 est, à nos yeux, plus simple. Rédigée par des législateurs libéraux, son esprit ne permet pas *qu'on l'applique aux faits historiques.* Attribuer aux auteurs de cette loi la pensée d'entraver l'historien, ce serait méconnaître l'esprit public du temps où elle fut votée et commettre un véritable anachronisme. Elle a livré les faits historiques à l'appréciation des écrivains calmes ou *passionnés*, pourvu qu'ils soient de bonne foi. Si au point de vue de la vie privée, elle défend de diffamer les morts comme les vivants, inversement elle permet, en ce qui concerne les fait historiques, *de discuter les vivants* tout aussi bien que les morts... Dans l'ordre des faits historiques, les personnes qui vivent encore et celles qui sont décédées, *sont soumises au jugement des écrivains contemporains ou futurs.* »

Le ragioni che militano in favore d'una consecrazione assoluta delle franchigie dello storico, furono sviluppate da parecchi autori tra i più competenti, ed in ispecie: Dal Frank, *Philosophie du droit pénal*, pag. 463,

Dal Bonnier, *Traité des preuves*, 3ª edizione, tom. I, pag. 92 e seguenti,

Dal Berville, *Du droit de plainte en matière de diffamation*,

Dal Paillart (primo presidente onorario della Corte imperiale di Nancy), *Les franchises de l'histoire*,

Dal Paringault, *Dissertazione nel Moniteur des Tribunaux*, 1866 pag. 1069,

Da A. Lefèvre-Pontalis, *De la liberté de l'histoire*,

Da Massol, *De la diffamation envers les morts*,

Da Henri Moreau, *Les droits de l'histoire.*

Appo di noi la controversia fu delibata dall'avvocato Bartolomeo Gianolio nel suo *Saggio teorico-pratico* sull'Ingiuria; Torino 1866, pag. 122 e seg.

Alla dottrina dei trattatisti è consentanea la giurisprudenza dei Tribunali.

La Corte d'Appello di Parigi, il 12 settembre 1834, nel processo del Duca di Brunswick contro Chaltas, così ragionò:

« Considérant que la révolution de Brunswick est un *fait notoire et historique* dont il ne saurait être interdit aux écrivains de rendre compte ; que le récit de cette révolution comprend nécessairement l'exposition des griefs qui l'ont amenée, et des raisons que les États généraux de Brunswick ont eu pour la dépossession du duc Charles; qu'à la suite de cet événement, il s'est élevé, entre ce

Prince et le Chef de la maison de Brunswick, de graves discussions dont l'appréciation est hors du domaine des Tribunaux;

« Qu'ainsi les écrits relatifs à cette révolution et aux suites qu'elle a eues, dans quelque esprit qu'ils soient rédigés et quelque fâcheux que puissent être, pour le duc Charles de Brunswick, les détails dans lesquels entre l'auteur, ne sauraient constituer un délit de diffamation tant qu'ils n'attaquent le duc de Brunswick que relativement aux actes faits en sa qualité de Prince souverain;

« Que ce caractère existe encore moins dans l'imputation faite à ce Prince d'avoir formé le projet de rentrer dans ses États, même à main armée, s'il était nécessaire et d'avoir fait des préparatifs dans ce but: un tel fait n'étant point de nature à porter atteinte à son honneur ni à sa considération;

« Mais considérant que Chaltas dans l'écrit par lui publié, a imputé au Duc des faits graves *entièrement étrangers à l'exercice de sa Souveraineté*, et relatifs à ses mœurs et à sa vie privée... »

(Dalloz, Répert. voc. *Presse-Outrage*, n° 672 e seg.)

Le memorie postume del maresciallo Marmont, Duca di Ragusa, furono pubblicate negli anni 1856 e 1857. Il tomo VI contenendo gravi imputazioni contro la condotta tenuta dal principe Eugenio Beauharnais negli avvenimenti del 1813 e 1814, gli eredi del Principe stesso si richiamarono contro l'editore delle Memorie, il signor Perrotin, e lo trassero in giudizio. Le istanze degli eredi del Principe vennero accolte dal Tribunale di prima istanza di Parigi con sentenza 24 luglio 1857, e dalla Corte d'appello di Parigi con sentenza 17 aprile 1858, nella quale si legge:

« Considérant que si le droit de l'histoire est de juger avec une entière liberté les personnes et les choses; que si même il est consacré que, lorsque cessant d'être un juge incorruptible et manquant aux devoirs d'impartialité, de probité, de vérité, qui sont l'âme de l'histoire, l'écrivain distribue l'éloge ou le blâme au gré de sa passion ou de ses ressentiments, ses jugements, quelques contraires qu'il soient à la conscience publique, ne relèvent que de l'opinion; c'est à la condition que le mensonge n'entrera pas dans son œuvre... » (V. Dalloz, *Jurisprud.* 1860, 2, pag. 109).

Monsignor Dupanloup, l'illustre vescovo d'Orleans, pubblicava nel 1859 e 1860 alcuni opuscoli relativi alla Sovranità temporale della Santa Sede, ed allo smembramento di cui gli Stati Pontificii erano minacciati. Uno di tali scritti, in forma di lettera al *Constitutionnel*, diede luogo a due querele per diffamazione contro il

prelato: l'una per parte del giornale *Le Siècle*, l'altra per parte della vedova Bertin nata Rousseau, nipote di monsignor Rousseau, antico vescovo d'Orleans, a motivo degli oltraggi diretti contro la memoria di quest'ultimo.

L'eloquentissimo Prelato comparve il 19 marzo 1860, innanzi alla Corte imperiale di Parigi, giustificò d'aver detto la verità, d'aver riportato fatti storici, d'aver attinto a documenti irrefragabili, e fu dimesso dal giudizio.

La sentenza della Corte d'appello fu denunziata in Cassazione nell'interesse della legge.

Il Consigliere Plougoulm, incaricato di riferire sull'affare, rassicurò gli storici intorno al pericolo di sedere sul banco del Tribunale correzionale:

« L'historien, le véritable historien n'a rien à craindre d'un procès pareil. Il dirait, votre jurisprudence l'y autorise, qu'il n'y a point de délit de diffamation sans intention de nuire. Il montrera qu'il a écrit, *sine ira et studio*, même s'il a parlé des Tibère et des Néron, ou plutôt des scélérats modernes, ce qui allume un peu plus la colère de certains... Que l'historien se rassure, la loi du 17 mai 1819 n'a pas faite contre lui... »

La Corte di Cassazione diede sentenza il 24 maggio 1860, dove scrisse:

« Attendu que la limite imposée à la diffamation ne peut en aucun cas devenir une gêne pour l'histoire; que le juge saura toujours reconnaître la bonne ou mauvaise foi de l'écrivain, apprécier le but de ses arguments ou de ses attaques, ne pas confondre *les nécessités et les franchises de l'histoire* avec la malignité du pamphlet, et enfin ne trouver le délit que là où il reconnaîtra l'intention de nuire... » (Dalloz, *Jurisprud.* 1860, 1, pag. 200 e seg.

La grande quistione delle franchigie della storia, implicata in quella della repressione penale della diffamazione verso i morti, occupò nuovamente i Tribunali francesi negli anni 1865-66-67 e nella causa Perrin e Peltier contro Cornon. La discussione fu solenne. Una sentenza della Corte d'Appello di Rennes del 2 novembre 1865 fu annullata con altra 23 marzo 1866 della Corte di Cassazione, che rinviò la causa alla Corte d'appello di Angers. Quest'ultima pronunziò il 28 maggio 1866 nel senso della Corte di Rennes. Allora la Corte Suprema fu chiamata a decidere a classi riunite.

Il Consigliere Quénault incaricato di riferire, disse:

« Les lois de 1819 ont distingué *entre la vie publique* et la vie privée, entre les simples particuliers et les *dépositaires de l'autorité*. Pour ces derniers, qu'elles ont considérés comme responsables envers l'opinion publique, *elles n'ont point ajourné cette responsabilité*. Elles ont voulu, suivant l'expression de Royer-Collard, que l'histoire commencât pour eux chaque jour, et que le public fût pour eux la postérité... »

Il Procuratore generale Delangle presentò le sue conclusioni osservando: « ..... Qu'est-ce donc l'histoire, et comment ses légitimes prérogatives, prérogatives dont l'intérêt même de l'humanité commande le respect, peuvent-elles être diminuées par la doctrine que deux fois déjà la Cour de Cassation a consacrée? Comment la liberté de son allure peut-elle être gênée par des solutions qui ont pour objet et pour limite des faits de la vie privée?

« L'histoire, dans sa signification philosophique, est le récit des événements qui intéressent la vie des peuples; tout ce qui tient à l'existence des nations, la forme des gouvernements, la religion, les mœurs, les lois, lès guerres, les finances, les traités de paix et d'alliance, le progrès des arts utiles, les abus qui dégénèrent en tyrannie, etc., c'est dans ce domaine qu'elle recueille les éléments et l'expérience du passé.

« Mais ses appréciations ne se bornent point aux faits qui influent sur la destinée des nations, elles embrassent de droit les personnages qui, *vivant de la vie publique*, ont eu, dans le pays qu'elle explore, *un rôle politique*. Princes, ministres, généraux, administrateurs, etc., appartiennent à son tribunal, et peu importe que les faits qu'elle étudie soient anciens ou *modernes*; qu'il s'agisse d'homme dont il n'est resté que le souvenir *ou qu'elle s'occupe de contemporains*, son pouvoir est le même. L'histoire, qui a enregistré les règnes de Louis XIV et de Louis XV, a retracé avec la même liberté tous les éléments qui, depuis 1889, ont agité notre pays: l'empire, la révolution de 1830, celle de 1848 et les faits glorireux qui, en Italie comme en Crimée, ont illustré le règne commencé en 1852.

« Mais le domaine de l'histoire ainsi déterminé, quelle doit être l'allure de l'historien, et comment doit s'exercer son droit? Cicéron a tracé la règle avec une précision admirable: *Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat*. Et c'est cette règle que traduisait en son style pittoresque et passionné le duc de Saint-Simon, quand, recherchant quelles prérogatives lui appartenaient

comme historien, il s'écriait : « Est-on obligé d'ignorer les princes, les rois et la cour de leur temps de peur d'apprendre leurs horreurs et leurs crimes ? Les Richelieu et les Mazarin, pour ignorer les mouvements que leur ambition a causés, et les vices et les défauts qui se sont déployés dans les intrigues et les cabales de leur temps? Se taira-t-on sur M. le Prince, pour éviter ses révoltes et leurs accompagnements ? N'aura-t-on nulle idée de M.me de Montespan, de peur de savoir les péchés de son élévation ? Qui pourrait résister à un problème si insensé, je dis, si radicalement impossible... »

« L'histoire n'est que trop souvent le tableau des crimes et des malheurs ; trop souvent, les personnages qu'elle met en scène ne sont que des ambitieux pervers ; le droit de l'historien, ou son devoir plutôt, est de les citer à sa barre et de les juger ; *et s'il arrive que Princes,* généraux ou ministres, etc., trouvent dans son œuvre *des vérités désagréables*, qu'ils se *souviennent qu'étant* HOMMES PUBLICS, *ils doivent compte au public de leurs actions, qu'ils paient de ce prix leur grandeur* : que l'histoire est un témoin, non un flatteur; que le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire.

« Le droit de l'historien est infini, il lui appartient de reviser les jugements portés avant lui ; mais la vertu a ses rudesses, la conscience a ses austerités; elle peut inspirer *des opinions sévères jusqu'à la cruauté.* Qui ne frémit des stigmates infligés par Tacite aux personnages de son temps? Et, sans remonter au passé, de quels jugements, contradictoires, rigoureux, extrêmes, injustes même, n'ont pas été l'objet Richelieu, Colbert, Louis XIV, Napoléon I ? Traités par les uns comme des dieux, insultés par les autres et traînés dans la fange ! Le droit de l'historien va jusque-là, pourvu qu'il soit véridique et de bonne foi, car c'est la condition indispensable des prérogatives qui lui sont accordées..... À moins donc qu'il ne mente à son titre et qu'il ne foule aux pieds les règles qui sont et son guide et sa force, l'historien n'a rien à redouter des Tribunaux, quelque sévères que soient ses appréciations.....

« Mais ce n'est pas seulement contre l'action répressive qu'est garanti l'historien sincère, il est tout aussi bien à l'abri de l'action civile. Il ne suffit pas, en effet de démontrer que ses récits ont causé un dommage ; une révélation historique peut faire une blessure incurable ! — Il faudrait encore démontrer que l'historien a commis une faute ; en d'autres termes, qu'il a *trahi la vérité*

et qu'il a manqué de bonne foi. Autrement il a usé de son droit, et, sous l'égide de bonne foi, IL EST INVULNÉRABLE ».

La Corte di Cassazione diede sentenza il 1° maggio 1867, colla quale mantenne intatti *i diritti della storia*, specialmente rimpetto agli uomini che hanno appartenuto od appartengono *alla vita pubblica* (Dalloz, *Jurisprud.*, 1867, I, pag. 129 e seguenti).

Adunque se Napoleone III è uomo pubblico, il primo uomo pubblico contemporaneo; se come tale è risponsabile verso l'opinione pubblica; se la di lui risponsabilità non è aggiornata; se l'istoria comincia per lui in ciascun giorno; se i viventi sono per lui la posterità; se l'*Unità Cattolica* nel proporre le sue requisitorie contro Napoleone III non gli mosse accuse senza corroborarle di documenti storici; se non si dimostra che l'*Unità Cattolica* abbia tradito la verità; se non si prova che essa diede colore a menzogne, riempì i suoi scritti di imposture, alterò e snaturò i fatti, - l'*Unità Cattolica*, come rimasta nel suo diritto e sotto l'egida della buona fede, doveva essere invulnerabile. E se era invulnerabile non poteva essere condannata per aver detto la verità storica!

Il Gerente dell'*Unità Cattolica* chiede quindi alla Suprema Corte regolatrice di rivedere il giudizio emesso dai primi e secondi Giudici sui due articoli incriminati.

Si dirà forse che una tale revisione implica una questione di fatto, anzichè una questione di diritto, e che come tale sfugge alla competenza della Corte di Cassazione.

Ma è giurisprudenza pacifica e costante che se l'apprezzamento morale dei fatti è nel dominio esclusivo dei Tribunali di prima e di seconda istanza, alla Corte regolatrice deve spettare e spetta l'apprezzamento legale e logico dei fatti stessi, il giudicare cioè se i medesimi, quali furono ritenuti, abbiano o no i caratteri costitutivi del reato, siano cioè precisamente nel novero di quei fatti che dappresso alla lettera ed allo spirito della legge costituiscono reato (Cassaz. di Milano 19 aprile 1861, Ric. Corvetto; 22 luglio 1863, Ric. Buzzo; 31 maggio 1865, Ric. P. M.; Cassaz. di Firenze, 25 febbraio 1865 e 2 settembre 1865, Ric. Torregiani; riferite nel Bettini 1861, 1, p. 460; 1863, 1, p. 704; 1865, 1, p. 949 e 1072).

In specie poi la massima secondo cui « appartiene alla Corte di Cassazione di apprezzare di nuovo gli articoli di Giornali che le sono sottoposti, di esaminare la regolarità delle qualificazioni applicate ai fatti incriminati, e di decidere se in essi concorrano

gli estremi del reato d'offesa, di diffamazione o d'ingiuria », non ammette più oggidì seria contestazione.

Vediamolo.

Il Canonico Pietro Allegranza col mezzo di stampato da lui distribuito in circostanza delle elezioni, aveva tacciato l'avv. Zuccola, Sindaco di Domodossola, d'aver conculcate le leggi, fatti atti di dispotismo e d'oppressione, sperperato il pubblico denaro, suscitati litigi per sfogare private vendette, e fatte altre simili oltraggiose imputazioni. Il Sindaco diede querela. Il Tribunale di Domodossola e la Corte d'Appello di Casale condannarono a giorni dieci di carcere e lire cento di multa (Bernardino Baudi ebbe *in più venti* giorni di carcere e lire *cinquecento* di multa) l'Allegranza, il quale ricorse in Cassazione dicendo violato l'art. 28 della legge sulla stampa, perchè i Giudici avessero tratto la prova del reato non dallo scritto incriminato, ma da circostanze estrinseche ad esso.

La Corte di Cassazione non dichiarò irricevibile il ricorso, in quanto che il giudizio circa gli elementi costitutivi del reato di diffamazione od ingiuria contenesse un apprezzamento di fatto d'esclusiva competenza dei Giudici del merito, ma con sentenza 18 gennaio 1856 rigettò il ricorso perchè essa Corte di Cassazione ebbe a riconoscere, che nello scritto incriminato si riscontravano i veri caratteri del reato contemplato dall'art. 28 della legge sulla stampa (*Bettini*, 1856, 1, pag. 92).

Ma in materia di delitti di stampa, quali sentenze possono essere denunziate in Cassazione, e quali mezzi possono venir proposti?

Nella seduta 9 febbraio 1859 della nostra Camera elettiva mentre era all'ordine del giorno una legge sull'imprestito, insorse incidentalmente dalla forte opposizione fatta da due Deputati Savoiardi, i signori Costa di Beauregard e De-Viry, una discussione sulle tendenze separatiste della Savoia. La discussione fu tempestosa. La *Gazette de Savoie* avendo apprezzato vivamente la condotta degli onorevoli Costa e De-Viry, eglino si querelarono per diffamazione ed ingiurie contro i signori Trente e Corso, gerente l'uno, direttore l'altro della *Gazette de Savoie*. La Corte d'Appello di Chambéry condannò l'uno e l'altro, i quali ricorsero in Cassazione dicendo: Il giornalismo esige essenzialmente una distinzione, trattandosi di diffamazione; il pubblicista non è diffamatore che calunnia, il cui dardo s'avventa ai privati nella loro vita privata; se il fatto di uomini pubblici, di mandatarii della nazione che ei censura, è vero,

ei non diffama, a meno che non si riduca ad illusione la libertà della stampa, non si voglia togliere il diritto di censura a chi ne ha appunto la salutare missione.

La Corte di Cassazione annullò la condanna con sentenza 17 dicembre 1859 ponendo le massime seguenti:

« Ritenuti i fatti quali furono stabiliti dai Giudici del merito, la Corte Suprema esamina *se racchiudano o no i caratteri dell'infrazione* che negli stessi fu trovata. Questo non è riesame dei fatti, ma della qualificazione esatta od inesatta dei fatti.

« Quindi se le *date espressioni* contengano diffamazione od ingiuria cade in Cassazione; se insomma il fatto sia delittuoso.

« Non vi ha diffamazione quando lo scopo dello scrivente è solo quello di combattere un'opinione entrata nel dominio della pubblicità, e non di attaccare personalmente colui che la propugnò. » (Bettini, 1859, I, pag. 864).

E recentemente la Corte di Cassazione di Torino in sentenza 30 aprile 1866 sul ricorso del P. M., ripeteva che l'indagine se determinate parole accertate dai Giudici del merito, e ritenute come costanti, dovessero qualificarsi oltraggio, diffamazione od ingiuria, era quistione di diritto e non di fatto (Bettini 1866, 1, pagina 288).

Più esplicita ancora è la giurisprudenza francese.

« Appartient à la Cour de Cassation, en ce qui concerne les délits résultant d'un écrit, soit imprimé, soit manuscrit, publié et distribué, de juger la qualification qui lui a été donnée par les décisions qui lui sont déférées, puisque c'est de cette qualification que peut seulement résulter la juste ou fausse application de la loi. » — Cassaz., 19 luglio 1838, aff. Tramecourt; 10 luglio 1841, aff. La *Feuille de Douai.*

« En matière de délits de presse la Cour de Cassation a le droit de réviser la qualification des écrits sur lesquels sont intervenues les décisions qui lui sont déférées, et notamment de décider si ces écrits renferment ou non des expressions constituant le délit d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement, excitation des citoyens à la haine ou au mépris les uns des autres, et publication de fausse nouvelle. » — Cassaz. 15 dicembre 1848, aff. Lemoy, gerente del giornale l'*Indépendant de l'Ouest*; 17 agosto 1860 aff. Poplinaux e Mercier.

« L'appréciation faite par les Tribunaux de la réponse à un article de journal par la personne dénommée dans cet article, à l'ef-

fet de décider si les termes de cette réponse ont pu motiver le refus du journaliste de l'insérer, ne constitue point une déclaration souveraine en fait, mais bien une appréciation légale tombant sous le contrôle de la Cour de Cassation. » — Cassaz. 31 dicembre 1857, aff. Lardin gerente della *Vérité de Lille*; 21 gennaio 1860, aff. Bourget gerente dell'*Akhbar* d'Algeri; 9 gennaio 1865, Richemont contro Noubel; 17 marzo 1865, aff. Dupont, gerente del *Courrier d'Oran*.

« Il appartient à la Cour de Cassation de vérifier si en considérant un article de journal comme étranger à la politique et à l'économie sociale, ou bien comme traitant de telles matières, le juge saisi de poursuites exercées contre l'auteur de cet article a exactement apprécié le caractère de l'écrit incriminé. » — Cassaz., 13 maggio 1864, aff. Grange, gerente del giornale *Le Commerce de la Côte-d'Or;* 24 febbraio 1865, aff. del giornale *La Voix de Toulouse*.

La Cour de Cassation peut examiner si dans l'appréciation des conséquences et de l'influence qu'a pu produire la publication d'un article incriminé pour outrage envers un fonctionnaire, les juges de fait ne sont pas arrêtés à une interprétation manifestement contraire aux termes et à l'esprit de l'écrit incriminé. » — Cassaz. 23 novembre 1861, aff. Fabiani, redattore dell'*Observateur de la Corse*.

« L'intention de dénigrement dans lequel a été rédigé un écrit dirigé contre une personne y désignée, ne suffit pas pour faire considérer la publication de cet écrit comme constitutive du délit d'injure publique ou de diffamation; il faut encore que les expressions employées par l'écrivain pour traduire sa pensée, soient effectivement injurieuses ou blessantes.

« Et il. appartient à la Cour de Cassation de vérifier si l'écrit incriminé, examiné dans ses détails et son ensemble, présente effectivement le caractère injurieux ou diffamatoire que les juges du fait lui ont reconnu. » — Cassaz. 21 novembre 1862, aff. Hoummel, gerente del *Courrier du Bas-Rhin*; 31 dicembre 1863, Reibel contro Hallez-Claparède, deputato del Basso-Reno; 9 gennaio 1864, aff. Barlatier, gerente del *Sémaphore de Marseille;* 17 marzo 1864, aff. Robin e Hyenne.

« Appartient à la Cour de Cassation d'apprécier, *à nouveau*, les articles de journaux qui lui sont soumis, et d'examiner la régularité des qualifications appliquées aux faits incriminés, de décider par exemple, s'ils renferment une diffamation ou une injure.

« Par suite, le prévenu et la partie civile sont recevables a provoquer la révision de la qualification admise par le Juge correctionnel, lorsqu'ils ont intérêt a ce que cette qualification soit modifiée. » — Cassaz. 4 novembre 1861, Viviani contro Petrez; 10 agosto 1865, Callou, direttore dello stabilimento Termale di Vichy, contro Bougaret gerente del *Nouvelliste* de Vichy; 1 giugno 1866, Toussaint contro Joly.

Riassumendo:

L'art. 25 della Legge sulla Stampa non ha voluto diminuire i diritti, le franchigie, le immunità della Storia.

La Corte di Cassazione ha potere per rivedere il giudizio emesso dal Tribunale correzionale e dalla Corte d'Appello di Torino, e pronunciare se i due articoli incriminati dell'*Unità Cattolica* contengano la narrazione di fatti storici e l'apprezzamento di atti politici di Napoleone III come Imperatore dei Francesi, oppure siano un tessuto d'insinuazioni odiose, di allusioni disonorevoli e di basse contumelie lanciate a discredito della *persona* di Luigi Napoleone Buonaparte.

Se riesce all'*Unità Cattolica* di dimostrare che le accuse da lei fatte all'Imperatore Napoleone sono meritate, ed appoggiate a documenti autentici ed irrefragabili, le accuse stesse essendo conformi a verità, non possono costituire il reato d'offesa, e Bernardino Baudi dev'essere esonerato da ogni responsabilità penale.

UNDECIMO MEZZO.

(La fede di Napoleone III).

Violazione e falsa applicazione della legge 18 Digest. *De Pœnis*, degli articoli 1° del Codice penale, 1°, 339, 343, 387, 393 e 515 del Codice di Procedura penale.

L'*Unità Cattolica* fu sottoposta a procedimento per aver accusato Napoleone III quale uomo senza fede; e fu condannata per tale titolo.

Or bene non sussiste in modo alcuno che l'*Unità Cattolica* abbia qualificato Napoleone III per un uomo senza fede. Non v'ha periodo del primo o del secondo articolo incriminato che possa autorizzare una tale imputazione. Può darsi che così fatta induzione derivi dal complesso dei due articoli, ma questa sarebbe l'opera del lettore anzichè dello scrittore. L'*Unità Cattolica* non deve rispondere delle induzioni de' suoi lettori, quand'anche fra essi vi fosse Napoleone III.

Nella Sentenza 19 marzo 1860 della Corte d'Appello di Parigi nella causa promossa dal direttore del giornale *Le Siècle*, contro monsignor Dupanloup, si legge:

« Sur le premier grief, résultant de ce que l'auteur, en disant au rédacteur du *Constitutionnel:* « *Vous avez de l'honneur* », semblerait, *par la disposition de sa phrase*, indiquer qu'il n'en accorde pas aux rédacteurs du *Siècle*, dont il vient de parler: — Considérant qu'il est difficile de trouver une injure dans une telle *induction*, contraire à la construction grammaticale de la phrase, et qui *serait plutôt l'œuvre du lecteur, que celle de l'écrivain...*»

L'*Unità Cattolica* non ha stampato che Napoleone III sia un uomo senza fede. Essendo quindi esclusa l'esistenza del fatto imputato, il Baudi doveva essere prosciolto dall'accusa. Chi lo condannò, malgrado il difetto d'ogni prova, ha violato la legge.

Può darsi che l'intenzione dell'articolista sia stata quale venne indotta e dedotta dal Pubblico Ministero, ma il pensiero non va soggetto a rimprovero penale. *Cogitationis pœnam nemo patitur.* (Legge 18, *Digest. de pœnis*). Lo può condannare la Religione che scruta l'intimo dei cuor nostri, lo può castigare:

> . . . La giustizia di lassù che fruga
> Severa e in un pietosa in suo diritto
> Ogni labe dell'alma ed ogni ruga.
>
> (*Vincenzo Monti,* Basvilliana, cap. 1).

ma la Società non ha diritto a punirlo: « Comme la religion n'est pas de ce monde, la loi humaine n'est pas du monde invisible; ces deux mondes qui se touchent ne sauraient se confondre; le tombeau est leur limite », diceva altra volta uno dei più eloquenti oratori che avesse la Camera dei deputati di Francia. (Royer-Collard citato da Bertauld, *Cours de Code pénal*, 3ª ediz. pag. 646).

DODICESIMO MEZZO.

(Napoleone III e Pio IX).

Violazione della legge 18 Digest. *De injuriis et famosis libellis*, dell'art. 28 dello Statuto, degli articoli 1, 29, 30, 31, 35 della legge sulla Stampa, e degli articoli 179 e 585 del Codice Penale; E falsa applicazione dell'art. 25 della legge sulla Stampa. —

Secondo una legge di Solone, il diffamatore che non provava la verità di sua imputazione, doveva essere punito: « *Qui de alio detraxerit ni probarit verum esse quod objicit, probrum mulctetur.* (V. Samuel Petitus, *Leges atticæ*, pag. 641). D'onde risultava che colui il quale somministrava tale prova, era esonerato da ogni pena.

Nello stesso senso era scritta la legge 18 Dig. *De injuriis et famosis libellis:* « *Eum qui nocentem infamavit; non esse bonum æquum ob eam rem condemnari; peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire.* »

E nella Sacra Scrittura è scritto: « *Peccantes presbyteros coram omnibus argue, ut et cœteri timorem habeant.* »

Ma la Costituzione dell'Imperatore Costantino (Cod. Theodos. lib. I, *De famosis libellis*) voleva che l'autore d'un libello diffamatorio fosse condannato al supplizio, sebbene avesse provato la verità di sua imputazione.

Tuttavia gl'interpreti del Diritto romano avevano introdotta una distinzione fra il caso in cui la diffamazione fosse stata tenuta nell'interesse pubblico, e quello in cui non fosse stata dettata che da un sentimento d'animosità.

Nei Dominii di Casa Savoia si ammetteva l'*exceptio veritatis*. Che anzi sebbene la verità della fatta imputazione non fosse provata, il Fabro ritiene che sia da assolversi chi ha ingiuriato alcuno in cosa che importasse allo Stato conoscere, quando la fama pubblica dicesse ciò od egli l'avesse udito da persone degne di fede; ed in appoggio di sua asserzione cita una sentenza del Senato di Piemonte, in data 3 calen. August. 1592, nella causa di Filiberto de Cour contro Dionigio Bizet. (*Codex*, lib. IX, tit. XX, Definit. V).

L'Inghilterra che nel medio evo respingeva i Dottori del Diritto romano, e fra gli altri Roggero Voccario nella metà del se-

colo XII, al grido: *Nolumus leges Angliæ mutare*, l'Inghilterra le cui istituzioni in fatto di diritto rimasero all'infuori di quel movimento che seguivano presso gli altri popoli europei (Vedi Loiseleur, *Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes*, pag. 281), ci offre l'esempio d'una legislazione in cui a fianco l'uno dell'altro si collocano ed il principio che *veritas convicii non excusat*, e l'opposta massima che *veritas convicii excusat.*

Nell'azione penale per libello famoso non è ammessa la prova dei fatti diffamatorii, ed è appunto a questo riguardo che lord Mansfield formulò il noto canone: *Quanto più vi è di verità in uno scritto, tanto più vien esso a costituire un libello famoso.* — In fatto però il giurì pronunzia quasi sempre l'assolutoria dell'imputato, che prova la realtà de' fatti ascritti al querelante.

O' Connel ha segnalato in termini i più pungenti il vago e l'insufficienza delle Leggi Inglesi sulla materia.

« Lord Redesdale, dice egli, est-il appelé un avocat vigoureusement bâti, il y a libelle. Dit-on de lord Hardwicke que c'est un éleveur de moutons de Cambridge, il y a libelle. Je me charge de démontrer qu'il n'est pas un numéro de journal qui ne contienne quelque détail tombant sous l'application des lois actuelles sur le libelle. Si c'est une feuille ministérielle, elle offense le peuple; si elle est favorable aux intérêts populaires, elle diffame les ministres, et si elle est neutre, on lui reprochera sans doute d'injurier les deux ». (1)

(1) Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, lib. 4, cap. II; Lord Enrico Brougham, *The British Constitution*, Londra 1861; Lord John Russel, *English Constitution;* Edouard Fischel, *Die Verfassung Englands*, capo VIII; De Lolme, *la Constitution d'Angleterre* ecc.

— Niun Giornale del mondo esercita sul proprio paese un'influenza, che si approssimi a quella del *Times* sull'opinione pubblica dell'Inghilterra. La gran fortuna del *Times* ebbe origine da un procedimento penale e da una condanna. Nella primavera del 1841, il corrispondente che il *Times* aveva allora a Parigi, il sig. O' Reilly, ricevette secretamente avviso d'una trama formata da abili scrocconi per spogliare simultaneamente i banchieri delle principali piazze d'Europa. Il *Times* pubblicò tutte le informazioni raccolte dal suo corrispondente. Allora un tale Bogle, stato designato nelle lettere di O' Reilly, come complice nella trama, si pretese calunniato, e mosse al *Times* un processo per diffamazione. Il processo fu giudicato alle Assisie di Croydon nell'agosto 1841. " Par suite de l'impossibilité où le *Times* était de prouver contre Bogle un délit matériel, et en présence *du texte formel*

Appena poi occorre notare che il Giornalismo Inglese giudica sovranamente e senza controllo i Sovrani dell'Europa e delle altre parti del mondo (1), e mentre gli articoli più violenti e, diciamolo pure, più ingiusti si stampano a Londra contro Napoleone III, come già si scrivevano contro Napoleone I, non v'ha esempio di Giornalista inglese sottoposto a procedimento e condannato per offesa all'Imperatore dei Francesi.

Negli Stati Uniti d'America si segue la giurisprudenza inglese. (V. Le Prince Achille Murat, *Exquisses morales et politiques des États-Unis*).

La legislazione Francese ha sanzionato altri principii. L'art. 20 della legge 26 maggio 1819, relativa ai procedimenti contro i reati commessi col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicazione, statuisce: « Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits « diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dé« positaires ou agents de l'autorité, *ou contre toutes personnes « ayant agi dans un caractère public*, des faits relatifs à leurs « fonctions... La preuve des faits imputés *met l'auteur de l'impu« tation* à l'abri de toute peine... »

de la loi, les jurés durent condamner le journal, mais ils n'allouèrent à son adversaire qu'un *farthing*, c'est-à-dire, un liard pour tous dommages-intérêts. Les frais du procès, qui s'élevaient à 125,000 francs, demeurèrent à la charge du journal, comme partie condamnée „. Una sottoscrizione pubblica venne subito aperta per rimborsare al giornale tutte le spese, ed in pochi giorni si raccolsero 60,000 lire state poi consecrate a creare due borse chiamate *Borse del Times* (V. Cucheval Clarigny, *Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis,* capo 6).

— Il Giornale *Des Débats* delli 12 dicembre 1867, in un articolo colla firma P. David, scriveva: " La preuve de la diffamation *est admise en Angleterre*. Elle *ne l'est pas en Belgique*, et nous ne pouvons y mettre les calomniateurs en demeure de prouver leurs dires, comme nous *l'avons fait en Angleterre* „.

Per contro *La Presse* delli 13 dicembre 1867 sosteneva che la prova della diffamazione *era ammessa anche nel Belgio*, e lo dimostrava con esempi recenti.

(1) Si narra che Lord Molesworth avendo pubblicato uno scritto contro la Danimarca, l'ambasciadore di questo paese domandò al Re Guglielmo III la proibizione di tale libro: « Se nel mio paese, diceva egli, un Autore si permettesse di scrivere in siffatti termini contro la corona d'Inghilterra, certamente avrebbe la testa troncata ». « Io non ho questo potere, rispose Guglielmo III, ma io comunicherò le vostre parole all'Autore, che le riprodurrà nella seconda edizione! »

Nella discussione che ha preceduto l'adozione di detta legge per parte delle Camere francesi, il guardasigilli di Serre diceva:

« La vie *privée* des fonctionnaires n'appartient qu'à eux-mêmes; leur vie *publique* appartient à tous; c'est le *droit,* c'est souvent le *devoir* de chacun de leurs concitoyens de leur reprocher publiquement leurs torts et leurs *fautes publiques.* »

E Royer-Collard: « Les personnes qui agissent dans un caractère public sortent de la vie privée et n'en peuvent point réclamer le privilége; il est de l'intérêt général, qu'on puisse dire et prouver ce qu'un homme a réellement dit en public et *fait avec un caractère public.* »

L'art. 20 della legge francese del 26 maggio 1819, passò nell'art. 29 della nostra legge sulla Stampa e negli articoli 579 e 585 del Codice penale italiano.

L'*Unità Cattolica* è accusata d'aver fatto comparire Napoleone III quale mancatore ai suoi doveri di Sovrano cattolico. Ma l'*Unità Cattolica* crede di non aver dipinto Napoleone III secondo il proprio gusto, ma di averlo ritrattato secondo la verità. La questione per l'*Unità Cattolica* si riduce quindi al punto di vedere se la denuncia che essa ha portato contro Napoleone III, sia o no sussistente. Se l'*Unità Cattolica* giustifica che l'Imperatore dei Francesi ha mancato ai suoi doveri, non di uomo privato, ma di *Sovrano* cattolico, essa è in stato d'assolutoria perchè l'accusa è tolta di mezzo dall'*exceptio veritatis.*

Ora l'*Unità Cattolica* ha buono in mano per convincere chicchessia con documenti autentici ed irrefragabili, che Napoleone III, dopo aver per tanti anni promesso aiuto e protezione al Papa-Re, lo abbandonò.

E questi documenti, ai quali Napoleone III nulla ha da opporre, sono fra gli altri, i seguenti.

1. Discussione sulla Spedizione Francese a Civitavecchia, nella seduta 30 novembre 1848 dell'Assemblea Nazionale Francese.

2. Lettera indirizzata il 2 dicembre 1848 dal Principe Luigi Napoleone al direttore del Giornale il *Constitutionnel.*

3. Lettera del Principe stesso al Nunzio Pontificio a Parigi.

4. Risposta del signor di Tocqueville, Ministro degli esteri, alle interpellanze che nelle tornate 6 e 7 agosto 1849 dell'Assemblea nazionale gli vennero fatte sulla prima Spedizione francese a Roma.

5. Lettera 18 agosto 1849 del Principe Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica Francese, al colonnello Edgardo Ney, addetto al Corpo di Spedizione a Roma.

6. Dichiarazioni fatte all'Assemblea nazionale francese nella seduta 20 ottobre 1849 da Odilon Barrot, presidente del Consiglio dei ministri, quando si discuteva la Questione Romana.

7. Messaggio mandato il 12 novembre 1850 dal Principe Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica francese, all'Assemblea nazionale.

8. Dichiarazioni fatte al Corpo legislativo francese il 30 aprile 1859 dal Presidente del Consiglio di Stato, signor Baroche.

9. Proclama 3 maggio 1859 di Napoleone III ai Francesi mentre partiva per la guerra d'Italia.

10. Circolare 4 maggio 1859 del Ministro dei Culti Rouland ai Vescovi di Francia.

11. Lettera autografa di Napoleone III al Santo Padre, stata a S. S. presentata nel maggio 1859 dal Duca di Grammont ambasciatore francese a Roma.

12. Comunicato ufficiale mandato il 15 giugno 1859 dal Ministro dell'interno, al Giornale l'*Ami de la Religion*.

13. Comunicato dato al *Siècle* il 2 luglio 1859.

14. Preliminari di Villafranca 11 luglio 1859.

15. Risposta 11 ottobre 1859 di Napoleone III all'Arcivescovo di Bordeaux.

16. Lettera 20 ottobre 1859 di Napoleone III al Re di Piemonte.

17. Trattato di Zurigo 10 novembre 1859, art. 18.

18. Lettera 31 dicembre 1859 di Napoleone III a Pio IX.

19. Parole indirizzate dal Generale Goyon, comandante il Corpo di Spedizione a Roma, al Santo Padre nel capo d'anno 1860.

20. Nota 24 febbraio 1860 del signor Di Thouvenel, Ministro degli affari esteri di Napoleone III, al Conte Camillo Cavour Presidente del Consiglio de' Ministri a Torino.

21. Discorso 1° marzo 1860 di Napoleone III al Senato ed al Corpo Legislativo.

22. Discorso di Dupin seniore, Procuratore Generale alla Corte di Cassazione, al Senato francese il 29 marzo 1860.

23. Discorso del signor Baroche, Presidente del Consiglio di Stato, nella seduta 12 aprile 1860 del Corpo Legislativo.

24. Dichiarazione del *Moniteur* del 30 settembre 1860.

25. Discussioni sull'Indirizzo al Senato Francese,

Discorso del Principe Napoleone nella seduta 1° marzo,

E Discorso di Billault, Ministro di Stato di Napoleone III, al Senato stesso nella tornata 2 marzo 1861.

26. Discussioni sull'Indirizzo al Corpo Legislativo, e Discorso dello stesso Billault il 22 marzo 1861.

27. Nota 6 giugno 1861 di Thouvenel, Ministro degli affari esteri di Napoleone III, ai Governi d'Austria e di Spagna.

28. Dispaccio 15 giugno 1861 dello stesso Thouvenel all'Incaricato d'affari di Francia a Torino.

29. Dispaccio 18 giugno 1861 dello stesso Thouvenel agli Agenti diplomatici francesi all'estero.

30. Lettera 12 luglio 1861 di Napoleone III al Re d'Italia.

31. Discorso 27 gennaio 1862 di Napoleone III nell'apertura della Sessione legislativa.

32. Discussioni dell'Indirizzo nel Senato Francese nel febbraio e nel marzo 1862.

33. Discussioni dell'Indirizzo al Corpo Legislativo francese nel marzo 1862.

34. Lettera 20 maggio 1862 di Napoleone III al Ministro Thouvenel.

35. Dispaccio 30 maggio 1862 del Ministro Thouvenel al Marchese di Lavalette, ambasciàdore francese a Roma.

36. Dichiarazione del *Moniteur* del 25 agosto 1862.

37. Circolare 18 ottobre 1862 di Drouyn De Lhuys, nuovo Ministro degli affari esteri di Napoleone III, agli Agenti diplomatici francesi all'estero.

38. Dispaccio 26 ottobre 1862 dello stesso Drouyn de Lhuys all'Incaricato d'affari di Francia a Torino.

39. Discorso d'apertura della Sessione Legislativa francese il 12 gennaio 1863.

40. Discussione dell'Indirizzo al Senato Francese nella seduta 31 gennaio 1863.

41. Discussione al Corpo Legislativo Francese nelle sedute 9, 10 e 11 febbraio 1863.

42. Discorso del Ministro di Stato Billault nella seduta 10 febbraio 1863 del Corpo Legislativo.

43. Convenzione 15 settembre 1864 fra la Francia e l'Italia.

44. Dispaccio 30 ottobre 1864 del Ministro Drouyn de Lhuys.

45. Discorso di Napoleone III al Senato ed al Corpo Legislativo il 15 febbraio 1865.

46. Discussioni del Senato Francese nelle tornate 15 e 16 marzo 1865.

47. Discorso di Adolfo Thiers al Corpo Legislativo nella seduta 13 aprile 1865, e

Risposta del Ministro Rouher nella seduta del 15 aprile 1865.

48. Dispaccio 27 marzo 1865 di Alessandro Mon, Ministro di Spagna a Parigi, al suo Governo.

49. Dispaccio 19 dicembre 1865 di Drouyn de Lhuys al Barone di Malaret, Ministro di Francia a Firenze.

50. Risposta 2 gennaio 1866 del Barone di Malaret a Drouyn de Lhuys.

51. Discorso d'apertura della Sessione Legislativa francese il 22 gennaio 1866.

52. Esposizione della Situazione dell'Impero Francese fatta al Corpo Legislativo il 23 gennaio 1866.

53. Discussione del Senato Francese nella seduta 9 febbraio 1866.

54. Discorso del Ministro di Stato Rouher al Senato il 13 febbraio 1866.

55. Discussioni al Corpo Legislativo nelle tornate 28 febbraio, 1 e 6 marzo 1866.

56. Circolare 16 settembre 1866 del Ministro Lavalette.

57. Dispaccio 15 ottobre 1866 del signor Moustier, Ministro degli esteri, al Barone di Malaret a Firenze.

58. Dispaccio 11 dicembre 1866 dello stesso Ministro a Malaret.

59. Discorso 21 dicembre 1866 del signor Nigra Ambasciadore d'Italia à Parigi, al signor Visconti Venosta, Ministro degli Esteri a Firenze.

60. Discorso d'inaugurazione della Sessione Legislativa Francese il 14 febbraio 1867.

61. Discorsi del Ministro Rouher al Corpo Legislativo li 16 e 17 marzo 1867.

62. Telegramma 17 ottobre 1867 del Ministro degli esteri allo Incaricato d'affari della Francia a Roma.

63. Seconda Spedizione Francese a Roma il 26 ottobre 1867.

64. Discorso d'apertura della Sessione Legislativa francese il 18 novembre 1867.

65. Il *Libro Azzurro* presentato alle Camere francesi il 20 novembre 1867.

66. Interpellanze del Senato francese nelle sedute 29 e 30 novembre 1867 sulla seconda Spedizione di Roma, e discorso di Moustier Ministro degli Esteri.

67. Interpellanze del Corpo Legislativo nelle sedute 2, 3, 4 e 5 dicembre 1867.

68. Discorso di Adolfo Thiers nella seduta 4 dicembre 1867.

69. Discorso del Ministro di Stato Rouher nella seduta 5 dicembre 1867.

70. Nuove Dichiarazioni del Ministro Rouher nella seduta 9 dicembre 1867 del Corpo Legislativo.

Gettiamo ora uno sguardo sui documenti sovr'enunciati.

1. Il 30 novembre 1848 nell'Assemblea Nazionale francese avevano luogo interpellanze al Governo intorno alla Spedizione di Civitavecchia ed agli affari di Roma. Presero parte alla discussione Ledru-Rollin, Montalembert, Edgardo Quinet, Carlo Dupin, Giulio Favre, Dufaure, Larochejacquelin, Lamoricière, Poujoulat e Cavaignac. Dopo lunga e viva discussione l'Assemblea approvò le misure prese dal Governo per assicurare la libertà del Santo Padre, riservandosi di prendere una decisione sui fatti ulteriori ed imprevisti.

2. Il 2 dicembre 1848 il Principe Luigi Napoleone, candidato alla Presidenza della Repubblica Francese, scriveva al *Constitutionnel:* « Sig. Estensore — Sapendo io che fu notato il mio rifiuto di dare il voto concernente la Spedizione di Civitavecchia, credo mio debito dichiarare, che io sono risoluto ad approvare tutti i mezzi *atti a guarentire efficacemente* la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice. »

3. Successivamente lo stesso Principe si indirizzava al Nunzio Pontificio a Parigi: « Mi duole assaissimo che il Principe di Canino non siasi accorto, come il mantenimento della *Sovranità temporale* del Capo Venerabile della Chiesa, intimamente *si accordi* collo splendore del Cattolicismo, non meno che colla libertà ed indipendenza d'Italia. »

4. Nella seduta 6 agosto 1849 dell'Assemblea Nazionale il Deputato Arnaud (de l'Ariège) interpellava il Governo intorno alla Spedizione francese a Roma, sostenendo che la Repubblica Francese non poteva abbattere la Repubblica Romana e rialzare il Potere temporale del Papa. All'Arnaud veniva in aiuto Giulio Favre, il *Cicerone della Repubblica,* come chiamavalo Proudhon.

Rispondeva il signor Alessio Tocqueville, Ministro degli esteri: « Io non esito a dichiarare che uno dei primi oggetti della nostra spedizione in Italia era di restituire al Santo Padre la sua indipendenza religiosa, la quale non poteva ottenersi *se non unita col Potere temporale.* »

Quattrocento ventotto Rappresentanti del popolo gridarono *benissimo,* ed approvarono l'ordine del giorno puro e semplice contro centosettantasei.

5. Il 18 agosto 1849 il Principe Presidente dall'Eliseo Nazionale mandava in Roma al Colonnello Edgardo Ney quella celebre lettera in cui diceva: « La République Française n'a pas envoyé une armée à Rome pour y étouffer la liberté italienne, mais, au contraire, pour la régler en la préservant contre ses propres excès, et pour lui donner une base solide *en remettant sur le trône pontifical le Prince qui, le premier, s'était placé hardiment à la tête de toutes les réformes utiles* . . . . » (V. *Moniteur* del 7 settembre 1849).

6. Il 20 ottobre dell'anno stesso Odilon Barrot, Presidente del Consiglio dei Ministri, difendendo la spedizione Romana insieme all'illustre Alessio Tocqueville, Ministro degli esteri, dichiarava all'Assemblea Nazionale essere necessario che i due Poteri *fossero uniti in Roma,* acciò fossero separati in tutto il mondo.

7. Luigi Napoleone, Presidente della Repubblica Francese, mandava all'Assemblea Nazionale, il 12 novembre 1850, un Messaggio in cui diceva: « Le nostre armi hanno rovesciato in Roma quella demagogia turbolenta, che in tutta la Penisola italiana avea compromesso la causa della vera libertà, ed i nostri bravi soldati hanno avuto l'insigne onore di rimettere Pio IX sul trono di San Pietro . . . . »

8. Baroche, Presidente del Consiglio di Stato, il 30 aprile 1859 al Corpo legislativo: « Sono state prese tutte le misure necessarie affinchè la sicurezza e l'indipendenza del Santo Padre non corressero pericolo in mezzo alle agitazioni d'Italia... l'Imperatore è risoluto di far rispettare *qualunque siano gli eventi, l'indipendenza e gli Stati della Santa Sede.* »

9. Proclama di Napoleone III al Popolo francese il 3 maggio 1859: « Nous n'allons pas en Italie fomenter les désordres *ni ébranler le Pouvoir du Saint-Père,* que nous *avons replacé sur son trône,* mais les soustraire à cette pression étrangère qui s'appesantit sur toute la Péninsule, contribuer à y fonder l'ordre sur des intérêts légitimes satisfaits. »

10. Il Ministro dei Culti Rouland, ai Vescovi di Francia il 4 maggio 1859: « Il Principe che ha dato alla religione tanti attestati di rispetto e di devozione, che dopo gl'infausti giorni del 1848 ha ricondotto il Santo Padre al Vaticano, è il più fermo sostegno dell'unità Cattolica, e *vuole che il Capo Supremo della Chiesa sia rispettato in tutti i suoi diritti di Sovrano temporale.* »

11. Al *Constitutionnel* sotto la data di Roma 22 maggio 1859, scrivevano: « Il Duca di Grammont, ambasciadore presso la Santa

Sede, ritornato dal suo abboccamento coll'Imperatore a Genova, fu dal medesimo incaricato di presentare al Papa una lettera autografa, la quale rinnova l'*assicurazione di mantenere l'integrità degli Stati della Chiesa*, e di difenderli al bisogno da qualunque attentato, che potesse essere fatto alla loro neutralità, durante la guerra. »

A questa lettera si riferiva il Santo Padre nel Concistoro del 20 giugno 1859, quando alludeva alla ricevuta promessa che le armi francesi avrebbero difeso e conservato — *tuebuntur atque servabunt* — il potere del Papa nelle Romagne.

12. Il 15 giugno 1859 il Ministro dell'Interno Billault mandava un Comunicato all'*Ami de la Religion*, dicendo: « Riprovevoli sono le insinuazioni tendenti a far credere che la Francia cerchi di distruggere l'autorità politica del Santo Padre, ristabilita da lei or son dieci anni, e che è ancora sotto la custodia rispettosa delle sue armi. »

13. Il 2 luglio 1859 lo stesso Ministro mandava al *Siècle* quest'altro Comunicato:

« Il *Siècle*, assalendo il Papato nel suo potere politico e nel dogma, di cui è l'augusta personificazione, confonde la nobile causa dell'indipendenza italiana con quella della rivoluzione. Il rispetto e la *protezione del Papato* fanno parte del programma che l'Imperatore vuol far prevalere in Italia, per fondarvi l'ordine sui legittimi interessi soddisfatti. I giornali che tentano falsare questo carattere della gloriosa guerra che noi sosteniamo, mancano a ciò che v'ha di più obbligatorio al sentimento nazionale. L'*indipendenza politica* e la Sovranità spirituale unite nel Papato, lo rendono doppiamente rispettabile. »

14. Preliminari di Villafranca 11 luglio 1859.

Napoleone III disceso con centocinquanta mila uomini in Italia per farla libera dalle Alpi all'Adriatico, dopo vinta l'Austria in due grandi giornate a Magenta ed a Solferino, si fermò improvvisamente al Mincio, ed a Villafranca sottoscriveva preliminari di pace, dicendo all'art. 1°: « L'Imperadore dei Francesi e l'Imperadore d'Austria daranno favore ad una Confederazione Italiana *sotto la presidenza onorifica del Pontefice.* »

15. L'11 ottobre 1859 Napoleone III rispondeva all'Arcivescovo di Bordeaux: « Ho la ferma speranza che una nuova èra di gloria si leverà per la Chiesa, nel giorno in cui tutti parteciperanno alla *mia convinzione*, che il Potere temporale del Santo Padre non è opposto alla libertà ed all'indipendenza d'Italia. »

16. Napoleone III il 20 ottobre 1859 dal palazzo di Saint-Cloud scriveva *al Re di Piemonte* una lettera, in cui esponeva le *condizioni essenziali della rigenerazione Italiana.* « L'Italia, diceva egli, sarà composta di parecchi Stati indipendenti uniti con un vincolo federativo. » E conchiudeva, avvertendo così il Re del Piemonte: « Il vero interesse di V. M. come quello della Penisola, è di secondarmi nello svolgimento di questo disegno, per farne uscire le migliori conseguenze perchè Ella non deve dimenticarlo, « Je suis lié par le traité (di Villafranca) et je ne saurais dans le Congrès, qui va s'ouvrir, *me départir de mes engagements.* Le rôle de la France y est tracé à l'avance. »

17. E nel Congresso che fu aperto e chiuso a Zurigo, Napoleone III non si dipartì da' suoi impegni, poichè nell'art. 18 del Trattato 10 novembre 1859 fu stipulato che « S. M. l'Imperatore dei Francesi e S. M. l'Imperatore d'Austria si obbligavano a favorire con tutti i loro sforzi, la creazione d'una Confederazione fra gli Stati Italiani, che sarebbe collocata *sotto la Presidenza onoraria del Santo Padre,* ed il di cui scopo sarebbe di mantenere la indipendenza e la inviolabilità degli Stati confederati. »

18. Il 31 dicembre 1859 Napoleone III s'indirizzava direttamente al Santo Padre qual *Figlio devoto*:

« . . . Parmi les raisons puissantes qui m'ont engagé à faire si promptement la paix, il faut compter la crainte de voir la révolution prendre tous les jours de plus grandes proportions . . . . . Aujourd'hui, le Congrès va se réunir. Les Puissances ne sauraient méconnaître les droits incontestables du Saint-Siége sur les Légations, néanmoins... Si la Saint-Père renonçait à ces provinces, et qu'en échange il demandât aux Puissances *de lui garantir la possession du reste,* je ne doute pas du retour *immédiat* de l'ordre. Alors le Saint-Père assurerait, à l'Italie reconnaissante, la paix pendant de longues années, *et au Saint-Siége, la possession paisible des États de l'Église...* Mais je prie votre Sainteté, *quelle que soit sa décision, de croire qu'elle ne changera en rien la ligne de conduite, que j'ai toujours tenue à son égard...* »

19. Il Generale Goyon nel capo d'anno del 1860, diceva al Santo Padre: « Qui presso di voi, presso di vostra Santità, e per servirla noi ci troviamo sul campo d'onore del cattolicismo ».

20. Il 24 febbraio 1860 Thouvenel, Ministro degli esteri di Napoleone III, mandava una Nota al Conte Camillo di Cavour, protestando che il Governo francese non poteva seguire l'Italiano nelle sue aspirazioni a Roma.

21. Il 1° marzo 1860 nell'aprire la Sessione legislativa, l'Imperatore dei Francesi diceva: « Da undici anni io difendo a Roma il *Potere del Santo Padre*, *ed il passato dev'essere guarentigia dell'avvenire* ».

22. Il 29 marzo 1860 Giovanni Andrea Dupin (seniore), Procuratore Generale alla Corte di Cassazione, diceva al Senato francese: « Nel 1848 l'anarchia aveva preso il posto in Roma della vera libertà. Il modo in cui quel moto si produsse venne condannato da tutte le buone menti... Noi abbiamo mandato a Roma un esercito, e riconducemmo trionfalmente il Papa nella Sede del Cattolicismo, restaurandolo nel Vaticano. È questo uno di quegli splendidi fatti che non possono uscir dalla memoria dei cuori cattolici, una di quelle alte gesta che l'istoria scriverà a giusto titolo fra le gesta *Dei per Francos*...

« Noi che conosciamo i sentimenti da cui è animato l'Imperatore in favore del Santo Padre, i suoi sentimenti di rispetto cristiano e cattolico, noi che dividiamo questi sentimenti, *noi che non avremmo tollerato che si attaccasse il Santo Padre nella Sede della Cattolicità;* noi che ve l'abbiamo ristabilito, mantenuto, che lo manteniamo ancora, noi dobbiamo affidarci alle disposizioni che sappiamo adottate dal nostro Governo...»

23. Nella seduta 12 aprile 1860 il sig. Baroche, presidente del Consiglio di Stato, diceva al Corpo Legislativo:

« Le Gouvernement français considère le *Pouvoir temporel comme une condition essentielle de l'indépendance du Saint-Siége*...

« Le Pouvoir temporel *ne peut être détruit*. Il doit s'exercer dans des conditions *sérieuses*. C'est pour rétablir ce pouvoir qu'a été faite l'expédition de Rome en 1849. C'est pour maintenir ce même pouvoir que, depuis onze ans, les troupes françaises occupent Rome; leur mission est de *sauvegarder* à la fois le *Pouvoir temporel*, l'indépendance et la sécurité du Saint-Père ».

E non è tutto. Siccome Giulio Favre aveva creduto poter dire che da molto tempo e con tutti i suoi atti, l'Imperatore aveva condannato il Potere temporale del Papato, il sig. Baroche sorse a protestare in questi termini: « L'Empereur n'a-t-il pas lui-même repoussé, d'une manière aussi noble que solennelle, *cette étrange accusation?* »

24. Il 30 settembre 1860 il *Moniteur* dichiarava che l'Imperatore continuerebbe a compiere i doveri che gl'impongono le sue simpatie pel Santo Padre.

25. Il disegno d'Indirizzo preparato da una Giunta nominata dal Senato francese in risposta al discorso dell'Imperatore, venne letto nella tornata 25 febbraio 1861, e per riguardo alla Questione Romana si esprimeva così: « Due interessi di primo ordine che l'Imperatore avrebbe voluto conciliare, si sono urtati fra loro in Italia, e la libertà italiana è in lotta colla Corte di Roma... Voi vi siete là separato dalle aggressioni ingiuste, qua vi siete accorato per le resistenze impolitiche... L'Italia ricordi che il Cattolicismo le ha confidato il Capo della Chiesa, il rappresentante della più gran forza morale dell'umanità. Gl'interessi religiosi della Francia le domandano di non obbliarlo; le amichevoli memorie di Magenta e Solferino le fanno dovere di tenerne conto.

« Ma la nostra più ferma speranza è nella mano tutelare ed infaticabile della Maestà Vostra. La vostra figliale affezione per *una santa causa, si è continuamente segnalata nella difesa e nella conservazione del Potere Temporale del Sovrano Pontefice...* per l'innanzi noi continueremo a mettere la nostra fiducia nel *Monarca che copre il Papato colla bandiera francese*, che l'ha assistito nelle sue prove, e che si è costituito per Roma *ed il Trono pontificio la scolta più vigilante e più fedele* ».

La discussione intorno al progetto d'Indirizzo, o meglio intorno al paragrafo dell'Indirizzo relativo alla Questione Romana, occupò le tornate 28 febbraio, 1, 2, 6 e 7 marzo, nelle quali presero successivamente la parola i Senatori Larochejacquelein, Heckeren, Pietri, di Gabriac, principe Napoleone, cardinali Mathieu, Donnet, Morlot, Gousset e Bonald, maresciallo Canrobert, Suleau, Casabianca, Bourqueney, Duca di Padova, Barthe, Castelbajac, Baroche, Presidente del Consiglio di Stato, e Billault, Ministro senza portafogli.

Fu nella tornata 1° marzo 1861 che il Principe Napoleone recitò quel famoso Discorso, che gli valse le felicitazioni del cugino Imperatore, ed alla riproduzione del quale il *Moniteur* consacrò ventidue colonne.

Sua Altezza Imperiale dopo aver riconosciuto che il Papa doveva conservare la propria indipendenza, e che non poteva diventare suddito di un nuovo Sovrano, propose di dividere Roma in due parti; l'una sulla riva destra, la Città cattolica, la Città del Vaticano, la Città dei Papi; l'altra sulla riva sinistra, la Città delle memorie, la Roma dei Cesari.

Rispondeva al Principe il Ministro di Stato Billault; e premet-

tendo che niuno aveva diritto di parlare a nome del Governo, nè di legarlo colla sua parola, fuorchè quelli che ne sono gli organi ufficiali e costituiti, dichiarava: « L'Imperatore continuerà con quella perseveranza che l'Europa onora, a difendere i giusti interessi della Francia e l'*indipendenza del Santo Padre*. Sono undici anni che siamo a Roma, circondando il Santo Padre col nostro attaccamento. Non può essere permesso ad alcuno *di sospettare delle nostre intenzioni* ».

26. Il disegno d'Indirizzo proposto al Corpo legislativo, diceva: « Sire, i documenti diplomatici e l'ultimo invio delle truppe a Roma in una critica circostanza, provarono al mondo intiero che i vostri costanti sforzi hanno *assicurato al Papato la sua sicurezza e la sua indipendenza*, ed hanno *mantenuta la sua Sovranità temporale* per quanto fu consentito dalla forza delle cose. Così operando, Vostra Maestà ha *fedelmente adempiuto il dovere di Figlio primogenito della Chiesa*, e corrisposto al sentimento religioso non meno che alle tradizioni politiche della Francia. Il Corpo legislativo è persuaso che nelle eventualità future Vostra Maestà s'*inspirerà sempre agli stessi principii ed agli stessi sentimenti* ».

Questo disegno d'Indirizzo fu discusso nelle tornate 11, 12, 13, 21 e 22 marzo 1861, ed il Corpo legislativo lo votò dopo aver udito i deputati Flavigny, David, Kolb-Bernard, Segur Lamoignon, Plichon, Keller, Favre, Cassagnac, Lemercier, O'Quien, Morny, presidente della Camera, Baroche presidente del Consiglio di Stato, e Billault, oratore del Governo, il quale recitò un magniloquente discorso:

« Il Potere temporale dei Papi è attaccato, minacciato, e la Francia riconosce il principio sul quale si fonda questo potere.... Il Governo deve scegliere fra due interessi egualmente francesi.

« Sacrificate, ci si dice, il Santo Padre all'unità dell'Italia, sacrificate, altri ci soggiungono l'unità d'Italia al Santo Padre. Il Governo non può fare l'una nè l'altra cosa... Abbandonare Roma, abbandonare la politica che da secoli segue la Francia, dimenticare che il Papa da dieci anni è mantenuto a Roma da noi soli, questo è impossibile... Senza dubbio noi siamo come fu detto i figli dei Crociati, i nostri soldati sono in Siria, in China, nel Giappone, in Cocincina, dappertutto dove vi sono i principii e gl'interessi della fede cattolica da difendere, ma essi sono anche i figli dell'89... I nostri padri ci hanno trasmesso una doppia eredità

di sentimenti cattolici e di sentimenti liberali. Vorressimo forse raccoglierne una sola? Il vessillo di Francia protegge la fede e la libertà! »

27. Il 6 giugno 1861 il signor Thouvenel, Ministro degli affari esteri di Napoleone III, spediva ai Governi d'Austria e Spagna una Nota in cui diceva: « Il Governo dell'Imperatore ha dimostrato e dimostra continuamente le *profonde ed invariabili simpatie, che lo animano in favore del Capo della Chiesa...* Mi fo sollecito a proclamare che le più alte convenienze si accordano coi più alti interessi sociali, per esigere che il Capo della Chiesa *possa mantenersi sul Trono occupato dai suoi predecessori da tanti secoli; l'opinione del Governo dell'Imperatore è fermissima su questo proposito...* Egli sarebbe contentissimo di conoscere che l'Austria e la Spagna giudicassero possibile d'entrare anch'esse in questa via...; ma egli non esita punto in qualsiasi ipotesi, *a dare l'assicurazione* che egli non aderirà, per parte sua, ad alcuna combinazione incompatibile col rispetto che professa per l'indipendenza e la dignità della Santa Sede, e *che sarebbe in disaccordo coll'oggetto della presenza delle sue truppe a Roma* ».

28. Il 15 giugno 1861 lo stesso Thouvenel, annunziando all'incaricato d'affari di Francia a Torino il riconoscimento del Regno d'Italia, osservava: « Il Gabinetto di Torino, dal canto suo, saprà tener calcolo *dei doveri che ci sono imposti dalla nostra posizione verso la Santa Sede,* ed io crederei cosa superflua l'aggiungere che nello stringere le relazioni ufficiali col Governo italiano, noi non vogliamo in alcun modo indebolire il valore delle proteste fatte dalla Corte di Roma contro l'invasione di parecchie provincie degli Stati pontifici ». E proseguiva: « Pas plus que nous, le Gouvernement du Roi Victor-Emmanuel ne saurait contester la puissance des considérations de toute nature, qui se rattachent à la Question Romaine et *dominent nécessairement nos déterminations,* et il comprendra qu'en reconnaissant le Roi d'Italie nous *devons continuer d'occuper* ROME, *tant que des garanties suffisantes ne couvriront pas les intérêts qui nous y ont amenés* ».

29. Il 18 giugno 1861 Thouvenel annunziava agli Agenti diplomatici della Francia all'estero il riconoscimento del Regno d'Italia, protestando che il riconoscimento stesso non implicava l'approvazione d'una politica, della quale l'Imperatore aveva in altri tempi biasimato gli atti, e che le truppe francesi non lascerebbero Roma.

30. Il 12 luglio 1861 Napoleone III scriveva da Vichy al Re 'Italia:

« Signore mio fratello,

« Ho avuto la felicità di poter riconoscere il Regno d'Italia, al momento in cui V. M. perdeva l'Uomo, che aveva maggiormente contribuito alla rigenerazione del suo paese. Con ciò ho voluto dare una prova della mia simpatia ad una causa, per la quale noi avevamo combattuto assieme. Ma riprendendo le nostre relazioni ufficiali, sono obbligato di fare le mie riserve per l'avvenire. Un Governo è sempre legato dai suoi antecedenti. Ecco dodici anni che sostengo a Roma il Potere del Santo Padre, malgrado il mio desiderio di non occupare militarmente una porzioue del territorio italiano; le circostanze sono sempre state tali che mi è stato impossibile di sgombrare Roma.

« Se lo avessi fatto *senza guarentigie serie*, avrei mancato alla confidenza che il Capo della religione aveva posto nella protezione della Francia.

« *La posizione è sempre la stessa.*

« Debbo dunque dichiarare francamente a Vostra Maestà che pur riconoscendo il Regno d'Italia, *je laisserai mes troupes à Rome tant que Votre Majesté ne se sera pas réconciliée avec le Pape, ou que le Saint-Père sera menacé de voir les Etats qui lui restent, envahis par une force régulière ou irrégulière.*

« In questa circostanza V. M. sia ben persuasa che io sono mosso unicamente *dal sentimento del dovere.* Posso avere delle opinioni opposte a quelle di V. M.; credere che le trasformazioni politiche sono l'opera del tempo, e che un'aggregazione completa non può essere durevole che quando sarà stata preparata dall'assimilazione degli interessi, delle idee e dei costumi.

« In una parola penso che l'*unità* avrebbe dovuto seguire, e non *precedere l'unione.* Ma questa convinzione non influisce per nulla sulla mia condotta. Gl'Italiani sono i migliori giudici di ciò che loro conviene; e non tocca a me, sorto da una elezione popolare, a pretendere di pesare sulle decisioni di un popolo libero.

« Spero che V. M. unirà i suoi sforzi ai miei, affinchè nell'avvenire nulla venga a disturbare la buona armonia sì felicemente ristabilita fra i due Governi. »

31. Il 27 gennaio 1862 Napoleone III apriva la Sessione legislativa dicendo: « J'ai reconnu le Royaume d'Italie avec la *ferme intention* de contribuer, par des conseils sympathiques et désin-

« téressés, à concilier deux causes dont l'antagonisme trouble par-
« tout les esprits et les consciences. »

32. Troplong, presidente del Senato, nella tornata 17 febbraio 1862 dava lettura del progetto d'Indirizzo, il quale nel paragrafo relativo all'Italia, si esprimeva così: « Votre Gouvernement n'a pas perdu de vue les intérêts du Catholicisme, et votre Majesté a pratiqué avec autant de loyauté que de prudence, la politique hautement proclamée par elle... Vous persisterez dans *votre œuvre de protection* et de conciliation, comme nous persévèrerons dans notre confiance et dans nos convictions... »

Su questo paragrafo presero successivamente la parola i Senatori Stourm, Segur-d'Aguesseau, De Vincent, Pietri, cardinali Morlot, Donnet e Mathieu, Larochejacquelein, Bourqueney, generale Gemeau, Bonjean, De-Gabriac, Laguéronnière, De-Royer e Principe Napoleone. La discussione cominciò il 20 febbraio e si protrasse al 3 marzo.

Il senatore Bonjean sebbene favorevolissimo all'Italia, dichiarava nella seduta 28 febbraio: « Conviene assicurare al Papato, sicurezza, dignità ed indipendenza; inoltre il Papa non deve essere il suddito d'alcun Principe italiano o straniero. Roma deve restare la Sede inviolabile del Papa, perchè le tradizioni di dieci secoli non permettono di separare il Papato da Roma, nè Roma dal Papato. »

A tutti gli oratori ed in ispecie al principe Napoleone, che aveva preso la parola a più riprese, rispondeva il 3 marzo il Ministro Billault:

« L'Imperatore aveva detto che il Papa attenderebbe con tutta sicurezza a Roma il passaggio della crisi, e che vi resterebbe sostenuto dalla mano della Francia. Ebbene, questa dichiarazione precisa *è sempre nell'intenzione dell'Imperatore.* Esso non si è impegnato con alcuno, ed il Santo Padre resta difeso dalla nostra bandiera.

« Il sentimento del Governo dell'Imperatore è il mantenimento della situazione attuale del Papato, e non può accettare alcuna combinazione che non guarentisca l'indipendenza della Santa Sede... *Il est bien constant que vous voulons le maintien, l'indépendance du Saint-Siége...*

« Ci si è proposto di evacuar Roma! Evacuar Roma sarebbe abbandonare i nostri principii, sarebbe mentire al nostro passato, sarebbe dar luogo ad avvenimenti che potrebbero trascinare l'Europa ad un intervento in Italia. L'Imperatore non vuole che lo

sgombro di Roma abbandoni il Santo Padre alla rivoluzione, perchè se la Francia abbandonasse Roma, essa e l'Imperatore sarebbero risponsabili di tutti i mali che ne venissero al Santo Padre. »

33. A sua volta Morny, presidente del Corpo legislativo, presentava a questo un progetto d'Indirizzo in cui era detto: « La France est catholique et libérale: Elle veut que le Chef de sa religion soit indépendant et vénéré... La satisfaction de ces sentimens rencontre en Italie bien des obstacles; mais notre confiance dans vos loyales intentions est absolue. Ne vous laissez donc décourager ni par des refus persistans, ni par des aspirations impatientes. »

La discussione si aprì il 6 marzo, ed il Corpo legislativo dopo aver udito Guyard-Delalain, De Pierre, Plichon, Kœnigswarter, Kolb-Bernard, Favre, Keller, Ollivier, Gerolamo David e Billault, approvava il 20 marzo 1862 con 244 voti contro 9 il progetto di Indirizzo.

Guyard-Delalain parlando nella seduta del 7 marzo, ricordò il fatto storico, che dopo la pace di Villafranca e di Zurigo, le Deputazioni di diverse Contrade giungevano al Re Vittorio Emanuele per offrirgli l'annessione, e le offerte delle annessioni erano accettate. Una Deputazione delle Legazioni si presentò al Re per fargli la medesima offerta. Ma il Re dopo aver udito quei deputati, disse loro: « Ma ricordatevi che il Papa è un Principe italiano. » — Ciò era un dire; La mia missione si è di essere il liberatore d'Italia e non il suo persecutore.

Il ministro Billault nella tornata 12 marzo dava lettura della lettera scritta da Napoleone III al Re Vittorio Emanuele il 12 luglio 1861, e poi proseguiva per proprio conto: « Ci si domanda il ritiro delle nostre truppe da Roma, il ritiro della nostra bandiera. Credete che sia possibile abbassare la bandiera della Francia davanti alle eventualità rivoluzionarie? »

No, no rispondeva il Corpo legislativo, e lo confermava Billault.

34. Il 20 maggio 1862 Napoleone III dirigeva al suo Ministro Thouvenel, quella celebre Lettera in cui sta scritto:

« Dopo che sono alla testa del Governo in Francia, *la mia politica fu sempre la stessa* riguardo all'Italia: secondare le aspirazioni nazionali, impegnare il Papa a divenirne il difensore piuttosto che l'avversario, in una parola consacrare l'alleanza della religione e della libertà.

« Dall'anno 1849, in cui la spedizione fu decisa, tutte le mie

lettere, tutti i miei discorsi, tutti i dispacci de' miei Ministri hanno invariabilmente manifestato questa tendenza, e seguendo le circostanze io l'ho sostenuta *con una convinzione profonda*, sia come Presidente della Repubblica, sia alla testa d'un esercito vittorioso sulle sponde del Mincio.

« I miei sforzi sin ad ora sono venuti a spezzarsi contro resistenze d'ogni genere... È questa forse una ragione per non più perseverare, ed *abbandonare una causa grande agli occhi di tutti*, e che dev'essere feconda in beneficii per l'umanità?

« Havvi urgenza onde la Questione riceva una soluzione definitiva, imperocchè non è soltanto in Italia che essa conturba gli spiriti; dappertutto essa produce lo stesso disordine morale, poichè *tocca a ciò che sta più a cuore dell'uomo, la fede religiosa e la fede politica.*

« Ogni partito sostituisce ai veri principii d'equità e di giustizia il suo sentimento esclusivo. Gli uni, obbliando *i diritti* RICONOSCIUTI *d'un Potere che dura da dieci secoli*, proclamano senza riguardo per *una consacrazione così antica*, la caduta del Papa, gli altri dispongono d'un popolo che domanda di vivere come se fosse morto.

« Comunque sia, il dovere degli uomini di Stato è di studiare i mezzi di riconciliare due cause, che le passioni soltanto presentano come inconciliabili. Quand'anche non si riuscisse, il tentativo non sarebbe senza qualche gloria, ed in tutti i casi, questo popolo riconoscerebbe *ciò che vi ha di salutare in un Potere di cui l'influenza si estende sull'universo intiero.*

«... Ma su che base fondare un'opera così desiderabile?

« Il Papa ricondotto ad un sano apprezzamento delle cose, comprenderebbe la necessità di accettare tutto ciò che può riunirlo all'Italia, e l'Italia cedendo ai consigli d'una politica saggia, *non rifiuterebbe d'adottare le garanzie necessarie all'indipendenza del Sovrano Pontefice ed al libero esercizio del suo potere.*

« PER ESSERE PADRONE IN CASA SUA, *l'indipendenza dev'essergli assicurata*, ed il suo potere accettato liberamente dai suoi sudditi.

« È mestieri sperare che sarebbe così, da una parte allorchè il Governo italiano s'impegnasse in faccia alla Francia *di riconoscere gli Stati della Chiesa e la delimitazione convenuta;* dall'altra, allorchè il Governo della Santa Sede, ritornando alle antiche tradizioni, consacrerebbe i privilegi dei municipii e delle provincie in modo che essi s'amministrino, per così dire, da sè...

« Queste le basi d'una politica che io credo dovermi sforzare *di far prevalere* colla nostra influenza legittima, ed i nostri consigli disinteressati.

« Su ciò, io prego Dio che vi abbia, signor Ministro, nella sua santa guardia. »

35. Il Ministro Thouvenel s'inspirò da quest'ordine d'idee per dare nuove istruzioni al Marchese di La-Valette, ambasciatore di Francia a Roma. In un Dispaccio del 30 maggio 1862, sviluppando il programma del suo Sovrano, richiamava che « En me refusant à admettre que la destruction de l'état de choses inauguré dans la Péninsule, doive être une condition *sine qua non* d'existence pour le Pouvoir temporel de la Papauté, ou que la chûte de ce Pouvoir soit devenue la conséquence logique et nécessaire de l'établissement du Royaume d'Italie, je suis certain d'être l'organe des intentions et des volontés de l'Empereur... JAMAIS, je le proclame hautement, le Gouvernement de l'Empereur n'a prononcé une parole de nature à laisser espérer au Cabinet de Turin que la *Capitale de la catholicité* pût, en même temps, devenir, du consentement de la France, *la Capitale du grand Royaume* qui s'est formé au delà des Alpes. Tous nos actes, toutes nos déclarations s'accordent, au contraire, pour constater notre ferme et constante volonté, de maintenir le Pape en possession de la partie de ses Etats, que la présence de notre drapeau lui a conservée. »

36. Il *Moniteur* del 25 agosto 1862 alla vigilia di Aspromonte, pubblicava la seguente dichiarazione: « I Giornali domandano quale sarà l'attitudine del Governo francese in presenza dell'agitazione dell'Italia. La questione è talmente chiara, che ogni dubbio sembrava impossibile. Dinanzi ad insolenti minaccie, dinanzi alle conseguenze possibili d'un'insurrezione demagogica, il *dovere del Governo francese* ed il suo onore militare lo forzano più che mai *a difendere il Santo Padre*. Il mondo deve ben sapere che la Francia non abbandona nel pericolo quelli, su cui si *estende la sua protezione* ».

37. Il 18 ottobre 1862 Drouyn de Lhuys annunciava agli Agenti diplomatici della Francia all'estero, la sua nomina a Ministro degli affari esteri, e si esprimeva così:

« La Questione Romana si riferisce agli interessi più elevati della religione e della politica; ella solleva su tutti i punti del globo gli scrupoli più degni di rispetto, e nello esame delle difficoltà da cui ella è circondata, il Governo dell'Imperatore consi-

dera *come suo primo dovere* quello di premunirsi contro tutto ciò, che potrebbe rassomigliare da parte sua ad un trasporto di passione, *o farlo deviare dalla linea di condotta che s'è tracciata* ».

38. Il 26 ottobre 1862 lo stesso Drouyn de Lhuys, apprezzando la Circolare che il 10 settembre era stata dal Generale Durando indirizzata agli Agenti diplomatici dell'Italia all'estero, scriveva all'Incaricato d'affari di Francia a Torino: « Le Général Durando, après avoir rappelé dans sa Circulaire la répression de la tentative de Garibaldi, s'approprie son programme, et, affirmant le droit de l'Italie sur Rome, réclame au nom de son Gouvernement la *remise de cette Capitale et la dépossession du Saint-Père.* En présence de cette affirmation solennelle et de cette revendication péremptoire, toute discussion me paraît inutile.... Je le constate avec un sincère regret, le Gouvernement Italien, par les déclarations absolues que je viens de rappeler, s'est placé sur un terrain où les *intérêts permanents et traditionnels de la France*, non moins que les exigences actuelles de sa politique, *nous interdisent de le suivre.* Dans notre pensée, toute négociation ne peut avoir pour objet que de réconcilier deux intérêts qui se recommandent à notre sollicitude à des titres différents, mais pour nous également respectables, et *nous ne saurions consentir à sacrifier l'une à l'autre* ».

39. Il 12 gennaio 1863 Napoleone III apriva la Sessione Legislativa dicendo: « Nos armes ont défendu l'indépendance de l'Italie sans pactiser avec la révolution, sans abandonner le Saint-Père que notre honneur *et nos engagements passés nous obligeaient de soutenir* ».

40. Il Senato di Francia nella seduta 29 gennaio 1863 discuteva il paragrafo 7 del progetto d'Indirizzo al Discorso del Trono così concepito: « Plus près de nous, l'Italie par son attitude seconde elle-même l'apaisement des craintes, après les avoir fait naître. L'ère des conflits s'éloigne; celle des transactions semble s'approcher. A Turin on ne parle plus de Rome; à Rome on s'occupe de réformes, et le Saint-Père, *soutenu par la présence de notre armée*, exprime hautement sa reconnaissance pour l'Empereur. Il sait que l'indépendance de l'Italie n'est pas un pacte de la France avec la révolution, et qu'on *peut compter sur Votre Majesté alors que l'honneur et les engagements passés ont fait entendre leur voix* ».

Parlarono Thouvenel, il Generale Gemeau ed il Marchese di Larochejaquelein. La discussione fu chiusa dal Ministro Billault:

« La politique de l'Empereur, depuis que la Question Romaine est dans le domaine de la discussion, *n'a pas varié un seul instant;* l'Empereur a toujours voulu deux choses: l'indépendance de l'Italie et l'indépendance du Saint-Siége, et comme ces deux intérêts sont en lutte, il a eu la volonté de les concilier.... En présence du *non possumus* politique de Turin, aussi bien que du *non possumus* religieux de Rome, l'Empereur a dit: Il y a entre ces deux extrêmes une conciliation possible. Je la veux, et si le moment n'est pas venu de la faire prévaloir, j'attendrai » *(Très-bien! très-bien!).*

41. A sua volta il Còrpo Legislativo prese a discutere nelle sedute 9, 10 e 11 febbraio 1863 il suo progetto d'Indirizzo il quale diceva: « Le Corps Législatif vous approuve de tenir d'une main ferme la balance égale entre les grands intérêts qui s'agitent en Italie. Vous avez soutenu les Italiens sans pactiser avec la révolution; vous n'avez pas cessé *de protéger l'indépendance du Saint-Père,* en continuant à lui adresser de respectueux conseils. *Persévérez,* Sire, *dans la même politique* qui a déjà produit un heureux apaisement dans les esprits et qui répond aux sentiments de la France *catholique et libérale* ».

Il Conte De La Tour domandò spiegazioni alla Commissione dell'Indirizzo. O Quin rispose a nome di questa: « La France suit d'un œil bienveillant les efforts de l'Italie pour asseoir ses institutions sur la double base de l'ordre et de la liberté; mais elle ne peut approuver d'autres tendances. La *France ne doit pas Rome aux Italiens;* au contraire un grand intérêt religieux et politique lui commande de maintenir Rome au Saint-Siége. L'Empereur *n'a pas failli* à cette double mission. Nous ne pouvons donc qu'engager l'Empereur *à persévérer dans cette voie*, où le pays l'applaudit. Voilà le sens de notre rédaction, et la Commission espère avoir été l'interprète fidèle du Corps Législatif ».

Giulio Favre propose e sviluppò un emendamento, conchiudendo che la politica della Francia in Italia era, o l'impotenza o l'equivoco.

Risposero Kolb-Bernard, Keller, Granier de Cassagnac e Billault Ministro senza portafoglio, il quale difese la politica del Governo.

« ...Roma è dessa necessaria all'Italia come Capitale? Prima di esaminare in quale misura l'interesse francese c'imponga d'accettare la questione posta in questi termini, io dirò che la Francia NON HA MAI *permesso all'Italia di sperare Roma....* La politica

francese, dal primo giorno sino ad ora è rimasta costantemente la stessa... Giammai la Francia è stata disposta ad abbandonare Roma al movimento italiano... L'interesse politico e religioso della Francia *si oppone all'abbandono di Roma.* (*Benissimo! Benissimo!* Si trovi una combinazione liberale che concilii l'interesse del Papato e quello dell'Italia; ma finchè non sarà trovato, non si chieda alla politica della Francia di sacrificarsi ad una sola pretesa. No... Io non sono ben certo che il Governo Italiano, che ha tante difficoltà da vincere, troverebbe un grande vantaggio nel trasportare improvvisamente la sede degli affari nella Città di Roma in rivoluzione. *La calma delle vie di Torino* è forse per lui preferibile, in questo momento, alle agitazioni che l'aspetterebbero a Roma (*Bene, Bene!*) Noi abbiamo riconosciuto il principio della sovranità nazionale, ma facendo eccezione riguardo ai 700,000 sudditi rimasti sotto il Potere temporale del Papato; abbiamo dichiarato che vi erano delle considerazioni d'ordine superiore, e che nell'interesse della pace del mondo esigevano qualche volta che *quel gran principio fosse violato e rimanesse privo d'applicazione...* Ho veduto con stupore e dolore dei Giornali additare la potenza e la volontà dell'Imperatore, siccome l'ostacolo al compimento dei destini d'Italia. E nondimeno io lo domando, questa potente volontà dell'Imperatore non è forse la chiave di vôlta della libertà italiana? Nessun paese si sarebbe levato per lei. La Francia stessa nel 1848 non l'ha osato, la Francia coll'Imperatore solo poteva farlo. E quando *questa grande Individualità disparisse prematuramente* dalla situazione nella quale sosteneva una così gran parte, tenete per certo che uno dei Paesi che ne soffrirebbe di più sarebbe l'Italia. (*È vero, è vero!*) Che l'Italia scelga. Essa ha in tre anni ottenuto dei successi meravigliosi; essa può continuarli; gli sparsi tronchi si sono rifatti un albero che cresce sotto i raggi della libertà, ma che essa vi pensi: la quercia impiega dei secoli a crescere robusta, ed *il tempo non rispetta che quanto esso ha edificato.* (*Clamorose acclamazioni.*)

« Quanto all'Imperatore, esso continuerà col vostro appoggio ad occuparsi di conciliare l'Italia ed il Santo padre, la libertà e la religione. Esso v'impiegherà altrettanta e maggior perseveranza che gli altri v'oppongono d'immobilità convinto, che in questo sta l'interesse dell'Italia e della Santa Sede, l'interesse della fede, convinto che questo costituisce l'interesse della Società cattolica e sopratutto il voto della Francia. » (*Benissimo, Benissimo.* Il Ministro si siede in mezzo ad una triplice salva d'applausi).

43. Il 15 settembre 1864 la Francia e l'Italia firmavano una Convenzione secondo cui « l'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre le-dit territoire. » — E « la France retirera ses troupes des Etats pontificaux... »

Alla Convenzione era unito un Protocollo, nel quale l'Italia s'obbligava di trasportare la Capitale da Torino in altra Città.

44. Siccome però sin dal suo nascere la Convenzione 15 settembre cominciava ad essere interpretata diversamente dall'una e dall'altra parte contraente, una conferenza ebbe luogo fra Drouyn de Lhuis e Nigra ambasciadore italiano a Parigi, in presenza dell'Imperatore Napoleone, dopo la quale il di lui Ministro scriveva in dispaccio 30 ottobre 1864: « La translation de la Capitale est un gage sérieux donné à la France: ce n'est ni un expédient provisoire, ni une étape vers Rome. Supprimer ce gage, ce serait détruire le contrat... »

45. Napoleone III inaugurando il 15 febbraio 1865 la nuova Sessione legislativa, così parlava della Convenzione 15 settembre 1864:

« Io ho voluto rendere possibile la soluzione d'un difficile problema: la Convenzione del 15 settembre, sceverata da interpretazioni appassionate, consacra due grandi principii, il consolidamento del nuovo Regno d'Italia, e l'*Indipendenza della Santa Sede*.... Trasportando arditamente nel cuor della Penisola la propria Capitale, e collocandola in mezzo agli Appennini come in cittadella inespugnabile, l'*Italia si costituisce definitivamente* e si riconcilia in pari tempo colla Cattolicità: Essa obbligasi a rispettar l'indipendenza della Santa Sede, a proteggere le frontiere degli Stati Romani... Il Territorio Pontificio efficacemente guarentito, trovasi posto sotto la salvaguardia d'un Trattato che lega solennemente i due Governi... ».

46. Il Senato Imperiale rispondeva nel suo progetto d'Indirizzo: « Trasportando la sua Capitale a Firenze, l'Italia ha interdetto alle passioni il cammino di Roma. Accettando il Trattato essa si è associata con solenni promesse al vostro pensiero di proteggere la frontiera Pontificia... »

Consacrava quindi il Senato le tornate delli 15 e 16 marzo 1865 all'esame della Convenzione Italo-Franca.

Il Visconte di Laguéronnière diceva che « il Papa a Roma Sovrano spirituale e Sovrano temporale, era ad una volta un interesse d'ordine Europeo, e d'ordine politico e nazionale in Francia »

conchiudendo che « l'abbandono del Papato sarebbe al disopra delle forze della Francia, perchè al dissotto del suo onore. »

Il Cardinale Donnet, dopo aver letto ciò che l'Imperatore il 15 febbraio disse della Convenzione, proseguiva: « Risulta per me dalle parole dell'Imperatore che il Territorio pontificio è posto solennemente sotto la guarentigia della Francia. » E domandava: « Ho ben compresa la dichiarazione Imperiale? »

Il Senatore Roy de Saint-Arnaud avrebbe desiderato questa promessa: « L'uscita delle truppe Francesi da Roma non sarà nè il segno della partenza del Papa, nè della caduta del Papato. » E ripigliava essere questa dichiarazione conforme « al sentimento dell'intiera Francia. »

Il Presidente del Senato rispose che tale pensiero trovavasi inchiuso nel paragrafo dell'Indirizzo *implicitement, mais nécessairement.*

47. A sua volta il Corpo Legislativo esaminava la Convenzione Italo-franca nelle sedute delli 12, 13 e 15 aprile 1865.

Il discorso pronunciato nella seduta del 13 aprile dal sig. Adolfo Thiers, fu un avvenimento.

« Ho consultato le statistiche, egli disse, ed ho trovato che gli Israeliti in Francia sono cento mila; v'ha un milione di Protestanti; ed in fine vi sono 36 milioni di Cattolici. Or bene, riconosco che il numero non aggiunge nulla al diritto, ma certamente che nulla ne toglie. Se i Protestanti e gli Israeliti devono essere rispettati nella loro fede, la fede dei Cattolici non deve essere meno rispettata. Potrei aggiungere che il Cattolicismo è il vecchio culto della mia patria, che è il Cattolicismo che benedì la bandiera di Clodoveo, ecc. Mi contenterò di dire che havvi qualche cosa di più rispettabile ancora che il numero, di più alto che la gloria, si è il diritto. Non è a nome dei Cattolici che parlo qui, ma a nome del diritto, ed il diritto solo io invoco... Io dirò che se voi tollerate che la Sovranità del Pontefice sia assalita, voi violerete la libertà di coscienza in ciò che spetta al principio Cattolico, ed aggiungo che quando la grandezza della Francia non è interessata, voi non avete il diritto di desolare 36 milioni di Francesi.

« Qui giace la questione di diritto. Ora qual è la posizione della Francia riguardo al Capo del Cattolicismo? Non è egli vero che, dacchè noi siamo entrati in Italia, tutto si fa colà per volontà della Francia? Voi vedete dunque quale responsabilità sarebbe la nostra nella caduta della Santa Sede. Finora la salute del Papa

fu opera nostra ed il Governo sovente ne menò vanto. Ebbene oggidì ancora senza sforzo veruno le sorti del Papato sono sempre nelle nostre mani: con una parola possiamo perderlo. Sì tutto dipende da una parola che dirà la Francia...

« Or bene che interesse ha la Francia ad abbandonare il Capo del Cattolicismo? (1). Tutte le nazioni ambiziose, nobilmente ambiziose si recarono a dovere di proteggere dappertutto il loro culto nazionale, o di farsi dei loro confratelli in religione una clientela politica. Vi citerò la Russia, l'Austria, l'Inghilterra.

« Dico che il Papa disceso dal trono non sarà più libero. L'Unità Cattolica sarà distrutta: le sue rovine si disperderanno e si stabiliranno per la Spagna a Toledo, per l'Austria a Vienna, per la Francia a Parigi. È una soluzione strana quella degli amici della libertà, di porre il centro dell'autorità religiosa a Parigi. Ebbi l'onore di conoscere personalmente tutti i Prelati che da molti anni hanno occupato la sede di Parigi. Tutti erano degni del massimo rispetto; ma non avrei voluto vedere alcuno di loro Capo della Chiesa Cattolica in Francia. E perchè? Perchè Notre-Dame è troppo vicina alle Tuileries. Napoleone III è troppo savio per nutrire somiglianti disegni, ma il carattere d'un Principe non è un'istituzione (2). Ecco perchè non vorrei vedere il governo della Chiesa Cattolica a Parigi ».

Contro Thiers sorgeva nella tornata delli 15 aprile 1865 il signor Rouher, Ministro di Stato.

(1) La Nazione Francese non venne mai meno alle sue nobili tradizioni verso la Santa Sede. Papa Anastasio diceva a Clodoveo: « Dio ha provvisto alla sua Chiesa nella tua persona, e tu ne sei la difesa e lo scudo ».

« Non avrà mentito, scrisse il Baronio nei suoi *Annali*, chi dirà essere stata la Francia il porto sereno, in cui la barca di Pietro fu sempre ben accolta quando le tempeste la flagellavano ».

E Spondano: « Noi non cesseremo d'affermare che ai Franchi appartiene la difesa della Chiesa Romana. Si è perciò che i loro Re vincono tutti i Principi dell'Universo per titoli d'un'impareggiabile eccellenza. Essi vengono chiamati i figli primogeniti della Chiesa, i Re Cristianissimi.

(2) Quando Madama di Stael visitò la Russia, l'Imperatore Alessandro I le disse: « vi farà urto il vedere la servitù dei villani. « Ho fatto quant'era da me; ho affrancato i servi de' miei dominii: ma debbo rispettare i diritti della nobiltà, *come se avessimo una Costituzione*, la quale sgraziatamente ci manca. » — « *Sire, il vostro carattere è una Costituzione,* » gli rispose la donna spiritosa. — Ed egli replicò: *In tal caso io sarei un accidente fortunato.* (Cesare Cantu', *Storia universale*, tomo XX, capo 26, *Russia*).

Egli dichiarava: « Ciò che noi vogliamo si è il Papato, si è Roma che continui a vivere nello Stato presente. Si è l'Italia che conservi la sua unità; ma rispettando nel tempo stesso il Territorio Pontificio, rispettando i grandi interessi del Cattolicismo.... Nè i Romani potrebbero lasciarsi assorbire dagli Italiani. Un popolo può mutare il suo organismo interno, ma non ha il diritto di lasciarsi assorbire da un altro popolo. Se la Sovranità Romana dovesse essere assorbita dall'Italia, la questione sarebbe modificata: non sarebbe più questione di Sovranità, ma bensì d'equilibrio europeo....

« Qual è il senso della Convenzione 15 settembre 1864? Ella dice alla Nazione Italiana, in mezzo alla quale si erano agitati progetti rivoluzionarii: Rispetterete e farete rispettare le frontiere del Territorio pontificio. — Si può forse dire che quest'obbligo sia equivoco, dubbio, incompiuto?... No, Signori, è *intiero*, *assoluto*, *indelebile*. Nè le mene dirette, nè gli assalti indiretti, nè i mezzi coi quali si fomenterebbe l'insurrezione o la ribellione, non possono essere impiegati dall'Italia, senza violare formalmente la Convenzione. Quanto più al di là delle Alpi si dubiterà sul senso, sul significato, sull'importanza della Convenzione, tanto più noi *la faremo osservare con maggiore impegno*, e col sentimento del nostro dovere e del nostro patriotismo. Quando mai si derogò ai contratti colle interpretazioni posteriori, che loro vorrebbero dare le parti interessate? Sono quel che sono: La Francia li ha firmati e la Francia li farà rispettare da tutti e contro tutti..... La Convenzione stabilisce due esistenze distinte, due autonomie, due Sovranità: queste due Sovranità devono esistere una rimpetto all'altra, ma senza che l'una debba assorbire l'altra.

« Noi ci siamo obbligati ad abbandonar Roma dentro due anni. Ma l'obbligazione dell'Italia non è, si avverta bene, non è un obbligazione biennale. Essa si è obbligata a rispettar *sempre* la frontiera pontificia, e vi ebbe dalla parte sua rinunzia assoluta (a Roma) ed impegno formale: *renonciation absolue*, *engagement formel*..... L'Italia seguiterà la via della saggezza e della civiltà, e non andrà ad urtare contro il sentimento cattolico, contro le grandi Potenze del mondo. Il giorno in cui gettasse imprudentemente i suoi sguardi su Roma, su questo Territorio di poche leghe quadrate, e su d'una popolazione di seicento mila anime, in quel giorno essa correrebbe un immenso pericolo. Il Papato e l'Italia devono coesistere, sotto pena di suicidio per l'Italia medesima ».

48. Alessandro Mon ambasciadore di Spagna a Parigi, in un dispaccio indirizzato al suo Governo in data 27 maggio 1865, rende conto d'una conversazione che egli e l'ambasciadore d'Austria avevano avuto con Drouyn de Lhuys:

« Se il giorno dopo la partenza delle truppe francesi da Roma ci sarà un pronunciamento in quella Città, cosa farà il Governo Francese?

— « Io non voglio dirlo, rispose il Ministro di Napoleone III.

« Dunque, rispondemmo noi, il Governo Francese è disposto a lasciare che il Papa sia vittima della rivoluzione?

« Al che ci replicò: « Neppur questo voglio dire, perchè non voglio eccitare i rivoluzionari dando loro la sicurezza del trionfo; e perchè del resto la nostra condotta in questi sedici anni, i sacrificii fatti dalla Francia per difendere il Papa, *non sono una malleveria della nostra condotta per l'avvenire?* »

« Ebbene gli soggiungemmo, faccia una dichiarazione in questo senso — E a questo pure si rifiutò ».

49. Dispaccio 19 dicembre 1865 di Drouyn de Lhuys al Barone di Malaret Ambasciatore francese a Firenze:

« Il Cardinale Antonelli indirizzò agli Inviati diplomatici della Santa Sede una Circolare, in occasione della partenza d'una parte delle nostre truppe. Questo documento contiene previsioni e diffidenze, *che noi ci compiaciamo di considerare come senza fondamento*; annunzia e descrive anticipatamente le invasioni future del Governo Italiano, e gli attribuisce mene ed eccitazioni tendenti a rovesciare il potere del Papa.

« Vi prego, sig. Barone di dichiarare nei termini più formali al Governo Italiano, in nome dell'Imperatore, che l'onore di S. M., non meno che quello di Vittorio Emanuele, è posto *nella necessità di dare a siffatte predizioni una splendida smentita.* »

50. Risposta 2 gennaio 1866 del Barone di Malaret a Drouyn de Lhuys:

« . . . . Ho osservato al Generale Lamarmora che era opportuno il precisare una volta di più, la natura delle obbligazioni, ormai irrevocabili, alle quali nessun Governo potrebbe sottrarsi in nessun caso e sotto nessun pretesto.

« Io ho posto una volta di più in chiaro: 1° Che contrariamente a quanto si stampa nei Giornali Italiani, noi abbiamo inteso, sottoscrivendo la Convenzione del 15 settembre, di *assicurare la coesistenza in Italia di due Sovranità distinte*, quella del Papa ri-

dotta alle proporzioni attuali, e quella del Regno d'Italia . . . .
2° Che per tutte le eventualità non prevedute dalla Convenzione, la Francia si era riservata formalmente la libertà d'azione la più assoluta, senza restrizione di sorta ».

51. Il 22 gennaio 1866 Napoleone III inaugurava la Sessione Legislativa dicendo: « L'Italie, reconnue par presque toutes les Puissances de l'Europe, a affirmé son unité en inaugurant sa Capitale au centre de la Péninsule; nous avions lieu de compter sur la scrupuleuse exécution du Traité de 15 septembre, *et sur le maintien indispensable du pouvoir du Saint-Père* ».

52. Nell'Esposizione della Situazione dell'Impero fatta al Corpo Legislativo il 23 gennaio 1866, è detto:

« Firenze fu nei tempi moderni, la vera culla del risorgimento nazionale: per le sue memorie, come per la sua posizione, questa grande Città *era naturalmente designata per diventare* LA CAPITALE D'ITALIA. Il sentimento del Paese a questo riguardo, come anche il buon senso e la lealtà degli uomini di Stato, sono altrettanti pegni dell'adempimento delle obbligazioni contratte il 15 settembre.... »

53. Il 9 febbraio 1866 il Senato Francese aveva cominciato a discutere il progetto d'Indirizzo a Napoleone III, che si esprimeva così riguardo alla Questione italiana:

« È ormai vicino il giorno in cui il Corpo d' occupazione di Roma deve rientrare in Francia. Ma non ci ritiriamo noi già *per aprire all'Italia* la via di Roma. *Essa stessa se l'è interdetta!* E per provare la sincerità dell'animo suo ha inaugurato solennemente Firenze la Città delle grandi memorie italiane, *che sorge Capitale d'uno Stato distinto,* rimpetto *a Roma che resta la Città del Pontefice e del Cattolicismo.* In codesto Stato che È SUO, il Papa attende operosamente ai bisogni del Governo..... Tutto adunque si dispone per la scrupolosa e leale esecuzione del Trattato del 15 settembre. V. M. ha voluto due cose: l'Italia rispettata dall'Europa, *il Papato rispettato dall'Italia. Il mantenimento indispensabile del Potere del Papa,* completerà il vostro pensiero di conciliazione ».

Il Cardinale Donnet prese ad osservare che il Senato non aveva voluto lasciare la porta aperta a nessun equivoco; esso ha voluto che non si potesse stabilire alcuna solidarietà fra la politica della Francia ed una politica *à faux fuyants et à double entente.*

Il Marchese di Boissy consigliava al Governo di scrivere sulla sua bandiera: « Il Potere temporale del Papa protetto verso e contro tutti ».

54. Avendo il Cardinale di Bonnechose ed il Conte Ségur d'Aguesseau manifestato timori intorno all'esecuzione della Convenzione 15 settembre, loro rispondeva nella tornata 12 febbraio 1866 il Ministro di Stato Rouher (al quale nella tornata 12 luglio 1867 del Corpo Legislativo Emilio Ollivier dava il titolo di *Vice-Imperatore* dei *Francesi*):

« Signori, la Questione romana entrò in una via di pacificazione e di calma, ed il Governo è troppo lieto di questo stato degli animi per non fare conoscere il suo pensiero colle *dichiarazioni più precise* (*les plus nettes*). La Convenzione del 15 settembre 1864 venne assalita: parve che si diffidasse della buona fede di una delle parti che l'hanno firmata: si previdero difficoltà nell'esecuzione della Convenzione stessa, e ponendosi nel punto di vista di un'inesecuzione possibile, si descrissero gli immensi pericoli a cui era esposta *la grande istituzione del Papato temporale* (*Benissimo! Benissimo!*) Questi sono i punti che voglio toccare.

« Lo spirito, l'importanza (*la portée*) della Convenzione del 15 settembre, si sono già chiaramente fatti conoscere, attraverso molte diffidenze ingiuste, quando fu discussa nel Senato e nel Corpo Legislativo. *Essa ha creato due Sovranità* distinte (*Approvazione*). Essa non si è rifuggita tra le ambiguità a proposito del vocabolo *potere*. Qui non trattiamo che delle *questioni di Sovranità temporale (Viva approvazione)*. Essa volle venir in aiuto del Governo Pontificio e cercò *di consolidare questo Governo* con due mezzi: la formazione del suo esercito, e la diminuzione del suo debito. Queste disposizioni sono altrove interpretate come le interpreto io stesso? Sono esse entrate nella via di un principio d'esecuzione, che sarebbe già una guarentigia seria per l'avvenire? Vediamo.....

« Rimane la domanda: *Che farà la Francia?* Verificandosi certe contingenze, *ritornerà a Roma*? — Ma se il Governo dicesse che la sua decisione è presa, che le baionette francesi non ritorneranno più a Roma, non sarebbe dare il segnale alle passioni rivoluzionarie di scatenarsi e d'invadere l'asilo *di quel Papato, che non è così vecchio come altri dice?* ».

55. Più viva fu la discussione seguita nelle tornate 28 febbraio e 1° marzo 1866 del Corpo Legislativo.

Il Marchese di Pirè disse che la Convenzione 15 settembre era lo strozzamento pacifico (l'*égorgement pacifique*) del Potere temporale. A cui il Presidente Walewski: È *tutto l'opposto*.

Parlarono quindi i signori Garnier-Pagès, Chesnelong, Guéroult

e Favre. Ma Kolb-Bernard tornò a chiedere: « Se in seguito a perfidi maneggi, il Governo del Santo Padre diventasse impossibile a Roma, che farà la Francia? »

A nome della Commissione dell'Indirizzo, rispose Granier de Cassagnac:

« Il principio religioso non dipende che da sè stesso, dalla sua natura e dalla sua origine. Quand'anche avesse intorno a sè, come guarentigia esterna, una Sovranità vasta come il mondo, non sarebbe perciò nè più augusto nè più forte. Ma se una Sovranità temporale non aggiunge nessuna forza, essa porge incontrastabilmente un concorso utile, prezioso, necessario alla sua sfera morale ed incivilitrice (*Approvazione*).

« Il Papato non è solamente la persona; è con la persona del Papa, il complesso delle istituzioni, che costituiscono il complesso della Chiesa. Ebbene? l'interesse della Cattolicità, l'interesse della libertà di coscienza, l'interesse della civiltà, questi tre immensi interessi esigono che il Governo della Chiesa *operi nella sua piena ed intiera libertà*. Ora, essa nol potrebbe se non avesse la polizia della sua Città e del suo Stato. Affinchè dunque il Papato conservi l'integrità e l'efficacia de' suoi Poteri, bisogna che sia libero e che dovunque si trova *esso sia solo*, *non potendo essere il secondo in nessuna parte* (*È vero*). Ecco il senso in cui il paragrafo del progetto d'Indirizzo è concepito e disteso. La Commissione ha fiducia che esso risponda al sentimento ed all'aspettazione dell'immensa maggioranza della Camera (*Sì, sì, bene bene!*)»

Si fa l'appello nominale. I Deputati votanti sono 236; dei quali *diciotto* votano contro il paragrafo, ed invece *duecento diciotto* dichiarano che « la Conservazione della *Sovranità temporale* è INDISPENSABILE all'esercizio indipendente del Potere spirituale del Santo Padre. »

Bella e segnalata vittoria conseguita dal Papa-Re in Francia sotto Napoleone III! Gli uomini passano, i voti restano.

56. Il signor di Lavalette Ministro interinale degli esteri, indirizzava in data 16 settembre 1866 agli agenti diplomatici della Francia all'estero una Circolare, in cui diceva: « Gl'interessi del Trono Papale sono assicurati dalla Convenzione del 15 settembre. Questa Convenzione sarà lealmente eseguita. Ritirando le sue truppe da Roma, l'Imperatore vi lascia, come guarentigia di sicurezza pel Santo Padre, la protezione della Francia.... »

57. Il 15 ottobre 1866 il marchese di Moustier, stato nominato

Ministro degli esteri in luogo di Drouyn de Lhuys, mandava al barone di Malaret a Firenze un dispaccio in cui diceva:

« Les rapports de l'Italie avec la Cour de Rome doivent prendre la première place dans nos préoccupations... Au moment où nous allons exécuter nos engagements, il doit être bien compris que la cessation d'une occupation militaire, constitue un simple changement dans le mode de protection que la France a jusqu' ici accordé au Gouvernement pontifical, et *nullement un abandon de cette protection...* »

58. Ed alli 11 dicembre 1866 lo stesso Moustier scriveva al conte di Sartiges, ambasciatore francese a Roma:

« L'Empereur a toujours voulu l'indépendance du Saint-Siége et l'indépendance de l'Italie... Aujourd'hui l'Italie étant *définitivement* constituée, l'*affermissement du Pouvoir Pontifical* devient désormais le but principal de nos efforts...

« Nous avons fait tout ce qui était possible afin d'assurer au Saint-Père des nouvelles et plus sérieuses garanties, pour le libre et tranquille exercice de sa DOUBLE *Souveraineté.*

« La Convention du 15 septembre, atteste notre sincérité et notre prévoyance. C'était une tâche difficile que de détourner ce courant presque irrésistible, qui semblait entraîner tous les esprits vers Rome; nous avons abordé cette tâche avec résolution, et le choix de Florence comme *Capitale* a été le *premier gage* de la politique *nouvelle* che nous conseillons aux Italiens... Nous sommes convaincus que le Cabinet de Florence, tiendra fidèlement tout ce que nous attendons de lui...

« Dites bien au Saint-Père que le retrait de nos troupes n'implique nullement l'abandon des grands intérêts, que depuis 17 ans, nous sauvegardons par notre présence, et sur lesquels, de près comme de loin, nous ne cesserons *de veiller avec un* entier dévouement. »

59. Il 21 dicembre 1866 il signor Nigra ambasciatore d'Italia a Parigi mandava al signor Visconti Venosta Ministro degli esteri a Firenze, un dispaccio in cui si legge: « Volli tener discorso col Ministro Imperiale degli Esteri sull'eventualità della partenza del Pontefice da Roma, e delle conseguenze che un tal fatto potrebbe provocare. Il Marchese di Moostier mi dichiarò che, se il Papa fosse costretto a lasciar Roma in seguito ad un moto insurrezionale o ad un'invasione degli Stati Pontificii, l'Imperatore dei Francesi sarebbe costretto a fare una seconda Spedizione in Roma. »

60. Inaugurando la nuova Sessione legislativa, Napoleone III li 14 febbraio del 1867 diceva: « Se le cospirazioni demagogiche cer-

cassero nella loro audacia di minacciare il Potere temporale della Santa Sede, l'Europa, non ne dubito punto, non lascerebbe compiersi un avvenimento che getterebbe un sì grande scompiglio (*un si grand trouble*) nel mondo cattolico ».

61. Il 16 marzo 1867 il signor Rouher, Ministro di Napoleone III rispondendo al signor Thiers, parlava lungamente al Corpo legislativo di Roma e dell'Italia, e « Oggidì considerava la protezione del Potere temporale a Roma come assicurata (*viva approvazione*), trovandone la prima guarentigia nell'Italia medesima! » Poi soggiungeva: « Per l'indipendenza, per la forza, per l'unità d'Italia che cosa significa questo paese di 700,000 abitanti, che raccoglie in un modesto patrimonio la secolare grandezza del Cattolicismo? V'ha forse colà un quadrilatero di fortezze che minacciano sempre l'Italia ? Non v'ha che un Pontefice inoffensivo, che rappresenta i grandi interessi della coscienza. E l'Italia andrà a cimentare la sua esistenza, la sua autonomia, la sua grandezza per soddisfare ispirazioni passionate e rivoluzionarie? Andrà ad impadronirsi degli ultimi avanzi de' Possedimenti Romani? Sarebbe ad una volta un'imprudenza, un pericolo ed una follia. Essa non vi si esporrà. Egli è adunque con ragione che ho detto: Roma ha per guarentigia l'Italia stessa. *Rome a d'autres garanties encore, elle a le sentiment de l'Europe et la signature de la France au bas de la Convention du* 15 *septembre.* »

Nella tornata delli 17 marzo 1867, Thiers replicava al Ministro Rouher, il quale nella tornata successiva riprendeva la parola per dire: « L'onorevole signor Thiers, pretese che io avessi detto, parlando della quistione Romana che essa era risolta. La questione Romana non è risolta; essa è di quelle che hanno bisogno di una soluzione in tutti i giorni. Io ho detto soltanto che il Potere temporale del Sommo Pontefice aveva una prima guarentigia nell'Italia medesima; io ho aggiunto che esso inoltre è guarentito dalla sollecitudine dell'Europa e dalla firma della Francia. Io ho detto che i tentativi d'aggressione che potrebbero venire da parte dell'Ilia, o non so quale Generale, sarebbero energicamente repressi perchè l'Italia si era a ciò obbligata dalla Convenzione di settembre, e queste sono guarentigie serie, nè si potrebbe disconoscerlo (*Benissimo! Benissimo!*). »

62. Le previsioni del Governo Francese fallirono. Nell'autunno 1867 bande di volontari, duce Garibaldi, invasero il Patrimonio di San Pietro. — Il Ministro degli affari esteri Moustier il 7 ottobre

1867 mandava allora all'Incaricato d'affari della Francia a Roma, il seguente telegramma: « Il Governo Pontificio continui a difendersi energicamente: l'assistenza della Francia non gli verrà meno. »

63. Il 26 ottobre 1867 partiva da Tolone la flotta corazzata Francese per la seconda Spedizione a Roma. Il 29 ottobre le truppe francesi sbarcavano a Civitavecchia; il giorno successivo entravano in Roma, ed il 3 novembre vincevano a Mentana coi fucili Chassepot.

64. Il 18 novembre 1867 Napoleone III apriva la Sessione legislativa dicendo: « La Convenzione del 15 settembre 1864 non essendo eseguita, io dovetti spedire di nuovo le nostre truppe a Roma, e *proteggere il Potere della Santa Sede* respingendo gl'invasori... Per noi la Convenzione del 15 settembre esiste sempre, finchè essa non è rimpiazzata da un nuovo Atto internazionale. I rapporti dell'Italia colla Santa Sede interessano l'Europa intiera, e noi abbiamo proposto alle Potenze di regolare questi rapporti in una Conferenza e prevenire così nuove complicazioni. »

65. L'*Esposizione della Situazione dell'Impero* rispetto agli affari d'Italia, contenuta nel *Libro azzurro* che Napoleone III fece presentare alle Camere il 20 novembre 1867, conchiude:

« Abbiamo chiamato sulle condizioni dell'Italia e dello Stato Pontificio l'attenzione delle Potenze, le quali non potrebbero lasciare indifferenti questioni, che si attengono non solamente agli interessi morali e religiosi d'un gran numero de' loro sudditi, ma ancora ai principii d'ordine e di stabilità. »

66. Quindici Senatori dell'Impero (1) domandarono la licenza di discorrere nel Senato dell'Italia e di Roma. La domanda essendo stata accettata, la discussione fu stabilita per il 29 novembre 1867.

Nella seduta delli 29 parlarono il barone Carlo Dupin ed i cardinali De Bonnechose arcivescovo di Rouen, e Donnet arcivescovo di Bordeaux.

La tornata delli 30 novembre fu occupata da Rouland, da Monsignor Darboy arcivescovo di Parigi, e dal marchese di Moustier, Ministro degli esteri.

(1) Barone Carlo Dupin; Cardinal Mathieu, arcivescovo di Besanzone; Ferdinando Cardinale Donnet; Barone De Vincent; Enrico Cardinale De-Bonnechose, Ammiraglio L. Charner; Conte di Bourqueney; Barone De-Laudocette; Generale visconte de La Hitte; Conte Mimerel de Roubaix; Dariste; Darboy, arcivescovo di Parigi; Visconte de La Guerronière; Laity; Le Verrier.

Disse monsignor Darboy: « Dans une société où on a pu dire que la force primait le droit, il faut que nous proclamions hautement que le droit prime tout...

« L'Italie veut absolument Rome, dit-on. Ah! Si le Pape sortait jamais de Rome, ce serait certainement, pour le malheur de ceux qui y resteraient après lui. *(Très bien! très bien!)*.

« Figurez-vous cet auguste Vieillard parcourant l'univers en pèlerin; la terre s'ébranlerait sous ses pas, sa parole serait une malédiction (*Vif mouvement d'adhésion*).

« Supposerez-vous le Pape restant à Rome? Non! Rome n'est pas assez grande pour contenir deux Souverainetés! Je ne fais aucune allusion aux personnalités actuelles...., je parle pour l'avenir et pour l'inconnu..... Eh bien! J'ai le droit de dire qu'un Roi d'Italie est trop petit pour siéger à côté de la Papauté.

« Ce n'est pas donc là qu'un rêve... J'irai plus loin et j'oserais me servir de cette expression: c'est un chef-d'œuvre d'impéritie. Jamais les nations catholiques ne laisseront passer, après quatorze siècles de possession, le Patrimoine de Saint-Pierre sous la main d'un Gouvernement quel qu'il soit.

« C'est à Rome que ce grand passé qu'on appelle la Papauté, doit rester et restera seul! Jamais le monde catholique ne souffrira qu'il en soit autrement!

« L'Italie se crée des embarras inextricables en s'attachant à une idée, que la volonté des nations catholiques ne sanctionnera jamais. » *(Très bien! très bien!)*

Ed il Ministro Moustier: « Il est évident que la Papauté ne saurait asseoir la sécurité du Pouvoir temporel sur un fait transitoire; il faut trouver des bases plus certaines, plus solides pour assurer son indépendance, qui est nécessaire au monde catholique.

« ..... Le Gouvernement Français ne considère pas l'unité italienne comme liée à la possession de Rome par l'Italie. C'est une conception qui peut avoir ses partisans, mais qui ne se présente pas comme nécessaire...

« D'ailleurs rien de plus facile à concevoir, en se reportant dans le passé, qu'un Pape italien vivant au milieu d'un peuple honnête et tranquille, sans rien abdiquer pour cela de son indépendance et de sa dignité.

« Ce qu'il faut pour arriver à la solution de la Question Romaine, c'est moins une facilité de transaction sur des questions fondamentales, que des sentimens de confiance réciproque entre

l'Italie et la Papauté ; jusqu'à présent il y a méfiance mutuelle, et il faut avouer que *du côté du Saint-Siége il y a de bonnes raisons* pour se défier de l'Italie.

« La Question Romaine intéresse toutes les Puissances...

« Pour que notre évacuation puisse être complètement effectuée, il faut que la *séeurité du Saint-Siége soit assurée.* »

67. Le interpellanze sulla seconda Spedizione di Roma terminarono al Senato per cominciare al Corpo Legislativo.

La seduta 2 dicembre 1867 fu occupata per intiero da Giulio Favre.

« Je suis trop ami de l'Italie, disse l'illustre oratore, j'ai trop souvent défendu sa cause pour n'avoir pas le droit de lui dire la vérité. Eh bien! en lisant les documents diplomatiques il est impossible de ne pas éprouver un sentiment de tristesse, lorsqu'on voit le chef du Cabinet italien se réfugier derrière de vaines excuses *pour ajourner l'exécution de sa parole*, et de faiblesses en subterfuges, arriver à ce funeste dénoûment où la France *a été dans la nécessité d'intervenir*....

« Je n'éprouve aucun embarras à renouveler ici une déclaration, que je croyais avoir faite pour la dernière fois dans une autre occasion: c'est que je suis plein de respect et d'égards pour ceux qui pensent que les intérêts sacrés de la religion, *sont liés à la conservation du Pouvoir temporel du Pape.* Sur ce terrain il y a des souvenirs, des espérances qui méritent la déférence de tous. Mais....

« Ces doctrines du matérialisme et la négation de Dieu moi aussi je les flétris, moi aussi je suis l'ennemi de ceux, qui *s'affranchissent de toute religion*, de toute croyance, se consacrent uniquement au culte des voluptés grossières et des spéculations qui enrichissent les audacieux aux dépens de leurs dupes... Mais je suis non moins l'adversaire de ceux qui nient la raison humaine, parce qu'ils sont les plus grands contempteurs du Dieu qui me l'a donnée... »

La seduta del 3 dicembre incominciò con un discorso di Chesnelong : « Quel est le caractère essentiel de la Souveraineté pontificale; la raison de son utilité? C'est que cette Souveraineté est la garantie de ce grand principe : la liberté de conscience pour les catholiques... Nous ne disons pas que la foi serait atteinte par la chute du Pouvoir temporel, mais l'organisation catholique en serait profondément troublée » *(C'est cela! très-bien!).*

Parlò quindi Giulio Simon: « Pour moi, qui ai une foi profonde, une doctrine à laquelle j'ai dévoué ma vie, je demande la liberté absolue même pour mes adversaires... »

A Simon tenne dietro il conte de La Tour; a questi Guéroult, (direttore dell'*Opinion Nationale*); e siccome il sig. Guéroult uscì a dire: « Que le Gouvernement pontifical est impossible, et que l'impopularité à laquelle s'expose le Gouvernement français en le défendant, n'a pour effet que de prolonger *l'agonie d'un Pouvoir qui se meurt* »; — il sig. Granier de Cassagnac l'interruppe esclamando: « *Il nous enterrera tous jusqu'au dernier* ».

Nella seduta successiva il signor Bethmont chiese una spiegazione, se il sig. Cassagnac avesse detto *nous* oppure *vous* enterrera tous.

Cassagnac rispose: — j'ai dit que le Pouvoir temporel *vous* enterrera tous jusqu'au dernier. »

E Bethmont di ripicco: « Et *vous* aussi, et ce sera notre seule consolation. »

68. Nella tornata 4 dicembre cominciò a parlare il Ministro degli esteri Moustier: « Si M. Favre nous croit résignés à souffrir que la violence soit mise à la place du droit et à abandonner la Papauté à toutes les convoitises des passions, à la livrer à ces moyens moraux que Garibaldi emploie, il se trompe étrangement.

« Le Ministre d'Italie m'a proposé l'occupation en commun de Rome par la France et l'Italie... Ici on ne nous conviait pas seulement au rôle de dupe, on nous conviait au rôle de traître.... »

Dopo Moustier salì alla tribuna il sig. Thiers, e disse:

« Mon opinion est que la France a tous les droits vis-à-vis de l'Italie, et les plus grands devoirs vis-à-vis de la Papauté...

« Les Gouvernements peuvent faire des folies; mais il n'y en a pas de plus grande, que de s'engager dans une question religieuse.

« L'Italie n'a rien gagné de ce que l'on a enlevé au Pape d'autorité et de dignité. Le désordre y règne. On ne peut suffire, à moins de répandre des flots de papier-monnaie, aux plus simples dépenses...

« Vous avez tort de reprocher aux Catholiques la Constitution de la Papauté temporelle.

« Les principes de 89 vous l'interdisent...

« Je trouve, moi, qu'on a raison de faire du Pape un Souverain, et que les Catholiques sont en cela plus amis de la liberté que

leurs adversaires. Placer le Chef de la religion dans le même territoire que le Chef temporel, c'est compromettre en effet la liberté de la religion.

« Voyez l'Angleterre, où la reine est, — passez-moi le mot, — papesse; il s'est produit là les dissidences nombreuses, alarmantes, qu'il faudra peut-être faire décider par la reine ou par le Parlement. N'est-ce pas absurde?

« Pour moi, je regarde ce principe comme irréfragable: chaque culte doit être pris tel qu'il est. Mon ami M. Jules Simon, qui, par ses grandes études, par sa sagacité et l'élévation de son esprit, comprend la liberté religieuse, nous disait que la Constitution civile du Clergé était absurde. Il avait raison. Eh bien! n'est-ce pas la même faute que vous voulez commettre?

« On dit: Nous ne touchons pas à la foi, mais à son organisation. On n'a pas plus de droit de toucher à l'une qu'à l'autre; c'est pour l'avoir fait qu'on a soulevé les divisions religieuses si funestes, qui ont abouti au Concordat. Je resterai toujours sur ce terrain, et j'y suis inexpugnable.

« *Emilie Ollivier*. — Oh! non!

« *Thiers*. — Vous me répondrez; nous verrons! Je dis qu'il faut prendre les cultes tels qu'ils sont, sans plus toucher à leur organisation qu'à leur foi. De ce principe, je déduis l'acte que je demande au Gouvernement de maintenir.

« J'ajoute qu'il n'y a pas une seule nation, qui fasse fi du culte national. Comment! ce culte qui a en quelque sorte tenu cette nation dans ses bras pendant douze siècles, elle le renierait! Il a inspiré ses arts, soutenu ses soldats, conduit son drapeau, et on l'oublierait comme un étranger!

« Moi-même, qui vis au milieu des philosophes, moi qui ne suis pas un apôtre du *Syllabus*, avec mes études, ma vie et mes opinions, je suis sensible au culte national. *(Très bien! Très bien!)*. Il faudrait, pour ne l'être pas, n'avoir rien de l'âme de la nation dans laquelle on est né. *(Nouvelle et vive approbation)*. Mais il y a ici plus que le sentiment national; il y a un intérêt national. Voyez l'Angleterre, elle qui couvre le monde de ses missionnaires et les protége.

« Il y a encore une autre Puissance qui est sur ce point effrayante; c'est la Russie. La Russie a converti toute sa politique dans l'Orient en politique religieuse. Elle dit: Je veux la paix, — et cela est vrai, — mais je protége mes coreligionnaires.

« Eh bien! le monde se refuserait à croire que la France, qui pouvait être la protectrice de 200 millions de Catholiques, ne l'a pas voulu. (*Applaudissements*).

« En Italie nous n'avons fait aucun heureux; ni le Pape, ni l'Italie, ni la France.

« Vous avez cru faire merveille avec la Convention; mais vous n'avez pas mis le Pape à l'abri du danger, et vous avez ôté sa force à l'Italie en transportant la Couronne d'Italie de la *forte ville de Turin* dans la molle et spirituelle ville de Florence, qui l'a reçue avec un sourire...

« Confiant dans la puissance de la franchise, je dirais à l'Italie: Vous n'avez jamais voulu me comprendre; eh bien! aujourd'hui, je vais être plus clair: *Dans aucun cas, je ne veux abandonner le Pape* (*Très bien! très bien!*).

« La France ne peut pas abandonner le Pape. (*Non! non!*)

« Vous ne pouvez sortir de la situation difficile où vous êtes que par un acte de franchise et de loyanté, c'est-à-dire, de bonne politique. »

69. La tornata 5 dicembre 1867 diverrà memoranda per le dichiarazioni fatte dal Ministro di Stato Rouher:

« Pour moi, jusqu'au 21 septembre 1867, le Gouvernement Italien a été sincère, mais faible; au-delà du 21 septembre, il a été complaisant, subordonné, je dirai presque complice...

« Pendant huit jours entiers l'Italie a été sans direction, sans gouvernement, sans boussole, en proie toute entière aux débordements révolutionnaires...

« Pour moi je considère que c'est là un des sérieux succès de la négociation que nous avons suivie. Nous avons pu protéger Rome, la défendre, et nous n'avons pas eu à engager nos troupes contre les troupes italiennes...

« Les troupes envoyées à Rome y resteront tant que la sécurité du Saint-Père le rendra nécessaire; et par ce mot *de sécurité*, le Gouvernement n'entend pas seulement le calme dans le territoire du Saint-Siége, il entend aussi de garanties sérieuses données par le Gouvernement d'Italie après les déceptions éprouvées. (*Très bien*).

« Il y a un dilemme: Le Pape a besoin de Rome pour son indépendance; l'Italie aspire à Rome qu'elle considère comme un besoin impérieux de son unité.

« Eh bien, nous le déclarons, *au nom du Gouvernement français, l'Italie ne s'emparera pas de Rome !*... (*Applaudissements*) JAMAIS...

Voci numerose. Non! jamais! jamais!

Rouher: « JAMAIS la France ne supportera cette violence faite à son honneur et à la Catholicité... (*Nouveaux applaudissements*) Elle demande l'énergique application de la Convention du 15 septembre, et si cette Convention ne rencontre pas dans l'avenir son efficacité, elle y suppléera elle-même. (*Très bien, applaudissements*). *Est-ce clair?* (*Oui! Oui! Très bien*).

« Et vraiment, messieurs, sous l'émotion de vos applaudissements, j'éprouve en même temps une confusion véritable, car enfin quel est donc le jour, l'heure, l'instant, où un autre langage ait été tenu par le Gouvernement Français? Remontez à toutes les dépêches, à tous les discours prononcés, à toutes les paroles dites: JAMAIS, JAMAIS *nous n'avons permis à l'Italie de penser qu'elle pourrait s'emparer de Rome...*

« Mais en même temps que nous avons cette volonté ferme et énergique, nous voulons sérieusement respecter et fortifier l'Unité Italienne (*Très-bien! — Mouvements divers*).

« Nous ne choisissons pas entre ces deux Puissances pour immoler l'une d'elles au profit de l'autre; nous voulons que toutes les deux coexistent: nous ne voulons pas que l'œuvre accomplie sur les champs de bataille où a coulé le sang de nos soldats, soit anéantie.

« Oui, dans ma conviction profonde, quoi qu'en ait dit l'honorable Thiers, si demain on soumettait au Pays ces deux questions: la France veut-elle la destruction du Pouvoir temporel du Pape? la France veut-elle la destruction du Royaume d'Italie? la France sur cette double question, répondrait à une imposante majorité: Non! (*Mouvement prolongé*)...

« Dites à l'Italie qu'elle a autre chose à faire que d'agiter cette question violente; qu'elle a à se constituer, nation née d'hier, qu'elle a à régenérer son organisation et sa vie, à constituer sa cohésion, à déterminer le mouvement régulier de son crédit, des finances; à devenir enfin un État comme les autres États, et que elle ne doit pas se préoccuper de ce saint Vieillard courbé par les ans qui adresse à Dieu sa prière sous les voûtes de Saint-Pierre; car ce vénérable Pontife, qui est là, apaise de ses mains les consciences et les inquiétudes de toute la Catholicité (*Très bien! très bien!*)

« Oh! le Saint-Père a raison d'avoir de grandes et douloureuses défiances. *L'Italie lui a fait épuiser le calice jusqu'à la lie,*

et lui a imposé le plus amers sacrifices. L'Italie doit attendre du temps seul que ses défiances s'effacent et que la sérénité revienne...

« Ah! je sais bien que les générations ne résolvent pas toujours tous les problèmes qu'elles posent; mais il y une puissance souveraine qu'on appelle le temps »...

Adolfo Guéroult: « Mais le temps n'appartient à personne ».

Rouher: « Voulez-vous dire que la révolution pourrait venir en ce pays, et renverser notre œuvre ? Allez! La puissance du mal est passagère; les grandeurs durables et permanentes appartiennent à la puissance du bien, qui est le sceau de Dieu » (*très bien! très bien!*)

« À l'avenir nous n'admettrons pas que la violence vienne s'interposer entre la France, Rome et l'Italie. L'Italie trouverait la France sur le chemin de Rome; et lorsque j'ai dit Rome, j'ai parlé de la Capitale du Territoire actuel, et je comprends dans la défense du Pouvoir temporel du Pape le Territoire actuel dans toute son intègrité » (*Très-bien! Applaudissements*).

La Camera va ai voti. L'ordine del giorno puro e semplice appoggiato dal Governo viene adottato da 237 suffragi contro 17. (V. le *Moniteur Universel* du 6 décembre 1867, N. 340).

70. Chiusa la discussione sulla Questione Romana, il Corpo Legislativo nella tornata 9 dicembre 1867, prese a ragionare sugli affari dell'Alemagna. Ma la discussione fu ricondotta alla questione Italiana da Garnier-Pagès, da Emilio Ollivier, da Thiers. Allora il Ministro Rouher risalì alla Tribuna e disse:

« Le 5 décembre le représentant du Gouvernement n'a fait que dire ce qu'il était parfaitement autorisé à dire, et dans les termes où il était autorisé à le faire...

« Mais le Ministre d'Etat a condamné le vœu du Parlement italien de 1861. Oui. Mais ce vœu avait deux interprétations possibles: suivant les uns, c'était l'expression de la volonté arrêtée d'occuper Rome; suivant les autres, c'était l'espérance de posséder Rome avec le consentement de la France.

« Eh bien! lorsque j'ai combattu ce vœu, c'est dans sa première interprétation; car autrement il aurait suffi de répondre: « La France n'y consent pas, » et tout aurait été dit...

« En même temps que j'affirmais l'intégrité du territoire Pontifical, j'affirmais l'Unité Italienne.

« Et je le dis: c'est un des grands faits de cette situation. Il me semble que les sentiments les plus profondément émus des

périls qu'a couru Pie IX, ont trouvé satisfaction et sécurité dans les déclarations, que j'ai portées le 5 décembre à cette Tribune sans réagir contre l'Unité Italienne.

« Oui, il faut que ces deux grands faits existent.

« *Et je désavoue au nom du Gouvernement* toute supposition qu'on ait voulu amener un démembrement de l'Italie; je désavoue une telle pensée sans rien retirer de *ce que j'ai dit en faveur de la cause de la Papauté.* — (*Très-bien!*) » —

Ecco i documenti storici, irrefragabili degl'impegni assunti, delle promesse date da Napoleone III verso Pio IX.

Ma dal dicembre 1867 retrocediamo d'un anno, quando finiva la prima Spedizione francese a Roma, quando la seconda non era tampoco divisata possibile, quando il Governo francese non aveva ancora pronunziato rimpetto alla Rivoluzione Italiana il *Jamais*, o meglio non l'aveva ancora accompagnato coll'*Est-ce clair?*

Nel novembre e nel dicembre 1866, gli Scrittori dell'*Unità Cattolica*, a fronte de' documenti sovr'analizzati, avevano o non avevano motivo di portare sull'Imperatore dei Francesi, quel giudizio che si legge nei due articoli incriminati?

Dopo tante promesse, dopo tante assicurazioni, dopo tante guarentigie date da Napoleone III a Pio IX, cosa era avvenuto? Era avvenuto che il Papa, perdute le Romagne, le Marche e l'Umbria, fu ridotto al Patrimonio di S. Pietro, e che il giorno 11 dicembre 1866 i soldati della Francia abbandonarono Roma ed il Territorio Pontificio. Ora i doveri di Sovrano Cattolico Napoleone III li adempiva quando prometteva assistenza al Santo Padre, o quando l'abbandonava? E mancare agl'impegni che un Sovrano Cattolico anzi cristianissimo ha verso il Pontefice, il Capo dei Cattolici, non è violare i doveri di Sovrano Cattolico? Ed il Gerente dell'*Unità Cattolica* dovrà essere condannato al carcere ed alla multa perchè ha riprodotto alcune pagine della Storia di Napoleone III, nelle quali si legge qualmente Napoleone III cambiò condotta verso la Santa Sede?

Donoso Cortes aveva pronosticato di Napoleone III: « Il Principe che comanda oggi alla Francia è audace nei disegni, prudente nelle azioni, dotato per parti quasi uguali di ardire e di pazienza; perseverante sino all'eroismo, avendo intiera fiducia nella sua fortuna e nel tempo; consumato nella conoscenza delle umane passioni; destro nel profittarsi delle medesime; *è uomo da cui si può aspettare tutto e temere tutto, e specialmente ciò che sembra più*

impossibile... Però in definitiva, ed in un termine più lungo, credo che la guerra avrà luogo e che il futuro Imperatore piglierà a suo servizio la propaganda rivoluzionaria... Credo oggi (24 dicembre 1851) che siccome tutti, credendo di lavorare per sè, lavorarono pel Presidente, così il Presidente, il quale crede lavorare pel suo ingrandimento, lavora per l'ingrandimento d'un altro che la Provvidenza tiene come in riserva, fuori dei conflitti presenti, perchè serva di scioglimento ai conflitti futuri. Questa fu sempre la maniera che tenne la Provvidenza nell'intervenire nei grandi conflitti sociali; maniera che per colui che è invariabile ed invincibile, costituisce una vera legge della storia. »

Nella tornata 12 aprile 1860 del Corpo Legislativo francese era all'ordine del giorno la Questione Italiana. Giulio Favre pronunciò una requisitoria contro il Governo di Napoleone III, conchiudendo « Pour que des explications catégoriques mettent fin aux malentendus, qui à ses yeux sont la conséquence forcée d'une politique qu'il appelle *une politique de démentis et de volteface inacceptable pour le pays.* »

Il Presidente lo chiamò all'ordine.

E Favre: « Je respecte l'appréciation du Président; mais je crois être dans mon droit lorsque *je caractérise* la politique qui gouverne les destinées du pays, lorsque je rappelle les *promesses faites et inexécutées*, lorsque je demande qu'on dissipe les nuages qui obscurcissent la situation. Je considère comme un devoir de poser ces questions au nom du pays qui souffre, car un état aussi mal défini que celui dans lequel se trouve aujourd'hui la Question Italienne, est pour le pays une véritable souffrance. Je désire que les organes du Gouvernement expliquent, *si cela leur est possible*, les motifs de la politique suivie à l'égard de l'Italie. »

Nella seduta 9 febbraio 1866 del Senato francese il Cardinale Donnet stigmatizzava la politica, che chiamava a *faux fuyants et à double entente.*

Il Visconte de Falloux scriveva in data 8 novembre 1867 all'indirizzo di Napoleone III... «... Io ho sempre pensato e ritengo tuttora che, in parte per condiscendenza, in parte per vecchia simpatia, il Governo francese è d'accordo coll'italiano sulla sostanza delle questioni; non discordando esso che sovra questioni secondarie d'attuazione e d'opportunità. Esso si è strettamente unito nel comune pensiero dell'unità italiana, e le combinazioni principali uscirono di concerto dei due Gabinetti. »

Il Cardinale di Bonnechose, Arcivescovo di Rouen, nella seduta 29 novembre 1867 del Senato:

« De là, pour nous, une solidarité de désordre qui depuis sept ans, *fausse* notre politique et notre langage.

« Depuis quelques années, nous souffrons tellement des obscurités et des *oscillations politiques*, qu'il n'est pas possible de le taire..:

« Nous recueillons ainsi ce que nous avons semé. *Dans notre politique tout est nuage et indécision;* dans la vie morale et commerciale, tout est marasme.

« Voulons-nous que la vie circule, répudions *les sophismes*... laissons les alliances perfides, cessons de contrister les Catholiques, et de les tenir dans des *appréhensions* continuelles pour ce qu'ils ont de plus sacré... »

Nella tornata successiva sorgeva il Senatore Rouland per richiamarsi contro il Cardinale di Bonnechose, come quegli che « en termes vifs et saisissants avait flétri *certaine politique* par lui présentée comme vacillante, *comme variable*, comme n'ayant ni *règle fixe, ni boussole*, comme jouant un *jeu perpétuel de bascule.* »

Il *Siècle* dell'8 dicembre 1867: « Depuis la paix de Villafranca la politique du Gouvernement était caractérisée par des *tergiversations*, des *contradictions*, des *tâtonnements.* »

Edmondo di Pressensé nella *Revue Chrétienne* del dicembre 1867: « Une politique qui s'imagine que son pain quotidien lui tombera du ciel, et oublie que quand on a semé le vent on recueille la tempête... » (1)

È vero che il sig. Troplong, presidente del Senato, nella seduta 20 novembre 1867 salutava Napoleone III come colui, che ha sempre il segreto di dire una parola aggiustata sulle condizioni politiche e di portar la luce nelle menti; ma vi ha luce e luce, e....

Pertanto se è vero che la stampa è libera; che la pubblicazione dei discorsi tenuti in Parlamento, e tanto più degli atti del Go-

(1) Il 15 maggio 1867 scrivevano da Firenze alla *Gazzetta del Popolo* di Torino: « La politica Napoleonica fu giustamente da voi definita politica *du guet-à-pens.* »

Emilio Girardin nella *Liberté* degli 11 settembre 1867, chiamava la politica di Napoleone III *taquine, mesquine, inconsistante, inconséquente, impuissante, téméraire et timide, hargneuse et boîteuse, sourde et aveugle.*

verno, non può dar luogo a procedimento penale; che il resoconto esatto delle discussioni Parlamentari non può costituire reato; che la sanzione penale non può colpire i fatti, dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo di rivelare; — Se è vero che nei casi d'offesa contro i funzionari pubblici per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata è ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati, e che questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena; — Se è vero che Napoleone III è risponsabile, che la sua condotta politica cade nel dominio della discussione, che è soggetto al foro dell'opinione pubblica europea e mondiale, e che egli non può aggiornare il giudizio di questa; — Se è vero che gli uomini *pubblici* devono rendere conto al *pubblico* delle loro azioni, che la loro grandezza è a questo prezzo, che gli Scrittori hanno *diritto* d'essere inesorabili verso i Reggitori dei popoli, e che non hanno altro *obbligo* che quello di *rimanere nella verità*; — la conseguenza logica, morale e giuridica è che avendo l'*Unità Cattolica* dimostrata la sussistenza dell'accusa fatta a Napoleone III, nessuna pena può venir applicata a Bernardino Baudi.

Se non fosse più lecito in Italia stampare che Napoleone III è venuto meno alle promesse fatte al Santo Padre, bisognerebbe dire che la libertà se n'è ita.

DECIMOTERZO MEZZO.

(Napoleone III ed i pericoli).

Violazione dell'articolo 28 dello Statuto, e dell'articolo 1° della legge sulla Stampa — Falsa applicazione dell'articolo 25 della legge sulla Stampa e dell'articolo 1° del Codice penale.

L'*Unità Cattolica* fu sottoposta a procedimento e condannata per aver scritto che Napoleone III si ritirava in faccia ai pericoli. Ma ciò anzichè un'offesa forma un elogio a Napoleone III.

Sono i pazzi ed i temerarii che non si ritirano in faccia ai pe-

ricoli, e tutti sanno che l'Imperatore dei Francesi non è l'una nè l'altra cosa.

Evitare i pericoli è senno, è prudenza, è dovere specialmente per i reggitori dei popoli.

I Curzi che si gettano nella voragine sono un'eccezione. E poi i Curzi non diventano Imperatori.

Il 14 febbraio 1867 la *Gazzetta del Popolo* di Torino scriveva: « Un dì Napoleone III assicurava Massimiliano che per sostenere l'impero del Messico non avrebbe esitato a lanciare la Francia in una guerra cogli Stati Uniti. Oggi invece l'Imperatore dei Francesi rincula miserabilmente ed ha paura. »

La *Gazzetta del Popolo*, la quale non fa certamente plagii all'*Unità Cattolica* non fu molestata per aver detto che Napoleone rincula, e Bernardino Baudi dovrà essere ritirato per un mese in carcere, per avere pubblicato che Napoleone si ritira?

DECIMOQUARTO MEZZO.

(L'Impero di Napoleone III).

Violazione dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 1° della legge sulla Stampa — Falsa applicazione dell'art. 25 della legge sulla Stampa e dell'art. 1 del Codice penale.

L'*Unità Cattolica* ha scritto un articolo sulla caduta del primo e del secondo Impero. I pronostici del Giornalista possono essere fallaci, ma nulla contengono d'assurdo, nulla d'inverosimile od improbabile, nulla d'impossibile, nulla di colpevole.

La Corte d'Appello di Torino ha trovato questi pronostici di mal augurio. Ma quando l'orizzonte politico è carico di nubi i presagi infausti hanno il predominio su quelli di lieto augurio. Quando il fulmine scoppia restano di preferenza colpiti i luoghi alti e sublimi. Or bene le divinazioni su Napoleone III, che sono innocenti quando compariscono nelle colonne di tutti gli altri Giornali, non possono assumere il carattere di reato quando vengono stampate dall'*Unità Cattolica*.

Il 24 dicembre 1866 scrivevano da Parigi alla *Provincia* di Torino: « La vita a Parigi diventa ogni giorno più cara..... Codesto va in danno del Governo... Dappertutto dove il basto punge s'alza un grido di scontento, prossimo a cambiarsi *in grido di maledizione*, contro chi vi ha messo addosso e tiene fermo colle cinghie dei gendarmi il basto medesimo. *Erudimini* voi Italiani. La fallita spedizione del Messico, dopo parecchi anni di sforzi che hanno fatto capo ad una delusione, la quale tocca quasi il ridicolo, offende acremente la suscettività dell'amor proprio francese, che già credette *avere uno smacco* nella Campagna germanica della Prussia.

« La legge sull'armamento dell'esercito mette le campagne in allarme, e *le allontana dalla simpatia* leggendaria pei Napoleonidi. I partiti si riordinano sotto mano. Le diverse modificazioni repubblicane si sono fuse a Londra; l'Orleanismo penetra qui in tutte le amministrazioni e le domina, invade anche l'esercito e prepara accortamente una rivincita. *Tutti sono d'accordo a scavare l'abisso sotto al regime attuale*, che non seppe mercè la libertà, abbarbicare le radici nell'amore del popolo..... »

Quattro giorni dopo Petruccelli della Gattina stampava nello stesso Giornale: « La razza latina è consumata. La Spagna si estingue, l'Italia vive della vita di chi doman morrà, la Francia salta di qua, di là come un kangru, e diviene un giardino d'acclimatazione di Re, *che non si acclimano!* »

La *Gazzetta del Popolo* di Torino il 7 aprile 1867: « La stella di Napoleone I nel 1814 era al tramonto.....

« O sbaglio o mi pare d'intravvedere oggi un qualche altro tramonto..... Non so se mi spieghi ».

Il *Conte di Cavour* (giornale) il 7 luglio 1867: « L'astro Napoleonico toccò il suo apogeo a Solferino, da quella data in poi entrò nel periodo di decrescenza. Esso si avvicina all'occaso. I sintomi sono molti. Non v'ha più in Francia fuorchè coloro che hanno migliaia di pezze da venti franchi di stipendio, che siano per lui. A Grenoble, a Lione si parla sotto voce della non lontana caduta del secondo Impero ».

Il *Courrier Français* del settembre 1867: « ..... La Francia evidentemente attraversa ora una crisi simile a quella, che *precedette la caduta di tutti i Governi di Francia*. Il 1867 è un anno fatale al pari del 1813, 1829 e 1847. Se i Governi d'allora non avessero combattuta la libertà, non sarebbero stati rovesciati. »

Il 28 gennaio 1867 Emilio di Girardin, l'antico direttore della

Presse e l'attuale direttore della *Liberté*, scriveva al Senatore La-Guerronière: « . . . . . In quest'anno 1867, se non si fa presto a cambiar di strada, io ho il presentimento di avvenimenti segnati della medesima fatalità che informava quelli che io presentiva in quell'anno 1847, in cui il sig. Guizot usava un linguaggio uguale a quello che ho inteso ieri sera in casa della Principessa Matilde dal Ministro dell'Interno. Avendo conservato la medesima chiara preveggenza di quell'epoca, avrò il medesimo spirito di decisione. Veggo distintamente che, se hannovi per me dei grandi pericoli da affrontare, vi ha una grande e mirabile parte da sostenere pel promotore risponsabile dell'elezione del 10 dicembre 1848.

« Se i signori Rouher, Baroche e La-Valette si propongono di ridurre la Lettera imperiale del 19 gennaio 1867 alla qualificazione che le ha data il sig. Thiers (*c'est une attrape*), si risparmino tal pena! *Preparino una seconda edizione dell'Ordinanza del* 1830! »

E Adolfo Thiers nella tornata 14 marzo 1867 del Corpo Legislativo non ha proclamato che « Naître, se développer, arriver à « l'apogée de la fortune, de la puissance, puis décliner et mourir, « c'est la loi des êtres, des plus petits destinés à ne vivre qu'un « jour, comme des plus grandes dont l'existence dans l'espèce se « compte par des milliers de siècles. C'est la loi commune, *à laquelle les Empires n'échappent* pas plus que les individus? ».

E l'illustre Storico del *Consolato e dell'Impero*, dopo aver premesso che « *la situation est grave et quand j'interroge mes souvenirs, je n'en trouve pas une semblable* », e dopo aver passato in rassegna gli errori del secondo Impero, non ha conchiuso: « *Il n'y a plus* UNE SEULE FAUTE *à commettre?* »

Adunque, se la legge comune degli Imperi come degli individui è di nascere, crescere, declinare e morire, se i Re non si acclimano in Francia, se il secondo Impero non si è abbarbicato nell'amore del popolo francese, se Napoleone III non ha più un sol fallo da commettere, sarà rea di lesa maestà Napoleonica l'*Unità Cattolica*, perchè ha pronosticato l'eclisse della stella dei Bonaparte?

Se è lecito ai democratici pronosticare la caduta di Napoleone III perchè infedele al popolo, ed ai liberali perchè manca alla libertà, deve esser lecito ai cattolici pronosticare la caduta di Napoleone perchè infedele a Pio IX (1).

(1) E si noti che Napoleone III è anche Canonico Lateranense.

Il Padre Giovachino Ventura da Raulica fu chiamato da Napoleone III a predicare la Quaresima del 1857 nella Cappella Imperiale delle Tuileries. Nel lunedì di Pasqua l'eloquente Teatino trattò della ristorazione dell'Impero, e la seconda proposizione del suo discorso fu questa: « Il nuovo Impero in Francia non avrà stabilità, se non fino a tanto che sarà fedele allo spirito di Dio. Non durerà se non eviterà tutte le colpe che hanno recato la morte del primo Impero, tra cui il procedere usato col Papa in sciagurate circostanze e l'aver amareggiato i giorni del Vicario di Gesù Cristo ».

Che altro ha scritto l'*Unità Cattolica?*

« Sceptrum auferetur a domo Judea » esclamava il Profeta, e non fu processato.

I Cesari di Roma, e primo fra tutti Giulio Cesare, mentre salivano al Campidoglio, tolleravano che uno schiavo assiso con essi sul medesimo cocchio, loro ricordasse che vicino al Campidoglio stava e sta la rupe Tarpea; e l'Imperiale Storico di Giulio Cesare non sopporterà che gli si rammenti la caducità dei regni della terra, tanto più di quella parte della terra, di tormentosa instabilità politica, che si chiama la Francia?

Luigi XIV, il *gran Re, le Roi soleil,* il quale diceva *lo Stato sono io,* lasciava che l'aquila di Meaux, Benigno Bossuet, gli ricordasse che *Dio solo è immortale*; e Napoleone III *il quale conosce i suoi tempi,* e che riconosce per regina l'opinione pubblica, non sopporterà che gli si rammenti la caducità della propria grandezza?

Un poeta ateo (io non so se vi siano poeti atei!) cantava *i Dei che se ne vanno.*

Un filosofo miscredente, Jouffroy, stampava un libro: *Come finiscono i dommi*; e non si potrà da un Giornalista in un paese libero, scrivere un articolo *Come finiscono gl'Imperi?*

La filosofia della storia e specialmente della storia francese, non consente che s'innalzi a dogma di fede politica la perpetuità di Napoleone III e della sua dinastia.

Quanti anni durò il primo Impero? Quel gagliardo che vinse ad Arcole, alle Piramidi, ad Aboukir, a Marengo, ad Austerlitz, a Iena, a Friedland, a Wagram, alla Moscowa, compiuta la sua missione, non fu lasciato morire « *sur ce rocher où* (come diceva Chateaubriand) *on l'apercevait de toute la terre?* » Quanti anni durò la Restaurazione, che nulla aveva appreso e nulla dimenticato?

Quanti la dinastia Orleanese la quale pure, secondo il dettò di Lafayette, doveva essere la migliore delle Repubbliche? Quanti la Repubblica del 1848? Dove sono le dinastie dei Borboni, dei Lorena, dei Duca d'Este? Quante Monarchie perirono nella battaglia di Sadowa vinta dal fucile ad ago? (1).

E l'Impero del Messico che Napoleone III voleva fondare al di là dell'Oceano, ha durato due o tre anni? (2).

Non è egli vero che i Regnanti non sono certi alzando le mani al capo, di trovarvi ancora la corona?

Giovanni Couza la sera del 22 febbraio 1866 andò a letto Principe della Rumenia. Si svegliò prigioniero e proscritto.

(1) Nicola de Dreyse inventore del fucile ad ago morì il 9 dicembre 1867 a Sommerda nella Turingia.

(2) Ferdinando Massimiliano il 9 aprile 1864 sottoscriveva il patto di famiglia, con cui rinunciava per sè e successori ai dritti agnatizi di Principe Austriaco, il 10 aprile riceveva la Corona imperiale del Messico; il 16 partiva da Trieste per Roma. Egli sbarcò il 29 maggio a Vera-Cruz ed il 12 giugno fece il suo solenne ingresso a Messico. Tre anni e 7 giorni dopo, cioè il 19 giugno 1867 era fucilato a Queretaro da Juarez e da quei repubblicani che vogliono abolire la pena della morte!

« Più terribile che a tutti (dice la *Neue Freje Presse* di Vienna) la morte di Massimiliano risuonerà alle porte delle Tuileries, dove i veri autori di questa tragedia siedono su troni dorati. La fiaccola di questo funerale getterà una funesta luce su quelle sale, dove l'Impero Messicano fu meditato e voluto a forza, e poi fu lasciato sotterrare così ignominiosamente. »

Ed il *Wanderer*: « Qual nome daremo al contegno di coloro che attirarono in lontane regioni il giovane Arciduca, inesperto, ambizioso, colla promessa di assicurargli la protezione delle bandiere francesi fintantochè il suo impero si fosse consolidato? La storia, un giorno, non esiterà a dire chi dei due ebbe la maggior colpa nell'esecuzione di Massimiliano, se Juarez, che lo tradusse dinanzi ad un giudizio marziale, o l'alleato, l'istigatore, che *ad onta della parola data*, abbandonò l'Imperatore in tali angustie, da metterlo nell'alternativa di giuocare o il proprio onore o la propria vita...»

Il *Rutland Herald* del 19 agosto 1867 pubblica una lettera scritta da Federico Hall, un americano difensore di Massimiliano, dove si legge: « la fucilazione di Massimiliano, fu un assassinio senza scusa (*unmitigated murder*), ed il suo processo una commedia (*farce*). »

Lo stesso Rouher Ministro di Stato di Napoleone III, nella seduta 2 luglio 1867 del Corpo Legislativo, ha dovuto confessare con dolore che « *l'entreprise du Mexique avait échoué*, e che essa *était un* POINT NOIR *dans un tableau brillant.* »

E nella tornata 10 luglio 1867 ripeteva: « Malgré le dénoûment plein

In un mezzo secolo quanti sistemi di Governo apparvero e scomparvero in Francia? E non sarà lecito supporre che l'Impero, che ebbe origine il 2 dicembre 1851, non sarà perpetuo « *avec une nation inflammable comme la nation française,* » come dichiarava il Ministro Rouher nella tornata 11 marzo 1866 del Corpo legislativo?

Ed il 2 dicembre 1866 (data della denuncia contro l'*Unità cattolica*), Napoleone III si lagnerà perchè l'*Unità Cattolica* non vuol credere all'immortalità del secondo Impero? Non ci crede troppo Napoleone III, e ci dovrà credere l'*Unità Cattolica*?

Nell'agosto 1840 il Principe Luigi Napoleone sbarcava a Boulogne, chiamando la Francia ad insorgere contro il Governo di luglio, e proclamando che la gloria e la libertà dovevano star ritte ai fianchi del feretro di Napoleone I.

Venne preso coll'amico Persigny e rinviato per delitto d'alto tradimento innanzi all'Alta Corte di Giustizia, la quale lo condannava alla detenzione perpetua nel forte d'Ham.

Alle 4 pomeridiane del 6 ottobre il Segretario (1) della Camera dei Pari lesse la sentenza che lo condannava alla prigionia perpetua.

— « Signor Cancelliere in capo, disse freddamente il Principe dopo aver sentito codesta lettura, quanto dura in Francia la perpetuità? Si è detto più volte che la parola *impossibilità* non era francese; è lo stesso anche del vocabolo *perpetuità*; siatene sicuro. »

Adunque non è sicuro Napoleone stesso della perpetuità del suo Impero, e si vorrebbe che ne fosse sicura l'*Unità Cattolica* sotto pena di carcere e di multa? I Giornali democratici d'Italia cantano ogni giorno il *Dies iræ* all'Imperatore dei Francesi perchè

d'amertume et de douleur qu'a eu l'entreprise du Mexique, malgré les espérances déçues et brisées..... Hélas! Nous avons échoué, c'est là notre malheur... »

E Napoleone III fu più esplicito ancora rispondendo il 27 agosto 1867 al sindaco di Lilla: « ....Alcuni *punti neri* vennero ad offuscare il nostro orizzonte, ma questi *rovesci* passeggeri non mi scoraggiarono. »

(1) Alessandro Dumas nella sua Storia della vita politica e privata di Luigi Filippo, dice il *Presidente* della Camera dei Pari; ma A. Dumas non è tenuto a far bene lo storico, dal momento che fa sì bene il romanziere.

infedele alla libertà; e non potrà l'*Unità Cattolica* presagire la caduta dell'Impero di Napoleone III, perchè questi fu infedele a Pio IX (1)?

QUINDICESIMO MEZZO.

(L'astro di Napoleone III).

Violazione dell'articolo 28 dello Statuto e dell'art. 1 della legge sulla Stampa; — falsa applicazione dell'art. 25 della Legge sulla Stampa e dell'art. 1 del Codice penale.

L'*Unità Cattolica* fu sottoposta a procedimento e condannata per la frase — *Per Napoleone III si fa notte innanzi sera.* — Ma la è una frase troppo poetica, perchè possa costituire un'offesa a Napoleone III.

Se dovessero essere tratti innanzi ai Tribunali tutti i Giornalisti che accennano al tramonto dell'astro Napoleonico, tanti sarebbero i processi per offesa a Napoleone III quanti i giorni dell'anno.

(1) Il conte Giuseppe Demaistre essendo nel 1810 ambasciadore del Re di Sardegna a Pietroburgo, scriveva al suo Re a proposito della condotta di Napoleone I verso Pio VII «... Quoi qu'il en soit, Votre Majesté assiste avec nous à l'une des plus grandes expériences qui puisse avoir lieu sur ce sujet. Jamais aucun Souverain n'a mis la main sur un Pape quelconque (avec ou sans raison, c'est ce que je n'examine point), *et a pu se vanter ensuite d'un règne long et heureux.*

« Henri V a souffert tout ce que peut souffrir un homme et un prince. Son fils dénaturé mourut de la peste à quarante-quatre ans, après un règne fort agité. Frédéric II fut empoisonné par son fils, après s'être vu déposé. Philippe le Bel mourut d'une chute de cheval à quarante-sept ans. Ma plume se refuse aux exemples moins anciens. — Cela ne prouve rien, dira-t-on. A la bonne heure! Tout ce que je demande, c'est qu'il en arrive autant à un autre, *quand même cela ne prouverait rien*, et c'est ce que nous verrons.

« En attendant, Votre Majesté voit combien nous sommes malades. Tous les principes sont attaqués à la fois; et qu'elle daigne m'en croire, les bons sont bons, mais personne n'est converti. »

SEDICESIMO MEZZO.

(Pio IX, Roma, l'Italia ed il Papato).

Violazione dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 1 della Legge sulla Stampa; — falsa applicazione dell'art. 25 della Legge sulla Stampa e dell'art. 1 del Codice penale.

L'*Unità Cattolica* fu provocata e non fece che usare d'un suo diritto difendendosi con energia e vivacità.

L'articolo pubblicato il 23 novembre 1866, comincia così: « Poichè i Giornali di Parigi possono liberamente occuparsi della caduta del Papa-Re, ed il *Siècle* dire che Pio IX colla sua Allocuzione *ha fatto* testamento, ed il *Temps* promettergli un'onorevole sepoltura, *un enterrement de première classe*, non sarà certamente vietato a noi che scriviamo in Italia, di favellare della caduta del secondo Impero Napoleonico. »

La Corte d'Appello di Parigi nella sentenza 19 marzo 1860, colla quale pronunziava l'assolutoria di Monsignor Dupanloup, scriveva: « Considérant qu'on peut faire application de la règle de compensation dans les injures, à celui qui s'est borné à se défendre, en repoussant, même avec une énergie violente, une violente accusation; qu'il serait évidemment injuste de se prévaloir contre lui de quelques expressions répréhensibles; que, quand un Journal dont la publicité est instantanée et sans limite, peut répandre contre un citoyen les accusations le plus graves, interdire à celui qui se trouve ainsi atteint cruellement, et souvent d'une manière irréparable, la vivacité dans la réponse, et jusqu'à l'expression du sentiment de la calomnie qui vient le frapper, ce serait aller certainement contre tout sentiment de justice, et contre les principes de toutes les législations, qui n'ont jamais regardé comme coupable celui qui blesse en se défendant... ».

Ecco la difesa dell'*Unità Cattolica.* Essa ha risposto ad una grave provocazione e non ha ecceduto i limiti della difesa.

Ma per comprendere la gravità della provocazione conviene ricordare il Personaggio che i Giornalisti di Parigi hanno assalito, e l'istituzione a cui riserbano un'onorevole sepoltura.

Il Personaggio è Pio IX.

Chi è Pio IX?

« Pio IX è uomo di gran mente e d'alto cuore, di saldo e risoluto animo, franco, aperto e leale nel suo operare; Pio IX è ricco delle più preziose doti che possono far degno veramente un Principe della sua corona, la fortezza e la lealtà. *Pio IX ha fatto più per l'Italia in due mesi, che non* hanno fatto in venti anni tutti gl'Italiani insieme. » — Così Massimo Tapparelli d'Azeglio, Lettera da Genova in data 2 ottobre 1846.

« Pio IX coll'aprire le braccia a tutti gli afflitti, coll'accogliere le loro preghiere, ascoltarne i lamenti, tergerne le lacrime; col ripetere quelle divine parole — Venite a me voi tutti che siete nell'afflizione ed io vi consolerò — seguì il grande esempio del Redentore; fu modello e vero ritratto di quella carità che è il compendio di tutta la legge, e ne forma il massimo dei precetti: e tutti i consolati hanno detto: « Quest'è veramente religione divina... Pio IX non è l'uomo del partito, è l'uomo di Dio, il restauratore del senso religioso, l'uomo della civiltà, l'uomo da tanto tempo aspettato e sospirato sull'alto seggio che rimaneva vedovo e deserto... » — Lo stesso Massimo d'Azeglio, *Dell'Emancipazione civile degli Israeliti*, Firenze, Le-Monnier 1848.

Giuseppe Garibaldi in data 20 ottobre 1847 da Montevideo scriveva a Monsignor Bedini, Internunzio Apostolico al Brasile: «... Il trono di San Pietro riposa su basi che *non potranno mai essere rovesciate* nè scosse da potenza umana... Però se delle braccia che hanno qualche pratica nel maneggio delle armi tornino accette a Sua Santità, è inutile il dire che noi le consacreremo con maggior gioia che mai a *Colui che ha già fatto tanto per la Patria e per la Chiesa*. Noi ci stimeremo fortunati di prestare un umile appoggio all'opera di liberazione incominciata da Pio IX, noi ed i nostri compagni, in nome dei quali parliamo, e non crederemo di pagar troppo caro quest'opera, foss'anche a prezzo di tutto il nostro sangue. Se voi, onorato Signore, credete che la nostr'offerta possa essere gradita al Sommo Pontefice, vogliate deporla a' piedi del suo trono... »

« Tutta Italia eccheggia dell'Inno a Pio IX. Dal faro di Messina alle alture del Cenisio non v' è città, non villaggio, non casale, dove l'Inno di Pio IX non suoni sulle labbra delle commosse po-

polazioni. I Francesi hanno il *Partant pour la Syrie* e la *Marseillaise*, l'Inghilterra ha il *Gode save the king*, la Spagna l'*Inno di Riego*, la Polonia *la Varsovienne*, la Grecia l'*Innó di Rigo*. Mancava all'Italia il suo canto nazionale. Or ecco l'Inno di Pio IX farsi ad un tratto l'espressione dei voti, l'interprete delle speranze di tutta intera l'Italia. Qual nome più grande di quello di Pio IX poteva essere auspice del novello canto?..... A Roma il gran Pio chiama sopra di sè l'amore, la meraviglia, la benedizione di tutti gli uomini... Il progresso che aveva deviato dalle sue fonti, il progresso che alcuni falsi apostoli avevano adulterato, torna ad avere una significazione, colla quale ogni buon cittadino può senza diffidenza riconciliarsi. Ringraziamone il cielo e Pio IX...

« Noi siamo riuniti, ribenedetti da quell'uomo di Dio, da Pio IX... È profanazione far discendere il santo nome di Pio IX nelle polemiche dei giornali...! » — Angelo Brofferio nel *Messaggiere Torinese* delli 4 e 16 settembre, 9 ottobre, 20 novembre e 15 dicembre 1847.

« A voi dunque che amate Pio IX – e chi non lo ama? — recatevi tutti quanti dall'editore Gioacchino Boglione e compratevi il *quadro* di cui vi ho parlato. » — Norberto Rosa nel *Messaggiere Torinese* del 18 settembre 1847.

Ed il quadro di cui parlava Norberto Rosa era: « L'Opera della divina Provvidenza rivelata colla nascita e l'avvenimento al Soglio pontificio di S. S. il regnante Pontefice. »

« La parola cattolica ed incivilitrice di Pio vincerà le spade e le palle di cannone: *Portæ inferi non prævalebunt*. Roma cattolica, Roma italiana sussisteranno sempre. » — Giuseppe Massari, nel *Mondo Illustrato* di Torino, numero 36, 4 settembre 1847.

« Santo Padre questa città (Orvieto) è vostra, e per Voi pronta ad ogni evento. Disponete come più vi aggrada delle nostre vite e dei nostri beni, e se mai la sacrosanta vostra persona, l'indipendenza di questo Trono italiano, e l'integrità dei vostri Dominii fossero minacciate, e i vostri figli dovessero correre a difenderli, non dubitate, che, udita la voce della Santità Vostra, noi ci mostreremo mai sempre degni di Voi, ed emulatori della fede e delle opere dei nostri maggiori. » — Indirizzo del Consiglio comunale di Orvieto a Pio IX, scritto dal marchese Filippo Gualterio (Vedi *Mondo Illustrato* 1847, pag. 627).

« Pio IX rappresentante di Gesù Cristo sopra la terra, possiede, ad esempio del suo divin maestro, un cuore avvampante di bontà

e d'affetto per amare ed operare il bene; Pio IX, come il Salvatore, è tutto carità e misericordia; Pio IX, la prima autorità del mondo, cinge la fronte della triplice corona e stringe nella destra lo scettro dinanzi a cui s'inchinano popoli e Re. » — Alfonso Balleydier, *Roma e Pio IX*.

« L'elezione di Pio IX fu una delle più stupende manifestazioni dell'intervento divino nella cosa umana. Pio IX evocò i suoi popoli alla dignità dell'ordine legale, applicò con volontà spontanea il principio fratellevole del Vangelo alla condizione civile dei sudditi. Pio IX coll'eloquente esortazione dell'esempio, traeva i principi ad imitare l'azione santa del Vicario di Gesù Cristo. » — Roberto Tapparelli D'Azeglio nel giornale *La Concordia* del 3 gennaio 1848.

« Non è Pio IX che piega davanti lo straniero per fini secondarii, perocchè se abbraccia nel suo amore tutta quanta l'umanità come Pontefice, non cessa d'essere Italiano e fortissimo Italiano come Principe. » — Valerio Lorenzo nella *Concordia* 1848, n° 8.

« Pio IX, il sommo Pio è uno dei più zelanti Pontefici che siasi seduto mai sulla Cattedra di San Pietro. Con modo energico e nobile seppe difendere i suoi diritti ed arrestare colla sola potenza della parola odiose invasioni. » — Conte Camillo Cavour nel *Risorgimento* del 14 gennaio 1848.

« *Evviva Pio IX!* è il grido con cui l'Italia inaugurò il suo risorgimento. *Evviva Pio IX!* è il grido in cui si esprime il pensiero che si debba spingere la nazione a nuovi destini, pensiero di ossequio verso la religione e la chiesa, di cui egli è capo. » — Carlo Boncompagni nel *Risorgimento* del gennaio 1848.

« Pio IX è quel grande che Italia tutta riconosce per messaggiero della sua redenzione divina. » — Domenico Carutti, *Le Feste Torinesi*, 1848, pag. 10.

« Giunto è l'eletto servo di Dio.
« Il mansueto, il giusto, il Pio,
« La salda pietra del Vatican. »

(Giuseppe Bertoldi).

« Le vostre spade, o soldati, unite a quelle di Carlo Alberto, devono concordi muovere all'esterminio dei nemici di Dio e dell'Italia, e di quelli che oltraggiarono Pio IX. » — Il generale Giovanni Durando, *Proclama* 5 aprile 1848.

« Pio IX è il Sommo sacerdote, il mansueto levita d'Italia, Carlo Alberto n'è il sommo guerriero, il forte Maccabeo. Innanzi alla mansuetudine del primo ed alla fortezza del secondo insieme congiunte ed intrecciate, s'infrangeranno le coorti della frode ed i soprusi della violenza. » — Giuseppe Massari, *Le Feste Torinesi*, pag. 18.

« Il grande movimento democratico, il quale agitò l'Europa, ebbe la sua culla in Europa e ricevette il battesimo dalla mano di Pio IX. » — *L'Univers Religieux* di Parigi, del 19 marzo 1848.

« Pio IX è l'angelo che ha salvato l'Italia. » — La *Gazzetta Piemontese* — ora *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* — del 5 maggio 1848.

« Nelle disgrazie d'Italia consoliamoci perchè vive Pio IX » — *Gazzetta del Popolo* di Torino, del 27 giugno 1848.

« Beatissimo Padre! In questo gran naufragio di tutte le Potenze della terra, in questo sublime riordinamento delle nazionalità europee, *un solo Potere sussiste*, perchè poggia sulle inconcusse fondamenta della verità e del diritto, il *vostro*. La Santità Vostra pronunciò prima la sacra parola, che iniziò l'èra novella italiana ed europea: alla Santità Vostra tocca parimenti la gloria di aggiungere nuovo splendore al Papato ed alla religione, sorgendo alla suprema dignità di moderatore di tutti i popoli italiani, e ridonando a Roma il suo primato morale e civile non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo.

« Tutti gl'Italiani aspettano ansiosi il suono della voce onnipotente, e della parola religiosa ed incivilitrice della Santità Vostra. Essi vogliono consacrare il trionfo della loro causa intorno a voi: attorno al vessillo di religione, di libertà, di fratellanza, alla croce sull'eterno altare della loro nazionalità, sul Campidoglio.

« I Sottoscritti facendosi interpreti dei sensi di tutta Italia, pregano la S. V. a promuovere la radunanza della Dieta italiana in Roma, porgendovi l'omaggio della loro nazionale gratitudine e del loro ossequio filiale. » — Così dice il Progetto d'indirizzo a Pio IX votato nel Circolo Romano li 24 marzo 1848 e sottoscritto: Carlo Rusconi, presidente per Bologna; R. P. D. Giovachino Ventura per la Sicilia; prof. Francesco Orioli per gli Stati Romani; Eugenio Alberi per la Toscana; cav. Francesco Motara per lo Stato di Parma; Rodolfo Audinot per Bologna; Francesco Dall'Ongaro per lo Stato Veneto Illirico; Giulio Litta-Modignani per lo Stato Lombardo; Massimo D'Azeglio per il Piemonte; Giuseppe Massari per

il Regno di Napoli; Carlo Berti-Pichat per Bologna; Luigi Masi, Pietro Sterbini per Roma.

« L'Italia è città di Dio, campo della sua grazia. Quel possente trono, che unico al mondo s'innalza sui colli dell'eterna Roma, a cui obbediscono la nostra miglior parte fino agli estremi confini di questo pianeta, non doveva essere indegno del nome dei Cesari, dominatore della terra. Più forte ancora delle aquile invitte dei Giulii e dei Scipioni doveva innalzarsi una divina bandiera sulle rovine dell'errore e della prepotenza. » — *Il Lombardo* di Milano, nel numero del 28 marzo 1848.

« L'incomparabile e sommo Pio IX sta da sè solo vindice, arbitro e scudo formidabile della nazionalità italiana. » — *La Fratellanza*, giornale di Milano, n° 2 del 9 aprile 1848.

« Gesù Cristo redense il mondo all'età sua d'anni 33. Pio IX rese libera l'Italia all'età sua d'anni 56. Moltiplicando questi due numeri si ha 1848... Il grido di ogni buon Italiano dev'essere: *Viva Pio IX re d'Italia*... Pio IX è uomo da miracoli, è uomo giusto, grande e probo. Appena in possesso del Potere spirituale e temporale diede l'amnistia, promosse miglioramenti, protesse il bene in ogni ramo sociale. » — *L'Italia rigenerata*, Giornale milanese, numeri 4, 9 e 13 delli 12, 29 aprile e 13 maggio 1848.

« Dal Vaticano tuonò la prima voce di libertà, ed era voce di Dio ispirata ad un Pontefice capace di ascoltarla. » — Il *Servitore di piazza*, Giornale milanese, che portava in fronte l'epigrafe *Viva Pio IX!* nel n° 12 del 15 giugno 1848.

« Il popolo Italiano col nome di Pio IX sulle labbra riconquisterà ancora il suo posto a capo di tutta la civiltà europea..... Pio IX è la semplicità e la grandezza in persona. Ma Dio ci ha dato Pio IX, siamo dunque grati a Dio. » — Così il Giornale ufficiale del Governo provvisorio di Milano, sotto il titolo: *Il 22 marzo, primo giorno dell'Indipendenza Lombarda*, nei numeri 1 e 7 del 25 marzo e del 1° aprile 1848.

« Noi inaugurammo un Giornale pel popolo, intitolandolo da quel Sommo che ad una voce è salutato ad italico Mosè ed a nuovo Messia, fondatore d'un'èra pacifica di fratellanza, di amore e di civiltà universale... Il Pio IX che abbiamo scritto sul nostro vessillo non è l'uomo caduco e fallibile, è simbolo d'un'idea onnipotente ed eterna... Contro la stabilità del Dominio temporale dei Papi dovranno vanamente consumarsi tutte le forze degli uomini. » — *Pio IX, giornale politico, letterario, artistico di Milano*, redat-

tore Vincenzo Decastro, nei numeri 1, 2 e 26, delli 25, 27 marzo e 19 maggio 1848.

« Giuriamo di non disertare mai la bandiera che finora abbiamo seguita, la bandiera di Pio IX. » — Il sacerdote Merini, proposto di S. Francesco da Paola in Milano, il 6 aprile 1848 nel Duomo di Milano.

« Alla voce del Gran Pontefice, che Dio suscitò per la salute d'Italia, per l'affrancamento di tutte le genti cristiane, noi ci sentimmo rinfiammati di tutti i nostri cittadini affetti, noi ci sentimmo più che mai Italiani... Cominciammo a manifestare il nostro sentimento nazionale con un tributo unanime di ammirazione, di gratitudine, d'amore a Pio IX. » — Indirizzo all'Europa il 12 aprile 1848 del Governo provvisorio di Milano, composto dei signori Casati, Borromeo, Berretta, Guerrieri, ecc.

« In Pio IX si concentrano e sono vivi i sentimenti di tutti coloro che credono nella potenza del diritto e maledicono alle ragioni della forza... I due caratteri di Principe italiano e di Pontefice, che si congiungono nella persona del Papa, si aiutano e si sostengono a vicenda, non si escludono... Voi, o Padre Santo, ricongiungendo la religione alla libertà avete rialzato l'autorità della Chiesa... Noi vi chiediamo, umilmente prostrati dinanzi a voi, la vostra benedizione e ve la chiediamo pel Lombardo, pel Veneto, per la Sicilia e per tutta Italia. » — Indirizzo a Pio IX in data 30 aprile 1848, di Piazzoni Tommaso, Alberto Quintero e Giuseppe La Farina, inserto nella *Gazzetta musicale di Milano* del 10 maggio 1848.

« Quest'è il beneficio che abbiamo da Pio IX Pontefice, l'iniziativa della libera vita a cui procediamo, la concordia degli animi, il sentimento per tanti secoli sopito dell'italica fratellanza. Quest'è quanto potevamo attendere dall'apostolato della pace, e chi avesse aspettato da lui il grido che intonava Giulio II, mostrerebbe non aver conosciuta nè intesa l'indole della sua missione evangelica sulla terra. » — Francesco dall'Ongaro nel Giornale *Il Pio IX*, n° 39, del 5 giugno 1848.

« Negli Stati Pontificii io non trovo che un Uomo, non se ne offendano gli altri, Pio IX... La grandezza di Gregorio VII, l'anima ardente di Giulio II, la fidanza nel giusto di Clemente XIV, la mansueta fortezza di Pio VII, comparvero unite in Pio IX... Onta alla turpe gentaglia che va gridando osceni improperi contro Pio IX. Gl'Italiani debbono concedere se fa di mestieri la vita per

onorare di non domabile difesa la coscienza di Pio IX, *le ragioni del suo Principato... La causa di lui è la nostra*, la sua gloria è nostra gloria, ed il suo trionfo sarà pure un nostro trionfo... » — Filippo De Boni, *La Congiura di Roma*, pag. 100, 165, 194.

« Pio IX è l'arcangelo della terra, l'apostolo dell'amore, che cinto d'olivo ed armato di carità rompe il regno dell'odio, fuga le tenebre del pregiudizio e stringe i popoli nel bacio fraterno...

« Il nome di Pio IX è la verga di Mosè, la stella di salute, il nome dissipatore d'ogni odio, d'ogni ruggine antica.

« Pio IX è un uomo meraviglioso, l'amico più famigliare dei cittadini ed il mecenate degl'intelletti più instancabile e più munifico.

« Del Pontificato di Pio IX il solo trentunesimo giorno basta a colmar di gloria il più lungo regno.

« Pio IX è il più amoroso ed il più santo dei Vicari di Cristo, l'eletto del Signore, la cui anima creata a sua immagine possiede tutti i segni della divinità; egli adorabile per ingegno e bontà, egli l'apostolo degl'infelici.

« Nessun Principe della terra conquistò l'affetto dei suoi sudditi in più largo ed unanime modo. Se Pio IX fosse vissuto dicianove secoli prima, i Signori del mondo gli avrebbero innalzati altari al Campidoglio.

« Il primo nome che i Romani insegnano ai loro fanciulli non è più quello dei loro padri, ma quello di Pio IX; il primo vagito che esce dalla culla non è un grido di dolore, ma una voce di felicità, il nome di Pio IX; la maledizione che maledice si consola e torna a benedire col nome di Pio IX; il nome di Pio IX è venerato dai Romani in tutte le loro gioie, invocato in tutte le loro sventure, gridato in mezzo alle tempeste della vita. Pio IX è la fortuna di Roma; e gl'Italiani tutti tengono gli occhi continuamente fissi sopra di lui, come i magi sulla stella d'Oriente. » — *Storie della Rivoluzione italiana* di G. Massara; Torino 1859, vol. 1, pagine 258, 259, 262, 269, 274, 277, 288, 323, 324, 369, 372, 384 e 385).

« Pio IX ha mostrato al mondo un grado non comune di evangeliche virtù; e quantunque la sua abilità politica sia riuscita insufficiente ad eseguire le moderate riforme che aveva intraprese, per le indegnità dei suoi sudditi e l'infelicità di questi tempi, ciò non ostante l'apparire d'un uomo così benefico e coscienzioso sul Trono papale in mezzo ai tumulti dell'Europa ha efficacemente

colpito la fantasia, e guadagnato gli affetti di tutta la popolazione cattolica d'Europa. Per conseguenza in una crisi, da cui tutte le Autorità costituite dell'Europa furono più o meno scosse, e parecchie altre istituzioni cementate, la Gerarchia Romana ha esteso in tutte le contrade, ove esiste, la sua influenza ed ha dilatato viemmaggiormente il suo potere. » — Il *Times* del 4 dicembre 1848.

« Quanto sarebbe felice Venezia d'associare alle memorie di Alessandro III e di Pio VII, quella di Pio IX, da quell'Isola da cui uscì ornato del nome di Pio VII il Vescovo Chiaramonti; quegli che sotto la prima Repubblica Francese predicò l'unione della religione colla libertà, quanto sarebbe bello il veder Pio IX benedire da quell'Isola, le bandiere, i palazzi il mare . . . Io vidi Pio una volta, io non gli baciai il piede; ma dopo avergli parlato dell'Italia, chiesi piangendo la benedizione, ed ei me la diede tutto commosso. Dopo d'allora, essendo Ministro, ho potuto dargli una consolazione, rimovendo gli ostacoli che impedivano la corrispondenza fra la Santa Sede e i Vescovi della Venezia; io non feci che anticipare di qualche anno *ciò che ogni libero Governo troverà ragionevole di fare fra poco.* » — Così scriveva Nicolò Tommaseo nel dicembre 1848.

« Io venero altamente nel Sommo Pontefice Pio IX non solo il Capo della Chiesa, ma l'uomo di cui tengo ad onore di aver potuto ammirare e le virtù e la bontà. » — Il Marchese Massimo di Montezemolo nella seduta 23 febbraio 1849 della Camera dei Deputati Subalpini.

« L'atto iniziatore e fecondatore della nostra restaurazione, l'atto immortale dell'amnistia non fu già di Pio IX Pontefice ma di Pio IX Principe; l'amnistia e le riforme non sarebbero state senza il Principato di Pio IX; il Principato, la Potenza temporale di Pio IX fu quella che iniziò incontrastabilmente la gran rivoluzione italiana. » — Cesare Balbo nella seduta 28 febbraio 1849 della Camera dei Deputati (Queste parole erano richiamate nella seduta 20 febbraio 1862 del Senato francese dal signor Ségur d'Aguesseau, congiunto al Balbo per vincoli di sangue).

« La Francia non ha trovato nel 1849 il Santo Padre meno generoso, o men liberale di quello che nel 1847, ma le circostanze sfortunatamente sono cambiate. » — Adolfo Thiers nel suo Rapporto all'Assemblea Nazionale Francese il 13 ottobre 1849.

« A mio parere la mente di Pio IX è per natura così piena di

clemenza, e potrei dire, così innamorato di perdonare, che fu necessaria l'esperienza dell'abbominevole abuso che ne fu fatto, per introdurre qualche sentimento di rigore in un'anima così nutrita di dolcezza e clemenza. » — Thuriot de la Rosière nella seduta 18 ottobre 1849 dell'Assemblea Nazionale Francese.

« La fattezze di Pio IX sono cospicue più per la gentilezza, dolcezza e benevolenza, e per una rara soavità d'espressione, che per qualsiasi altra qualità o carattere. Io non ho mai veduto un sembiante più acconcio a destar confidenza, e ad ispirare affezione. Ad un sorriso di quella bocca soave, ad un dolce sguardo di quei benevoli occhi azzurrini, gli uomini cadranno come fanciulli alle sue ginocchia. Proprio all'opposto di quei severi ed orgogliosi Pontefici, che la fantasia dei Protestanti sa loro dipingere, se essi vogliono figurarsi un Ildebrando od un Giulio; io non saprei immaginarmi una maniera od un portamento più pieno di vera dignità di quello del Santo Padre quando siede sul trono tra i Principi della Chiesa, o quando sorge per intuonare il vespro o per impartire l'Apostolica benedizione. » — *Roma, il suo Sovrano e le sue Istituzioni*, di Gio. Francesco Maguire, membro del Parlamento Inglese, capo I, traduz. ital., Firenze 1858.

« Niuno è che osi porre in dubbio le intenzioni benevole di Pio IX. » — *Delle Eventualità Italiane,* Considerazioni politiche. Bastia, 1856, pag. 32.

« In poco tempo Pio IX salì ad un'altezza di rinomanza e di gloria, che mai più la simile. Di che non sarebbe stata capace la potenza morale di Pio IX nel 1847 e nei primi tre mesi del 1848? Fu allora che il Patriarca di Costantinopoli dopo mille anni di separazione fra le due Chiese, scrisse a Roma lettere gratulatoire; che il Sultano mandò un ambasciadore a complirlo; che l'Inghilterra dopo tre secoli d'ostile scisma pensava d'essere rappresentata in Roma diplomaticamente. » — *L'Italia Possibile,* opera postuma di Livio Mariani, già Triumviro della Repubblica Romana, Torino 1857, pag. 31.

« Le chiavi della Chiesa sono tenute a Roma nelle mani di un santo e venerato Pontefice. » — Troplong, Presidente del Senato Francese, nella tornata 3 maggio 1859.

« Confidente e generoso Pontefice, il quale fin dal principio avete tanto largheggiato in amnistie, e che avete voluto tante riforme salutari, voi vivete, persistete, soffrite per compierle od almeno riconoscerle. Voi non soccomberete ad invasioni insidiose o vio-

lenti che sieno, all'anarchia strumento dell'ambizione. Nei vostri diritti antichi, riconosciuti da tanto tempo ed ancora di recente, voi sostenete, voi difendete il *diritto* pubblico dell'Europa, l'inviolabilità delle deboli Potenze e dei titoli legittimi. Con voi avrete la fede di tante anime cattoliche, il rispetto del santo asilo delle coscienze e l'amore della libertà vera, quella che crede in Dio ed alla morale dignità dell'uomo. La vostr'anima è superiore al timore, il vostro grado eccelso, superiore al pericolo. Il Papato non avrà il suo Carlo I, nè il suo Luigi XVI. E poi esso non muore, come una dinastia può morire. » — Villemain, *La France, l'Empire et la Papauté*, Parigi 1859, Duniol.

« Il Papa Pio IX aveva avuto le migliori intenzioni, le quali vennero contrariate dagli avvenimenti. Le passioni demagogiche ebbero il sopravvento. Un Uomo insigne, uno de' suoi Ministri più fedeli e più illuminati, era stato assassinato a Roma, e l'Assemblea sedicente nazionale di Roma era rimasta inerte, indifferente in faccia a quell'abbominevole delitto. Tutto ciò era da deplorare grandemente. » — Così Dupin (seniore) nella seduta 29 marzo 1860 del Senato francese.

« Pie IX a été le sublime inspirateur de ce grand mouvement national... Il redeviendra le père des Italiens, comme il n' a jamais cessé d'être le père auguste et vénérable de tous les fidèles. » — Il Conte Cavour nel suo *Memorandum* 12 settembre 1860.

« Guardate l'Italia, cuore del mondo cattolico, guardate Roma, contemplate sul Vaticano il più pietoso dei Pontefici, il più benigno dei Principi, il più benefico degli Uomini, soperchiato dal peso dei dolori della Chiesa cattolica, stendere le mani verso tutti noi chiedendoci aiuto. Dobbiamo noi rispondere a questa chiamata? La risposta si contiene in queste parole: *Siamo cattolici.....* Il nobile sentimento dell'Indipendenza d'Italia fu alimentato da Pio IX, ed egli avrebbe condotto a felice termine un'impresa gloriosa se non l'avessero sturbato l'ambizione e l'empietà collegate con una ingratitudine, che disonorerebbe un popolo selvaggio.... » — Il deputato Antonio Aparisi y Guijarro nella tornata 29 ottobre 1860 del Congresso Spagnuolo.

« Il rinnovatore della libertà d'Italia, il Principe che giunto al trono, aveva promesso volontariamente al suo popolo generose istituzioni, ed aveva meritato dall'intiera Europa applausi che risuoneranno fino all'ultima posterità, il Papa Pio IX era stato cacciato dalla Capitale del cristianesimo, dopo aver visto il suo Mi-

nistro sgozzato sui gradini della prima Assemblea legislativa che Roma aveva avuto dopo il Senato Romano. Una sacrilega ingratitudine aveva ricompensato i doni del Padre comune delle anime; e tradito, fuggitivo, aveva rivolto verso Dio quegli sguardi della disgrazia e del diritto, che non commuovono sempre gli uomini, ma che non lasciano mai insensibile, se non per un brevissimo momento, Colui, che creando il mondo, gli ha promesso una prima giustizia nel tempo, ed una seconda nell'eternità. Questa volta, come tante altre, la giustizia del tempo venne rimessa alla spada della Francia, e si videro i nostri battaglioni ricondurre a Roma sotto la bandiera della Repubblica, il prete fatto re da Carlo Magno, e consecrato sul suo trono dal rispetto dieci volte secolare delle nazioni. Era un prete, è vero, un vecchio debole ed inerme; ma sotto i suoi bianchi capelli, sotto la sua toga sconosciuta dai Consoli, dei quali occupava il posto, egli portava non più l'orgoglio di un popolo signore del mondo, ma l'umiltà sovrana della Croce e con lei la pace e la libertà dell'universo. Altri poteva opporre alla sua corona raziocinii ed eserciti. La Francia oppose ai raziocinii l'instinto infallibile del suo genio pacifico e cristiano; ed agli eserciti di una democrazia ingannatrice oppose quel dono di vincere, che le venne accordato da Dio quel giorno stesso che Clodoveo, suo primo re, piegò il capo innanzi alla verità. » — Così parlava il 24 gennaio 1861 nell'atto d'esser ricevuto membro dell'Accademia francese, il padre Lacordaire, l'illustre frate Domenicano.

Al quale rispondeva il Protestante Guizot: « Voi avete per la Chiesa cattolica e per il Santo Pontefice che la presiede una devozione figliale; voi avete esalato la vostra eloquente indignazione contro l'ingratitudine che ha incontrato questo Pontefice generoso e mite, il quale si fece premura d'aprire ai suoi sudditi la carriera delle grandi speranze, e che le avrebbe felicemente condotte a termine se la bontà delle intenzioni bastasse per governare gli uomini.

« Io riconosco in Pio IX un uomo caritatevole, umano e moderato....

« Io non posso a meno di vedere nel Papa Pio IX il Sovrano il più amabile ed il più illuminato, animato dai disegni più generosi. Sì, egli è un uomo il cui cuore è tutto italiano, e che batte per la prosperità della nazione italiana. » — Così Lord John Russell Ministro degli affari esteri della Gran Brettagna, nelle sedute 4 maggio 1860 e 6 febbraio 1861 della Camera dei Comuni.

« Salì sulla sede del Pontificato l'immortale Pio IX. Poche volte un uomo di tanto sapere congiunto con tanta mansuetudine e pietà, si è assiso sulla Sede Pontificia. Seguendo gl'impulsi del proprio cuore, introdusse le riforme. Quale ne fu il risultato? Come si corrispose ai suoi benefizi? Avea eletto per dirigere gli affari un Uomo eminente. La rivoluzione, ingrata al Sommo Pontefice, nel primo giorno in cui le Assemblee si riunivano per trattare la cosa pubblica, lo rese vittima del suo furore. Così gli eccessi commessi in nome della libertà, le hanno recato più danno che tutti i tiranni.... » — Calderon Collantes, ministro di Stato in Spagna, nella tornata 8 marzo 1861 del Congresso Spagnuolo.

« Pio IX è il Beatissimo Padre dalle parole di mansuetudine e di perdono, il rappresentante d'un Dio di pace e di misericordia, il padre di tutti i fedeli, l'uomo d'una grande rettitudine d'intelletto e d'una singolare bontà di cuore. » — Bettino Ricasoli, 10 settembre 1861.

Il *Journal des Débats* del 28 dicembre 1861 discorrendo della *Esposizione storica*, che il Santo Padre Pio IX mandò a pubblicare sugli sforzi fatti costantemente dalla Santa Sede per alleviare le sofferenze della Chiesa cattolica nella Russia e nella Polonia, diceva: « Nessun tributo d'ammirazione potrebbe essere più profondo e più sincero del nostro verso questo linguaggio del Pontefice al Re, del Sacerdote al Cesare. Si è così che i Papi hanno parlato più d'una volta ai Principi, si è così che il gran Vescovo Ambrogio parlava all'Imperatore Teodoro. »

« Sulla soglia del cielo avendo gustato nella sua vita le glorie e le amarezze, colla soddisfazione di non aver nulla fatto contro l'indipendenza dell'Italia, e di aver fatto molti sforzi per la sua libertà, armato del suo giuramento, avendo una buona coscienza in una buona causa, Pio IX non può cadere se non per rialzarsi più popolare. Se è sostenuto, effettuerà per l'Italia il bene che è nel suo cuore, e la riconciliazione sarà facile. Se è rovesciato, sarà seguito nell'esiglio dal rispetto e dai voti di tutte le anime giuste. Quanto durerà quell'esilio? Non so, ma durerà per egual tempo l'imbarazzo del suo vincitore. » — Così Augusto Cochin nel *Correspondant* del luglio 1862, pag. 410.

« Ah! la causa di questo nobile e santo Pontefice sarebbe vinta da lunga pezza se il diritto e la giustizia sempre trionfassero nel mondo. Un'immensa congiura gli si è levata contro, e parve che i suoi nemici in ogni cosa trionfassero; se pure i trionfi d'un

giorno possono avere alcun valore, quando altri piglia a far guerra a Dio ed alla Chiesa. Con tutta la loro presente baldanza, e la malaugurata fortuna delle loro imprese, e quelle vittorie che muovono a sdegno gli uomini assennati, una forza divina ed invincibile sostiene nella sua debolezza il Papato. » — Dupanloup, *La Souveraineté Pontificale, selon le droit catholique et le droit européen, conclusion.*

« Pie IX, et ce sera là une gloire dont les malheurs ou les fautes ne le découronneront pas, Pie IX a consacré l'existence personelle et indépendante de l'Italie : l'histoire a recueilli comme des monuments impérissables de la grandeur première de ses desseins, l'Allocution du 10 février 1848 et la Lettre à l'Empereur d'Autriche du 3 mai de cette même année : En Pie IX, l'Italie s'est reconnue et affirmée par lui, elle a dit : « Je suis nation ! » — Eugène Rendu, *La Souveraineté Pontificale et l'Italie,* Paris 1863, pag. 105.

« Quando io vedo un vecchio stanco, infermo, senza mezzi, senz'esercito, che sull'orlo della tomba maledice un potente Imperatore (1), lo Czar di tutte le Russie, perchè scanna il suo popolo (la Polonia) io mi sento commosso e mi pare di ritornare ai tempi del settimo Gregorio e m'inchino ed applaudo. » — Così Angelo Brofferio nella tornata 7 maggio 1864 della Camera dei Deputati.

« Pie IX a l'air bon, affectueux ; sa belle figure pâle est celle d'un malade. » — H. Taine, l'*Italie et la vie Italienne*, chap. V, Paris 1865.

« La Cattedra di San Pietro è occupata da uno dei Pontefici più rispettabili che abbiano esistito. » — Emilio Ollivier nella seduta 13 aprile 1865 del Corpo legislativo francese.

« Colui che ha veduto una volta Pio IX, non può a meno di venerarlo. » — Plitt, professore di Teologia protestante a Bonn, così scriveva da Roma il 2 aprile 1866, ai *Feuilles Colonaises.*

« Pio IX salì alla Cattedra di San Pietro preceduto da tale riputazione d'onestà di carattere, di purità di vita e di santità di costumi, che non doveva mai smentire nel lungo corso del suo Pontificato. È impossibile aver visitato Pio IX e non portare con

(1) Pio IX non maledice nessuno, ma benedice anche coloro che lo maledicono. Per chi lo chiama il *Vampiro del Vaticano,* egli prega e celebra la messa.

sè, nel lasciarlo un vivo e sincero sentimento d'ammirazione e di simpatia per la sua persona. » — Pier Carlo Boggio, *La Questione Romana studiata a Roma.*

L'Accademia reale d'Amsterdam tutti gli anni apre un concorso di poesia latina, e nel 1867 tra i concorrenti si presentò un Italiano, il quale fu respinto; imperocchè l'Accademia riconoscendo la bellezza dei suoi versi, non poteva premiarli. contenendo essi ingiurie ad un Sovrano! E questo Sovrano è Pio IX! — « Il poeta fu ingiusto verso il Papa » Così scrisse nella sua relazione la Reale Accademia d'Amsterdam.

« *Da Roma nel* 1846 partì l'iniziativa della grande rivoluzione che ci ha fatto nazione indipendente e libera. Roma con quel suo movimento memorando ci diede l'unica spada italiana, la spada di Carlo Alberto, e se *Roma non cominciava*, forse Carlo Alberto non la sfoderava. » — Il Senatore Poggi nella tornata 9 agosto 1867 del nostro Senato del Regno.

« Pie IX est incontestablement l'un de Papes les plus grandioses qu'il y ait jamais eu, en ce qui concerne les choses religieuses. Il a des visées immenses. Il a créé cent évêchés, après avoir assuré leur existence. Voilà la grande affaire de son Pontificat. Il a réorganisé l'Église anglaise, l'Église hollandaise en partie, l'Église allemande; au Nouveau-Monde, il y a aussi un essai considérable de réorganisation. » — *Le Temps*, Giornale di Parigi, nel giugno 1867.

« L'ascendant d'un Pape, l'enthousiasme religieux sur ses pas ne sont pas des nouveautés dans l'Église, mais nous osons dire qu'à aucune époque la Catholicité n'a été plus étroitement unie à son Chef, et qu'aucun Pape depuis le crucifié du Janicule, n'a inspiré plus de vénération et d'amour que Pie IX. » — Huguet, *les Gloires de Pie IX*, Paris, 1867, pag. 382.

« Nella mia qualità di prima Autorità locale, mi tengo onorato di poter esprimere a nome dell'immensa maggioranza della popolazione di Dublino, le simpatie che ovunque incontravano i patimenti e le afflizioni di Pio IX. Sebbene Protestante mi è preziosa la qualità d'Irlandese per unirmi a questo popolo facendo un evviva a Pio IX. » — Così il Lord-major di Dublino in un'Assemblea tenuta nella pro-cattedrale di Dublino nella metà di novembre 1867.

« Vous vous rappelez l'avènement de Pie IX lorsqu'après le règne de Grégoire XVI, il parut sur le Trône pontifical tout plein de mansuétude et de douceur, disant au peuple Italien: lève-toi pour reconquérir ton indépendance et tes droits! D'un bout à l'au-

tre de l'Italie se produisit ce frémissement généreux, que vous vous rappelez...

« J'entendais expliquer l'unité Italienne de différentes manières, notamment de la part d'un illustre orateur (Thiers), par l'ambition de la Maison de Savoie. L'unité Italienne, je ne veux pas dire qu'elle est aussi vieille que Machiavel et le Dante, mais on peut dire que celui *qui en a été l'inspirateur le plus puissant dans ce siècle,* c'est précisément le Pontife qui paraît en souffrir davantage aujourd'hui. C'est lui qui, en 1847, a fait entendre en Italie ce cri d'indépendance, d'émancipation et de délivrance qui a enflammé tous les courages, qui a électrisé les âmes. » — Così Giulio Favre nelle sedute 2 e 5 dicembre 1867 del Corpo Legislativo Francese.

« Est-ce la faute de Pie IX si la Révolution a fait échouer le grand mouvement de régénération qu'il avait inauguré? Faire de Pie IX un adversaire systématique des réformes, ce serait dire une contre-verité que dément l'histoire d'hier, que démentirait l'histoire de demain s'il n'y avait plus pour le Pape nécessité absolue d'une défense opiniâtre. » — *Chesnelong* nella seduta 3 dicembre 1867 del Corpo Legislativo.

« Ce Pontife infortuné, dont personne ne méconnaît les vertus augustes (*Très-bien! Très-bien!*), est dans des transes affreuses... Le vieillard respectable qui a répandu sur la Papauté le lustre de ses vertus est dévoré d'angoisses, il n'a même pas les moyens de vivre. » — Così *Adolfo Thiers* nella seduta 4 dicembre 1867 del Corpo Legislativo francese.

Colui che fu salutato nuovo Mosè e nuovo Messia;

Colui che ha dato il battesimo al grande movimento democratico, che agitò l'Europa or son vent'anni;

Colui che è stato il rinnovatore della libertà, ed il più potente ispiratore dell'indipendenza e rigenerazione nazionale;

Colui che ha detto all'Italia: *Sorgi!*

Colui che ha fatto più per l'Italia in due mesi, che non avessero fatto in vent'anni tutti gl'Italiani insieme;

Colui che ha illustrato colle sue virtù il Papato;

Il Pontefice dell'amnistia, l'Angelo del perdono, è divorato dalle angoscie e non ha di che vivere!

Il 23 marzo 1848, Re Carlo Alberto s'indirizzava ai

Popoli della Lombardia e della Venezia:

« I destini d'Italia si maturano; sorti felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti. Per amore di stirpe, per

intelligenza di tempi, per comunanza di voti, Noi ci associamo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

« Popoli della Lombardia e della Venezia! le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengon ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico. Seconderemo i vostri giusti desiderii, fidando nell'aiuto di quel Dio che è visibilmente con Noi, *di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX*, di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.... »

Il 29 marzo 1848 dal Quartiere Generale in Voghera Re Carlo Alberto si rivolgeva

« Ai suoi amatissimi popoli.

« I doveri di Re, gli obblighi che ci stringono ai sacri interessi d'Italia c'impongono di portarci coi miei Figli nelle pianure Lombarde, ove stanno per decidersi i destini della Patria italiana. L'esercito, Nostra lunga cura ed amore, Ci segue; un gran numero di valorosi Cittadini spontaneo è accorso a dividere con Noi le fatiche della guerra ed i pericoli delle battaglie. Il nostro cuore esulta a sì solenne ed universale entusiasmo; bello e glorioso per Noi è l'esser Duce di Popoli generosi alla santa impresa *iniziata dal Sommo Pio......* »

Ed il Sommo Pio, dato da Dio all'Italia, ma Capo di tutti i Cattolici sparsi nel mondo, teneva Concistoro secreto il 29 aprile 1848, e recitava in esso quella solenne Allocuzione, in cui diceva:

« . . . Ma conciossiachè ora alcuni desiderino che noi altresì con gli altri Popoli e Principi d'Italia prendiamo guerra contro gli Austriaci: giudicammo conveniente di palesar chiaro, ed apertamente in questa nostra solenne ragunanza che ciò si dilunga del tutto dai nostri consigli, essendochè noi, sebbene indegni, facciamo in terra le veci di Colui, che è autore di pace, e amatore di carità, e secondo l'ufficio del supremo nostro Apostolato proseguiamo, ed *abbracciamo tutte le genti, popoli e Nazioni con pari studio di paternale amore*. Che se non di meno non manchino tra i nostri sudditi di coloro che si lascian trarre dall'esempio degli altri Italiani, in qual modo potremmo noi contenere il costoro ardore?... »

L'Allocuzione del Pontefice partorì grande perturbazione in Italia e nel campo di Re Carlo Alberto. Per il che il Cardinale Giacomo Antonelli li 12 maggio 1848 scriveva al signor Luigi Farini che

si trovava a Somma Campagna, quale inviato del Governo Pontificio:

« Non le nascondo che Sua Santità non sa comprendere, come voglia darsi un'interpretazione diversa da quella che porta il senso vero della sua Allocuzione. Il Santo Padre nella sua Allocuzione non si è menomamente manifestato contrario *alla Nazionalità Italiana*, ed ha solo detto, che a lui come Principe di pace e padre comune dei fedeli rifuggiva l'animo dal prender parte alla guerra, ma non vedeva in che modo avrebbe potuto trattenere l'ardore dei suoi sudditi. Mostrava poi la soddisfazione che avrebbe provato l'animo suo, se avesse potuto essere invece mediatore di pace. Da questo concetto, che è ben spiegato nell'Allocuzione, ella pensa che opportunamente potrebbe oggi il Santo Padre porre la sua mediazione come Principe di pace, nel senso sempre *di stabilire la Nazionalità italiana!* Ella conosce, *come io*, particolarmente prima della sua partenza da Roma, *vagheggiassi questa idea;* può quindi ben credere come sarei ben contento, se potessi convenientemente *vederla mandata ad effetto* con felice risultato. Ora in seguito alla manifestazione che ella ne ha fatto al Santo Padre, Sua Santità mi ha autorizzato a darle comunicazione riservatissima di una Lettera, che in questo senso negli scorsi giorni ha diretto a Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, anche perchè ella possa vedere, che tale pensiero non era sfuggito alla sapienza ed all'amore che *Sua Santità nutre per l'Italia*. La prevengo che allo stesso oggetto Sua Santità va a scrivere a Sua Maestà il Re Carlo Alberto. Se Sua Santità vedesse disposti gli animi alle convenienti trattative di pace *nel senso di* ASSICURARE LA NAZIONALITÀ ITALIANA, può ella ben immaginare se sarebbe egli disposto ad adoperarsi a ciò efficacemente, a costo di qualunque personale disagio... »

La lettera poi che Sua Santità aveva scritto, in data 3 maggio 1848, all'Imperatore d'Austria, è la seguente:

« Maestà!

« Fu sempre consueto che da questa Santa Sede si pronunciasse una parola di pace in mezzo alle guerre che insanguinavano il suolo cristiano; e nell'Allocuzione delli 29 aprile decorso, mentre abbiamo detto, che rifugge il nostro cuore paterno di dichiarare una guerra, abbiamo espressamente annunziato l'ardente

nostro desiderio di contribuire alla pace. Non sia dunque discaro alla Maestà Vostra, che Noi ci rivolgiamo alla sua pietà e religione, esortandola con paterno affetto a far cessare le sue armi da una guerra, *che senza potere riconquistare all'Impero gli animi dei Lombardi e dei Veneti*, trae con sè la funesta serie di calamità, che sogliono accompagnarla, e che sono certamente da Lei aborrite e detestate.

« Non sia discaro alla generosa Nazione tedesca, che Noi la invitiamo a deporre gli odii, ed a convertire in utili relazioni di amichevole vicinato una dominazione, che non sarebbe nobile nè felice quando sul ferro unicamente posasse.

« Così Noi confidiamo che la Nazione stessa onestamente altera della nazionalità propria, non metterà l'onor suo in sanguinosi tentativi contro la *Nazione Italiana*, ma lo metterà piuttosto nel riconoscerla nobilmente per sorella, come entrambe sono figliuole nostre, e al cuor nostro carissime, riducendosi ad *abitare ciascuna i naturali confini* con onorevoli patti, e con la benedizione del Signore...» (Vedi Farini, *Lo Stato Romano dal* 1815 *al* 1850, vol. 2, pag. 105, 135, 136).

Nella seduta 2 dicembre 1867 del Corpo Legislativo francese, Giulio Favre dava lettura della sovrariferita Allocuzione e della Lettera di Pio IX all'Imperatore d'Austria, e l'Assemblea l'interrompeva esclamando: « *C'est sublime!* »

« *Oui c'est sublime,* » ripeteva Giulio Favre.

E un uomo sublime come Pio IX, ha da essere l'ultimo Papa-Re?

Vediamo ora qual è l'Istituzione, a cui i Giornalisti della Senna riservano onorevole sepoltura:

ROMA ED IL PAPATO

Dante Alighieri.

. . . . Roma
Fu stabilita per lo loco santo
U' siede il successor del maggior Piero (1).

(1) Papa Innocenzo III nel capo *Per venerabilem 13, Qui filii sint legitimi,* scrisse: «Locus enim, quem elegit Dominus, Apostolica Sedes esse cognoscitur. Cum enim Petrus Urbem fugiens exivisset, volens eum Dominus

Lo stesso Dante: « Roma papale deve piamente amarsi da tutti gl'Italiani come il principio comune del loro incivilimento — *Latiale caput cunctis pie est Italis diligendum, tamquam commune suæ civilitatis principium* — Così nell'*Epistola* IV. *Cardinalibus Italicis.*

E nell'*Epistola* II a tutti ed a ciascuno Re d'Italia, ed a tutti i popoli, lo umile italiano Dante Alighieri di Fiorenza, e confinato non meritevolmente, dice: « Non riluce in meravigliosi effetti, Iddio aver predestinato il *Romano Principe ?* E non confessa la Chiesa, con le parole di Cristo essere poscia confermate?... Il successore di Pietro per luce d'apostolica benedizione allumina...»

Santa Caterina da Siena, che viveva nella metà del secolo XIV, detta da Nicolò Tommaseo, grande cittadina, grande anima, scrittore grande: « Si fa contro *Colui che è* (vale a dire contro Dio) quanto si fa contro il Vicario suo . . .

« Al Vicario di Cristo è dovuta debita reverenzia ed un amor filiale e non solamente colle parole, e metterci ciò che si può per levargli il nemico d'innanzi . . . .

« Il servizio del militare pel Temporale del Pontefice è piacevole a Dio.

« È la verità che per coscienza il Pontefice è tenuto di conservare e riacquistare quello della Santa Sede ... » — (*Lettere di Santa Caterina da Siena*, ridotte a miglior lezione ed in ordine nuovo disposte con proemio e note di Nicolò Tommaseo; Firenze 1860, ediz. Barbèra).

Al Concilio di Basilea tenuto nel XV *secolo* (*anni* 1432-38), un Oratore portava la seguente sentenza:

« Una volta era mia opinione, che sarebbe stato utilissimo di separare intieramente il Potere temporale dallo spirituale; mà

ad locum, quem eligerat, revocare: interrogatus ab eo, Domine quo vadis? Respondit: venio Romam iterum crucifigi. Quod intelligens pro se dictum, ad locum ipsum protinus reversus est. »

Il Concilio di Firenze sotto Eugenio IV nelle lettere d'unione definì: « Sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in Universum Orbem tenere Primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput, et omnium Christianorum Patrem, ac Doctorem existere, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse. »

oggidì mi sono convinto che la virtù senza la forza è ben poco rispettata, ed il Papa senza il Patrimonio della Chiesa diverrebbe ben presto lo schiavo dei Principi e dei Re. » — (Ranke, *Storia del Papato,* tom. 1°).

Papa Giulio II (Giuliano della Rovere): « FUORI I BARBARI DALL' ITALIA! »

« Jules II avoit du respect et de l'amour pour la liberté: il *vouloit assurer celle de l'Italie*; il se révoltoit à l'idée de voir cette contrée dominée par les étrangers; et son désir le plus ardent étoit *de la délivrer du joug des barbares,* comme il appelloit tous les ultramontains. Il connoissoit aussi le prix de la liberté civile; il avoit voulu rétablir l'indépendance de la république de Gênes, et sauver celle de Venise...... » Così il Sismondi, *Histoire des Républiques italiennes du moyen-âge*, tom. 14, pagina 287. — (Col Sismondi concordano nel giudizio su Giulio II, Bellarmino, *De Potestate Summi Pontificis in tempore*, cap. II; Jacopo Nardi, *Historie Fiorentine*, lib. VI, pag. 265; Francesco Guicciardini, *Storia d'Italia*, libri VIII, IX e X; Scipione Ammirato; Pietro Bembo, *Historie Venete;* Paris De Grassis, *Diarium Curiæ Romanæ*, ecc.).

Nicolò Machiavelli: « Il Papato fu una delle Italiane grandezze. »

Il Cardinale Bellarmino. « Sapete voi di che si tratta quando si disputa sulla Santa Sede? Trattasi del Cristianesimo. » — (*De Romano Pontifice*).

Pietro Bayle: « Non v'è stato Imperatore che avendo tenzonato coi Papi, non abbia riportato danno dalla sua resistenza. Anco ai dì nostri (1695) i contrasti dei più possenti Principi colla Corte di Roma finiscono quasi sempre a confusione di quelli: gli esempi ne sono sì recenti che non occorre allegarli. A parere degli uomini tale conquista è un'opera più gloriosa che quella degli Alessandri e dei Cesari; perciò Gregorio VII, che ne fu il principale promotore, deve collocarsi fra i grandi conquistatori che ebbero le più eminenti qualità.....

« I Papi non progrediscono nel loro cammino e non acquistano terreno se non coll'abbattere gli ostacoli che incontrano ad ogni passo. Si opposero ad essi degli eserciti e dei libri, furono combattuti con predicazioni, libelli e profezie: tutto si è posto in opera per arrestare le loro conquiste e tutto finalmente tornò inutile.... Io persisto costantemente nella persuasione che la potenza

cui pervennero i Papi, è uno dei *più grandi prodigi della storia umana.* » — (*Dictionnaire Historique et critique*, ediz. 5ª, all'articolo *Grégoire VII, Remarque B*).

Frà Paolo Sarpi: « Le più grandi persecuzioni della Chiesa furono suscitate da ciò, che i Governi bisognando di denaro, le cercarono querela per ispogliarla. » — (*Dei Benefizi Ecclesiastici*).

Il Presidente Hénault: « Le Pape ayant à répondre dans l'univers à tous ceux qui y commandent, aucun ne doit lui commander. » -- (*Abrégé Chronol. de l'Histoire de France*).

Benigno Bossuet: « Nous savons que les Pontifes Romains et l'ordre sacerdotal tiennent de la concession des Princes, et possèdent très-légitimement des biens, des droits, des Principautés (*imperia*), comme en possèdent les autres hommes. Nous savons que ces possessions, en tant que dédiées à Dieu, doivent être sacrées, et qu'on ne peut, sans commettre un sacrilége, les envahir et les donner à des séculiers. On a accordé au Siége Apostolique la Souveraineté de la ville de Rome et d'autres possessions, afin *qu'il pût exercer sa puissance spirituelle dans tout l'univers plus librement en sécurité et en paix.* » — (*Defensio Declarationis Cleri Gallicani*, lib. 1, sect. 1, cap. 16.)

Lo *stesso Bossuet*: « Volle Iddio che questa Chiesa, madre comune di tutti i regni, non fosse in seguito dipendente da alcun regno nel temporale, e che la Sede a cui tutti i fedeli debbono concorrere per conservare l'unità della fede, fosse posta al dissopra delle parzialità che gli interessi diversi, e le gelosie degli Stati potrebbero generare. La Chiesa, indipendente nella persona del suo Capo da tutte le Potenze temporali, si trova così in istato di esercitare più liberamente pel comun bene e sotto la protezione dei Re Cristiani, la potenza celeste di reggere le anime, e tenendo in mano l'equa sua bilancia in mezzo a tanti Imperii, soventi volte tra loro nemici, mantiene l'unità in tutti i corpi ora per mezzo d'inflessibili decreti, ora per mezzo di savii temperamenti. » — (*Discours sur l'Unité*, seconda parte).

Fénelon: « L'Eglise catholique est établie par Dieu pour conduire les hommes à leur fin, c'est-à-dire au salut éternel; elle doit donc présider à la destinée des hommes. Le Pouvoir temporel n'est qu'un moyen pour faciliter le salut.... » — (*De Summi Pontificis auctoritate*, cap. 39).

Guglielmo Leibnitz: « Io penserei di fondare in Roma un tribunale che giudichi le differenze tra i Principi Cristiani e di farne

presidente il Papa, come diffatti altre volte faceva le veci di giudice tra i primi Cristiani. Ecco uno dei problemi facile a verificarsi come quello di Saint-Pierre (il progetto d'una pace perpetua in Europa); e giacchè ci è permesso di fare dei romanzi, perchè troveremo noi fuori di caso un'ipotesi che potrebbe ricondurre il secolo d'oro? » — (*Œuvres de Leibnitz*, tom. V, pag. 65.)

Ludovico Muratori: « Roma è destinata dalla Provvidenza di Dio per la libertà dei Papi. » — (*Annali d'Italia*, anno 1312).

« Senza il Papato l'Italia sarebbe diventata una provincia tedesca, un feudo dell'Impero. » — (*Lettere sull'Istoria*, lib. 63).

David Hume: « I poteri esercitati dalla Chiesa Romana hanno a loro pro la maggior assistenza dell'odierno pubblico diritto, perchè son essi in gran parte anteriori a quasi tutti i politici Stabilimenti d'Europa. » — (*Storia dell'Inghilterra*).

Voltaire: « L'interesse del genere umano richiede un freno che ritenga i Sovrani e tuteli la vita dei popoli; questo freno della religione potrebbe essere in una universale convinzione posto nelle mani dei Papi. Questi primi Pontefici, non frammettendosi nelle questioni temporali che per pacificarle, avvertendo i Re ed i popoli dei loro doveri, fulminando i loro delitti, riserbando le scomuniche pei grandi attentati, sarebbero sempre riguardati come immagini di Dio sulla terra. Ma gli uomini sono ridotti a non avere per loro difesa che le leggi ed i costumi del loro paese; leggi spesso disprezzate, costumi spessissimo corrotti!! » — (*Essai sur l'histoire géner.*, tom. XI, chap. 60).

Lo *stesso Voltaire:* « Senza l'autorevole magistero del Potere civile i Papi sarieno divenuti umili Cappellani degl'Imperatori e l'Italia schiava di questi...

« La sola legge dell'abolizione della servitù debbe render caro a tutti i popoli la memoria di Alessandro *Papa III*, come pure gli sforzi di lui a sostenere l'Italica libertà debbono rendere il suo nome prezioso agl'Italiani. » — (*Saggio sui Costumi*, capo 83).

Federico II di Prussia il 9 luglio 1777 scriveva a Voltaire: « *Les Papes* et les moines finiront sans doute, mais leur chute NE SERA PAS L'OUVRAGE DE LA RAISON. Ils périront à mesure que les finances des grands Potentats se dérangeront; on commencera en France... Cet exemple sera imité et le nombre des *cucullati* sera réduit à peu de chose. En Autriche, *le même besoin d'argent* donnera l'idée d'avoir recours à la conquête facile des États du Saint-Siége... et l'on fera une grosse pension au Saint-Père. » —

(V. *Mémoires Politiques, et Correspondance diplomatique de J. De Maistre*, par Albert Blanc; Paris 1858, pag. 351.)

Giovanni de Müller, il Sallustio della Germania: « Se il Papa fosse rimasto in Avignone, egli sarebbe divenuto un grande elemosiniere di Francia, che niun'altra Nazione avrebbe riconosciuto fuori che la Francia. » — (*Storia della Svizzera*, III pag. 15.)

Lo *stesso De Müller:* « *Senz' i Papi* Roma non sarebbe più. Gregorio, Alessandro, Innocenzo, opposero un argine al torrente che minacciava la terra. Le loro mani paterne ressero la gerarchia sociale, ed a fianco di essa *la libertà delle Nazioni.* » — (*Storia Universale*).

Gibbon Edoardo: « La continua corrispondenza del Clero latino, i frequenti pellegrinaggi a Roma ed a Gerusalemme, e la *crescente autorità dei Papi*, saldarono l'unione della cristiana repubblica, e gradualmente produssero quella somiglianza di costumi, e quella comune giurisprudenza, che adorna le nazioni indipendenti dell'Europa moderna.

« Il Pontificato di Gregorio il Grande che 13 anni durò, 6 mesi e 10 giorni, è uno dei più edificanti periodi della storia. Gli ariani dell'Italia e della Spagna furono riconciliati alla Chiesa; e la conquista della Brettagna rese meno chiaro il nome di Cesare che di Gregorio. Invece di sei legioni, *quaranta Religiosi*; e doleva al Pontefice che altri doveri lo tenessero dal parteciparne le fatiche ed i pericoli. In meno di due anni egli potè annunciare al Vescovo di Alessandria, che battezzato era il re di Kent con diecimila dei suoi Anglo-Sassoni, e che i Missionari Romani come gli Apostoli, altre armi non usavano che le spirituali, e le sovrannaturali. *Le calamità dei tempi elevarono insensibilmente il Potere temporale dei Papi*, e li costrinsero a regnare come ministri di carità e di pace. Gregorio potè giustamente appellarsi il padre e il Salvatore della sua patria. Disperando nella concordia fra l'Impero Greco ed i Lombardi, egli osò di salvare l'Italia senza il consenso dell'Imperatore, o dell'Esarca. Su Roma pendeva la spada dei Barbari, *e la distolse* la dolce eloquenza, la generosità e la venerazione del Pontefice. I meriti di Gregorio erano argomento di rimprovero e d'insulto alla Corte di Bisanzio: ma nell'amore di un popolo riconoscente, egli trovò la più bella ricompensa d'un cittadino, ed il miglior diritto d'un Sovrano...

« Nell'ottavo secolo una discordia religiosa sul culto delle immagini provocò i Romani a sostenere la loro indipendenza; il loro

Vescovo divenne il Padre temporale, non che spirituale d'un libero popolo.....

« La *Sovranità temporale* di quei Papi (Gregorio II e Gregorio III) è ora confermata dalla *venerazione di mille anni*; ed il loro più nobile titolo è la scelta libera di un popolo che essi redensero dal servaggio. »

E nel capo che ha per tesi: Autorità dei Papi in Roma fondata sull'affetto, sul diritto, sulla virtù, sui beneficii — accennata la donazione di Costantino, il Gibbon conchiude: « Una più critica disamina avrebbe rivelato un'origine più nobile del loro potere: dico la riconoscenza d'una gente liberata dalla greca ed eretica e tirannica dominazione » — (*Storia della decadenza e della caduta dell'Impero Romano*, capi 37, 45, 49, 69).

Federico Ancillon, tratteggiando le rivoluzioni accadute nel sistema politico d'Europa, afferma: « Nel medio evo quando non appariva più ombra d'ordine sociale, probabilmente *solo il Pontificato salvò l'Europa* da un'intiera barbarie. Esso creò relazioni fra le genti più lontane, e le collegò fratellevolmente... Fu questo un Tribunale supremo, domatore dell'anarchia universale, con oracoli sovente sì venerandi che venerati. Esso prevenne e frenò il *dispotismo degli Imperanti*, ovviò al difetto d'equilibrio, e diminuì gl'inconvenienti del reggimento feudale. »

Plank, scrittore protestante: « Fu la Chiesa, che a poco a poco diede più ordinato vivere ai nuovi Stati, più umanità alle leggi, e più equità ai loro giudizi. E fu ancora la Chiesa che in ogni dove gettò il primo fondamento, sul quale si potè col tempo innalzare l'edificio di una nuova costituzione sociale. Costituzione invero, che al paragone di ciò che fin là era stato, procurò a ciascun cittadino minori sacrifizi individuali; ed una parte più proporzionata alla massa della comune felicità.» — (*Geschichte*, ecc., tom. 2, pag. 323; Hanover, 1804.)

Napoleone I: « L'Institution qui maintient l'unité de la foi, c'est-à-dire le Pape, gardien de l'unité catholique, est une institution admirable. On reproche à ce Chef d'être un Souverain étranger. Ce Chef est étranger, en effet, et il faut en remercier le ciel. Quoi! dans le même pays, se figure-t-on une autorité pareille à côté du Gouvernement de l'État? Réunie au Gouvernement, cette autorité deviendrait le despotisme des Sultans; séparée, hostile peut-être, elle produirait une rivalité affreuse, intolérable. Le Pape est hors de Paris, et cela est bien; il n'est ni à Madrid ni à Vienne, et

c'est pourquoi nous supportons son autorité spirituelle. À Vienne, à Madrid, on est fondé à en dire autant. Croit-on que s'il était à Paris, les Viennois, les Espagnols, consentiraient à recevoir ses décisions? On est donc trop heureux qu'il réside hors de chez soi, et qu'en résidant hors de chez soi, il ne réside pas chez des rivaux, qu'il habite dans cette vieille Rome, loin de la main des Empereurs d'Allemagne, loin de celle des rois de France ou des rois d'Espagne, tenant la balance entre les Souverains Catholiques, penchant toujours un peu vers le plus fort, et se relevant bientôt si le plus fort devient oppresseur. *Ce sont les siècles qui ont fait cela, et ils l'ont bien fait.* Pour le Gouvernement des âmes, c'est la meilleure, la plus bienfaisante institution qu'on puisse imaginer. Je ne soutiens pas ces choses par entêtement de dévot, mais par raison. » — (Thiers, *Histoire du Consulat et de l'Empire,* tom. 2, libro XII, *Concordat*).

Lo stesso Napoleone I dava per istruzione a Cacault, ambasciatore francese a Roma: « Traitez le Pape comme s'il avait *deux cent* mille hommes à ses ordres. » — (*Histoire du Pape Pie VII,* par Artaud, tom. 1, pag. 355; Paris 1837 — De Pradt, *Les Quatre Concordats*, vol. 2).

Sventuratamente egli si ricordava troppo d'averne *Egli* cinquecento mila.

Lo stesso Napoleone I scriveva a Fontanes: « Alessandro ha potuto dirsi figlio di Giove senza essere contraddetto. Io trovo un Prete più potente di me, perchè egli regna sugli spiriti, io soltanto sulla materia. » — (*Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration, recueillies par un membre de son Conseil d'État.* Paris 1833, pag. 201).

Lo stesso Napoleone I: « Vorrei essere Gregorio VII se non fossi Napoleone (1). »

(1) A coloro che accusano Napoleone I d'ateismo, risponde il sig. Thiers « C'est à l'intelligence qu'il appartient de reconnaître l'intelligence dans l'univers, et un grand esprit est plus capable qu'un petit de voir Dieu à travers ses œuvres. »

Ed Alessandro Manzoni:

« Chè più superba altezza
Al disonor del Golgota
Giammai non si chinò. »

Il Cardinale Consalvi, Ministro di Pio VII, in una Nota indirizzata il 23 giugno 1814 ai Ministri delle Potenze alleate, conchiudeva: « Non è certamente per uno spirito di dominazione (il Santo Padre crede aver dato prove sufficienti dell'indole sua), che egli riclama la reintegrazione della Santa Sede nella totalità dei suoi possedimenti. Egli è a ciò obbligato dai suoi più stretti doveri come amministratore del Patrimonio di S. Pietro, e da prestati giuramenti solenni di conservarlo, e di ricuperarlo. E vi è pure obbligato dalla necessità di sostenere decorosamente la sua dignità, e di sottostare alle grandi spese che come tutti sanno vi sono annesse, non meno pel servizio dei fedeli che pel bene della religione. Avendo quasi interamente perduti gli altri mezzi che anticamente aveva di provvedervi, il Santo Padre anche per questo riguardo, non saprebbe tollerare di essere privato dei mezzi che potrebbe trovare almeno nel conservare la totalità delle sue proprietà; alla quale conservazione anche senza questo riguardo vanta i diritti più incontrastabili, e più antichi di quelli che altri vantare potrebbero alla conservazione delle loro. » — (Artaud, *Vita di Pio VII*, tom. IV, capo ultimo.)

Il Cardinal Pacca, già Ministro di Pio VII, scriveva al suo fratello: « Prima di chiudere questa mia lettera voglio prevenire una difficoltà che voi potete farmi. Mi pare di sentirvi dire: E non credevate voi, fratello, che sarebbero stati ben presto restituiti alla Santa Sede gli usurpati Dominii, e che Pio VII o il suo successore tornerebbe in Roma glorioso sul Trono pontificio? Poteva mai fuggirvi dalla mente la bella riflessione dell'illustre Bossuet, che nello stato attuale d'Europa, divisa in tante Potenze spesso fra loro nemiche, la condizione di un Papa, suddito ad una di esse può dirsi quasi incompatibile col Governo della Chiesa universale? Sì, caro fratello, in quei momenti, nei quali il mio animo godeva pace e tranquillità, massime dopo di aver compiti i sacri doveri di religione, sentiva in me una viva speranza, e dirò quasi un presentimento, che *sarebbero i Papi ritornati al possesso di Roma* e degli Stati della Chiesa: ma non pensava sempre così, e lo stesso passo di Bossuet, bene interpretato, mi faceva talvolta nascere in capo idee e pensieri che indebolivano di molto la speranza da me concepita, di veder presto risorgere il Governo temporale dei Papi. Il discorso di quell'uomo celebre in sostanza vuol questo significare, che essendo caduto l'antico Impero Romano che comprendeva nei suoi vasti limiti quasi tutte le nazioni, le quali avevano ab-

bracciato il Cristianesimo, ed essendosi nella sua caduta, e dalle diverse provincie formati nuovi regni e governi spesso tra loro nemici, e sempre l'uno dell'altro gelosi, i Papi sudditi di una di queste Potenze e per la soverchia influenza dei proprii Sovrani e per l'inevitabile gelosia e diffidenza degli altri, non avrebbero potuto liberamente e colla dovuta imparzialità l'apostolico lor ministero esercitare: che però la divina Provvidenza aveva disposto che la Chiesa Romana acquistasse un Temporale dominio affinchè: « *indépendante dans son Chef de toutes les Puissances temporelles*, » potesse tenere in mano dritta la bilancia...» — (*Lettera d'introduzione* alle *Memorie del Cardinal Pacca*; Roma 1830).

Visconte di Chateaubriand : « Rome chrétienne, cette Capitale des nations remplit toutes les conditions de sa destinée et semble véritablement la *Ville éternelle*. Il viendra peut-être un temps où l'on trouvera que c'était pourtant *une grande idée*, une magnifique *Institution* que celle du Trône Pontifical... Nous ressentons encore tous le jours l'influence des biens immenses et inestimables, que le monde entier doit à la Cour de Rome. Cette Cour s'est presque toujours montrée supérieure à son siècle. Elle avait des idées de législation, de droit public; elle connaissait les beaux-arts, les sciences, la politesse, lorsque tout était plongé dans les ténèbres des institutions gothiques... C'est donc une chose assez généralement reconnue, que l'*Europe doit au Saint-Siége sa civilisation, une partie de ses meilleures lois, et presque toutes ses sciences et ses arts...* » — (*Génie du Christianisme*, quarta parte, lib. 6, cap. 6).

Lo *stesso Chateaubriand:* « Tribuns dictateurs, la plus part du temps choisis parmi les classes les plus obscures du peuple, les Papes tiennent leur Puissance temporelle de l'ordre démocratique... Ils eurent pour mission de venger et de maintenir les droits de l'homme » — (*Mémoires d'Outre-Tombe*).

Sismondi: « Si une religion, devenue dominante, doit avoir un Chef, il faut que cet homme soit indépendant. Le Chef d'une religion ne sera qu'un sujet, s'il n'est pas Souverain. Il est vrai que l'administration d'un État convient mal à un prêtre, qu'elle l'éloigne des pensées qui devraient l'occuper; mais la servitude lui convient moins encore. Le Pontife Souverain sera indépendant des Rois, et il rachètera souvent, par sa hardiesse à blâmer leur conduite, les torts de la sienne propre; il réprimera comme firent toujours les Papes, les mauvaises mœurs dont l'exemple est si pernicieux, lorsqu'il est donné sur le trône; il citera quelque fois

au Tribunal de Dieu tel Roi, pour être un faussaire; tel Prince pour être un impudique ou un assassin. Les Papes lorsque frappèrent des armes de l'Église les rois de France et d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, rappelèrent du moins aux peuples que les Souverains, non moins que les sujets, sont punissables de leurs forfaits. » — (Sismondi de Sismondi, *Histoire des Républiques Italiennes du Moyen-Age*, chap. 48).

Pietro Verri: « La rovina di Roma Papale è un danno per l'Italia, giacchè perdiamo con lei ogni influenza in Europa » — (*Scritti varii* di Pietro Verri, Firenze, Lemonnier 1854, vol. II, pag. 54, *Appendice)*.

Ugo Foscolo: « Noi Italiani vogliamo e voler dobbiamo, volerlo sino all'ultimo sangue, non solo che il Sommo Pontefice tutore supremo della religione in Europa, Principe elettivo ed Italiano, esista e regni, ma eziandio che egli *regni* mai sempre in Italia e *difeso dagli Italiani* » — (*Discorso 2° a Pio VII. — Sulla Servitù dell'Italia*).

Lo stesso Ugo Foscolo durante il Regno d'Italia, dava pure alle stampe un articolo in Lode di Gregorio VII, che sta fra le sue Opere.

Oken: « Una religione indipendente dallo Stato, è il solo ed unico riparo contro il dispotismo e la monarchia universale. Voi avete veduto con meraviglia la verità di questa massima nella lotta del Papa Pio VII con Napoleone, il padrone del mondo. Se avete ammirato questo Papa al segno di venerarlo come martire, egli è perchè la lotta che sostenne fu una lotta santa, senz'effusione di sangue, direi quasi un combattimento pacifico, e questo Papa ha finito per trionfare. » — (*Neve Bewaf Fnung, neues frankreick neues dentes* 1814.)

Guglielmo Cobbett: « E non abbiamo noi veduto durante tre secoli le sètte Protestanti unire i loro sforzi per distruggere la credenza che Pio VII rappresentava? Tuttavia i tre secoli passarono, e questa credenza è sempre quella che domina la Cristianità. »

Giuseppe Maroncelli: « Chiunque ha conosciuto Pio VII sa che niuno fu più di lui insofferente del Dominio austriaco in Italia e non erano vane frasi le sue, ma sentimenti che quel buon vecchio Romagnolo aveva nel cuore. » — (Note alle *Mie prigioni*).

Giuseppe Demaistre: « Non havvi in Europa Sovranità più giustificabile, se così possiamo dire, che quella dei Sommi Pontefici.

Essa è come la legge divina *justificata in semetipsa*... La Sovranità rassomiglia per sua natura al Nilo: essa nasconde il suo capo. Sola quella dei Papi deroga alla legge universale. Tutti i suoi elementi furono posti in luce, affinchè sia visibile a tutti gli occhi *et vincat cum judicatur* » — (*Du Pape*, livr. 11, chap. VI).

Lo *stesso Giuseppe Demaistre* parlando della restituzione al Santo Padre de'suoi Stati, scriveva il 10 maggio 1815:

« È cosa ben da desiderarsi che i Sovrani vengano a riconoscere l'importanza *anche politica* di questo grande personaggio in Europa. Chi sa se le Potenze scismatiche non ci precederanno su questo punto? Ho udito, circa venti anni fa, il famoso *avoyer* di Berna, il signor Stieger, parlare di questo argomento in materia che avrebbe dovuto essere inteso in tutta l'Europa. E non è gran tempo ancora che un personaggio ministeriale inglese diceva in una buonissima compagnia di questa parte del mondo, che *qualunque uomo il quale parli di togliere un pollice di terreno al Papa, dovrebbe essere impiccato.* Per me, soggiunge il chiarissimo scrittore, acconsento volentieri per evitare il carnaggio, che si cambii *impiccato* con *fischiato*... » — (*Correspondance diplomatique* del Conte Giuseppe Demaistre dal 1811 al 1817, tom. II, pag. 72).

E lo *stesso De-Maistre* ragionando sulla *Dichiarazione* emessa dal Clero Gallicano nel 1682, dice: « Se un Clero nobilissimo fra i Cleri del mondo piegò il collo a schiavitù, e confiscò le sue Chiese alla Corona; e se in tale pericolo versano, per la loro sudditanza politica, i Cleri ed i Vescovi di tutte le nazioni: è dunque *assolutamente necessaria al libero reggimento della Chiesa, la politica emancipazione del Pontefice Romano da ogni sudditanza terrena, affinchè la sua mente libera da potenti influenze, e la sua voce ancora libera da mondani impedimenti, soccorrano in tutto il mondo cattolico alla verità o vacillante ovvero oppressa e gemente.* « — (*Della Chiesa Gallicana*).

Michaud: « Un des plus beaux spectacles qu'aient offert les Sociétés humaines, est celui d'un monde ne reconnaissant qu'une religion, n'obéissant qu'à une seule loi, ne formant en quelque sorte qu'un seul Empire, gouverné par un même Chef, qui parlait au nom de Dieu, et dont la mission était de faire régner l'Evangile sur la terre » — (*Histoire des Croisades*, lib. XIII).

Lamennais: « I Papi furono i Patriarca del liberalismo » — (*Nell'Avvenire*).

Alessandro Manzoni: « . . . I Romani erano quali gli avevano

da lunga mano preparati la viltà festosa, e l'irresoluzione arrogante dei loro ultimi Imperatori; la successione e la vicenda delle irruzioni barbariche; il disarmamento sistematico e l'esercizio delle arti imbelli, in cui furono tenuti dai Goti; la dominazione Greca, forte soltanto quanto bastava ad opprimere. Erano quali gli avevano fatti dei secoli di batticuore e di rimpiattamenti, secoli d'inerzia senza riposo, di dolori senza dignità, di stragi senza battaglie. Secoli in cui per far diventare il nome Romano un nome di disprezzo e d'ingiuria, quelli che lo portavano tollerarono più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline, e strette più angosciose, che non i loro maggiori per renderlo terribile e riverito all'Universo... Tutto era dunque per questo popolo, scoraggiamento, gemito, disperazione...»

Tali erano, abbattuti, dispersi e senza duci i Romani e gl'Italiani, ma non senza un raggio di salute ed una speranza di risorgimento. « Questa speranza, continua il Manzoni, pei Romani era tutta *riposta nei Pontefici.* Roma, spoglia di tutto ciò che può dare una considerazione, aveva nel suo seno un oggetto di venerazione, di pietà, e talvolta di terrore anche ai suoi nemici; *un Personaggio*, per cui verso di essa si rivolgeva da tanta parte di mondo uno sguardo di riverenza e di *aspettazione*, per cui il nome Romano si profferiva nelle occasioni più gravi. E mentre le ragioni d'equità, di antica proprietà, di diritto sul proprio suolo, non sarebbero state nè ascoltate, nè comprese dai Barbari, i quali avevano un loro sistema di diritto pubblico fondato sulla conquista; *questo solo Personaggio* poteva pronunziar parole che diventavano un soggetto di attenzione e di discussione. Era un Romano, che aveva promesse e minaccie da fare. *A quest'Uomo* adunque si dovevano rivolgere tutti i voti e tutti gli sguardi dei suoi concittadini; e così avveniva. I Papi nelle tribolazioni di quell'infelice popolo, chiedevano o forze ai Greci, o pietà ai Longobardi, o aiuto ai Franchi, secondo che la condizione dei tempi concedeva di sperar più nell'uno che nell'altro ricorso...» — *(Discorso storico sopra alcuni punti della Storia Longobardica in Italia*, cap. V).

La *Quaterly Review* in una critica rivista della *Storia* di Ranke sul *Papato*, conchiudeva: « Era certamente *una bella sovranità* quella che gl'Innocenzi ed i Gregorii fondarono con illustre ardimento *sulla forza del pensiero*... Essa pagava in servigi quel che toglieva all'indipendenza; essa soggiogava gli uomini per illuminarli, non per avvilirli. Non sarebbe ancor giusto di molto per-

donare *a chi molto e sì utilmente adoperava per l'umanità?* Obbedite ella diceva; ed in cambio vi darò l'ordine, la scienza, l'unione, la vera forma civile, il progresso e per quanto concedono i tempi, la tranquillità e la pace. Rivochiamoci alla mente quella stagione in cui la legge, muta curva sotto la spada, lasciava i sudditi giacere in un fango cementato dal loro sangue. Ed in quella non è maraviglioso il vedere un Re Alemanno, che nel colmo della sua gloria spingeva le falangi a schiantar fino il germe delle Repubbliche Italiane, sostare ad un tratto; e tiranni coperti di ferro, Filippo Augusto di Francia o Giovanni d'Inghilterra, spegner le ire e gli ardimenti; alla voce di chi? Io vi domando. Alla *voce d'un Vegliardo*, che abita una Città lontana, con due battaglioni di cattivi soldati, e possedente alcune leghe d'una Terra contrastata. Non è questo uno spettacolo da elevar le menti, e una maraviglia la più rara fra quante riempiono la Storia cristiana? »

Federico Hurter: « La cultura dell'Alemagna è opera del Papato ». (*Storia d'Innocenzo III*, tom. 1, pag. 146).

Federico Schlegel: « L'humanité s'est écartée des voies divines, et unique condition de salut est de la ramener à la foi du moyen-âge, au Pape et à l'Empereur » — (*Lezioni sulla Filosofia della Storia; lezione 12*).

Tommaso Babington Macaulay: « Noi non iscopriamo alcun segno che indichi prossimo il termine della lunga dominazione di Roma; il Papato vide il cominciamento di tutti i Governi e di tutti gli Stabilimenti ecclesiastici che esistono oggi nel mondo, e non siamo sicuri che esso non sia destinato a vedere la fine di tutti. Esso era grande e rispettato prima che i Sassoni avessero posto il piede nella Gran Brettagna, prima che i Franchi avessero valicato il Reno, quando gl'idoli erano ancora adorati nel tempio della Mecca, ed esso potrà sopravvivere in tutto il suo vigor primitivo, allorchè qualche viaggiatore della Nuova Zelanda si arresterà nel mezzo d'una vasta solitudine, e, appoggiato contro un arco spezzato del ponte di Londra, abbozzerà sul suo taccuino le ruine della Cattedrale di San Paolo...

« Dal 1789 il Papato fu soggetto a molte prove; non si usa oggidì argomento alcuno che non si usasse pur allora dai Francesi e dai Framassoni. Il Papa segue la sua politica immutabile, la politica guelfa, la politica dell'indipendenza Italiana. Quando i Principati e le Repubbliche d'Italia si trovarono esposte al giogo dei Cesari Alemanni, si è il Papa che le salvò. Anche al presente

egli è il difensore fedele dell'onore d'Italia. I Papi hanno combattuto l'imperialismo sotto tutte le forme, gl'Imperatori romani, bisantini, alemanni, francesi. Si può essere sicuri anche sull'avvenire de' suoi moderni nemici » — (*Saggio sulla Storia del Papato di Leopoldo Ranke*).

De Custine: « Dov'è la Chiesa che dai Governi non si è lasciata abbassare al livello d'una pinzocchera polizia? Non ve n'ha che una sola, la Chiesa cattolica; e questa libertà che essa ha conservato col sangue dei martiri, è un eterno principio di vita e di forza. L'*avvenire del mondo è suo*; poichè essa ha saputo serbarsi pura da ogni lega. Si agiti pure il protestantesimo, tale è la sua natura, s'inquietino e disputino pure le sètte, quest'è il fatto loro; la Chiesa cattolica aspetta. » — (*La Russie en* 1839, tom. IV, pag. 360).

Francesco Domenico Guerrazzi: « Abbiamo veduto come la politica degli antecessori di Papa Innocenzo IV consistesse tutta nell'impedire che l'Imperatore di Lamagna avesse dominio in Italia, e poichè egli non potè attraversare che per mezzo del matrimonio di Costanza con Enrico, la casa di Svevia ottenesse il Regno di Napoli, ogni pensiero della Corte Romana si voltò ad impedire che si consolidasse in mano dell'Imperatore. Innocenzo IV non aveva altro sentiero a seguire: egli che era uomo avveduto, e delle cose del mondo intendentissimo, accese le cupidigie dei Baroni napoletani... » — (*Battaglia di Benevento*, capo 8.)

Il *Marchese Gino Capponi*: « È stato detto che l'Italia è nel Papa, come il Papa è nell'Italia; può dirsi con maggior ragione che Roma è nel Papa, come il Papa è in Roma, e senza ripetere qui le solite frasi colle quali è stata celebrata la grandezza e la fortuna di Roma, che mediante il Papato ha potuto conservare la sua antica supremazia sul mondo, può affermarsi che Roma ha bisogno del Papa, della Corte papale, di quelle pompe religiose, di quello splendore augusto che sopra lei riverbera per occasione del Papato, talchè Roma stessa per le sue tradizioni, per i suoi bisogni materiali, per la sua esistenza politica, offre alla Sovranità temporale dei Papi un appoggio che il Governo, se vuole, può convertire in garanzia di sicura conservazione. Nè si alleghi la difficoltà che avrebbe il Pontefice a mantenere in quel modo l'autorità sua; imperocchè oltre alla santità del grado lo stesso interesse dei Romani lo aiuterebbe a mantenerla. Roma ha più bisogno del Papa, che non il Papa di Roma: e se egli, non dico già si rifuggisse sotto le ali di un Potentato straniero (che per

lui sarebbe un troppo discendere), ma solamente ne andasse a Orvieto o a Viterbo, dovrebbero i secolari Governanti richiamarlo con le mani supplichevoli, come i Romani fecero più volte nel medio evo: il Papa col solo ritirarsi sul Monte Sacro, farebbe Roma deserta » (Articolo politico intitolato: — *Sulle attuali condizioni della Romagna*, pubblicato la prima volta nella *Gazzetta Italiana*, e poi nel primo numero dell'*Ausonio*, 1846.)

Leopoldo Galeotti: « Noi riassumiamo la nostra professione di fede istorica nelle due seguenti proposizioni, sulle quali il parere degli Scrittori apparisce più unanime e meno soggetto a contraddizione.

« 1° La civiltà italiana è in gran parte opera dei Papi, che salvando le tradizioni, hanno saputo costituirsi rappresentanti della grandezza romana, e custodi dell'antica sapienza.

« 2° Se vi è in terra Sovranità legittima, legittima più di ogni altra è quella dei Papi, poichè essa meglio di tutte le altre si asside sul libero ossequio, sulla spontanea soggezione, e sulla diuturnità del possesso......

« La Sovranità temporale garantisce al Papato l'indipendenza, nel modo stesso che il dominio dei beni e rendite proprie garantisce alla Chiesa la libertà: la garantisce perchè sottrae il sommo Potere sacerdotale alle esorbitanze del potere civile: la garantisce perchè sottrae il potere arbitramentale del Papa alla sinistra influenza delle politiche dissensioni: la garantisce perchè sottrae i decreti Pontificii al sospètto di recare offesa alla reciproca dignità delle nazioni Cristiane.........

« La Sovranità temporale è un mezzo ordinato dalla Provvidenza per garantire la libertà e l'indipendenza del Papato, essa è dunque politicamente non teologicamente necessaria » — (*Della Sovranità e del Governo temporale dei Papi*; Capolago 1847, pag. 18, 120, 125).

Francesco Forti: « Qualunque esser possa il risultato di tali erudite ricerche, ai dì nostri il Papa ha legittimità quanta ne possano avere gli altri Sovrani d'Europa, e forse più. » — (*Lettera sulla direzione degli studii*).

Luigi Tosti: « È detto come il civile ministero del Romano Pontificato fosse andato sepolto coll'ottavo Bonifazio; in guisa che sembra, dai suoi tempi i successori di San Pietro abbiano trovato sul suo seggio le sole chiavi a chiudere e disserrare i cieli e non più lo scettro di quel potere, oggettivo nel Cristianesimo, sog-

gettivo nel Papato, che tutto conserva per la conciliazione degli opposti nel corpo dell'umana famiglia. Raffermiamoci nella buona sentenza. Imperocchè l'oggettiva idea non muore mai, eterna come Iddio... » — (*Storia di Bonifazio Ottavo e de' suoi tempi*, vol. 1, lib. 1).

E lo stesso illustre Monaco della Badia Cassinese, paragonando Dante Allighieri e Bonifazio VIII esclama: « In Dante io trovo il tipo d'ogni anima italiana veramente cattolica. Ora se mi è dato poetare nella storia, affermerò; che se questi due solenni spiriti: dico di Bonifazio e Dante, si siano incontrati puri e sceverati di questa bassa natura, non dubito che si siano congiunti nel bacio del perdono, e le Papali chiavi siano state posate in segno di pace sul volume della *Divina Commedia.* » — (luogo cit., vol. 2, lib. 5).

Vincenzo Gioberti: « Gl'Italiani umanamente parlando, sono i Leviti della Cristianità, essendo stati prescelti dalla Provvidenza ad avere fra loro il Pontificato cristiano, e a tutelare coll'amore, colla venerazione, e, se occorre con sante e pietose armi, l'arca della nuova alleanza. L'Italia e la Santa Sede sono certo due cose distinte ed essenzialmente diverse, e farebbe opera assurda anzi empia e sacrilega chi insieme le confondesse; tuttavia un connubio di diciotto secoli le ha talmente congiunte ed affratellate, che se altri può essere cattolico senza essere italiano (e sarebbe troppo ridicolo anche in grammatica il metterlo in dubbio), non si può essere perfetto italiano da ogni parte, senza essere cattolico, nè godere meritamente del primo titolo, senza partecipare allo splendore del secondo. E se negli ordini prettamente religiosi il Papa non appartiene più all'Italia che ad un'altra nazione, ed è personaggio cosmopolitico, negli ordini civili egli fu il creatore del genio italico, ed è talmente connaturato con esso, che si può dire con verità, l'Italia essere spiritualmente nel Papa come il Papa è materialmente in Italia, allo stesso modo che avendo rispetto all'ordine psicologico, il corpo è nello spirito, come riguardo all'ordine filologico lo spirito è nel corpo. » — (*Primato morale e civile degli Italiani*, parte I).

E nel 1848 lo stesso Gioberti invitava da Torino gl'Italiani ed in specie i Romani a tenersi nella fede del Pontefice, nella riverenza alla Papale Sovranità: « Il Principato dei Pontefici è uno dei più legittimi del mondo, perchè trasse origine dal libero consenso dei popoli, su cui oggi si esercita, e fiorì moralmente anche gran tempo innanzi che pigliasse forma di potere civile. »

E quel fiero repubblicano del Principe di Canino, nella seduta 8 dicembre 1848 della Camera dei Deputati Romani, ripeteva: « I popoli dello Stato della Chiesa sono in una posizione eccezionale: essi non furono mai conquistati, essi si diedero al Pontefice, al Papa *pro tempore.* »

Cesare Balbo: « L'Italia prescelta a sedia del Capo della Chiesa, a centro della Cristianità è interessata non solamente all'indipendenza, ma alla dignità, allo splendore, alla potenza di quel Capo; e non solamente albergarlo, ma il difenderlo e glorificarlo sia il gran destino d'Italia nei secoli futuri. — (*Speranze d'Italia*, cap. 10).

Lo stesso Cesare Balbo: « Vi ha uomini che si dicono liberali e progressisti, i quali aspirano alla caduta della Sovranità del Papa, che è tanto popolare nella sua origine, tanto progressiva nella sua storia, tanto feconda nella sua potenza, dove tutto è popolare, gli eletti e gli elettori! Chi non sa che la Chiesa fu il solo potere, del medio evo, che interveniva a nome del popolo? Inconseguenti al pari ed egoisti cotesti Italiani si proclamano cristiani-cattolici e nemici del Poter temporale del Papa, dimenticando che questo potere è in relazione intima colla Cristianità, colla sua unità, colla sua potenza, colla sua civiltà; in una parola col Governo e coll'esistenza della Chiesa in questo mondo! Poveri illusi, senza l'istinto del futuro, senza l'intelligenza del presente, delle sofferenze ed esperienze dell'Italia, sordi innanzi alla sua storia, ciechi dinanzi alla sua missione! Se per disgrazia costoro fossero ascoltati, noi assisteremmo di nuovo alla rovina delle più belle speranze: » — (*Pensieri sulla* Storia d'Italia, 1858, pag. 578-579).

Ed ancora Cesare Balbo recitava nella seduta 28 febbraio 1849 della Camera dei Deputati Subalpini un solenne discorso, nel quale trattava *ex-professo* la questione del Papato: « La Potenza temporale dei Papi nacque preceditrice, causa e nucleo dell'indipendenza italiana..... I destini di detta Potenza sono inseparabili da quelli dell'Italia..... Da 18 secoli in qua il destino della nazione Italiana è d'essere il centro della Cristianità, e tolto da essa questo centro nè io, nè voi, nè nessuno al mondo saprebbe dire qual sia od esser possa il destino d'Italia. In teoria io ammetto che la Potenza temporale dei Papi è per nulla necessaria alla religione cattolica.... Ma in pratica, ma ora, ma a questa metà del secolo XIX, ma in questi anni 1849 e *seguenti*, la distruzione di detta Potenza non sarà nociva alla religione, alla civiltà, all'Italia, a Roma?... »

Ed il grande Scrittore e uomo di Stato conchiudeva facendo quest'onorevole ammenda:

« Nel 1809 io ebbi la SVENTURA, la COLPA di partecipare all'abbattimento della Potenza temporale di Pio VII (era stato nominato Segretario della Consulta straordinaria, che a nome di Napoleone I prese possesso degli Stati Pontifici). L'immane potenza di Napoleone, a cui cedevano i Potentati d'Europa, può forse servire di qualche scusa a me, allora quasi adolescente. Ad ogni modo gli esempi di quel coraggio civile (unico allora in Italia) di quel resistere, di quel protestare, e non riconoscere e non ceder mai di quel Papa, quei Cardinali, quei Prelati, quei Preti allora così disprezzati, furono quelli che mi rivelarono la vittoria di quell'Istituzione cadente in apparenza; furono il seme di quelle opinioni papaline, le quali mi furono e mi sono rimproverate, ma nelle quali io mi confermai sempre tanto più, quanto più io le studiai. A tutti poi, all'Italia, al mondo, quel fatto momentaneo può servire d'insegnamento ben altrimenti importante. Napoleone al sommo di sua immane potenza, non riuscì a distruggere la piccola, la vilipesa Potenza temporale dei Papi se non per cinque anni. E quegli anni furono quelli della sua debolezza, dei suoi errori, della sua decadenza, della sua perdizione. »

Pellegrino Rossi: « Io sono italiano, ed è per questo che io sono divoto al Papa. Il Papato è l'ultima grandezza vivente dell'Italia » — (Alfonso Balleydier, *Histoire de la Révolution de Rome*, Paris 1851, tom. I, pag. 235).

Lord Palmerston, Ministro degli Affari Esteri della Gran Bretagna, dal *Foreign Office* 11 settembre 1847, scriveva a Lord Ponsomby, Ambasciatore Inglese presso la Corte Austriaca: « L'integrità degli Stati Romani dev'essere considerata come l'elemento essenziale dell'indipendenza della Penisola italiana; e nessuna invasione del Territorio di questi Stati non potrebbe aver luogo senza condurre a risultati d'una grande gravità ed importanza ».

Lo stesso Lord Palmerston al sig. Marioni, che gli chiedeva aiuti per la Repubblica Romana, rispondeva nel maggio 1849: « Accada in Francia quello che può accadere, non sarete mai riconosciuti come repubblica; il Papa vi sarà imposto di nuovo sotto qualunque titolo, con qualunque nome e colore, anche se in Francia si instaurasse *la repubblica rossa*, lo che è assai difficile... » — (Farini, *Lo Stato Romano* dal 1815 al 1850, vol. IV, pag. 156 e seguenti).

La *Gazzetta di Milano*, num. 131, 22 dicembre 1848, in un'Appendice che porta per titolo: *Influenza del Pontificato sopra la grandezza d'Italia*, domanda: « Cosa sarebbe l'Italia senza il Papa?

Questa terra fu gloriosa pel valore spiegato dalle città di Lombardia e di Toscana nelle lotte che esse per la libertà sostennero durante il Medio Evo, per la sua sapienza e penetrazione dimostrata nella politica Veneta, e per lo splendore maraviglioso di cui il genio della letteratura e delle arti belle irradiò l'età dei primi Medicei. Ma donde, se non dal Pontificato, può l'Italia ripetere la sua unità morale, l'importanza che le viene attribuita nella politica universale? Senza quel rispetto che la Sedia apostolica vale ad ispirare anche ai malevoli, l'Italia sarebbe stata conculcata dai Re di Francia, e dai Germani Imperatori, le sue fiorenti ed ubertose provincie sarebbero incessantemente state il pomo della discordia in mezzo a quei formidabili rivali ».

Il *Costituzionale Romano* nel 1848: « Non è stato giammai al mondo un Potere più rispettabile, più legittimo nelle sue origini, come il Potere temporale dei Papi. Benefattori di Roma, come lo erano del mondo, difensori d'Italia fin dal secolo V, acquistavano a poco a poco per l'ascendente dei loro lumi, delle loro virtù, dei loro servigi una preponderanza ognor più crescente sopra i destini di questo popolo. E questo popolò, abbandonato dai Cesari di Bisanzio, e rientrato nella sua Sovranità, se ne spogliò in favore dei Pontefici, nei quali solo trovava la sua forza, la sua salvezza contro tante masnade di Barbari che scendevano a corseggiare questa Italia. La coscienza dei popoli cristiani ha accettato, sanzionato la Sovranità temporale dei Pontefici Romani, ed essa non riposa in oggi solamente sul consentimento del popolo degli Stati Pontificii, ma sopra quello di tutto il mondo incivilito. »

Cormenin voleva l'indipendenza d'Italia ed il Papa Re; ed Aurelio Bianchi-Giovini faceva plauso a quelle parole — (*Sull'Indipendenza dell'Italia, Torino*, 1848).

Poujoulat all'Assemblea Nazionale Francese il 30 novembre 1848. « Sapete voi ciò che erano le guerre del Sacerdozio e dell'Impero? Erano le guerre della libertà contro l'oppressione tedesca, e la libertà era rappresentata dal Papato. »

Terenzio Mamiani nella seduta 18 febbraio 1849 dell'Assemblea Romana: « In Roma non possono regnare che i Papi o Cola da Rienzo ».

A Terenzio Mamiani faceva eco il *Dovere*, giornale di Genova, nel suo numero del 10 ottobre 1867: « I cataplasmi del partito monarchico sono inefficaci. Esso cosa avrà fatto quando sarà alle porte di Roma? Avrà confessato egli stesso e suo malgrado, che Roma non può essere che papale o repubblicana. »

Il Deputato Despine: « Sans la Papauté, le monde se serait abîmé dans l'anarchie. Sa mission sociale, distincte de la mission de l'apostolat, a été constamment de défendre l'humanité..... Au milieu de l'histoire, des révolutions, des crimes, des arts, elle est toujours apparue avec son génie protecteur des nations, inspirateur de tout ce qui est grand et populaire..... » — (Seduta 23 febbraio 1849 della Camera dei Deputati Subalpini).

Il Deputato Marchese Costa di Beauregard: « La Souveraineté temporelle des Papes est aux yeux des hommes supérieurs, comme elle devrait l'être aux yeux de tous, une Institution universelle que tout pouvoir doit respecter.... Quelques hommes extrêmes pensent que l'unique moyen d'arriver à la nationalité italienne, est de détruire pour jamais l'Autorité temporelle du Saint-Siége. Mais je ne crois pas à leur triomphe: car la lutte qui s'est engagée, est une lutte bien sérieuse. Écoutez les paroles que vient de faire entendre à la Tribune Française le Ministre des Affaires étrangères: « Toutes les Puissances catholiques de l'Europe et d'autres encore se sont émues à la nouvelle des événements romains, et le résultat que la France doit chercher à obtenir dans cette grave question, est le rétablissement de la paix et de l'ordre au sein de la Religion catholique ». — (Seduta 28 febbraio 1849 della Camera dei Deputati Subalpini).

Il Marchese di Lansdowne, nella seduta 21 luglio 1849 della Camera dei Lords, rispondendo ai Lords Aberdeen e Brougham relativamente alla prima Spedizione francese in Roma, usciva in questa sentenza:

« La condizioné della Sovranità del Papa ha questo di speciale, che, per il suo Potere temporale non è che un Monarca di quarta o quinta classe; laddove, per il suo potere spirituale, gode d'una sovranità che non ha simile nell'intero universo. Ogni paese che novera sudditi Cattolici Romani *ha un interesse nella condizione* degli Stati Romani, e tutti questi Stati *debbono* sopravvegliare affinchè il Papa possa esercitare la sua Sovranità senzachè le venga posto incaglio da veruna influenza temporale, che valga ad inceppare il suo potere spirituale ».

Alessandro Bixio (citato dal Ministro degli Esteri De-Tocqueville (1), nella seduta 6 agosto 1849 dell'Assemblea Nazionale Fran-

(1) Alessio Tocqueville, quest'illustre contemporaneo che viene di già ci-

cese): « Il Potere papale è notevole pei suoi benefizi, e la sua esistenza interessa profondamente la salvezza e tranquillità delle Potenze cattoliche d'Europa. Questo Potere fu insultato (nel 1848-49) dalle stesse persone che lo dovevano considerare come un'àncora di salvezza ».

Adolfo Thiers: « Sans l'autorité du Souverain Pontife, l'Unité Catholique se dissoudrait; sans cette unité, le Catholicisme périrait au milieu des sectes et le monde moral, déjà si fortement ébranlé, serait bouleversé de fond en comble. Mais l'Unité Catholique, qui exige une certaine soumission religieuse de la part des Nations chrétiennes, serait inacceptable, *si le Pontife* qui en est le dépositaire n'était *complètement indépendant*, si au milieu des territoires que les siècles lui ont assignés, que toutes les Nations lui ont maintenus, un autre Souverain, Prince ou peuple, s'élevait pour lui dicter des lois. *Pour le Pontificat il n'y a d'indépendance que la Souveraineté même.* C'est là un intérêt de premier ordre, qui doit faire taire les intérêts particuliers des nations, comme dans un État l'intérêt public fait taire les intérêts individuels, et il autorisait suffisamment les Puissances catholiques à rétablir Pie IX sur son siége Pontifical. » — (*Relazione* presentata nell'ottobre 1849 all'Assemblea Legislativa francese sulla *Spedizione di Roma*).

Odilon-Barrot: « Il faut que les deux Pouvoirs soient *réunis à Rome*, pour qu'ils puissent être séparés ailleurs. » — (*Seduta* 20 ottobre 1849 dell'*Assemblea Legislativa francese*).

Eugenio Rendu: « On calomnie le trône Pontifical, quand on lui donne pour appui dans le passé, l'éternel esclavage d'un peuple. Les véritables titres du Pouvoir temporel sont, à l'origine, non des parchemins, mais des actes spontanés de Souveraineté nationale. Les Papes étaient, en fait, les Chefs élus du peuple Romain, avant que l'épée des Francs pût graver une donation sur les tables du droit Européen... A toutes ces périodes, une adhésion exprimée ou tacite sanctionne, dans ses transformations successives, le *Pouvoir temporel des Papes, et le soutient* EN LE LÉGITIMANT. Enlevant pré-

tato come un antico, è l'autore dell'immortale sentenza che " plus l'homme s'accorde de liberté sur la terre, plus il doit s'enchaîner du côté du ciel. S'il n'a pas de foi, il faut qu'il serve, et s'il est libre *qu'il croie.* »

E Beniamino Constant prima di lui aveva detto: « Se vi furono dei popoli religiosi che stettero in servitù, non havvi esempio alcuno di popolo irreligioso che siasi mantenuto in libertà ».

texte aux invasions, elle ferme l'entrée de l'État Romain pour étendre autour du Saint-Siége *une zone de neutralité.* Que cette adhésion se retire, aussitôt, la barrière tombant, l'État Romain devient le champ clos où Français, Espagnols, Autrichiens, vont se disputer dans une mêlée confuse, les débris d'un Pouvoir qu'ils avilissent sous pretexte de le sauvegarder.... » — (*Conditions de la paix dans les États-Romains*, pag. 75; Paris 1849) (1).

Il *Principe di Metternich* conversando nel 1851 con Luigi Veuillot intorno al Dominio temporale dei Papi, diceva: « Non si può negare che l'Europa viva di Cristianesimo, e che per conseguenza il Capo della Religione cristiana sia nell'Europa un grandissimo e potentissimo Personaggio, contro cui niuno mai alzò la mano impunemente. Dunque bisogna che questo Personaggio abiti in qualche luogo. Dunque bisogna che abiti in casa sua, od in casa altrui. Se abita in casa altrui, è in balìa altrui. Or io che ho sudditi cattolici, cioè dipendenti dal Papa, come potrei senz'espormi ai più grandi inconvenienti, tollerare che il Papa abbia un padrone? Per mezzo del Papa sotto la sua dipendenza, colui che l'ha in casa sua sarà padrone in casa mia, e, in molte occasioni facili a prevedere, più padrone di me. Non è già come cattolico, si è come Imperator d'Austria che io voglio che il Papa dimori in casa del Papa, e non in casa d'altri. Come tutte le nazioni del mondo, l'Austria è interessata all'indipendenza del Sommo Pontefice, e commetterebbe un fallo immenso se non la rispettasse ». — (Vedi il Giornale l'*Univers* del giugno 1859).

Carlo Luigi Farini scriveva il 20 dicembre 1852 a Guglielmo Gladstone: « Le questioni le quali si agitano sulla Signoria dei Papi non sono solamente romane od italiane, ma sono europee, e quindi non sono in balìa nè dell'arbitrio, nè delle nostre forze ».

Il *Padre Lacordaire*: « I Papi ebbero la gloria fondando il loro proprio Stato di non essere rei di alcun'altra ingiustizia, che di quella della salute della loro patria... Il Potere temporale costò

(1) « Non, je le sais, des hommes come Thiers et Barrot, n'entendaient point prêter à la Théocratie, même à Rome, la sanction *de leurs opinions justement populaires*. Ils n'étaient, suivant le mot de Royer-Collard, que les *serviteurs du temps et des circonstances*. Ils en étaient les serviteurs consciencieux. » — Così Eugenio Forcade nella *Revue des deux Mondes*, tom. 35, pag. 490; fascicolo del 15 settembre 1861.

ottocento pazienti anni d'esistenza nella giustizia » — (*Lettre sur le Saint-Siége*).

« Checchè facciano gli uomini, il Papato non fa che cambiare le sue glorie; esso lascia una corona per prenderne un'altra, e d'oro o di ferro questa corona è sempre padrona ». — (*Mémoire pour le rétablissement des Frères Prêcheurs*).

« I Re e gl'Imperatori non passeranno più a Roma che come viaggiatori...

« Voi credete che il Papato sonnecchi, che esso dorma sul passato, grande come la fossa d'un gigante, per la grandezza di ciò che gli si è tolto. Voi v'ingannate! Il Papato ha sempre presieduto agli affari del secolo, esso vi presiede ancora: esso è sempre in piedi; esso agisce, pronto sempre a sciogliere ed a legare». — (*Conferenza IV*, recitata dal pulpito di Notre-Dame).

« Per giungere alla più retta soluzione del grave problema — di veder modo di conciliare il giure della nazionalità italiana colla permanenza della Suprema Sede cattolica nella Penisola, — conviene anzitutto preservar Roma, non dovendosi nemmeno porre in questione se il Papa possa trovar altrove una nuova condegna residenza; che sarebbe come un rinnovare il fantastico concetto Napoleonico del Papa a Parigi. Il Papa non può stare se non là, dove tutte si accolgono le più solenni memorie del Cattolicismo ed i maggiori suoi istituti, là dove tanti sublimi monumenti si adunano, e s'innalza la maestosa Basilica di S. Pietro, meta dei più lontani e devoti pellegrini, là finalmente dove nella lunga serie de' secoli tanti Pontefici si successero...

« Una parte del popolo italiano deve fare sacrificio di alcune politiche franchigie, affine di preservare in seno alla Penisola il centro dell'unità cattolica; talchè possa la nazione nostra compiere ad un tempo la duplice missione di religione e di civiltà, che mai sempre le venne attribuita, e si avveri così quel che Torquato poeticamente espresse:

« Là nella bella Italia, ov'è la sede
« Del valor vero e della vera fede ...

« Potrà forse l'immaginativa compiacersi in prefigurare il Papa al Vaticano e il Re d'Italia al Campidoglio, uniti in bella concordia: ma probabilmente le altre Genti cattoliche e la Chiesa stessa di siffatta combinazione poco si appagherebbero, e temerebbero di veder presto il Pontefice aduggiato dal Re. Che se a

Roma non è dato unire le due prerogative di Capitale d'Italia e Metropoli del mondo cattolico, all'una od all'altra conviene che rinunzi...

« Roma sia la residenza rispettata del Capo della Chiesa, e Firenze, come più centrale fra le cospicue Città italiane, e meglio dalle esterne aggressioni difesa, accoglierebbe nel suo seno il nuovo Re d'Italia...

« Bisogna escludere nell'operare un tanto mutamento sì la violenza regia del 1809 e sì la democratica del 1849, odiose del pari...

« A viemmeglio preservare l'indipendenza e dignità del Papa, vogliamo che sia lo Stato Pontificio mantenuto, ed inoltre configurato per modo che liberi abbia gli accessi e gli egressi, talchè sia in facoltà del Supremo Pastore comunicar di continuo, e senza ostacoli di sorta, coll'intiero suo gregge. Ond'è che il novello Stato deve, a senso nostro, comprendere il Territorio e le piccole Città a Roma circostanti, non che Civitavecchia e Porto d'Anzio ». (*Delle Eventualità italiane, Considerazioni politiche*, Bastia, 1856).

Livio Mariani, già triumviro della Repubblica Romana: « Il Papa fu la difesa dei popoli del medio-evo perchè tutelava la giustizia e la libertà, ed un tal avvenimento deve tornar nuovamente perchè il principio cattolico è sempre progrediente... È un'idea poco esatta quella di negare essere il Papato una grandezza italiana, come è falso voler sostenere grande il Papato senza la grandezza d'Italia. E se sarà sempre buona politica degl'Italiani di sostenere il Papato nella Chiesa, conviene però che anche il Papato pensi alla grandezza d'Italia...» — (*L'Italia possibile*, Opera postuma, Torino 1857, pag. 53, 227, 228).

Giovanni Francesco Maguire: « È per vantaggio della Chiesa, che deve il Papa rimanere ciò che è, e ciò che i suoi predecessori sono stati da mille anni — un Sovrano temporale riconosciuto come tale, trattato come tale, e che tratta come tale cogli altri Sovrani ». — (*Roma, il suo Sovrano e le sue Istituzioni*, conclusione, Firenze 1858, versione dall'inglese).

Il *Nord*, Journal international de Bruxelles, nel suo numero del 5 settembre 1859: « Nous admettons les raisons supérieures qui engagent les grandes et les moyennes Puissances catholiques à maintenir la Souveraineté temporelle du Saint-Siége ».

« La potenza temporale del Papa fu la sorgente d'infiniti benefizi per il genere umano in conseguenza della propagazione della

fede cattolica, della diffusione dell'istruzione, e dello sviluppo delle arti e delle scienze ». — *Proposizione* adottata in un gran *Meeting* di cattolici di Londra, il 3 gennaio 1860.

Vittorio Emanuele II, Re d'Italia. — Dopo la pace di Villafranca e di Zurigo, le Deputazioni di diverse Provincie dell'Italia Centrale giungevano al Re Vittorio Emanuele per offrirgli l'annessione, e le offerte delle annessioni erano accettate. Una Deputazione delle Legazioni si presentò al Re per fargli la medesima offerta. Ma il Re dopo aver udito quei Deputati disse loro: « *Ma ricordatevi che il Papa è un Principe Italiano* ». — (Vedi il *discorso* recitato dal signor Guyard-Delalain nella seduta 7 marzo 1862 del Corpo legislativo francese).

F. Laurent, professore all'Università di Gand: « La Papauté au moyen-âge ne peut pas consentir à ce que les Empereurs d'Allemagne établissent une domination durable sur l'Italie... Le Pape prend le parti de la liberté.,. L'intérêt de l'humanité fut d'accord avec l'ambition du Pape...

« L'Église entière aurait partagé la servitude de l'Episcopat allemand, si Frédéric Barberousse n'avait trouvé dans Alexandre III un adversaire digne de lui. Comment, un seul prêtre, chassé de Rome et de l'Italie, obligé de chercher un refuge en France, l'emporta-t-il sur le puissant Empereur? En prenant appui sur la *conscience générale* et *sur le génie de la liberté.* Le monde chrétien se prononça pour Alexandre... La victoire de Legnano est LA VICTOIRE DE LA PAPAUTÉ...

« Quelle est la grande préoccupation de Grégoire VII, sa seule ambition? C'est le pouvoir spirituel; il passe sa vie à réformer l'Église; il combat non pour Rome mais pour le Christianisme; *il le sauve et avec lui l'avenir de la civilisation...* GRÉGOIRE VII EST LE HÉROS DU CATHOLICISME, *le héros de l'humanité..* » — (*Études sur l'histoire de l'Humanité, tom.* 6, *La Papauté et l'Empire*, pag. 211, 217, 257; Bruxelles 1860).

Edgardo Quinet: « Pape Grégoire VII est un ancêtre de la révolution Française. » — (*Le Catholicisme et la Révolution Française, pag.* 145).

« Il Potere temporale è pel Papato una condizione di grandezza, di indipendenza e d'autorità. » — Così la *Relazione* fatta dal signor De Royer nella tornata 24 marzo 1860 del Senato francese sulle petizioni che domandavano l'intervento del Senato in favore del Potere temporale del Papa.

Il signor *Barthe*, Presidente della Corte dei Conti, nella seduta 29 marzo 1860 del Senato francese: « Il Romano Pontefice è il rappresentante della principale forza morale nella società umana ».

Adolfo Déchamps, Ministro di Stato nel Belgio: « La voce di dugento milioni di cattolici giunge a Roma da tutti gli angoli del mondo, come la voce delle grandi acque, coi loro lamenti, colle loro proteste, le loro speranze, la loro devozione...

« Il *Non licet* di Gregorio VII, come il *Non possumus* di Pio VII, spezzarono il dispotismo degl'Imperatori d'Alemagna e la Sovrana potenza di Napoleone. Diciotto secoli ci mostrano quel piccolo scoglio di San Pietro sommerso nei flutti di tante rivoluzioni e di tanti diluvii, che ricomparisce sempre dopo le procelle che lo rispettarono, mentre distrussero tutto il resto. L'esperienza conferma la sentenza del conte Demaistre che, nel vedere Pio VII ritornato dall'esiglio ed ufficiante in San Pietro, sclamava: *ciò che ammiro si è questo vecchio Papa, che ritorna sempre...* » — (*L'Empire et l'Angleterre*, chap. 6, Bruxelles 1860).

Alfonso Lamartine: « Il Potere temporale dei Papi per ordine di data è la Potenza più antica in Italia, e per ordine di servizi è la Potenza più italiana. » — (*Cours familier de littérature, Entretien* d'agosto 1860; Studii su Macchiavelli).

Il *Conte di Cavour*, nell'atto stesso che faceva entrare l'esercito nelle Marche e nell'Umbria, annunziava all'Europa:

« Les troupes royales doivent *respecter scrupuleusement Rome et le Territoire qui l'entoure*. Elles concourraient, si jamais il en était besoin, à préserver la *résidence du Saint-Père de toute attaque, et de toute menace*, car le Gouvernement du Roi saura concilier toujours les grands intérêts de l'Italie avec le respect dû au Chef Auguste de la Religion, à laquelle le pays est sincèrement attaché » — (*Memorandum* 12 settembre 1860 riferito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 14 settembre 1860).

Il *celebre Professore Leo*, protestante, nel Giornale che egli pubblicava nel 1860 a Halle col titolo *Volksblat fur stadt und Land*, scriveva: « I più furiosi assalti dei rivoluzionari hanno sempre per segno quel potere tra i *Poteri temporali* che invoca, mentre pur si appoggia, il diritto del Dio vivente, e che ammette *i diritti della Chiesa del Cristo*... La persecuzione già da molti anni organizzata dal Governo Piemontese contro la Chiesa ha soprattutto, io nol niego, per iscopo la forma esteriore di essa Chiesa, cioè *i beni ecclesiastici, il Dominio temporale del Papa*; ma in

verità l'assalto è mosso contro il *potere spirituale*, nascosto sotto quell'estrinseca forma. Ora per le genti cattoliche il potere spirituale dimora in questo segnatamente, che il Papa è il Vicario del Cristo. Chiunque ripudia il Papa, ripudia il Cristo. Nessun'altra alternativa pertanto più rimane ai cattolici, se non l'ammettere il Papa ed il Cristo, od il non ammettere nè Papa nè Cristo. Quanto a noi troppo saremmo lontani dall'esultare per la decadenza del Papa e del suo Potere temporale, perchè non è già la Chiesa protestante quella in cui pro tornerebbe una tal caduta, ma unicamente la sua caricatura, la negazione, la mogia incredulità... »

Calderon Collantes, Ministro di Stato di Spagna: « *La Question Romana es hoy la pesadilla de toda Europa*... L'Italia fino al secolo XV considerò i Papi come i rappresentanti delle sue glorie e tradizioni, come principio ed elemento della sua unità politica. Chi furono coloro che si opposero ai barbari, che contribuirono al rinascimento ed alla propagazione del sapere? La storia dice che i Papi non furono contrari a nessun principio politico. Che potere è questo dei Papi che in tanti secoli resiste alternativamente alle invasioni dei barbari, dei Longobardi, dei Normanni, degli Austriaci, dei Francesi, e sempre si conserva fermo, incolume ed elevato? Oh vi ha in questo molto di provvidenziale ed un non so che di divino!... La Chiesa Cattolica che ha avuto figli così insigni, non avrebbe pensato a sopprimere il Potere temporale se fosse stato un ostacolo al suo svolgimento ed alla sua libertà?..... » — (Tornata 7 marzo 1861 del Congresso Spagnuolo).

Antonio Zobi: « Il Papato in questi settant'anni precipitò tre volte in fondo, e tre volte ha potuto rialzarsi in modo da far credere di conservare tuttavia ragguardevoli forze vitali ». — *(La Questione Romana esaminata nell'ultima sua soluzione; Torino* 1861*)*.

Giuseppe Ferrari, lo storico della *Ragione di Stato*, e della *Filosofia della Rivoluzione:* « Il Papato che voi credete morto o quasi morto, io che non sono sospetto di troppo ciecamente venerarlo, lo credo fortissimo, io veggo che quanti lo assaltano coraggiosamente, capitano male. » — (Camera dei Deputati Subalpini, seduta 27 maggio 1860).

Lo stesso Ferrari: « Senza idee non si rimane a Roma che è fatale ai Re, che non fu mai vista dall'ultimo suo Re. » — (Camera dei Deputati Italiani sedente in Torino, tornata 26 marzo 1861).

Carlo Boncompagni: « Il Dominio temporale del Papa è un'Isti-

tuzione che dura da secoli, che le abitudini dei popoli unirono finora a ciò che v'ha di più sacro, di più intimo nelle loro coscienze. » — (Camera dei Deputati seduta 5 dicembre 1861).

Bettino Ricasoli stato due volte Presidente del Ministero nel Regno Italiano: « La Questione Romana non è unicamente politica, che si possa trattare coi soliti mezzi diplomatici; è la questione più grande che i tempi moderni abbiano sollevato.. Da un lato tiene alla costituzione d'Italia, dall'altro tocca le credenze di tutto il mondo cattolico. » — (Camera dei Deputati seduta 6 dicembre 1861).

Luigi Miceli: « Voler Roma significa distruggere il Dominio temporale dei Papi, la più antica e ad un tempo la più venerata istituzione d'Europa. » — (Camera dei Deputati, seduta 10 dicembre 1861).

Agostino Depretis: « Io so che è difficile trovare la strada per andare a Roma, questa Roma a cui il vecchio proverbio dice che mettono tutte le strade. Adesso invece la strada per andarvi è appunto delle più difficili. » — (Camera dei Deputati, seduta 11 dicembre 1861).

Passarono sei anni, questa strada non fu ancora trovata ed Urbano Rattazzi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è costretto ad esclamare che « *il tempo scioglierà la questione Romana.* » — (Camera dei Deputati, tornata 15 aprile 1867).

Ed in realtà per sciogliere la Questione Romana non basteranno al certo quelli, che volendo essere Italianissimi non sono nemmeno Italiani.

Al quale riguardo giova oggidì ripetere quella dolorosa esclamazione nella quale prorompeva con accento profetico sin dal 1861 un patriota intemerato, il venerando Nicolò Tommaseo:

« Men trista e malaugurata cosa sarebbe il dire al cospetto del mondo addirittura: Noi combattiamo nel prete-re il re insieme e il prete; noi vogliamo conculcata la fede della quale egli è in terra supremo ministro, che dire: « Noi vogliamo Roma per proteggere la fede Cattolica » ed intanto lasciarla nelle altre città d'Italia insultare non solo nei ministri di lei, ma nei suoi Dommi e in quei morali principii, che sono il fondamento dell'Europea civiltà; insultarla con parole e con immagini che, se fatte in dispregio dei Pastori Protestanti o di Rabbini, non sarebbero tollerate. Con tali auspicii si può andare a Roma forse (se i padroni il concedono) ma non rimanerci; con tali prove di senno politico non si uniscono le genti disperse ma le fatte si sfanno. » — (*Lettera* 15 ottobre 1861, pubblicata nel Giornale l'*Istitutore* del 18 gennaio 1862).

Ed al Tommaseo faceva eco il Senatore Linati, al quale la *Gazzetta del Popolo* di Torino, nel suo numero delli 22 dicembre 1864, esprimeva vivi sensi di riconoscenza, per aver difeso con tant'eloquenza la causa del giusto e del vero.

Il Linati nella tornata 2 dicembre 1864 del Senato del Regno diceva: « Se v'era una politica da seguire utilmente nella Questione Romana, era quella di persuadere l'Europa e la Francia, che anche in seno all'Italia risorta avrebbe potuto il Papa conservare il pieno e libero esercizio della spirituale autorità. Che abbiamo noi fatto per indurre una tale persuasione? Noi abbiamo create pei preti *imposte e pene speciali*. Abbiamo *escluso* pressochè tutti i preti dai nostri comizii politici: ci siamo eretti giudici degli atti del loro ministero, dei dettami della loro coscienza; abbiamo minacciato ai Parroci il matrimonio civile: abbiamo imposto ai Vescovi la servitù del Regio *exequatur*. Facciamo pendere su tutto il Clero l'incubo dell'incameramento. Insomma abbiamo fatto quanto era da noi, onde *provare all'Europa cattolica che una volta padroni di Roma, noi avremmo trattato il Papa come un Vescovo* di Torino o di Pisa, od un Vicario generale di Milano, o di Bologna. » — (*Atti del Senato* 1864, N. 319, pag. 1134).

Ed il Senatore Conte Ponza di San Martino scriveva nel 1865: « Nessuno vuol cominciare dal concedere ai preti la libertà in modo grandioso ed assoluto: tutti sono padroneggiati dal timore di non parere bastantemente liberali se non si chiariscono ostili al Clero e non lo tormentino nelle sue instituzioni, nelle sue scuole e persino nell'amministrazione dei sacramenti, per la quale vengono chiamati davanti ai Tribunali a dar conto del proprio operato. Con simili intolleranze, e con tali inconseguenze *si persuadono i cattolici, che se il Papa perdesse il Potere temporale, egli dovrebbe abbandonare Roma.* » — (Vedi il Giornale *Le Alpi* di Torino del 24 settembre 1865).

Per il che gli amici che l'Italia ha in Europa, le facevano le più schiette e vive rimostranze, ma invano.

« Il Parlamento Italiano adottando una tal legge (contro il Clero) commetterebbe un errore. Gli è sovratutto in tempo di rivoluzione, gli è nel momento in cui si formano le istituzioni d'un popolo, che importa di rispettare i princìpii della giustizia e della libertà. Ora questi principii sono violati in questo caso nel modo più grossolano...

« Cosa straordinaria ! Gli Stati cattolici fanno precisamente il contrario di quanto i principii della libertà richiederebbero da essi. Un Vescovo rifiuta i sacramenti a qualche illustre moribondo, e si manda questo Vescovo in esilio... Un popolo non è libero se non quando ha nel suo seno libertà per tutti, per la minoranza come per la maggioranza, per l'opposizione come per il potere, per i vinti come per il vincitore. » — Così il *Temps*, Giornale protestante di Parigi, in un articolo riferito nell'*Opinione* del 1° agosto 1862.

« Franchement il y a trop d'évêques arrêtés, ou exilés en Italie. On a facilement raison des gens et surtout de pauvres prêtres quand on les emprisonne ; je préférerais donc que le Gouvernement Italien commençât à faire dès aujourd'hui son apprentissage en essayant de vivre avec le Clergé, même quand celui-ci se mettrait dans son tort. » — Il Visconte d'Haussonville, *M. de Cavour et la Crise Italienne*, Parigi 1865.

Le leggi eccezionali promulgate in Italia contro il Clero, stigmatizzava Eugenio Pelletan nella tornata 17 giugno 1866 del Corpo legislativo francese.

« L'Italie nouvelle s'est laissé entraîner pendant quelques années à la guerre contre le Clergé: prêtres poursuivis parce qu'ils refusaient les sacremens, parce qu'ils ne voulaient pas chanter un *Te Deum*, ou accepter un membre de Parlement comme parrain d'un enfant; Évêques transportés d'un bout du royaume à l'autre, Dignitaires de l'Eglise condamnés au *domicile forcé*, comme le Cardinal De Angelis... On pourrait dire que cette *persécution* était après tout assez douce pour être peu efficace. Elle n'en était pas moins, il faut l'avouer, en contradiction flagrante avec le principe de liberté que l'Italie venait de proclamer si solennellement. C'était, somme toute, une anomalie assez étrange de voir par exemple un Préfet de Milan exhumer quelque article de la législation Autrichienne contre les signatures d'une adresse au Pape... Elle rendait suspectes les offres de liberté qu'elle faisait à l'Église en échange de son Pouvoir temporel... » — Così Carlo di Mazade nella *Revue des Deux Mondes*, tom. 66, pag. 736, fascicolo del 1° dicembre 1866.

« Ayant à choisir entre l'ornière révolutionnaire et le rail libéral, l'Italie a choisi l'ornière.

« L'Italie avait cependant un bel exemple à donner ! C'était la séparation de l'Etat et de l'Eglise ; mais cette séparation n'était

praticable qu'en respectant les propriétés de la Corporation Ecclésiastique, ce qu'il était possible de faire sans que le trésor public en éprouvât aucun préjudice. Cet exemple l'Italie n'aura pas su le donner. *Nous le regrettons pour elle.* » — Così il Giornale *La Liberté* di E. Girardin del 4 luglio 1867.

Nella seduta 15 dicembre 1862 della nostra Camera elettiva il Deputato Musolino diceva: « Non credo di poter andar a Roma domani o domani l'altro; *io vi dico anzi che a Roma non ci andrete.* »

Ed una voce soggiungeva: « Pur troppo! È un'illusione! »

E Musolino di ripicco: « Sono ormai due anni che io vi ripeto la stessa cosa, e certo non potete asserire che io sia uno degli illusi. »

Le parole del Musolino trovarono un'eco terribile il 3 novembre 1867 a Mentana!

Conchiudiamo pertanto: « Heureux qui n'a point soulevée la Question Romaine! Heureux qui n'a point à en répondre! Heureux qui ne s'est pas chargé de la résoudre! S' il est un homme assez peu sage pour s'affliger de notre temps de n'être rien, qu'il regarde de près la question romaine, et il sera consolé. » — Così il Prévost-Paradol nel *Courrier du Dimanche* del 30 ottobre 1864, citato dal Conte Federico Sclopis, onore e decoro della patria nostra, nella seduta 30 novembre 1864 del nostro Senato del Regno.

Ritorniamo al Papato ed ai giudizi, che i più eminenti scrittori e uomini di Stato contemporanei, portarono su di lui dopo che Roma fu acclamata Capitale del Regno Italiano.

Luigi Veuillot: « Roma! nome pieno di mistero. Dacchè il tuo nome si levò sulle nazioni niuna voce potè pronunciarlo senz'odio o senza mistero, e non si saprebbe qual dei due l'abbia vinta, l'ardore dell'odio o l'ardore dell'amore. Quando la vanità dello spirito moderno si vanta d'umiliare ogni cosa, di conciliare ogni cosa, l'odio e l'amore di Roma continuano la loro vecchia lotta più che mai aspra... Roma la trionfante, Roma la dominatrice delle nazioni! Essa domina per Dio o per Satana, ma è dominante Essa ha il piede sul mondo e lo stritola, essa rialza il mondo e lo spinge verso Dio. » — (*Le Parfum de Rome*, Paris 1861).

Odilon-Barrot: « Si la Papauté par la perte de son indépendance, devait emporter avec elle le principe de la séparation des deux pouvoirs, si le droit de régler les choses de la foi devait de nouveau aller se réunir au Pouvoir temporel, si ce nouvel élément

de force et de centralisation devait s'ajouter à tous ceux que possède déjà l'État, la liberté civile et politique en serait gravement menacée... » — (*De la centralisation, et de ses effets.* Paris 1861, pag. 41).

Francesco Guizot: « L'unione del potere spirituale e del potere temporale nel Papato, non è stato un fatto sistematicamente cercato ed ottenuto in nome d'un principio razionale, o d'una pretensione ambiziosa; il ragionamento e l'ambizione vi ebbero la loro parte; ma si è la necessità, una *necessità intima e continua* che veramente ha prodotto e mantenuto questo fatto a traverso d'ogni sorta d'ostacoli. Compiendo, e per compiere la sua missione religiosa, esercitando, e per esercitare il suo potere spirituale, il Papato ha avuto assolutamente bisogno d'indipendenza e d'una certa misura d'autorità materiale... Così condotta nel corso naturale delle cose e dalla forza delle situazioni, l'unione dei due poteri nel Papato, ebbe un risultato naturale altresì, quantunque impreveduto; *essa stabilì, e fece prevalere la loro distinzione in ogni altro luogo.*

« *Bisogna,* disse con gran ragione il sig. Odilon-Barrot all'Assemblea legislativa il 20 ottobre 1849, bisogna che i due poteri sieno confusi nello Stato Romano, perchè sieno separati nel resto del mondo. » Molti secoli prima del sig. O. Barrot l'istinto delle società cristiane e l'interesse generale dell'incivilimento europeo, avevano detto quel medesimo *bisogna...*

« Coperto della sua piccola Sovranità temporale il Papato reclamò e sostenne in Europa la differenza essenziale tra la Chiesa e lo Stato, la distinzione delle due società, dei due poteri, dei due dominii e dei loro vicendevoli diritti. Questo fatto, *la salute e l'onore della civiltà moderna,* ebbe origine ed appoggio nel doppio carattere del Papato, e compensa largamente gli abusi che fecero i Papi del loro duplice impero... Il mondo cristiano ha ora una questione suprema a risolvere: ecco come ella è posta. Quale di queste due intraprese è la meno impossibile: — far penetrare e prevalere nella Chiesa cattolica la libertà civile; oppure mantenere nei paesi cattolici l'ordine cristiano, rovesciando le basi della Chiesa cattolica, e dando un colpo per rovesciarle, alla libertà, ed al diritto delle genti? Gli onesti non si facciano illusione; si è tra queste due intraprese che bisogna scegliere. » — (*L'Eglise et la Société Chrétienne en* 1861).

Il Principe Alberto de Broglie: « La Chiesa inerme di sua

natura, dove piglierebbe una malleveria della sua libertà, se non nella piena indipendenza della persona del suo Capo, il quale parla in nome di Lei? Chi può immaginare un *suddito* d'una Potenza d'Europa, il quale tratta coi Sovrani, che riceve i loro ambasciatori, che accredita i suoi plenipotenziari presso di loro, e che firma con esso loro delle Convenzioni? Con chi tratterebbe questo suddito di una natura così particolare, e di una statura così incomoda? Col suo proprio Sovrano? Quale eguaglianza in tale caso tra i due sottoscrittori? Quale difesa contro l'abuso della forza? In caso di fede fallita, quali mezzi di esecuzione per rescindere il contratto? Tratterà con Potenze indipendenti diverse da quelle, di cui egli stesso riconosce la legge? Ma allora queste Potenze quale guarentigia avranno contro le prevenzioni del suo patriottismo? Quale di esse sarà così poco curante dei suoi diritti, per trattare gli interessi che le spettano col suddito d'un rivale, che forse potrà essere domani suo nemico? Chi vorrebbe su tanti punti, che sono i più sensibili della vita morale dei popoli, non dico sentire il peso, ma solamente veder passare l'ombra di una mano straniera? » — (*La Souveraineté Pontificale et la Liberté*, Paris 1861).

Paolo Sauzet: « Pio IX non è proprietario dei diritti del Papato, nè dei Dominii della Chiesa. I suoi antenati, come i suoi discendenti, sono la Chiesa, che l'ha preceduto e deve a lui sopravvivere. Essa gli ha dato in deposito le ragioni sue; egli può tutto per mantenerle, e niente per atterrarle. La condiscendenza d'un Papa non potrebbe comprometterle; la loro immutabilità si dirizzerebbe come una protesta vivente per armare i suoi Successori. » — (*Rome devant l'Europe*, ediz. 3, pag. 411).

« Noi consideriamo i Dominii di San Pietro come la prima e propria guarentigia contro quell'anticristiano Stato universale, il quale fondasi solamente sull'antica massima pagana del diritto esclusivo del più forte, e che al presente si cerca con ogni sforzo di ristabilire; contro quello Stato che elevasi eziandio a despota e maestro delle coscienze. » — Così l'*Indirizzo* mandato a Pio IX dall'Assemblea cattolica della Germania, tenutasi il 4 settembre 1861 a Monaco di Baviera.

Monsignor Dupanloup, Vescovo d'Orléans: « Mentre le istituzioni e le costumanze, mentre le cupidigie e gli opposti egoismi destano da un capo all'altro dell'Europa lo spirito di rivolta,

e i movimenti anarchici, siccome ognuno può cogli occhi suoi vedere, dovrebbero essi, i plenipotenziari delle Potenze minacciate, solennemente negare di quanto momento sia per la salvezza delle società Europee, per la loro moralità non meno che per la tranquillità loro, che sostengasi in piedi, nel mezzo di loro questa Sovranità ordinata dalla Provvidenza, che è invincibile conservatrice del principio di suggezione all'autorità, e che lo fa praticare con una inviolabile fermezza d'insegnamento, e al tempo stesso con maravigliosa moderazione verso la fragilità umana!.... Se voi lasciate uscire il Papa dall'Europa, o se voi lo tenete indegnamente umiliato, voi fate che cada e sparisca la più viva immagine dell'autorità e del diritto; voi togliete dalla coscienza dei popoli la più sacra, la più efficace nozione della suggezione alla potestà; voi mandate ad effetto il voto che in ciascun dì fanno gli audaci mestatori degli Imperi. Dopo aver spezzato il legame che univa gli uomini, voi rompete il freno che moderava il loro cieco ed impetuoso orgoglio, e allentate le briglie a tutti i furori dell'anarchia. L'Europa ne ha fatto finora la prova; e la prova che ne ebbe è un nulla a petto di quello che vorrebbero tuttavia fare li innumerevoli demagoghi che si chiude in grembo, i quali tutti applaudiscono con ardore alla caduta di questa grande Sovranità, essendochè anche da lungi essi preveggono i formidabili colpi con cui loro può rispondere. » — (*La Souveraineté Pontificale selon le droit catholique et le droit Européen*, chap. X, Paris 1861).

Monsignor Gerbet, Vescovo di Perpignano: « La necessità della Sovranità temporale dei Papi lungi dall'indebolirsi, sotto certi rapporti si è oggidì fortificata. Nel medio evo la Chiesa era un corpo così potente, che il Capo d'esso corpo aveva men bisogno d'una libertà particolare. Ma ora, se il suo Capo perdesse la sua indipendenza, non è più il corpo che sosterrebbe il capo, sibbene il capo che sarebbe troppo oppresso per ben difendere il corpo. Abdicando alla propria indipendenza, Pio IX attenterebbe a tutto ciò che resta di libertà alla Chiesa. Non mai un Papa assumerebbe sopra di sè una simile responsabilità, se la adesione d'un Concilio generale non lo rassicurasse. Noi sappiamo ciò che gli direbbe un tale Concilio: l'Episcopato del mondo cattolico ha parlato.

« La Cattolicità così scossa dai colpi e contraccolpi degli avvenimenti, è perfettamente tranquilla sulla fermezza colla quale

Pio IX respingerebbe ogni convenzione disastrosa ed umiliante. Egli sa ciò che la sua coscienza, il suo coraggio, la sua dignità gli domandano. Egli dice a sè stesso che i centosessantanove Papi che lo precedettero sul trono, in questo momento lo guardano. Il Papato che ha posto il diadema imperiale sulla fronte di Carlo Magno, non getterà colle proprie sue mani la tiara nella guardia mobile dei Conquistatori d'Italia. Se il sacro Principato deve essere distrutto per qualche tempo, egli non soccomberebbe in un patto indegno. Cadrebbe con grandezza d'animo, e forzerebbe i suoi nemici a rispettare la sua caduta. Il Papa che non sarebbe più Re, si farebbe Pellegrino Apostolico. Qual è quel popolo fedele che non si terrebbe fortunato di accoglierlo? Qual è quel Governo che oserebbe portare la mano sopra di lui? Ad ogni stazione questo augusto esiliato sarebbe almeno più padrone delle sue azioni che nol potrebbe essere in Roma captivo; e la sua presenza commuoverebbe assai profondamente le popolazioni che lo vedrebbero passare, portando seco la libertà della Chiesa di Dio.

« Questo rovesciamento sarà risparmiato al mondo, se il lume non diremo già della fede, ma della saggezza politica giunge a prevalere.... » — (*Memorandum dei Cattolici francesi*, 1861).

A. Di Laguerronière, nella seduta 28 febbraio 1862 del Senato francese: « L'Italia senza il Papato è un'Italia *nuova* che ricomincia la sua storia. Un Papa errante, esiliato, sarebbe per l'Italia un rammarico ed una minaccia incessante. In ciascun santuario deserto essa troverebbe un pericolo, in ciascuna coscienza cattolica un giudice ed una condanna, sarebbe una transizione rapida verso l'anarchia, perchè giammai un Trono potrebbe trovare il suo perno sulla Cattedra di San Pietro. »

Lo stesso Laguerronière: « Se il Papato cade col consenso della Francia e tutto questo avviene spontaneamente, se la pietra sacra sulla quale poggia questa grande Istituzione religiosa e politica, viene sconvolta, la Società francese si sposta necessariamente..... Egli è impossibile che l'Italia sia consegnata alla reazione od alla rivoluzione. Egli è impossibile che l'unità italiana si costituisca a Roma; perchè il suo trionfo seco trarrebbe uno scisma, una guerra generale, ed una profonda modificazione dell'equilibrio di Europa. Egli è impossibile che la Francia lasci cadere il Papato da essa sempre protetto, e che favoreggi, alle sue porte, la costituzione d'un grande Stato di primo ordine, che contrappeserebbe la sua potenza, se non la completasse con estensioni territoriali,

che per quest'eventualità si renderebbero necessarie. È mestieri che il Papato sia Sovrano a Roma, affinchè l'unità cattolica che esso rappresenta conservi l'indipendenza, senza la quale più non esisterebbe. È mestieri infine che l'Europa intervenga, e che a nome dell'interesse generale da lei rappresentato, calmi tutti i conflitti, domini tutte le resistenze, consacri tutti i diritti. » — (*Lettere* stampate nel Giornale *La France* del settembre 1862).

Il signor Sons, Professore di Diritto nell'Università d'Innspruck, esclamava nell'aprile 1862: « Gli assalti contro il Romano Pontefice non sono oggimai che una lotta contro la legge di Dio, contro la verità, contro il dritto, contro le basi eterne e indispensabili della società umana, per le quali il Papa ai dì nostri è egli solo entrato in lizza. Egli solo si regge in piedi framezzo gli uragani scatenati dalla rivoluzione. In lui sono rappresentati i beni più augusti dell'umanità; da lui tutelati quei beni stanno in sicuro come entro un'arca sagrata. Salviamolo, e sarà in lui salva ogni cosa; se l'abbandoniamo tutto sarà perduto. »

Augusto Cochin: « Altri si stupisce perchè la Francia non abbandona Roma. Presto detto. In tali circostanze non v'ha che l'ultimo passo che costa.... Più si è ripetuto che le sorti del Dominio temporale dipendevano dalla Francia, più si fece pesare sulla Francia la responsabilità di quelle sorti. Essa sente che questa risponsabilità della mano, la quale distruggeva l'opera di Carlo Magno, durerà tanto quanto la gloria che siffatta opera procacciò a quel grand'Uomo. Se non si trattasse che della dinastia degli Stuardi o dei Borboni, ma la dinastia di San Pietro! Ci si vede Dio, e non si ha gran voglia d'imbattersi in Dio! Credetemi, il Re d'Italia non ha poi tanta premura di andare a Roma. » — (*Le Correspondant* del luglio 1862, pag. 410.

Il Presidente della Repubblica dell'Equatore nell'America Meridionale, nell'estate del 1862 riceveva a Quito un Delegato apostolico spedito colà dal Papa, e così gli parlava: « Approfittando di sì solenne occasione vi prego diciate al Santo Padre, che, come veraci cattolici non siamo nè possiamo essere insensibili agli attacchi diretti contro la Santa Sede e contro la sua Sovranità temporale; Sovranità che è l'indispensabile condizione della sua libertà ed indipendenza, del pari che della tranquillità e dell'incivilimento del mondo. Ditegli dunque che sebbene ai deboli non è dato di opporre una diga di ferro contro l'empietà e l'ingratitudine degli uni, e contro la timidità e l'imprevidenza degli altri;

a noi però spetta di levar la voce per condannare il delitto e stendere la mano per additare il delinquente. Ditegli infine che uniti più fortemente a lui nel tempo dell'avversità, qui ai piedi delle Ande ed alle spiagge del grande Oceano, preghiamo per lui, perchè abbiano fine le tribolazioni che lo crucciano; e che nutriamo l'intima e consolante convinzione che passeranno presto i giorni di prova, poichè quando la forza opprime nel presente, la giustizia si riserva l'avvenire. »

Granier de Cassagnac nel Giornale *La Nation* di Parigi del 4 gennaio 1863: « On ne citerait pas en France un homme politique important, représentant un groupe d'opinions sérieuses, qui n'ait admis la nécessité du Pouvoir temporel du Pape. Tous les hommes politiques de quelque poids sont avec nous, la France entière.... »

Emilio Ollivier: « Roma è immobile e quest'è la sua grandezza. Roma è immobile e non indietreggia mai. Quando il Santo Padre adotta una politica, giammai la cambia, egli la mantiene convinto che è un riflesso della verità eterna, di cui si considera come il depositario. Lo spettacolo che offre un Pontefice che comanda colla parola a milioni di fedeli, ed un vegliardo che dice *Non possumus*, e la debolezza del quale è onnipotente, questo spettacolo è nobile e grande; quanto a me io l'ammiro. » — (Seduta 10 febbraio 1863 del Corpo legislativo francese).

Il conte Carlo di Montalembert: « La séparation des deux Pouvoirs serait un piége pour le Pouvoir spirituel, toujours désarmé, et dont la liberté ne repose que sur la foi d'une parole, qui peut changer et sous la main d'une force qui peut frapper, *si le Chef suprême de ce pouvoir spirituel* n'était pas absolument et pleinement indépendant. Or, le plus haut degré de l'indépendance ici-bas, c'est la Souveraineté. La sagesse des hommes, l'expérience des temps et la main de Dieu se sont unies depuis mille ans pour assurer au premier Pontife de la véritable Eglise le rang de Roi, et dans son domaine, ces *deux Pouvoirs sont confondus, afin qu'ils puissent être divisés partout ailleurs.* La Souveraineté pontificale, exception unique et distincte sur ce seul point des autres pouvoirs de la terre, est la conséquence de la séparation des pouvoirs, bien loin d'en être la contradiction. Rien ne prouve mieux la nécessité de cette Royauté que la stérilité des combinaisons inventées pour s'en passer. Rien n'établit mieux la vérité de la théorie qui la recommanderait à la raison des hom-

mes, si dix siècles de bienfaits ne la recommandaient surtout à leur respect, que le spectacle des faits. Où donc, en Europe, selon la remarque si juste de monseigneur Dupanloup, existe-t-il encore une religion d'Etat? Dans la minorité des pays catholiques, dans l'immense majorité des pays non catholiques, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Suède, le Danemark, la Turquie. Pourquoi est-il si facile d'établir la liberté des cultes dans les pays catholiques? Parce que le Pape et le Roi y sont deux. Pourquoi est-il si difficile de la faire respecter dans les pays non catholiques? Parce que le Pape et la Reine, n'y font qu'un. » — (*L'Eglise libre dans l'Etat libre*, Discours prononcés au Congrès catholique de Malines par le comte de Montalembert. Paris 1863, pag. 102 in nota).

Guglielmo Audisio: « La Sovranità spenta di diritto e di fatto nell'Impero Latino, e per noi inaridita nel Greco e non più vitale per fatto dei popoli e per legge di providenza, si veniva raccogliendo dov'ella trovava mente e spiriti da esercitarla....

« Per questi fatti sociali, e con effetto salutare, al cristianeggiarvi delle genti, la Sovranità spiccandosi dalle aquile romane, e sdegnando la barbara scimitarra, ergevasi a Dio col ministero del Pontificato Romano... » — (*Diritto pubblico della Chiesa e delle Genti Cristiane*, Roma 1863, vol. 2, lib. 2, titolo XIV).

Edmondo di Pressensé: « Tout libéralisme qui ne commence pas par affranchir la conscience est de mauvais aloi... Qu'on le sache bien; on n'aura État libre qu'avec l'Église libre. Il faut garantir contre les envahissements du despotisme monarchique ou démagogique l'*asile inviolable de la liberté religieuse*, *mère de tous les autres.* » — (*L'Église et la Révolution française*, Paris 1864 *Conclusion*).

Giovachino Pacheco, *Ministro degli esteri*, nella seduta 19 maggio 1864 del Congresso di Madrid: « L'indipendenza del Papato è un punto cardinale assoluto della politica della Spagna, perchè non è solo una questione di Cattolicismo, ma di Cristianità, anzi della civiltà del mondo. Fuori del Papato tutti i poteri, quali li ha costituiti la serie dei secoli, sono accidentali. Solo il Pontificato è un potere essenziale, necessario. Come passò la grandezza della Spagna, può passare quella della Francia, dell'Inghilterra, della Russia, senza che si sconvolga il mondo per ciò; ma se cadesse il Pontificato, succederebbe un cataclisma, la cui estensione, grandezza e conseguenze sono incalcolabili. »

L'Opinione (Giornale di Giacobbe Dina) nel numero 30 ottobre 1864: « V'ha chi meraviglia, o finge meravigliarsi, che noi abbiamo ammesse come sensate le osservazioni di un corrispondente sulla necessità che il Papa sia Sovrano. E soggiunge che i continuatori di Cavour cominciano a far vedere le orecchie.

« V'ha da cascar dalle nuvole a fronte di tanta ingenuità. Quasi che il Conte di Cavour abbia mai pensato a privare il Papa della Sovranità; quasi che in quella mente così pratica, abbia mai potuto entrare l'idea d'un Papa ridotto alle proporzioni di un Curato o di un Vescovo a cui si applica la legge comune, si fanno pagare le imposte, e si manda all'occorrenza la bolletta dell'alloggio militare.

« La Sovranità del Papa è indispensabile all'idea della sua indipendenza spirituale e noi siamo, in questo, d'accordo con l'opinione generale. Tutto sta nel determinare quale debba essere questa Sovranità.

« Il Principe Napoleone voleva restringerla alla città Leonina; vi fu chi volle limitarla al palazzo della sua materiale residenza : i più la riducono alla vera libertà ed indipendenza della Chiesa: insomma vi ha un margine per intendersi. »

Appena firmata tra la Francia e l'Italia la *Convenzione* 15 settembre 1864, venne alla luce a Parigi un Opuscolo anonimo col titolo *La Convention du* 15 *septembre* 1864, Ediz. Dentu, nel quale si vollero leggere gl'intendimenti del Governo Francese, come questo li aveva già rivelati nel 1859-60 coi due celebri Opuscoli: *Napoleone III e l'Italia — Il Papa ed il Congresso.*

I periodi più notevoli del nuovo Scritto erano i seguenti:

« Quel est le but que, sans parler de temps plus anciens, la France n'a cessé de poursuivre depuis le 10 décembre 1848, dans sa politique à l'égard du Saint-Siége? Ce but, tout le monde le connaît: *C'est d'assurer à la Papauté l'indépendance qui lui est nécessaire* pour exercer, dans toute leur dignité et dans toute leur efficacité, les pouvoirs spirituels dont elle est investie. . . . .

« En 1849 et depuis lors le Gouvernement Français n'a cessé de croire, que l'autorité Temporelle de la Papauté est nécessaire. . . . .

« La petite enclave de Rome et du Patrimoine de Saint-Pierre n'altère pas la grande et sérieuse unité militaire, maritime et politique de l'Italie, et lui donne au contraire l'avantage de conserver dans son sein cette Papauté, centre de 200 millions de catholiques. . . . .

« Le Gouvernement Français peut admettre de la part du Gouvernement italien envers Rome, des aspirations sentimentales ou des espérances platoniques; mais, ne voulant abuser ni l'Italie, ni l'Europe, ni lui-même, il n'a signé la Convention que lorsqu'il a vu la consécration de sa politique au-delà des Alpes, c'est-à-dire l'*indépendance du Saint-Siége garantie* par les Italiens eux-mêmes, et lorsque, en choisissant Florence pour Capitale, on a *formellement renoncé* soit à prendre Rome par force, en y entrant soi-même ou en y laissant entrer ses amis; soit à la prendre par ruse, en se la faisant offrir et livrer par des compères *déguisés en peuple romain*. . . . .

« Ceux qui savent, pour avoir habité l'Italie, que les populations de villages en masse, et la population de Rome en immense majorité sont, au fond, dévoués à la Papauté, savent aussi que le problème de la securité de Rome se réduit à surveiller et à contenir un certain nombre de brouillons comme toutes les grandes villes en possèdent ».

Il visconte Alfonso di Calonne, direttore della *Revue Contemporaine*, giudicando la Convenzione 15 settembre 1864, faceva le seguenti osservazioni:

« Est-il bien certain d'abord que M. de Cavour fût si désireux de transporter à Rome le siége du gouvernement? Nous aurions personnellement quelques raisons d'en douter.... Dans ses entretiens intimes avec ses coopérateurs et ses amis, il ne faisait aucune difficulté d'avouer que s'il avait des visées sur Rome, ce n'était ni pour *en déposséder la Papauté* ni pour y établir les services du Gouvernement, la tête et l'œil du Royaume. Il avait même des mots d'une ironie cruelle, pour ceux qui se laissaient prendre à l'appât qu'il leur avait tendu, et s'il ne cachait pas son désir d'une cordiale entente avec le Saint-Siége, il ne dissimulait pas davantage la *nécessité absolue* pour l'Italie de garder dans son sein, à l'abri de toute atteinte, *cette Papauté qui rayonne de là dans tout l'Univers*....

« Rome n'est point la Capitale de l'Italie, elle ne l'a jamais été, *elle ne peut jamais le devenir*. Elle a été la Capitale du monde; elle est la Capitale de la Chrétienté. L'Eglise catholique y a son Siége, d'où elle gouverne toutes les églises de la Catholicité; d'où elle exerce un pouvoir moral, auquel *aucun autre ne fut jamais comparable*. C'est une force dont l'Italie est dépositaire, et par laquelle *elle règne dans le monde entier*. Bien fou serait le peuple italien s'il voulait s'en dépouiller....

« A le prendre de moins haut, Rome ne saurait *devenir la Capitale d'un Etat moderne*. C'est une ruine immense, un musée d'antiquités, un sanctuaire aussi bien pour la science que pour la religion, une terre sacrée à laquelle il *doit être interdit de toucher*, un champ d'étude et de recueillement dont le silence ne doit jamais être troublé par le bruit des intérêts mondains. Chaque pas qu'on y fait éveille un souvenir; chaque pierre qu'on y heurte raconte une page d'histoire; chaque lieu qu'on visite y pàrle du passé. Le passé; voilà tout Rome, et le présent ne doit s'y montrer que pour conserver pieusement ce que les siècles y ont accumulé de trésors intellectuels et de richesses morales. On ne comprend pas qu'on puisse introduire le luxe étriqué et les allures provocantes d'une Capitale moderne, des boulevards, des magasins de nouveautés, un Parlement loquace, des journaux dans la rue, une Bourse au Capitole, autant d'antithèses bizarres et d'anomalies choquantes. Mal située dans une campagne stérile et empestée, trop près de la mer pour être à l'abri d'un coup de main, trop loin pour en tirer quelque avantage, assise sur un fleuve fangeux, Rome est inhabitable pendant la moitié de l'année. On n'y pourra jamais établir les services nombreux que comporte la centralisation moderne, ni tenir session pendant les mois de *malaria*; faudra-t-il donc avoir deux Capitales, l'une pour l'été, l'autre pour l'hiver? A coup sûr, si Rome n'existait pas, nul ne songerait à l'aller bâtir où elle est. *Que reste-t-il donc* de si souhaitable pour l'Italie dans cette Ville ruinée, sombre et insalubre? — *Le Nom*....

« Le peuple de Rome quoi qu'on en dise ici, n'est *nullement opposé au Pouvoir temporel;* tout au plus peut-on prétendre qu'il soit indifférent à la question... La grandeur de Rome est si étroitement liée à la grandeur de la Papauté que déjà aujourd'hui on s'y fait difficilement à l'idée que l'une puisse subsister sans l'autre... » — *(Revue Contemporaine et Athéneum Français*, tom. 42, fascicolo 15 novembre 1864, pag. 163 e seguenti). (1).

(1) Non si dimentichi che la *Revue Contemporaine* è una rassegna liberale, che il signor Visconte de Calonne, abile direttore di essa, è amico dell'Italia, che egli dopo aver assistito nell'autunno 1867 ai fatti d'armi di Monterotondo e Mentana, ha scritto nella *Revue* del 15 novembre 1867 un articolo intitolato: *Les Merveilles du Fusil Chassepot*; che l'articolo stesso fu riferito per sunti dalla stampa liberale italiana, come la *Gazzetta Piemontese* delli 20 novembre 1867, la *Gazzetta del Popolo* di Torino, il *Diritto* di Firenze, ecc.

Pier Carlo Boggio: « La *Convenzione* 15 *settembre* 1864 ha mutilato il programma del Conte Cavour, facendoci assumere un impegno internazionale che non potremmo violare, senza disonorarci ed attirare sopra di noi lo sdegno e la vendetta *della Francia.*

« Dopo la Convenzione noi dobbiamo custodire il Potere temporale del Papa contro ogni aggressione esterna, e non possiamo intervenire nel caso di moti interni. L'inazione è divenuta per noi un dovere, un obbligo internazionale.

« Dunque bando alle illusioni, a Roma colla forza non si va, colla rivoluzione non si va.

« Dunque le trattative e gli accordi sono ormai una necessità inevitabile ed urgente.

« Rassicuriamo la coscienza dei cattolici, rassicuriamo la coscienza del Santo Padre.

« Il Territorio Pontificio riunito al Regno, i Romani cittadini d'Italia; ROMA CITTÀ LIBERA E SEDE DEL PAPA, ecco la soluzione che può soddisfare ad un tempo gl'interessi della Chiesa ed a quelli della Nazione.

« La lotta che da sedici anni dura ostinata in Italia fra il Papato e la Nazione, non ha più ragione d'essere.

« L'Italia non ha interesse ad offendere il Papato, e può anzi trovare in esso uno splendore, un prestigio ed una forza che accrescendo lustro ed autorità al nuovo Regno, ne assicurino l'avvenire...

« L'Italia acquisterà Roma senza perdere il Papa.

« Così sarà dato alla stessa generazione, come ha detto il Conte Cavour, d'avere risuscitato una nazione, e d'aver fatto una cosa più grande, più sublime ancora, e la di cui influenza è incalcolabile: d'avere cioè riconciliato il Papato col Principato, d'aver firmato la pace fra la Chiesa e lo Stato, fra lo spirito di religione ed i grandi principii di libertà. » — (*La Questione Romana, studiata in Roma);* Torino 1865, pag. 237 e seg.) (1).

(1) Il problema delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, fu lo studio incessante del compianto mio maestro ed amico. Piacesse al cielo che gl'Italiani ascoltassero la voce di P. C. Boggio, che di soli 39 anni per l'Italia incontrava la morte il 20 luglio 1866 nella battaglia navale di Lissa.

Nella *Revue des deux mondes,* tom. 66, fascicolo delli 15 novembre 1866, fu pubblicato un importante lavoro sul *Combattimento navale di Lissa e*

Giorgini Giambattista: « Se 'il Papa abbandona Roma, la sua posizione anormale diviene per tutti gli Stati d'Europa un motivo d'inquietudine ed un soggetto d'imbarazzo. Le sue sventure infiammeranno lo zelo di un gran numero di cattolici, porranno dal suo lato tutte le simpatie sempre risvegliate all'ultimo momento dalla debolezza che non si difende e dalla grandezza che si umilia. Se allora noi siamo a Roma, se noi siamo riguardati come

sulla marina corazzata, firmato L. Buloz, sotto il quale nome si è voluto leggere quelló d'un rinomato Ammiraglio Inglese.

Lo scrittore così parla di P. C. Boggio: « . . . Jusqu'au député Boggio qui tout exalté, accourait le lorgnon dans l'œil, pour s' embarquer comme volontaire attaché à l'État major de l'escadre de conquête!

« Ici, on se demande si l'amiral Persano ne se croyait pas obligé de jouer son rôle devant l'attaché Législatif, comme autrefois les Généraux de la République Française devant les Commissaires de la Convention . . .

« Le député Boggio ne songeait qu'à faire flotter au plus vite la glorieuse bannière de l'Italie sur le ruines de forts Autrichiens . . . .

« L'instant était solennel pour l'amiral Persano et pour l'Italie; malgré ses pertes il était plus fort encore que l'ennemi qui se tenait là devant lui, ferme et comme agressif. Allait-il, se reconnaissant vaincu et abandonnant Lissa et le champ de bataille, infliger à son pays une de ces incurables hontes dont le venin toujours renaissant mord au cœur les nations jusque dans les rangs les plus infimes, et qui ne se lavent que dans des torrens de sang? Ou bien, s'inspirant de son désespoir, irait-il exposer à de nouveaux désastres ces bâtimens et ces équipages dont il avait mal auguré tout d'abord, et qui, sous sa déplorable direction, n'avaient que trop justifié ses défiances? Ah! si le *député Boggio* se fût encore trouvé là ponr lui souffler *son enthousiasme* aveugle, *sa foi dans les destinées de l'Italie*, nul doute qu'il n'eût tenté de nouveau la fortune des combats; mais *cet homme inspiré*, l'*âme vivante de l'expédition,* avait disparu avec le *Re-d'Italia* dans les profondeurs de l'Adriatique, ne laissant que le souvenir, dejà presque effacé aujourd'hui, *de cette éloquence toujours prête*, *de cette humeur satirique*, *de ces sarcasmes poignans*, *dont il a si souvent ému la Chambre des députés de Turin et de Florence*. Chose étrange! sa voix semble en ce moment sortir des entrailles de la mer pour temoigner à décharge de l'amiral Persano. Parmi les épaves du *Re-d'Italia*, les vagues ont rejeté sur la côte Autrichienne le portefeuille où, la veille même encore, il déposait ses émotions aux scènes pour lui si nouvelles de l'attaque de Lissa, et ses lettres brûlantes, dont nous avons cité quelques fragments, seront le plaidoyer le plus puissant dans la cause de l'amiral, dont il fut lui-même la plus réelle justification . . . . ».

il solo ostacolo al ritorno del Papa, alla pacificazione della Chiesa, tutti questi sentimenti si rivolgeranno contro di noi. Il possesso di Roma ci collocherà in una posizione estremamente difficile in faccia all'Europa, e quest'opposizione dell'Europa, imprimendo al nostro possesso il carattere d'un fatto irregolare e precario, sarà una sorgente incessante di disordini ed agitazioni interne. In cosifatte condizioni, il possesso di Roma aggiungerebbe nulla al nostro credito ed alla nostra reale potenza ».

Nella tornata 31 marzo 1865 della Camera dei Comuni d'Inghilterra, il deputato Newdegate chiamò l'attenzione del Governo Britannico sul discorso detto dal Cardinale di Bonnechose il 17 marzo 1865 nel Senato francese, il quale aveva posto l'ipotesi del Papa esule in Inghilterra.

Rispose lord Palmerston nella seduta 1° aprile: « L'onorevole gentiluomo presuppone che alla fine dei due anni fissati dalla Convenzione 15 settembre 1864, il Papa abbia ad essere obbligato ad abbandonare Roma. Ciò può essere e può non essere. Se ciò fosse, col più grande rispetto che sente il Governo, e che, ne sono certo, sente ciascuno pel Papa personalmente, riguardato da una grande comunione di cristiani come Capo della loro Chiesa *(udite! udite)*, noi saremo lieti di poter far mostra di questo rispetto che sentiamo. Ma quanto poi alla venuta del Papa a risiedere in Inghilterra, ci sono a ciò tante obbiezioni, le quali devono ferire la mente d'ognuno, da farne un solecismo politico. Ma è noto dai documenti deposti sul tappeto della Camera che alcuni anni fa, quando si destò la questione della possibilità che il Papa abbandonasse Roma, il signor Odo Russell, rappresentante del Governo Inglese a Roma, disse che se le circostanze dovessero indurre il Papa a stabilire la sua residenza fuori d'Italia, ove la residenza di Malta gli tornasse conveniente e gradita, si userebbe ogni attenzione per compiacerlo, e gli si provvederebbe per una residenza dicevole. Ecco la risposta che io devo fare all'onorevole gentiluomo *(udite ! udite)*. »

Il Sindaco di Treviri (Germania) ai membri del Congresso Cattolico tenuto in quella città nel dicembre 1865: « I diritti della Chiesa sono quelli della civiltà. Difendiamoli. »

Prevost-Paradol nominato uno dei *Quaranta* dell'Accademia francese in surrogazione del sig. J. J. Ampère che scrisse pagine erudite su Roma antica *(L'Histoire Romaine à Rome)*, nel suo ricevimento all'Accademia stessa seguìto nel marzo 1866, così parlava di Ampère e di Roma:

« Il (M. Ampère) assistait avec tristesse à l'état actuel de Rome et à l'incertitude de ses destinées. Il avait à cœur ce grand fait qui est l'une des gloires de l'histoire des hommes, la Cité Souveraine du monde païen devenue la Capitale indépendante du monde chrétien, et le droit d'asile assuré à toutes les grandeurs terrestres déchues, sous la protection de la croix, et sur les tombes de ses martyrs. M. Ampère se demandait avec une anxiété affectueuse ce que serait Rome si elle cessait d'être ce qu'elle est depuis tant de siècles, la Ville unique entre les grandes villes de la terre, attrayante et puissante par la seule vertu des croyances et des souvenirs. Les esprits élevés et équitables ne veulent pas croire que les droits divers ne puissent pas obtenir le même respect, ni que l'avenir des peuples exige la ruine de leur passé, ni qu'il soit impossible d'assurer aux Romains leur juste part de progrès social et de liberté, sans que la situation européenne du Chef de l'Église catholique soit dénaturée et détruite. »

Il *Times* del 27 novembre 1866: « L'essenziale della questione romana sta in ciò che il Capo del mondo cattolico rimanga a Roma. »

Carlo di Mazade: « Rome est une ville exceptionnelle entre toutes les villes... Ce qui fait de Rome une *cité unique éloigne l'idée d'une Capitale ordinaire*... Rome n'est point dès ce moment une capitale effective nécessaire, le siége nécessaire du gouvernement.

« Pour moi, je me suis trouvé l'esprit ému de tous ces problèmes dans cette ville, la seule qui ait reçu dans l'histoire le nom d'éternelle. J'ai parcouru le chemin du Vatican et de la colonnade de Saint-Pierre au Quirinal, de la porte du Peuple au Colisée; j'ai contemplé des hauteurs du Pincio et du Monte-Mario la ville Romaine et la ville papale, la Cité Léonine, entre lesquelles se déroule le Tibre aux eaux jaunies. Je me suis perdu, comme bien d'autres, dans ces détours, dans ces palais et dans ces ruines, où, quand on croit avoir tout vu, on s'aperçoit qu'on n'a rien vu, tant c'est un monde inépuisable. J'ai subi le tout-puissant attrait de cette immensité, de cette grandeur si harmonieuse, si bien proportionnée, que les choses colossales semblent naturelles et simples, et en comprenant bien le désir des Italiens, je me suis demandé ce que deviendrait le Gouvernement de l'Italie, un simple Gouvernement moderne dans cette Rome, s'il ne se perdrait pas au milieu de ces grands débris, de ces souvenirs et de

ces palais qui semblent faits *pour une tout autre existence.....*

Il faut être hardi pour affronter le contact de certaines grandeurs même évanouies, et chemin faisant je me rappelais un de ces mots piquans par lesquels le Comte de Cavour se reposait quelquefois des harangues publiques, où il mettait sa pensée sous une forme familière : « *Ah ! si l'Italie pouvait avoir deux Capitales, une pour les jours de fête, l'autre pour les jours ordinaires !...*

« Rome proteste, et comme la Papauté est une de ces puissances que n'abattent ni les villes prises ni le batailles perdues, qui subsistent dans leur intégrité tant qu'il en reste un fragment, on est tout simplement dans une voie sans issue...

« Rome se raidissant, résistant, opposant à toute entreprise sur sa Souveraineté temporelle l'inexorable *non possumus*, et faisant *en définitive* UNE PLUS NOBLE FIGURE *que beaucoup d'autre Pouvoirs humains, qui se croient inébranlables parce qu'ils ont des armées*, Rome ne laisse pas de sentir la force des choses...

« Il ne faut point oublier qu'à Rome, on est de vieux sang italien...

« Ces luttes, que voile la contenance impassible et correcte du Cardinal Antonelli, ce dernier type de la diplomatie pontificale, ce dernier abbé romain aux mœurs elégantes, au sourire froid, au regard perçant et impénétrable, — ces luttes vont se résondre dans l'âme *de Pie IX, le plus sincère et le plus séduisant des Pontifes...* » (*Revue des deux mondes*, tom. 66, pag. 726 e seg. ; fascicolo del 1° dicembre 1866).

Wolfango Menzel, pubblicista moderno, tedesco e protestante:

« Que d'orage n'a pas subis la Papauté! et cependant aujourd'hui encore le Saint-Père siége à Rome, il y siégera de nouveau si, une fois de plus, il vient à en être banni... La Papauté correspond à une grande idée historique, et à un besoin inhérent à la société européenne... Une société sans Église est un rêve irréalisable ; mais une Église qui, réduite à ne plus être qu'une branche de l'administration publique, se verrait obligée de subir toutes les vicissitudes d'un État séculier, et d'accepter la solidarité de toutes ses folies et de tous ses crimes, deviendrait bientôt odieuse aux peuples. Il n'existe donc qu'une seule relation entre l'Église et l'État, qui soit conforme à la dignité de Dieu, ainsi qu'à la fierté des peuples, c'est celle de l'indépendance réciproque de l'Église et de l'État, telle qu'elle existe depuis si longtemps en fait comme en principe, dans l'Église latine de l'Occident. »

La *Nazione*, Giornale di Firenze, il 25 giugno 1867: « Si avrà un bel dire, un bel gridare, si potrà uscire in quante declamazioni si vuole, ma i fatti non si distruggono nè possono interpretarsi che per quello che significano. La dimostrazione che il Clero cattolico di ogni parte del mondo ha fatto al Papa mostra apertamente che *il Papato è ancora una forza potentissima, la quale ha estese e profonde radici.* È bastata una parola del Pontefice perchè preti e Prelati d'ogni paese e d'ogni nazione, d'ogni parte del globo accorressero intorno a lui (pel centenario di San Pietro). Sarà, se così piace, fanatismo religioso; ma il fanatismo religioso è pure una forza. »

Il *Diritto*, Giornale di Firenze, del 30 giugno 1867, n° 177: « Noi, suoi avversari, riconosciamo la mirabile costanza di Pio IX. Quel vecchio cadente, ma pur saldo della sua fede e rappresentante d'una *grande Istituzione*, ferita non morta, seppe trovare gagliarde parole per attestare al mondo la *potenza di vita* che corre nelle vene del Cattolicismo, e per rampognare con superba ironia l'inetto schiamazzo de' suoi avversari.

« Ha ragione il Pontefice... Da Roma si odono ancora accenti gravi, risoluti, che rialzano la dignità umana; dalle tombe mistiche del Cattolicismo esce ancora un suono armonioso che alletta; ma dai tabernacoli di quest'Italia una, non esce un grido, un pensiero che sia pari alla novella vita cui il fato ci sortia, e sia degno di sostenere il paragone. Diciamolo perchè giova la verità a tutti: Roma c'insegna ad amare, a credere, a pugnare, a vincere. »

Giuseppe Pisanelli: « Il Papato, questo gran concetto della mente latina, rappresentò nel medio evo le aspirazioni generose dell'anima umana, l'idea del diritto... Ma come avvenne che potè sostenere per più secoli le aggressioni di cui fu segno? E come accade che la minaccia che ora pende sul Potere temporale abbia scosso tutti gli animi, suscitando in alcuni profonde paure ed in altri invitte speranze?

« La durata del Papato non ostante le forti scosse, significa che le grandi Istituzioni, non essendo una creazione arbitraria, come lentamente si svolgono e toccano all'apogeo della loro grandezza, così anche aggredite, lentamente declinano finchè non sia del tutto esaurita la virtù dei principii da cui trassero vita. Se ricordiamo le guerre mosse al Papato dai Principi nel medio evo, noi ci spieghiamo come di quelle lotte riuscisse vincitore. Il Papato rappre-

senta l'unità morale dei popoli ed il loro diritto, e i Principi rappresentavano la forza materiale o un'idea che era già spenta nella coscienza dei popoli, l'Impero dei Cesari... » — (Seduta 6 luglio 1867 della Camera dei Deputati Italiani).

La Situation, Giornale di Parigi, del 20 ottobre 1867: « *La Situation* è Papista e checchè avvenga rimarrà Papista... Non vi può essere Papa senz'indipendenza, nè guarentigia d'indipendenza senza Sovranità ».

Re Guglielmo I di Prussia diceva il 15 novembre 1867 ai rappresentanti del suo popolo:

« Il mio Governo dirigerà i suoi sforzi per dare soddisfazione al *diritto*, che hanno i miei sudditi cattolici alla mia sollecitudine per la conservazione della dignità e dell'indipendenza del Capo supremo della loro Chiesa ».

Il 18 novembre 1867 i Cattolici di Colonia presentarono un indirizzo, coperto di 2290 firme, al Re di Prussia, perchè « Si degni fare le pratiche necessarie per assicurare e conservare la libertà ed indipendenza della Santa Sede e de' suoi possedimenti. »

Indirizzi identici furono sottoscritti ad Elberfeld, Acquisgrana, Magonza, Treviri, ecc.

« Il 21 novembre 1867 oltre a due mila cattolici, venuti da tutte le parti dell'Alemagna, si riunirono a Magonza sotto la presidenza del sig. Falck, e dopo aver udito Monsignor Ketteler, Lingens d'Acquisgrana, Baudri di Colonia, Lindau di Heidelbrga, Freytag di Monaco e Maufang di Magonza, votarono:

« 1° Che la Provvidenza stessa fa del Papa un Sovrano perpetuo di Roma;

« 2° Che la sua qualità di Re di Roma non può pregiudicare, ed è convenientissima a quella di sommo Gerarca spirituale;

3° Che tutti i Sovrani hanno il dovere di proteggerne l'indipendenza, e tutte le nazioni cattoliche il diritto d'esigere il compimento di questo dovere. »

La *Pall Mall Gazette*, Giornale protestante che si stampa a Londra, esamina in un lungo articolo pubblicato nel novembre 1867 la Questione romana, e conchiude: « La questione romana non tocca i soli Italiani, nè le sole grandi Potenze Cattoliche Romane. Essa interessa tutta la Cristianità. In vista dei loro numerosi sudditi Cattolici Romani, mi sembra che l'Inghilterra, la Russia e la Prussia hanno diritto di prender parte nella sua soluzione, non meno che la Francia, la Spagna e l'Austria. Ei conviene scegliere

fra le centinaia di milioni pei quali un Papa indipendente a Roma è di una necessità assoluta, e i 25 milioni pei quali l'acquisto di Roma, con o senza il Papa, è tanto necessario quanto possa esserlo Gibilterra alla Spagna. »

Il Marchese De Piré nella seduta 23 novembre 1867 del Corpo Legislativo francese: « La Questione di Roma, o sia messa al principio od alla fine, sarà sempre l'*alpha* e l'*omega*, perchè sarà sempre una grande questione di civiltà. »

La *Gazzetta Piemontese*, Giornale di Torino, del 1° dicembre 1867: « La Francia non ammise mai che Roma dovesse diventare in fatti la Capitale del Regno d'Italia...

« Il ridurre il Sommo Pontefice alla qualità di suddito, il rinunciare ad una certa tal quale immunità territoriale intorno alla sua Sede, od il trasferire questa altrove che in Roma, sono tutte cose che tuttora ripugnano al giudizio di pressochè tutte le Potenze anche non Cattoliche. »

Una Riunione di due mila Vestfaliani a Munster il 1° dicembre 1867, votava le seguenti risoluzioni:

« L'Assemblea esprime la speranza che sull'esempio generoso degli altri popoli, l'Alemagna prodigherà egualmente il suo sangue per la difesa della santa causa del Papa. Il mantenimento del Potere temporale è la guarentigia della libertà, della dignità e dell'indipendenza del Capo della Cattolicità; ogni attentato contro il Patrimonio di San Pietro, è una violazione del principio del diritto. »

Monsignor Manning, Arcivescovo di Westminster, nel grande *Meeting* cattolico, tenuto il 4 dicembre 1867 a Saint-James-Hall a Londra: « Noi rappresentiamo qui 6 milioni di sudditi della Gran Bretagna, ed i desiderii legittimi di 6 milioni di sudditi della Regina Vittoria devono esser ascoltati con quelli della cattolica Irlanda, quando rivendicano la dignità, e l'indipendenza del Capo della loro religione. »

Lord Stanley, Ministro degli affari esteri della Gran Bretagna, nella seduta 8 dicembre 1867 della Camera dei Comuni: « Il Potere temporale del Papa è un argomento di grande importanza non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. »

Francesco Crispi: « Il verme roditore d'Italia nei sette anni del nuovo Regno, sono stati gli equivoci. Fu un equivoco realmente il voto del 27 marzo 1861. Il Parlamento votò che si doveva andare a Roma dopo esserci fatta amica la Cattolicità e d'accordo

colla Francia. La Cattolicità vi ha risposto col numero immenso di zuavi che ha mandati nella Penisola per mantenere il Potere temporale del Papa. La Francia vi ha risposto per bocca del Ministro Rouher inibendovi d'impossessarvi dell'eterna città... Io desidererei che in questa Camera vi fosse un partito cattolico sincero, realmente devoto alla Santa Sede, coraggioso come lo è il deputato D'Ondes-Reggio, partito, il quale *difenda la potestà civile* del Pontefice... » — (Seduta 9 dicembre 1867 della *Camera dei Deputati italiani*).

Giuseppe Civinini : « L'idea di Roma è una tradizione di noi letterati, di noi filosofi... Ma se voi vi allontanate dalle Città, se vi spingete ad interrogare quel popolo che si conta a milioni, quel popolo che non scrive e non legge i Giornali, io vi dico che il nome di Roma non significa nulla, o significa il Papa...

Un fatto storico c'è nel mondo: esistono 200 milioni di Cattolici, e sono tanto potenti che hanno afferrato per i capelli il figlio della rivoluzione, Napoleone III, ed egli oggimai, lo vedete, governa come piace a loro. Non si può non tenere conto della costoro opinione; voi dovete vincerla o conciliarla. Per vincerla io non credo atti gli schioppi nè le baionette ; le idee si vincono colle idee ; è Gesù Cristo che caccia Giove dal Campidoglio. » — *(Camera dei Deputati italiani*, seduta 10 dicembre 1867).

Domenico Berti, nella seduta 12 dicembre 1867 della Camera dei deputati Italiani : « Nella questione religiosa cattolica le alleanze protestanti non tornanò le più acconcie... L'Europa non tollererebbe che una grande nazione s'insignorisse di Roma, senza che prima siano definite tutte le condizioni, per cui la Signoria religiosa che dall'Italia si esercita sopra tutto il mondo, non abbia a patir offesa nella sua libertà ed indipendenza. Il che quanto sia difficile e lungo a conseguirsi non è chi nol vegga...

« Roma è una città organizzata da molti secoli sopra ordini cosmopolitici. Ora le istituzioni cosmopolitiche non si possono da un giorno all'altro collocare in un organismo nazionale...

« L'Europa non comprenderà che possiate distruggere un'Istizione di quella natura...

« Voglio leggervi una pagina d'un uomo morto, ma la parola del quale avrà molto più autorità che non altre di vivi.

« MASSIMO D'AZEGLIO parlando dei molti interventi delle genti, che con periodo alterno si affollano e spingono verso Roma, così si esprime :

« Le dinastie succedono alle rivoluzioni, le rivoluzioni alle dinastie. Nelle antiche Reggie europee oggi un Principe di antico sangue, domani un oscuro Tribuno. Ma l'antica dinastia di San Pietro, sono or ora due mila anni, è sempre in Roma e domina la Cristianità o dalle tenebre delle catacombe o dagli splendori del Vaticano. La prima Repubblica francese strappa il vecchio e superbo Pontefice dalla sua sede, lo manda a morire a Valenza di dolore e disagio, e sul suo Trono rovesciato suscita una Repubblica: Napoleone sbalza il suo Successore da una ad un'altra prigione. La seconda Repubblica francese, all'opposto della prima, uccide con poca gloria la sorella romana, e si pone a guardia del Pontefice richiamato.

« Sono dunque ardenti di fede questi soldati, questi Principi, queste Repubbliche? Fede? Non credono a nulla. Ma che vogliono dunque? Qual fato li spinge? Che vuole il mondo da secoli, ora gittandosi furibondo su Roma per isbranarla, ed ora cadendo ai suoi piedi, sbigottito del suo ardimento ed offrendole il suo sangue ed i suoi tesori?

« Chi può spiegare questo fatto unico nella storia? Io no certamente; e mi contento di ripetere che Roma merita veramente il nome di Città eterna. Roma, ci si creda o non ci si creda, esercitò sin qui, ed esercita ancora un fascino sui cuori e sulle immaginazioni di tutta la terra. Se cade Firenze, Napoli, Milano, il mondo appena si volge, poi riprende la sua via: se cade Roma, l'umanità se ne turba. Tale è il fatto storico innegabile, ed innegato da chi conosce il passato.

« Ove se ne fossero occupati di più i nostri uomini politici avrebbero compreso che se Roma è Città Italiana, se i suoi abitatori sono cittadini come noi di questo nuovo Regno, con diritti, doveri, aspirazioni, desiderii indivisi, essi nacquero però in quelle mura sulle quali o pesa o regna un destino eccezionale e misterioso, da tutti accettato, da tutti temuto sin da'primi secoli della storia: che un vincolo arcano esiste fra Roma ed il mondo, vincolo tutelato dapprima dal terrore della spada, di poi dal terrore delle vendette celesti: che questo vincolo, si voglia o non si voglia, è un fatto, e che di fatti e non di fantasia si compone ogni savia politica: che se il diritto su Roma sta intero, assoluto per noi, un fatto venti volte secolare non lo distrugge certamente, ma invita ogni uomo che abbia cervello a considerarlo, a rispettarlo, ed a tenere per principale la questione della forma, del tempo e dell'opportunità.

« Avrebbero, in una parola, tenuto in maggior conto e non offese e sprezzate le idee del mondo civile; avrebbero sopratutto cercato di mostrarsi in tutto migliori, più giusti, più leali, più degni, più rispettabili degli uomini di Roma; e forse allora nell'opinione pubblica sarebbero cessati i timori e i sospetti, e la questione di Roma sarebbe più matura di quello che ora è.

« Il mondo cristiano avrebbe forse ammesso Roma italiana, libera, vivente sotto la legge comune, ed insieme Capitale religiosa della Cristianità: avrebbe forse compreso il Papa difeso da titolo e prerogative, non da autorità di Principe, Capo indipendente della religione.

« Ma al modo col quale si condussero le cose, la civiltà moderna non può ancora accettare l'idea di vedere per le porte spalancate del Vaticano uscir da una parte il Papato, ed entrare dall'altra i cortigiani e le cortigiane della rivoluzione! »

E conchiudeva il Berti: « Questo diceva un uomo che certamente ha servito l'Italia e l'ha onorata; io credo che tutti noi consideriamo quest'uomo come uno dei principali titoli d'onore del nome moderno italiano *(Sì! Sì!)*. Questo, secondo me, è il vero programma...; voi invece volete togliere al Papato la vera e legittima sua influenza, e quindi non è il programma dell'avvenire il vostro, è il programma del passato. Potete rinnovare la fede del Vicario savoiardo, potete predicare la religione del Dio unico, ma non potete certamente governare popoli cattolici se voi non tenete in principale considerazione il fondamento e la base della loro religione. »

Guerzoni: « Roma, come ha detto un uomo non sospetto di troppa fantasia, il signor Quintino Sella, sarà il *Mane, Techel, Phares* degli Italiani, » — (Seduta 13 dicembre 1867 della *Camera dei Deputati*).

Edoardo Crotti di Costigliole: « Se credete, o Signori, che nei nostri villaggi e nelle nostre campagne, vi sia agitazione per Roma Capitale d'Italia, voi vi sbagliate di gran lunga; almeno quattro quinti dei nostri villici sono ancora Cattolici sinceri.

« Il popolo deplora certamente i balzelli eccessivi, insopportabili; deplora la carta-moneta, deplora che la libertà degeneri spesso in licenza, ma è rimasto Cattolico; soffre ma non intende *che il Santo Padre venga spodestato.* » — (Seduta 21 dicembre 1867 della *Camera dei Deputati*).

Villano della Polla: « Sono sette anni che tutti i mali, da cui

siamo stati invasi, li dobbiamo al nome fatale di Roma. » — (Seduta 22 dicembre 1867 della *Camera dei Deputati*).

Vito D'Ondes-Reggio: « Io solo ho combattuto la dichiarazione di Roma Capitale d'Italia, fatta il 27 marzo 1861, e la combattei perchè la riputai non giusta, e solo cagione di perenni dissidii, perturbazioni e danni, e la storia già mi ha dato piena ragione.

« Cavour non intese mai che la Capitale d'Italia dovesse essere Roma; volle quella dichiarazione come un espediente...

« A Roma colla forza non si va, e se si va non si resta; là si confonderanno le lingue e si disperderanno le genti; e si sono le lingue confuse e le genti disperse solo che si sono toccate le mura della Santa Città...

« Io ho votato la Convenzione 15 settembre 1864 perchè era una revoca della dichiarazione di Roma Capitale d'Italia...

« Nel protocollo annesso alla Convenzione, sta scritto che per *guarentigia* di questa, la Capitale da Torino doveva passare a Firenze. Ora, come cotesto mutamento di Capitale poteva essere *guarentigia*, se non diventando Firenze Capitale *definitiva?...»* - (Seduta 22 dicembre 1867 della *Camera dei Deputati*).

La QUESTIONE ROMANA ha occupato quattordici sedute della nostra Camera elettiva, dalli 9 alli 22 dicembre 1867. Trentaquattro oratori presero parte alla discussione: Sella, Cortese, Miceli, Laporta, Villa, Civinini, Massari, Crispi, Ferrari, Alfieri, Berti, Bertani, Guerzoni, Mari, Minghetti, Coppino, Fambri, Revel, Crispi, Depretis, Visconti-Venosta, Rattazzi, Pescetto, Crotti, Ferraris, Villano, Bonfadini, Mancini, D'Ondes-Reggio, Mellana, Castiglia, Bargoni, Oliva e Menabrea. Dopo ciò venti Ordini del giorno vennero proposti. La Camera con 201 contro 199 respinse un Ordine del giorno con cui si voleva serbare illeso il programma nazionale che acclamò Roma Capitale d'Italia. Tutti gli altri Ordini del giorno furono ritirati. La Camera con due voti di maggioranza disse ciò che *non voleva*; non disse ciò che *voleva* (1). La Camera affermò niente, negò tutto, pose tutto in questione. *Rispose che non rispondeva.* E vogliono andar a Roma!

Per il che il *Times* del 24 dicembre 1867 esclamava: « Con tali

(1) « *Avete buxato las bragas* », esclamò il deputato Canonico Asproni nella seduta 18 dicembre 1867, con una frase che non ci pare troppo parlamentare!

nocchieri al timone, niuna meraviglia se la nave Italiana per poco non affondò. Fortunatamente in Italia ha più senno il popolo che non i suoi Rettori. L'arte di governare è lunga e la vita della nazione Italiana ancora breve. Si potrebbe lasciare che l'ammaestrasse l'esperienza, ma la lezione dovremmo pagarla tutti troppo caramente. »

Dunque Pio IX ed il Papato hanno ancora trionfato.

Ecco pertanto l'Uomo, ecco l'Istituzione che i Giornalisti della Senna avevano assalito. E per respingere gl'insulti, e per ributtare gli assalti ad un'Istituzione che è stata ed è una gloria ed una grandezza Italiana, non sarà lecito accendersi di sdegno generoso e come Italiani e come Cattolici? (1)

(1) L'assalto non è più limitato al Potere temporale. I più accaniti avversarii di questo non dissimulano più il loro pensiero d'abbattere eziandio il potere spirituale.

Petruccelli della Gattina fin dalla seduta 20 luglio 1862 della nostra Camera dei Deputati (la quale il 27 marzo 1861 aveva votato di voler assicurare la libertà, il decoro e l'indipendenza del Pontefice, e la piena libertà della Chiesa) esclamava:

" A Roma non v'è la nazione, vi è un'idea. Quest'idea si combatte con un'idea opposta, della quale l'incarnazione è Garibaldi. Non parlo di Garibaldi che fa discorsucci miserabili, che scrive lettere comicamente filantropiche ad ogni proposito, ad ogni minchione, parlo del Garibaldi di Roma, di Palermo, del Volturno, parlo di quest'uomo del destino che ha strappato e dato corone, parlo di questo Pontefice del popolo *che scaccierà il Pontefice di Cristo (Applausi dalla sinistra e dalle gallerie).* Noi veggiamo che il *Cattolicismo* è un istrumento di dissidio e di sventura e *dobbiamo distruggerlo.* "

Il Giornale *Il Diritto*, diretto da Giuseppe Civinini, alli 29 gennaio 1860 dicea: « Le porte infernali prevarranno contro la Roma dei Papi. »

Lo stesso *Diritto* nel suo numero del 3 luglio 1863 si scagliava contro " l'*illogica ed ipocrita promessa* del Governo Italiano di *volere*, *abolito il potere temporale del Papa*, *rispettarne l'autorità religiosa. Il fine essenziale e proprio del moto Italiano* è l'emancipazione delle coscienze umane *dal Cattolicismo.* Il Cattolicismo è il medio-evo, è il sistema di Carlomagno sopravvissuto nella Chiesa dopo essere stato quasi dovunque rovesciato nella politica... La rivoluzione francese vibrò il gran colpo, ma la radice del male era in Italia, e l'Italia stette pel Papato... Noi, noi soli, trattandosi di cosa nostra, possiamo liberare il mondo da questa *catena.* "

Ed ancora il *Diritto* dell'11 agosto 1863, N. 221: « La nostra rivoluzione *ende a distruggere l'edifizio della Chiesa Cattolica*, deve distruggerlo, e

Ad accrescere il legittimo affanno dell'*Unità Cattolica*, sopravvenne il grido di dolore del Santo Padre.

Nei primi giorni del dicembre 1866 l'Ufficialità francese del Corpo di occupazione in Roma, ebbe udienza di congedo da Pio IX.

non può non distruggerlo.... Nazionalità, unità, libertà politica sono mezzi a quel fine che a lei sommamente sta cuore della *totale distruzione del Cattolicismo.* »

Francesco Crispi nella tornata 19 aprile 1865, mentre la nostra Camera dei Deputàti discuteva l'abolizione delle Corporazioni religiose, avvertiva: " Non si vogliono abolire soltanto gli ordini religiosi, ma abbattere l'albero secolare che si chiama Cattolicismo e che è il nemico della nostra libertà. „

Nel Giornale l'*Italia* (di Torino) del 25 novembre 1865, N. 324, si leggeva:

" Copernico e Galileo segnarono la *caduta della Religione Apostolica Romana*, mostrando che essa non può sussistere se non coll'ignoranza. Ed oggi, oggi in Italia più non esiste che nel cuore di qualche beghina e nell'art. 1 dello Statuto. „

Giuseppe Ricciardi nella seduta 16 febbraio 1866 della Camera dei Deputati:

" La forza temporale del Papa cadrà colle baionette straniere un giorno o l'altro. Quanto alla *sua forza spirituale*, questa cadrà col tempo e per mezzo dell'istruzione pubblica. „

Filippo De-Boni nella seduta 20 maggio 1867 manifestava il *molto suo piacere* che la Camera avesse fatto leggi, le quali non sono *nè cattoliche, nè apostoliche, nè romane.*

Nel *Congresso* così detto *della Pace* tenuto a Ginevra nei giorni 9, 10, 11 e 12 settembre 1867, la guerra al potere spirituale del Pontefice fu apertamente e spudoratamente dichiarata.

Il generale Garibaldi rivolgendosi al popolo Ginevrino disse:

« Ici, vos ancêtres ont eu le courage d'attaquer des premiers cette pestilentielle institution que l'on appelle *la Papauté.* A vous, citoyens de Genève, qui avez porté le premier coup à la Rome papale, je vous demande de compléter l'œuvre, lorsque nous donnerons les derniers coups au monstre! Il y a dans la mission des Italiens qui l'ont si longtemps gardé une partie *expiatoire;* nous ferons notre devoir, *nous l'abattrons....* » — (Vedi *Journal de Genève*, Supplément au N° du 9 septembre 1867).

E perchè niuno dubitasse al mondo che il Generale della Repubblica Romana intendeva parlare del potere spirituale, il *Siècle* di Parigi pubblicò il 30 settembre 1867 un articolo col titolo, *L'Acte de Garibaldi*, firmato Louis Jourdan, il quale conchiudeva:

« Un seul reproche peut être adressé à Garibaldi, c'est d'avoir d'avance

« Santo Padre — disse il Generale Montebello — venendo per l'ultima volta a domandarvi la santa benedizione, non posso non essere preso della più grande emozione. Vi hanno circostanze nelle quali la tristezza, inseparabile dall'addio, si cangia in vero dolore. L'Imperatore, fedele ai suoi impegni, ritira le sue truppe, ma lascia in Roma la protezione della Francia. Possa il tempo calmare i dolori, dare a tutti lo spirito di conciliazione ed assicurare alla

déclaré à Genève qu'il confondait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel du Pape; qu'en attaquant l'un, *il comptait aussi attaquer l'autre.* Cette déclaration était de nature à donner le change sur l'entreprise projetée. Un homme politique n'eût pas fait cette faute, mais Garibaldi n'a pas la prétention d'être un homme d'État. Son lot est assez beau et glorieux; il a la sagesse de s'en contenter. »

In omaggio della verità conviene notare che nello stesso Congresso della Pace in Ginevra, s'alzarono coraggiosi oratori a rintuzzare le escandescenze di Garibaldi.

James Fazy, l'antico patriota ed il provato liberale esclamava: « Chacun est venu faire sa petite déclaration de guerre personnelle, celui-ci aux tyrans, celui-là au Pape, ce dernier à la religion en général. Sous prétexte d'établir la liberté dans le monde, on *a porté des rudes atteintes à la liberté religieuse*, en décrétant la déchéanche d'un culte qui est celui de la moitié de l'Europe... Nous avous salué en Garibaldi l'émancipateur des peuples, mais nous n'avons pas aliéné pour cela notre droit de raisonner et de juger... » — (Vedi *Journal de Genève* du 13 septembre 1867).

Il *Dovere*, Giornale di Genova, nel suo numero delli 8 ottobre 1867, diceva: « La scure del popolo è alzata contro la quercia sciagurata del *Cattolicismo*. Quando noi favelliamo del Papato, non intendiamo limitarci à parlare del così detto poter temporale dei Pontefici, noi intendiamo parlare del Cattolicismo di cui esso è la più autocratica rappresentanza; quando noi diciamo che bisogna abolire il Papato, noi intendiamo di dire che bisogna abolire il fanatismo ed il principio d'autorità, per sostituirvi l'entusiasmo dei liberi ed il principio di libera ragione. Guerra adunque al Papato, guerra alla scipita rivelazione d'un Nume, che l'ignoranza ha posto sopra un trono di nubi a contemplare impassibile i dolori dell'umana famiglia; guerra implacabile, incessante; solo allora l'Italia sarà fatta. »

Il *Movimento* di Genova delli 10 ottobre 1867: « È una buffonata pretesca il dire che il Papa sia il Capo visibile della Chiesa universale. »

Nella tornata 10 dicembre 1867 del Corpo Legislativo francese il Visconte di Kervèguen per combattere l'unità italiana, s'avvisò di dar lettura di certi proclami di certi Generali e Prefetti Italiani violentissimi contro il Clero e il Santo Padre. — « *C'est abominable* » esclamò Emilio Ollivier. —

Sì è abbominevole, e lasciamola lì.

Santa Sede l'indipendenza e la libertà necessaria, perchè possa estendere la sua azione spirituale fino agli estremi confini del mondo... »

Il Santo Padre così rispose:

« Alla vigilia della vostra partenza vi presento, o figli, i miei saluti. La vostra bandiera che è partita di Francia diciott'anni fa colla missione di difendere la Santa Sede, è stata accompagnata dai voti e dai desiderii di tutte le Potenze e di tutti i Paesi Cattolici. Oggi ella rientra in Francia. Io desidero che vi sia ricevuta colle medesime acclamazioni, ma ne dubito grandemente.

« Mi viene scritto che i cuori sono intimoriti pensando alla difficile situazione, nella quale si trova il Capo della Chiesa e della Religione. Come già dissi agli altri vostri compagni d'armi, non bisogna illudersi: la rivoluzione verrà fin qui; essa l'ha detto e proclamato, voi l'avete sentito, l'avete compreso, l'avete visto...

« Un Rappresentante Francese, ora alto locato, mi diceva un giorno: Roma non può essere la Capitale d'un Reame; ella non ha nulla per esserlo, mentre ha tutto per rimanere la Capitale della Cattolicità. — Queste parole furono per me d'una ben grande consolazione. Ma, lo ripeto, la circostanza può venire: io sono debole, non ho risorse sulla terra. Ciò non ostante io sono tranquillo, perchè confido in una potenza, che mi darà la forza, di cui ho bisogno. Questa potenza è Dio.

« Andate, miei figli, andate colla mia benedizione e col mio amore. Se voi vedete l'Imperatore, ditegli che io prego ogni giorno per lui; mi si dice che egli soffre, ed io prego perchè riabbia la salute; mi si assicura che il suo spirito è agitato, ed io prego Dio di ridonargli la calma.

« Ma se io prego per lui, egli deve fare qualche cosa per me, poichè porta il titolo di Cristianissimo, e la Francia è la figlia primogenita della Chiesa. Non basta portare titoli, ma bisogna ancora giustificare cogli atti, bisogna pregare con perseveranza, con umiltà, con fiducia. Con tale confidenza in Dio, il Capo d'una Nazione che è rispettata da tutti, si fa forte e può ottenere ciò che vuole.

« Io veggo che il mondo non è tranquillo. Quanto a me ripongo la mia confidenza nella misericordia di Dio, e nulla temo. Vi do la mia benedizione, che vi accompagni ognora nel difficile cammino della vita. »

Ad un linguaggio così sovranamente melanconico, chi non si commuoverebbe?

Un Vecchio venerando, un Sacerdote augusto, il Capo, il padre dei Cattolici si lagna di essere abbandonato dal figlio primogenito della Chiesa, ed il legittimo cordoglio dei Cattolici non dovrà avere uno sfogo, e si pretenderebbe che l'*Unità Cattolica* fosse insensibile al grido di dolore del Santo Padre?

I Cattolici italiani non avranno più tanta libertà ed indipendenza da potersi lagnare che Napoleone III abbandonò Pio IX?

Ma se è lecito in Parigi al *Temps*, al *Siècle*, all'*Avenir National*, all'*Opinion Nationale*, al *Courrier Français*, ai *Débats* insultare ad una Istituzione dieci volte secolare, come riconobbe Napoleone stesso nella lettera del 20 maggio 1862 al signor Thouvenel, e riservare un *enterrement de première classe* al Papa-Re — sebbene *La Papauté ne soit pas si vieille qu'on veut bien le dire*, come disse il Ministro Rouher nella seduta 12 febbraio 1866 del Senato francese, — deve essere lecito a Torino vaticinare il tramonto d'un astro che da quindici anni appena è sorto sull'orizzonte politico, ed annunziare che i funerali del secondo impero non tarderanno.

Che cosa sono tre lustri a fronte di dieci secoli? E poi l'Impero è desso un'Istituzione oppure un Uomo? E se domani mutano le cose in Francia, come interrogava il deputato Ferrari nella tornata del 15 aprile 1867 della nostra Camera dei deputati?

E se muore l'Imperatore, come domandava il marchese di Boissy al Senato francese nella tornata 9 marzo 1865?

Ed è certo che Napoleone III morrà. Ed allora....?

Or bene, contemplare una tale eventualità, sarà diffamare, oltraggiare, offendere Napoleone III, sarà commettere un delitto?

Dunque il Giornalismo sarà più libero in Francia, ove propriamente parlando non v'ha che un giornalista solo, Napoleone III, anzichè in Italia, ove regna Vittorio Emanuele II, il figlio di Carlo Alberto, il datore dello Statuto?

A questo punto l'*Unità Cattolica* si rivolge direttamente a Napoleone III, per dirgli:

Sire de' Francesi:

Voi il quale, come Augusto, recate sul trono ingegno vasto e perspicuo, degno della sentenza di Tacito: *Divi Augusti acerrima*

mens (*Historiarum*, lib. II, cap LXXVI), non potete dissimulare lungamente a voi stesso:

Che è caduco e vicino a dar volta ogni Potere che è troppo: *Nec unquam satis fida potentia, ubi nimia est.* (Tacito, *Histor.*, lib. II, cap. XCII);

Che per tutti i Poteri umani fu scritto: *Omnis potentàtus brevis vita* (*Ecclesiasticus*, cap. X, vers. 11); e

Che *Regnum a gente in gentem transfertur propter injustitias, et injurias, et contumelias et diversos dolos* (*Ecclesiast.* cap. X, vers. 8).

Eppure non consentite, e ben si capisce, che vengano posti in discussione i destini del vostro Impero, e non vi va a grado, ed è naturale, che si contino i giorni della vostra dinastia, di cui siete appena il II sebbene siate chiamato Napoleone III.

E dovrà per contro essere tollerato che si dica in *fin di vita* il Papato, quella gran *Forza morale*, che ha governato e salvato il mondo? — (Massimo d'Azeglio, *La Politique et le Droit Chrétien*; Paris, 1860, pag. 71).

E dovrà sopportarsi che si annunzino i funerali, i solenni funerali, dell'antica dinastia di San Pietro da 1800 anni stabilita in Roma, che conta una serie di DUECENTO SESSANTASEI Pontefici, e che è fondata sopra una *pietra*, contro cui le forze dell'inferno non possono prevalere?

Carlo Botta ha scritto: « *La mole Romana è il fondamento e la pietra angolare del Cattolicismo*... Il Papa dev'essere assicurato contro i Principi in materia religiosa e spirituale... L'opinione cattolica è inflessibile ed indomabile, ed ancor più *impossibile* è il cambiarla che lo spegnerla: gli Ordini Papali poi alla natura sua stessa, e per così dire, alle viscere sue più vitali sono inerenti secondo la credenza della maggior parte dei fedeli... Insomma Roma e fede cattolica sono una e medesima cosa, e chi, proponendosi di rimanere cattolico vuol separare l'una dall'altra *e ridurre il Pontificato Romano* a modificazioni ed a minor potenza, FA OPERA INDARNO. » — (*Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al* 1789, ediz. di Capolago, vol. 2, pag. 194; vol. 3, pag. 301) (1).

(1) Di questi giorni è venuta alla luce in Torino la *Vita di Carlo Botta* scritta dall'Avvocato Cavaliere Carlo Dionisotti. È un volume di 560 pagine. Il Dionisotti, della cui amicizia assai ci onoriamo, *justitiam colit* come Magistrato ed attende con amore e diligenza agli studii di belle lettere. La *Vita di Carlo Botta* è un lavoro di grande pregio, ed occuperà il suo posto nella repubblica letteraria.

Coloro per cui il Papato non è più che un fantasma del passato, sono tutti i giorni costretti a riconoscere che questo fantasma, secondo la forte espressione di Cristiano Giosia Bunsen, *tout mort qu'il est donne encore la mort durant le progrès de sa mort* (1).

Il Papa-Re seppellirà tutti fino all'ultimo i suoi nemici, come fu confessato ripetutamente nelle sedute 3 e 4 dicembre 1867 del Corpo Legislativo francese (2).

Il Papa può essere sicuro anche sull'avvenire de'suoi moderni nemici, come ha osservato Macaulay — (*Saggio sulla Storia del Papato* di Ranke).

« *Il Papa ha ragione* » — esclama Girardin nella *Liberté* del 30 dicembre 1867.

Il Papa-Re può ben dire: *Alios vidimus fluctus, alias enavimus tempestates;* — Esso ha sempre sopravissuto e scritto l'epitaffio per coloro che volevano seppellire l'*ultimo Papa.*

Il figlio del falegname di Nazaret ha già preparato la bara a tutti i nemici del Pontificato, i quali saranno costretti a gridare eglino pure: GALILEO HAI VINTO! (3)

E tu

Bella, immortal, benefica
FEDE, ai trionfi avvezza
Scrivi ancor questo...

(1) Le principali opere del Bunsen sono le seguenti: *Lettres sur Ignace* — *Dieu dans l'Histoire* — *Constitution de l'Église de l'avenir* — *Christianity and Mankind,* 7 vol. Londra 1854 — *I Segni del tempo.*

(2) In una Parrocchia alpestre del Biellese essendo insorta controversia fra il Sindaco ed il Parroco intorno al cimitero, il Sindaco scappò a dire: « In fin dei conti in un Comune è il Sindaco che comanda al Parroco ».

L'accorto ed arguto Curato tirò una buona presa di tabacco e poi rispose: « *In fin dei conti* in una Parrocchia è il Parroco che seppellisce il Sindaco »!

Il Vescovo di Biella, che fu poi il Cardinale Tadini, conoscendo il pronto ingegno ed il buon umore di detto Curato, gli domandava un giorno: « Quali sono i vostri Autori preferiti? »

— « Monsignore, sono Ovidio, Ortensio, Lattanzio, Frumenzio e Possevino! »

(3) È l'Imperatore Giuliano l'Apostata che chiamava Gesù Cristo, *il figlio del falegname di Nazaret, il Galileo*, e che aveva autorizzato o piuttosto ordinato che ai Cristiani si desse il sopranome di *Galilei.*

Alcuni Storici contemporanei narrano che nella campagna di Persia, Giuliano ferito a morte sul campo di battaglia, empiè una mano del suo sangue e quello gittando al vento, prima di esalare l'anima gridasse: *Galilee, vicisti!* (Vedi Teodoreto, *Histor.,* cap. 25, 6; cap. 2, pag. 519, B. — Libanio, *Orat. fun.* — Sozomeno, 6; — San Gregorio di Nazianzo, *Orat.* 3 e 4; — Ammiano

IN CONCLUSIONE

L'*Unità Cattolica* non ha assalito la *persona* del terzo Napoleone, e tanto meno l'ha assalito per gettargli contro lo spregio, e con quell'*intenzione di offendere* che è l'estremo necessario del reato (1).

Marcellino, 25, capo 6; — Warburton, *Julien;* Londra 1751 — Gibbon, *Storia della Decadenza,* tom. 4, cap. XXIII; — Fleury, *Storia Ecclesiastica,* traduzione del Gozzi, tom. 2, pag. 386, 387, 431).

Luigi Amedeo Melegari, professore di diritto Costituzionale, nella sua lezione sull'*Impero ed il Cristianesimo,* dice: « Le parole che si attribuiscono all'Imperatore Giuliano l'ultimo campione del Paganesimo, sono da alcuni moderni poste in dubbio; ma siccome esse inspirano una grande verità storica, noi le crediamo più vere di qualunque altre possa egli mai aver pronunciato. In queste parole v'è il testamento del Paganesimo in favore del Cristianesimo; v'è la formola per cui il morto Politeismo investe il Cristianesimo vivo e trionfante. »

(1) « Non vi esiste reato se non in quanto il fatto materiale, che lo costituisce, venne commesso coll'intenzione di nuocere. »

« Injuria ex affectu facientis. »

« Il delitto di diffamazione e d'ingiuria non esiste se non vi è stata per parte dell'autore della pubblicazione o delle espressioni incriminate, intenzione decisa di portar offesa all'onore ed alla considerazione delle persone. »

« Point d'injure sans esprit d'injure. »

« Quisque in dubio bonus creditur. »

Voet, *Commentarius ad Pandectas,* lib. 47. *De Injuriis et famosis libellis* tit. x, n. xx. — Giulio Claro, *Practica civilis et criminalis,* lib. 5. De Injuriis n. 12. — Grellet-Dumazeau, *Traité de la diffamation, de l'injure et de l'outrage,* vol. I, pag. 147. — Ortolan, *Éléments de droit pénal,* 3ª ediz., vol. I, § 383. — Chassan, *Délits de la presse,* tom. I, pag. 373. — Grattier, *Lois de la presse,* tom. I, pag. 179. — Gianolio, *Dell'Ingiuria,* pag. 75 e seguenti. — Cassazione Francese, Sentenze 12 agosto 1842, Aubry-Foucault; 16 marzo 1850, Ouvrard; 29 aprile 1858, Jobard contro Voisin; 15 maggio 1858, Lamerlière contro Déléon; 8 novembre 1861, *Siècle* ed *Opinion nationale* contro Barre; 21 aprile 1864, Rouveure; 4 maggio 1865, Schoenfeld contro Radziwille Rabinowitz. — E per ultimo sentenza 21 agosto 1866 della Corte di Digione nella causa Jobard contro Bolette. Riferite tali sentenze nel Dalloz, *Répert. voc. Presse Outrage,* n. 874 e seg.; e nella *Jurisprud.* 1850, 1 pag. 94; 1858, 1 pag. 248, e 5 n. 283; 1861, 1 pag. 45; 1862, 1 pag. 385; 1865, 1 pag. 247 e 5 n. 305; 1867, 2 pag. 29.

Ha discusso la condotta di Napoleone III come Imperatore, ha giudicato l'*uomo politico.* L'ha giudicato secondo le sue parole e le sue opere.

E siccome ciò facendo l'*Unità Cattolica* ha usato d'un suo diritto, così la medesima per tal fatto non può andar soggetta a pena di sorta; e la condanna e la pena pronunciate contro il gerente dell'*Unità Cattolica*, sono ingiuste.

I Giornali si possono processare, si possono sopprimere, ma la Verità non si soffoca e la Storia non si sopprime.

Il giudizio della Suprema Corte regolatrice non può essere che quello della Storia.

Per questi motivi,

Bernardino Baudi, Gerente dell'*Unità Cattolica* denunzia all'Eccellentissima Corte di Cassazione di Torino la Sentenza 29 dicembre 1866 del Tribunale correzionale di Torino, e le tre Sentenze 28 marzo 1867 della Corte d'Appello di Torino, e chiede:

Piaccia alla Corte Eccellentissima in applicazione del Decreto reale d'amnistia 31 gennaio 1867, dichiarare estinta l'azione penale stata promossa contro l'imputato Bernardino Baudi;

Ed in ogni caso — Piaccia alla Corte stessa pronunciare l'annullamento senza rinvio delle quattro Sentenze denunciate.

Con mandarsi restituire al Baudi il fatto deposito di lire centocinquanta, e tutti gli esemplari sequestrati del numero 287 dell'*Unità Cattolica*, senza costo di spesa.

Per il Ricorrente
Avv. **CAUCINO ANTONIO.**

Torino, il Natale del 1867.

INDICE

SESTO MEZZO.

SETTIMO MEZZO.

OTTAVO MEZZO.

NONO MEZZO.

DECIMO MEZZO.

UNDECIMO MEZZO.

DUODECIMO MEZZO.

DECIMOTERZO MEZZO.

DECIMOQUARTO MEZZO.

QUINDICESIMO MEZZO.

SEDICESIMO MEZZO.